Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ISTRUZIONE

E PRATICA

PER LI CONFESSORI

OPERA DEL BEATO

ALFONSO M.ª DE LIGUORI

VESCOVO DI S. AGATA DE' GOTI,
E FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE
DEL SS. REDENTORE.

Colle avvertenze delle dottrine più notabili sopra tutti i Trattati della Teologia Morale, ricavate dall'Opera grande dello stesso Autore.

Colle aggiunte di quattro Appendici, I. Della Guida delle Anime spirituali. II. Dell'Assistenza ai moribondi. III. Dell'Esame degli Ordinandi. IV. Degli Avvertimenti più importanti ai Confessori, e Parrochi.

Terza Edizione Napoletana dopo l' approvazione della Santa Sede.

TOMO QUARTO.

NAPOLI 1838.
A SPESE DEL GABINETTO LETTERARIO
LARGO TRINITA' MAGGIORE, n. 6, 7, e 8.
CON PRIVATIVA.

Digitized by Google

Digitized by Google

CAPO XIX.

Avvertenze sul Trattato delle Censure, e delle Irregolarità.

PUNTO I.

Delle censure in genere.

§. I.

Dell' Imposizione delle Censure.

1. *Definizione, e Divisione delle Censure.* 2. *Quando la censura è di* lata, *e quando di* ferenda *sentenza.* 3. *Chi può imporre le censure. Della censura fulminata per meto.* 4. *Che bisogni per essere il suddito censurato ec. de' Vescovi, o Re ec. Se la comunità ec.* 5. *Se possa il Prelato imporre la censura stando fuor di Diocesi; e se al suddito che sta fuori.* 6. *Se possa censurarsi il Pellegrino.* 7. *Qual peccato si richieda per imporre la censura. De' Mandanti, Consulenti ec.* 8. *Se scusa l' ignoranza, e il meto; e se la censura può imporsi pei delitti preteriti.* 9. *Delle solennità per imporsi la censura.* 10. *Se la causa è falsa, o dubbia.*

1. La Censura si definisce: *Est poena spiritualis, et medicinalis, qua delinquenti et contumaci aufertur usus quorundum spiritualium bonorum.* La censura si divide in più modi. I. In Scomunica, Sospensione, et interdetto. II. In

Digitized by Google

quella che si fulmina *a Jure*, cioè per legge generale permanente; ed in quella ch'è *ab Homine*, cioè dal Prelato per sentenza o generale (o sia statuto) contra quei che commetteranno qualche delitto, o particolare contra qualche persona determinata. La sentenza generale o sia Statuto, riguarda il luogo, ed i peccati futuri, onde se un suddito commette il delitto fuori di quel luogo, non incorre la censura, *cap.* 2. *de Constit. in* 6., dove si dice: *Statuto Episcopi . . . . subditi qui furtum extra Dioecesim illius committunt, minime ligari noscantur, cum extra territorium jus dicenti non pareatur impune.* La sentenza poi particolare suole emanarsi per delitti già fatti, e contra persone determinate; e perciò questa, riguardando la persona, ben può emanarsi contra il suddito anche assente, citandosi per Editto. III. In quella che si chiama *latae sententiae*, che s' incorre subito; e *ferendae sententiae*, che non s' incorre se non dopo la sentenza (1).

2. Per distinguere poi quando la censura è *latae*, e quando *ferendae sententiae*, dicono i DD. che quando le parole includono azione altrui, sono *ferendae*; quando no, *latae*. Onde dicono esser *latae sententiae* quando si dice *Ipso jure*, *Ipso facto*, o pure *Sine alia sententia*; ovvero se le parole sono di tempo preterito, o presente, v. gr. *Excommunicavimus*, *Excommunicatus est*, *Excommunico*, *Excommunicantur*, *Jubemus esse excommunicatum*, *etc.* All'incontro sono *ferendae sententiae*, se le parole sono di tempo futuro, *Excommunicabitur:* o se sono comminative, *sub poena excommunicationis*, *sub interminatione anathematis* (purchè

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *a n.* 1. *ad* 6.

Digitized by Google

dal contesto dell'altre parole non si arguisca il contrario); di più se dicesi, *Volumus excommunicari*, o pure *Excommunicetur*; ciò nondimeno si dee intendere: quando *a jure* s' impone al Vescovo il precetto di scomunicare; ma quando si dice assolutamente, *Excommunicetur*, *Suspendatur*, *etc.*, s' intende la censura *latae sententiae*, come dicono comunemente *Bonac. Silv. Suar. Vasq. ec.* (1). Quando poi si dice *Excommunicatus*, o *Anathema sit*, vogliono *Suarez*, e *Tourn.* che sia *latae sententiae*; ma *Sanch. Laym. Dicast.* vogliono che sia *ferendae*, purchè non sia qualche eresia; l' una e l' altra opinione è probabile (2). Se poi dicesi *Maneat excommunicatus*, *aut suspensus*, vogliono *Navar. Silvestr. Henriq. ec.* che non s' incorra nè l' una, nè l' altra censura; ma *Sairo*, *Bon.* i *Salm. Cornejo ec.* tengono che allora si dà al reo l' arbitrio di eleggere (3).

3. Si dimanda per 1. Chi possa imporre le censure? Si risponde: il Papa, i Vescovi, ed anche i loro Vicarj, come giustamente dicono *Busembao*, *Fagnan. Suarez*, *Sanch. Tournely*, *ec.* (contra *Sairo*, *ec.*), i Vicarj Capitolari, i Concilj Provinciali, i Prelati Regolari, ed i loro Capitoli, e tutti gli altri a cui sta concessa la facoltà. Ma non già i Parrochi, e tanto meno i Laici, e le Donne, benchè Badesse; poichè elle non sono capaci di giurisdizione Ecclesiastica (4). Onde chi pone la censura bisogna che almeno sia tonsurato, e che abbia la giurisdizione spedita in quanto all'uso;

(1) *Ibid. n.* 7. *et* 8.
(2) *Ibid. n.* 8. *in fin.*
(3) *Ibid. n.* 62.
(4) *Ibid. n.* 9. 10. *et* 11.

Digitized by Google

sicchè il Vescovo scomunicato, sospeso, eretico, o scismatico non può metter censura, *c. Exceptiones, de Except.*; nè il di lui Vicario, *c.* 1. *de Offic. Vic. in* 6. Ma lo scomunicato, o Eretico occulto validamente (benchè illecitamente) mette le censure; come comunemente *Suar. Soto*, i *Salm. ec.*; anzi lo stesso dicono *Bon. Diana*, *Avila*, *ec.* del pubblico scomunicato, se non è dinunziato nominatamente (1). Quì si noti che la censura fulminata *coactae* per meto grave è valida, così *Suar. Bonac. Castrop. Tourn.* i *Salm. ec.* contra altri; come all' incontro è invalida l'assoluzione estorta per meto ingiusto, *c. Verbum, de Poenit.* (2).

4. Si dimanda per 2. Che bisogni, acciocchè uno possa essere censurato? Si richiede 1. che sia battezzato. 2. Che abbia l'uso di ragione; avvertendo quì che le censure imposte *a jure*, o *ab homine* generalmente, non s' incorrono dagl' impuberi, se non è espresso nella legge; com' è espresso per li fanciulli ch' entrano ne' monasterj di Monache (Tridentino *Sess.* 23. *c.* 5.); o che percuotono i Chierici, *c. fin. de Sent. excom.* (3) 3. Che sia suddito; onde più probabilmente con *Lugo*, ed altri, come si è detto al *Capo XVI. n.* 138. *in fin.*, il Vescovo non può fulminare censure contra i Pellegrini, se questi non tornano a delinquere dopo la di lui monizione; perchè altrimenti quelli non sono sudditi (4). Si noti di più, che i Vescovi e Cardinali non incorrono le censure,

(1) *Ibid. n.* 12. *et v. Requ. V.*
(2) *Ibid. v. Req. VI.*
(3) *Ibid. n.* 13. *ad* 15.
(4) *Ibid. n.* 17.

Digitized by Google

se non si fa di essi special menzione, c. *Quia periculosum*, *de Sent. excomm. in* 6.; ma ciò dicono comunemente che s' intende solo della sospensione, ed interdetto, perchè di quelle solo si parla nel testo (1). I Re, e le Regine solo dal Papa possono censurarsi, come anche comunemente i DD. (2) 4. Che la persona sia determinata; ciò s' intende solo in quanto alla scomunica, perchè una Comunità ben può sospendersi, o interdirsi, ma non può scomunicarsi; comunemente *Castropalao*, *Bonac.* i *Salm. ec.* con *S. Tommaso* (3); anzi neppure può scomunicarsi per modi di sentenza alcuno incerto di qualche comunità, parlando di delitto già commesso, *Rancag.* i *Salm. ec.* Ma se vietasi in futuro alcun delitto con pena di scomunica, certamente che tutt' i delinquenti l'incorreranno (4). Avvertasi quì che il Papa, se trovasse tutti colpevoli in una comunità, ben potrebbe scomunicarli; ma se ciò lo facesse il Prelato, sarebbe illecito (*cap. Romano*, *de Sent. exc. in* 6.), ma non invalido, come dicono *Avila*, *Led.* i *Salmat. ec.*; ed *Hostiens. Gio. Monac. Archid. et Franc. Filip. Prob. Felin.* con *Riccard.* e la *Ruota* (appo *Fagnan.* nel *c. Responso*, *de sent. Excom.* dal *num.* 93.) dicono esser ancora nullo, mentre nel *cit. cap. Romano* dicesi, *Omnino prohibemus*, come se avesse detto togliamo in ciò la potestà di scomunicare. E *Fagnano* stesso (ch' è della prima opinione) dice che perciò dee quella seguirsi, perchè essendo probabile, dee tenersi la tuziore.

---

(1) *Ibid. n.* 15.
(2) *Ibid. n.* 16.
(3) 3. *p. qu.* 2. *art.* 5. *ad* 1.
(4) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 18.

Digitized by Google

Onde il Vescovo dee nominatamente scomunicare ciascun reo (1).

5. Il Prelato Regolare può censurare i sudditi dovunque egli si trovi; *Sanch. Avila, Tournely, Croix*, i *Salmat. ec.* comun. Ma il Vescovo non può imporre censura, stando fuor di Diocesi, per la *Clement. Quamvis, de Foro comp.* Se n' eccettua, sa la contumacia del suddito è sì palese, che non abbisogni di cognizione di causa, *c. Manifesta 2. qu. 1.* Se n' eccettua di più: se la censura fosse stata fulminata, non per modo di sentenza, ma per modo di precetto, o di statuto, affin di evitare i delitti comuni (2). All' incontro il Vescovo, stando nella sua Diocesi, ben può censurare per sentenza il suddito che sta nell' altra, come dicono comunemente *Bonac. Conc. Tournely, Con. Diana*, i *Salmatic. ec.* contra *Ponzio, ec.* Ed allora per la citazione basterà (come dicono i *Salmaticesi*) che si citi o nella propria casa, o in un luogo pubblico del territorio proprio *per Edictum*, come ha disposto il Tridentino. Ma ciò s' intende solamente per li delitti commessi nel proprio territorio, non fuori, come dicono *Suar. Bonac.* i *Salmat. ec.* (contra *Sairo ec.*) dal *c. 2. de Constit. in* 6. (3). Se poi il Vescovo abbia imposta la censura contra d' alcuno per precetto particolare, v. g. se commetterà tal delitto, è più probabile chè il delinquente l' incorra, ancorchè pecchi fuori della Diocesi; perchè il precetto riguarda le persone, e perciò le lega ovunque si trovano, a differenza dello Statuto che riguarda il luogo;

(1) *Ibid. n.* 19.
(2) *Ibid. n.* 20. *et* 21.
(3) *Ibid. n.* 22.

Digitized by Google

così più probabilmente *Suar. Laym. Con. Croix, Spor.* contra *Tourn. Ronc. Avila, Holzm. ec.* la sentenza de' quali anch' è probabile.

6. Il Vescovo ben può legare con censura il pellegrino che delinque nella sua Diocesi, *c. fin. de Foro comp.* Sempre nondimeno ciò si intende, purchè il reo sia stato costituito in contumacia, come si disse al *Capo XVI. num.* 138. *in fin.*; e purchè il Vescovo abbia cominciato a riconoscer la causa, o almeno abbia citato il reo, prima che fosse uscito dal suo territorio (1). Il pellegrino, purchè stia in qualchè luogo con animo di permanervi la maggior parte dell' anno, incorre la censura fulminata per modo di Statuto generale per gli delitti futuri, v. gr. contra chi ruba nella Chiesa, altrimenti, poi, se vi stia di passaggio, o pure se la censura è per modo di precetto in caso particolare, come contra chi non rivela i ladri; così *Suar. Silvest. Cairo*, i *Salm. ec.* (2).

7. Si dimanda per 3. Quali cose richiedansi per incorrere la censura grave, come la scomunica maggiore, o la sospensione da ogni uso, o a lungo tempo? Si richiede per 1. il peccato grave, cioè che la materia importi colpa grave (3). Ma in dubbio della gravezza della materia ben obbliga il precetto del Superiore, perchè in dubbio possiede la sua potestà, come ben dicono i *Salmat.* e *Cornejo* (4). E quando il precetto è fatto sotto la censura *latae sententiae*, già obbliga allora sotto colpa grave, benchè la materia non fosse per se grave, ma fos-

(1) *Ibid. n.* 26.
(2) *Ibid. n.* 27.
(3) *Ibid. n.* 29. *ad* 31.
(4) *Ibid. n.* 32.

Digitized by Google

se tale che molto conducesse al fine inteso. Altrimenti poi se la materia non è per se grave, e la censura è *ferendae sententiae; Soto, Avila, Ronc.* i *Salm. ec.* (1). Per 2. si richiede l'atto esterno, ch'esternamente possa dagli altri conoscersi; onde se taluno dicesse, *così è*, intendendo con ciò confermare un'eresia, non incorre la scomunica, come dicono comun. *Suar. Tourn. Con. Sairo*, i *Salmatic. ec.* E di più dev'essere gravemente esterno: che perciò non incorre la censura, chi leggiermente percuote un chierico, ancorchè abbia animo d'ucciderlo; così gli stessi AA. (2). Per 3. si chiede l'atto del peccato consumato, se altrimenti non esprime la legge: così anche comunemente *San. Suar Castrop. Con.* i *Salm. Bonac. Bus. ec.* (3). Ma quì si dimanda per 1. se la censura imposta a' mandanti o consulenti di qualche delitto, da loro s'incorra, quando il delitto non succede? Si risponde: se la censura è principalmente imposta contra di essi, ben s'incorre quando il mandato o consiglio è stato già dato. Altrimenti poi, se la censura è stata imposta per ragion del delitto che principalmente è proibito, benchè proveniente dal mandato; onde non incorre il mandante della percussione del chierico, se quella non succede; *Bon. Bus.* i *Salm. Croix, ec.* E così anche scusano *Nav.* i *Salm. Croix, ec.* chi ha dato il mandato o consiglio a chi era già determinato di fare il delitto (4). Si dimanda per 2. se s'incorre la censura, nel dubbio se il mandato o consiglio abbia o no influito? Lo negano i *Salmaticesi*, ed altri, per-

(1) *Ibid. n.* 33.
(2) *Ibid. n.* 34.
(3) *Ibid. n.* 36.
(4) *Ibid. n.* 37. *et* 38.

Digitized by Google

chè la pena non s' incorre se non costa del delitto, o del suo effetto seguito. Ma l' affermano *Sanch. Croix*, *Dicast. ec.* perchè in dubbio possiede il delitto. L' una e l' altra sentenza è probabile, secondo quel che si disse al *Capo X. n.* 45. (1). Si dimanda per 3. se incorre la censura il consulente, quando rivoca il consiglio prima dell' esecuzione? L' affermano *Navar. Bonac. ec.* col *P. Concina*, il quale per altro ha tenuto il contrario circa la restitutione, come vedemmo al *Capo X. n.* 48., dove noi fummo contrarj al *P. Concina*; ma quì anche gli siamo contrarj con *Suar. Castr. Laym. Avila*, coi *Salm. Viva*, ed altri più comunemente, perchè la Chiesa non può legare colle censure, se non i contumaci sino all' esecuzione del delitto (2), come diremo in caso simile, parlando dell' irregolarità, se l' incorre chi dà il veleno al Chierico.

8. Per 4. si richiede ad incorrer la censura la contumacia, la quale importa il disprezzo della censura. E da ciò 1. se n' inferisce che per incorrer la censura vi bisogna non solo la scienza della legge Ecclesiastica (ancorchè il delitto già fosse proibito dalla Divina), ma anche della stessa censura; onde comunemente dicono *Suar. Gaet. Castrop. Fill. Bonac.* ed altri, che scusa dalla censura l' ignoranza non solo antecedente, ma ancora concomitante; la *concomitante* sarebbe, se uno uccidesse un Chierico, ignorando esser Chierico, ma con tale disposizione che se lo sapesse, anche l' ucciderebbe (3). E scusa anche l' ignoranza crassa,

(1) *Ibid. n.* 39.
(2) *Ibid. n.* 40.
(3) *Ibid. n.* 43.

Digitized by Google

quando la censura è imposta *contra audentes*, o *praesumentes*, o pure *consulto*, o *scienter*, o *temere peccantes*; così *Sanch. Escobar*, *ec.* (1). Anzi allora ammettono *Bonac. Roncag. Sanchez*, i *Salmat. Silvest. ec.* (contra la sentenza di *Suar. Castr. Tourn. Conc. ec.*, la quale per altro è più comune) che scusi anche l'ignoranza affettata; ed in verità ciò non può dirsi improbabile, perchè in essa (parlando in rigore) non vi è il dolo formale, che induce il vero disprezzo della censura (2). Se ne inferisce molto probabilmente con *Suar. Castr. Bon.* i *Salm. Conc. ec.* che il meto grave anche scusa dalla censura, benchè il delitto, su cui è imposta, sia vietato ancora dalla Legge Divina (purchè non si pecchi in disprezzo della Legge); poichè il meto scusa dalla Legge umana, intesa come umana. 3. Se n' inferisce che la censura, benchè possa fulminarsi per gli delitti futuri (come comunemente, e molto probabilmente dicono *Laym. Suar. Con. Abb. Spor. Viva*, *ec.*, contra *Tournely*), e come già si pratica affin di evitarli; nondimeno non può imporsi per li peccati meramente preteriti, e che non hanno tratto successivo, dove non sia preceduta la monizione del reo; perchè altrimenti vi manca la contumacia. Ciò nondimeno s' intende solamente per la scomunica, mentre la sospensione, e l' interdetto ben possono imporsi ai delitti preteriti per modo di pura pena come dicono *Castr. Bon.* i *Salm. Coninch. ec.* (3). 4. Se n' inferisce esser necessaria la trina monizione canonica, coll' intervallo di sei giorni,

(1) *Ibid. n.* 47.
(2) *Ibid. n.* 48.
(3) *Ibid. n.* 51 *et* 52.

Digitized by Google

o meno se v'è giusta causa di accorciare il tempo. Ciò s'intende per esenzione dalla colpa, perchè in quanto alla validità della censura, basta che vi sia stata la monizione; e perciò basta alle volte una sola monizione. Di più s'intende per le censure *ab homine* per sentenza particolare, poichè per l'altre che sono *a jure* di *lata* sentenza, la stessa legge è quella che ammonisce, secondo più probabilmente dicono *Bonac. Sanch.. Filliuc. Busemb. Avila* (contra *Suar. Castrop. Laym.* ed i *Salmat.*); e lo stesso corre per le censure di *ferenda* sentenza; perchè in quelle già si ha la monizione, e la contumacia; purchè sia citato il reo prima di dichiararsi la censura, quando il delitto non è affatto notorio, come ben avvertono *Toledo*, *Bon.* ed altri (1).

9. Acciocchè poi lecitamente si fulmini la censura, dee il giudice imporla in iscritto, e nella scrittura notarvi distintamente la persona, la censura, e la causa in ispecie, con darne la copia al censurando, se mai la cerca. Si è detto lecitamente, perchè fulminandosi senza quelle solennità, la censura sarà valida, ma il Giudice pecca gravemente, ed incorre per un mese la sospensione da' Divini Officj, e dall'ingresso della Chiesa; *cap.* 1. *de sentent. excom. in* 6. Ciò nulladimeno s'intende per le censure imposte per modo di sentenza colla citazione, e cognizione di causa; ma non già per l'altre che sono per legge generale, o anche per precetto particolare, minacciate già prima a taluno; verb. gr. se farà il tale delitto. Di più non si intende per quelli giudici che omettono le dette solennità per qualche causa urgente che non

(1) *Ibid. n.* 53. 54. *et* 55.

Digitized by Google

patisse dimora, o per ignoranza, ancorchè fosse colpevole; mentre nel testo si dice, *Si quis temerarius*, la temerità ricerca la scienza (1). Di più non dee farsi la sentenza della censura in giorno di festa, se la contumacia non fosse così chiara, che non avesse bisogno di cognizione di causa; *cap. Evidentia, de Accus.* (2).

10. Si noti finalmente che se alcuno fosse infatti innocente, ma all'incontro secondo le prove fatte fosse giustamente censurato, questi sebbene in coscienza non sarebbe legato dalla censura, nè incorrerebbe l'irregolarità amministrando *in sacris*, tuttavia nell'esterno dovrebbe portarsi come censurato, per evitare lo scandalo: così comunemente *Suarez, Castrop. Conc.* i *Salm.* e *Croix*. E lo stesso corre, quando è certa la censura incorsa, e si dubita della giustizia della censura, o dell'assoluzione di quella: perchè allora possiede la potestà del giudice, onde il reo anche si dee avere come censurato, siccome dicono comunemente *Castrop.* i *Salmat. Sanch. Suar. Croix ec.* (3). Altrimenti poi, quando si dubita se la censura siasi o no incorsa, o se il dubbio sia del fatto, v. g. se la percussione del Chierico sia stata o no gravemente ingiuriosa; o del jus, v. g. se la censura sia di *lata*, o di *ferenda* sentenza, così anche comunemente *Sanch. Bonac.. Holzman, Ronc.* i *Salm.* da *S. Tommaso* (4). Se poi il giudice ordinasse, v. g. un pagamento sotto pena di censura, il reo, ancorchè avesse opinione probabile che non è tenuto, nulladimeno è

(1) *Ibid. n.* 59. *ad* 61.
(2) *Ibid. n.* 65.
(3) *Ibid. n.* 67. *et* 68.
(4) *Ibid. n.* 67.

Digitized by Google

obbligato a pagare fra il termine apposto dal giudice (o prorogato dal creditore , il quale per altro , secondo dicono più probabilmente *Suar. Castr. Tourn. Conc ec.* (1), può sempre prorogare il termine). Ma se dopo si rendesse certo di sua giustizia , allora non è tenuto al pagamento , nè ad osservar la censura , come dicono *Avila* , ed i *Salm.* ; peccherebbe non però (come si è detto) non osservandola in pubblico , se vi fosse scandalo (2).

§. II.

Dell' Assoluzione dalle Censure.

11. *Chi può assolvere dalle censure.* 12. *Delle Censure per sentenza generale. Se il Vescovo stando fuori ec. Altre cose notabili.* 13. *Se vi bisogna formola , e se la presenza del Sensurato ec. Dell' Assoluzione condizionata , e se fuori di Confessione ec.* 14. *De' requisiti per l' assoluzione.*

Delle Censure.

11. Se la censura è imposta per sentenza particolare , ordinariamente parlando , quegli solo può toglierla che l' ha imposta , o pure il suo Superiore , o Successore , o Delegato. Ma s' è imposta dal Jus comune , allora può da quella assolvere ogni Confessore , come vogliono comunemente *Tourn. Soto , Con. Castr. Conc. Ronc.* i *Salm. ec.* con *S. Tommaso* (3). E ciò

(1) *Ibid. n.* 64.
(2) *Ibid. n.* 68.
(3) *Suppl. q.* 24. *a.* 1.

Digitized by Google

si ha dal *c. Nuper* 29. *de sent. exc.*, dove parlandosi della scomunica non riservata (e lo stesso intendesi comunemente da' DD. della sospensione, ed Interdetto personale, *Castr. Soto*, *Vasq.* ed i *Salm.* con *S. Tommaso*) si dice: *a suo Episcopo, vel a proprio Sacerdote poterit absolutionis beneficium obtineri.* Sotto nome di *proprio Sacerdote* viene qualunque confessore approvato, secondo la sentenza comune (1), e come si disse al *Capo XII. n.* 35. *in fin.* Si è detto confessore *approvato*, perchè i Sacerdoti semplici non possono assolvere neppure dalla scomunica minore, checchè si dicano alcuni (1). Ma quì bisogna notare più cose.

12. Si noti per 1. che tale assoluzione vale così per lo foro interno, che per l' esterno; onde dicono *Ronc. Con. Castrop. Suar. Spor.* i *Salmat. ec.* che può darsi l' assoluzione anche fuori di confessione (3). Si noti per 2. che ogni confessore può similmente assolvere da tutte le censure fulminate *ab homine* per sentenza, non già particolare, ma generale: perchè quelle si equiparano alle censure imposte *a jure*, come dicono più probabilmente *Castrop. Laym. Ronc. Conc.* i *Salm. Holzm. Con. Bon. Croix*, ed altri comunissimamente, contra *Suar.* e *Fill.* (4). Si noti per 3. che il Vescovo, anche stando fuori di sua Diocesi, può assolvere il suddito dalle censure, quando non vi bisogna discussione di causa; *Silv. Avila*, i *Salm. ec.* Ma all' incontro se alcuno pecca in aliena Diocesi, ed è scomunicato specialmente dal Vescovo di

(1) *Tom. 9. lib. 7. n. 70.*
(2) *Ibid. n. 71.*
(3) *Ibid. n. 70.*
(4) *Ibid. n. 72. et 73.*

Digitized by Google

quella, senza la di lui licenza da niuno può esser assoluto, *Coninch. Turrian. Diana*, i *Salm. ec.* (1). Si noti per 4. che chi ha la facoltà di assolvere i riservati dal Papa, non perciò può assolvere da' casi della Bolla *Coenae*, *Bon. Diana*, *Bus. Suar. ec.* (2). Così anche chi può assolvere dalle censure della Bolla, non perciò può assolvere dall' eresia, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella Bolla *Convocatis* (3). Così parimente la facoltà data dal Vescovo per casi riservati non s' intende per li peccati, a' quali è annessa la censura riservata, *Tamb.* Altrimenti poi, se la concessione è fatta dal Papa, mentre i casi Papali sono ordinariamente tutti riservati per la censura; *La-Croix ec.* E così parimente la facoltà concessa nel Giubileo di assolvere da tutte le censure riservate, s' intende per comune uso anche dalle riservate de' Vescovi (4).

13. Si noti per 5. che per assolvere dalla censura nel foro interno non vi bisogna formola determinata di parole, ma basta ogni segno esterno (non bastando per altro la sola volontà); *Suar. Castrop.* i *Salm. ec.* (5). Nè vi bisogna la presenza del censurato, perchè certamente può esser assoluto anche l' assente, come si ha dal *c. De manifesta* 2. *q.* 1.; ma notano *Sanc.* i *Salm. ec.* ciò non doversi fare senza urgente causa; e se l' assoluzione si ottiene per procuratore, dovrà questi avere special mandato dal censurato ad ottenere l' assoluzione. Può essere

(1) *Ibid. num.* 72.
(2) *Ibid. num.* 110. *et* 111.
(3) *Ibid. num.* 113.
(4) *Ibid. num.* 111.
(5) *Ibid. num.* 116. *et* 117.

Digitized by Google

anche assoluto l' invito, ma comunemente ciò non è lecito (1). Si noti per 6. che l' assoluzione della censura estorta per meto grave ed ingiusto, ella è nulla, e l' incuziente il meto incorre nuova scomunica, *c. un. De his quae vi etc.* (2). Si noti per 7 che l' assoluzione data senza soddisfare la parte, s'è data dall' Ordinario, ella è valida, benchè certamente è illecita, come si disse al *Capo XIV. num.* 71. Ma se è data dal Delegato, come dicono più probabilmente *Suar. Spor. Vasq. ec.*, è illecita ed invalida, quando nella delegazione vi è la clausula, *satisfacta parte*; sebbene l' opinione contraria di *Sanch. Castr. Bon. Ronc.* dei *Salm.* anche è probabile, semprecchè nella concessione non v' è espressa la clausula che irriti l' assoluzione (3). Si noti per 8. esser valida l'assoluzione sotto condizione *de futuro*, ma illecita senza giusta causa; *Suar. Con.* i *Salm. Ronc. ec.* ed allora, adempita ch' è la condizione, si toglie la censura (4). All' incontro lecitamente si dà l'assoluzione *ad reincidentium*, cioè che non adempiendo l' assoluto il suo obbligo tra qualche tempo ricada nella stessa censura. Ma allora, secondo la sentenza più probabile di *Laym. Con. Castrop. Ronc. Tournel*, dei *Salm. Avila, ec.* contra *Suar. Bon. ec.*, si ricerca la nuova colpa, senza la quale non può rinascere quella censura che già è stata tolta; nè può la censura restar sospesa; poichè le censure non possono sospendersi senza l'autorità del Papa. E lo stesso dicono *Layman*, *Con.* i *Salm. ec.* doversi te-

(1) *Ibid. num.* 119.
(2) *Ibid.*
(3) *Ibid. n.* 120. *et* 121.
(4) *Ibid. num.* 123.

Digitized by Google

nere, quando il Papa assolve *ad omnem affectum*, quantunque colla reincidenza (1). Si noti per 9. esser probabile con *Sanch. Con.* coi *Salm. Ugolin. Busemb. ec.*, contra *Suar.* e *Nav.*, che chi ha la facoltà di assolvere dalle censure nel foro di coscienza, può assolvere anche fuori di confessione (2). Ma se ne debbono eccettuare i casi papali occulti, che dai Vescovi non possono essere assoluti fuori della confessione; secondo ha dichiarato Gregorio XIII. come si dirà al *Capo seg. n.* 32.

14. Si notino per ultimo i requisiti per l' assoluzione. Questi sono: I. La soddisfazione precedente della parte offesa, se non fosse che ella la rimettesse, o pure ricusasse la giusta soddisfazione, ovvero se il reo fosse impotente; che se poi non potesse per allora soddisfare senza grande incomodo, basterà che dia cautela se può; o almeno giuramento di soddisfare, *cap. Odourdus, de Solut.* e *cap.* 23. *de Verbor. sign.* purchè, s' intende, il creditore non patisse lo stesso incomodo; *Nav. Conin.* i *Salm. ec.* (3). II. Il giuramento di non ricadere nello stesso delitto, secondo il *cap. de Cetero*, e *cap. Ex tenore, de sent. exc.* Ma ciò s' intende, quando il delitto è enorme, come percussione di Chierico, usura pubblicamente esercitata ec.; così comunemente *Suar. Castr. Con.* i *Salm. ec.* (4). III. La dimanda dell' assoluzione, secondo il *c. Per tuas, de sent. exc.* Benchè dice *S. Tommaso* (5) seguitato da *Castr. Con.* dai

(1) *Num.* 125.
(2) *Ibid. n.* 126.
(3) *Ibid. n.* 127. *et* 128.
(4) *Ibid. n.* 129.
(5) 3. *p. q.* 24. *a.* 2.

Digitized by Google

Salm. ec. che se il reo fosse emendato, il Confessore può assolverlo benchè renitente, quando il privilegio è dato al Confessore, non al penitente, giacchè non dice il testo *non potest*, ma solamente *non debet*. Se poi il penitente, accadendo che si confessi a chi ha la facoltà, e si dimentica di accusarsi del peccato riservato, resti da quello assoluto, è comunissima la sentenza affermativa; nulladimeno a me pare più probabile la contraria, come dissi al *Capo XVI. n.* 140. (1). Quando poi l'assoluzione fosse data per una causa falsa, allora bisogna vedere se tale causa è la principale, perchè se fosse la principale, sarebbe nulla l'assoluzione, benchè il Giudice non fosse certamente consapevole della falsità: così comunemente *Suar. Bonac. Tour. Castr. Sairo*, i *Salm. Avila*, *ec.* (2).

(1) *Tom. 9. lib. 7. n.* 130. *et* 131.
(2) *Ibid. n.* 132.

Digitized by Google

Punto II.

Delle Censure in specie.

§. I.

Della Scomunica Maggiore.

15. *Della Comunicazione co' Tollerati, e Vitandi.* 16. *Co'percussori de'Chierici.* 17. *Degli effetti.* I. *Priva dell' uso passivo dei Sagramenti.* 18. II. *De' Suffragj ec.; e se possa pregarsi ec.* III. *Dell'uso attivo dei Sagramenti.* IV. *Dell' uso de' divini Officj, de' Sagramenti ec.* 19. V. *De' Beneficj, delle Dignità, Pensioni.* 20. VI. *Della comunicazione forense.* VII. *Della giurisdizione.* VIII. *Della Sepoltura.* IX. *Della comunicazione civile (di cui si parlerà nel §. seg.).*

15. LA scomunica generalmente parlando, si definisce : *Censura qua quis privatur communione Ecclesiae.* Ma quì bisogna distinguere la scomunica minore dalla maggiore : la minore (di cui parleremo nel §. II.) priva della sola comunione passiva, cioè del ricevimento dei Sagramenti; la maggiore (di cui parliamo quì, e per cui s' intende ordinariamente la scomunica) priva anche dell'attiva, e d' ogni sorta di comunicazione, spirituale e temporale. Gli scomunicati poi colla maggiore altri sono *tollerati*, altri *vitandi*; dovendosi in ciò sapere, che anticamente tutti gli scomunicati erano vitandi, ma il Concilio di Costanza dichiarò che solamente i nominatamente scomunicati, e denun-

Digitized by Google

ziati, ed i pubblici percussori de' Chierici o dei Religiosi fossero vitandi, gli altri no (1). Sicchè non v' è obbligo di evitare gli scomunicati anche notorj, quantunque eretici, se questi non sono nominatamente scomunicati, con esprimersi il nome e le circostanze della persona, e di più dinunziati pubblicamente, cioè dichiarati scomunicati in luogo pubblico, o per iscrittura, o a voce. Ma bisogna avvertire che il Concilio dichiarò intender con ciò favorire solamente gli altri innocenti, ma non gli scomunicati: onde questi sempre peccano comunicando cogli altri, così *in divinis*, come *in civilibus*. Gli altri all' incontro non peccano comunicando co' tollerati anche *in Divinis*. E benchè alcuni dicano esser peccato il comunicare co' tollerati senza causa, almeno perchè (come dicono alcuni) s' induce allora lo scomunicato ad un atto illecito; altri non però più comunemente con *Sanch. Bon. Castrop. Soto*, *Sairo*, *Cornelio*, *Hurtad.* coi *Salm. ec.*, e molto più probabilmente dicono esser lecito il comunicare con essi indifferentemente; perchè quando il tollerato è richiesto dal Fedele a comunicare, v. gr. a dargli i Sagramenti, neppure egli pecca, poichè, se peccasse; sarebbe inutile, o non sarebbe almeno generale la licenza data ai Fedeli di poter con essi comunicare, mentre indirettamente almeno per ragione della carità sarebbe agli altri proibita la comunicazione. Ond'è che dando il Concilio universalmente la facoltà a' Fedeli di comunicare co' tollerati, dà indirettamente anche ai tollerati la licenza di comunicare cogli altri, quando ne son richiesti (2).

(1) *Tom. 9. lib. 7. num.* 135.
(2) *Ibid. num.* 139.

Digitized by Google

E ciò che si dice degli scomunicati, lo stesso dicesi colla comune de' DD. de' sospesi, e degl' interdetti non vitandi, giacchè il Concilio parla di ogni censura. E lo stesso dice *Avila* anche degli irregolari, che se non sono denunziati, non sono vitandi (1).

16. I percussori poi de' Chierici per essere vitandi bisogna che sieno pubblici e notorj, in modo che, come dice il Costanziense, *sententiam latam a Canone adeo notorie constiterit* (eos) *incurrisse, quod factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari* (2). Sicchè si richiede la notorietà di fatto, cioè che la percussione sia nota alla maggior parte del paese, o del vicinato, o del Monastero, dov' ella è accaduta, o pure ad un gran numero di persone, se il Paese è grande; bastando per altro in ciò, come dicono *Castrop. Bonac.* i *Salm. Sairo ec.*, la fama comune originaria da persone degne di fede; purchè (come avvertono *Avila*, *Viva*, e *Dicast.*) la fama non solo sia della percussione, ma della percussione pubblicamente fatta. Sicchè quando il delitto è occulto, non è tenuto ad evitare il percussore chi privatamente lo sa. Si dimanda poi, se oltre la notorietà di fatto si richieda ancora la notorietà *juris*, o sia di legge? Ed è probabile, che sì con *Pignatell. Covarruv. Avila*, *Roncagl.* coi *Salm. Viva ec.*, mentre il Concilio dice, che per l' obbligo di evitare il percussore vi bisogna la certezza, non solamente ch' egli abbia percosso il Chierico, ma ancora che abbia incorso la scomunica, in modo tale che *factum non possit aliqua tergiversatione celari*: e di più, *nec ali-*

(1) *Ibid. num.* 140.
(2) *Ibid. dict. num.* 135.

Digitized by Google

quo suffragio excusari. Ond' è che quando il reo non è *confesso* in giudizio, o non è condannato, o almeno non è provato il delitto, rare volte accaderà che sia vitando; perchè ordinariamente parlando, sempre quegli potrà difendersi di non avere incorsa la censura, con dire v. gr. o che abbia percosso per difesa, o che allora stava fuori di se ec., sicchè *possit aliquo suffragio excusari* (1). Se poi alcuno è pubblico percussore, o pure scomunicato dinunziato in un luogo, non è però vitando in un altro, dov' è occulto (purchè ivi non sia tra breve per giungervi la notizia) come dicono probabilmente *Castrop. Sanch.* ed i *Salm.* contra altri; perchè in verità il fatto pubblico in un Paese, non è in un altro dove non apporta lo scandalo, che principalmente ha voluto il Concilio evitare (2).

17. Gli effetti poi della scomunica maggiore altri sono rimoti, altri prossimi. I rimoti sono due: 1. l' irregolarità che incorre lo scomunicato, esercitando un atto d'Ordine; il 2. è che se lo scomunicato pertinacemente persiste per un anno nella scomunica, o altra censura, si fa sospetto d' eresia, e come tale dee esser privato de' Beneficj: così comunemente i DD. dal Trident. *sess.* 25. *c.* 23. (3). Gli effetti poi prossimi sono nove; e I. La scomunica priva dell'uso passivo, cioè di poter ricevere i Sagramenti, purchè non iscusi il timore di un grave danno, e non sia in disprezzo della censura; *Bon. Con. Laym. Fill.* i *Salm. ec.* comun. (4). E comunis-

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 141. *ad* 154.
(2) *Ibid. num.* 145.
(3) *Ibid. num.* 157.
(4) *Ibid. num.* 158.

Digitized by Google

sima poi la sentenza, ed è più vera con *Gaet. Castr. Bon. Con.* coi *Salm. Croix ec.* contra d' alcuni, che validamente può riceversi l' assoluzione sacramentale prima della censura, poichè la Chiesa non può invalidare i Sacramenti, quando vi concorrono i dovuti requisiti (1). Quì si noti, che il Ministro, dando il Sacramento allo scomunicato tollerato, peccherebbe già contra il jus Divino, dandolo all' indegno, ma non contra il precetto della Chiesa, per quel che si è detto al *n.* 15., essendochè è per se lecito il comunicare co' tollerati anche *in Divinis.* Dal che probabilmente s' inferisce esser lecito il ministrare il Sacramento allo scomunicato, quando quegli stesse in buona fede. Di più dicono *Suar. Nav. Castr. Bon.* i *Salm. Con. Croix ec.* che in dubbio se taluno sia stato assoluto o no dalla scomunica, ben può darglisi il Sagramento, se colui lo cerca; massimamente se asserisce d' essere stato assoluto, perchè niuno in dubbio presumesi che mentisca (2).

18. II. Priva delle Indulgenze, de' Suffragj comuni, e delle Orazioni pubbliche della Chiesa, ma non delle private, sicchè ben può pregarsi privatamente per lo scomunicato, anche dal Sacerdote nella Messa; purchè questi preghi, non già come Ministro della Chiesa, ma come persona privata; *S. Tommaso* ed altri comunemente (3). Si dimanda, se possa pregarsi in nome della Chiesa per gli tollerati? Lo negano *Bellarm. Suar. ec.* Ma l' affermano *Nav. Castrop.* i *Salm. Conc. ec.*, per la concessione fatta dal Constanziense di poter comunicare in-

(1) *Ibid. num.* 159.
(2) *Ibid. num.* 160.
(3) *Ibid. num.* 162.

distintamente co' tollerati. L'una e l'altra sentenza è probabile (1). All'incontro non giudico probabile l'opinione d'alcuni che possa pregarsi pubblicamente per gli vitandi che sono in grazia, quando non sta per essi che non ricevano l'assoluzione (2). III. Priva dell'uso attivo de' Sagramenti, o sia della loro amministrazione. Ciò s'intende in quanto all'amministrazione lecita, poichè in quanto al valore lo scomunicato validamente amministra i Sacramenti; e validamente ancora assiste a' matrimonj, secondo si disse al *Capo XVIII. n.* 71. Il solo Sagramento della Penitenza nullamente s'amministra dallo scomunicato vitando, perchè è privato di giurisdizione dal *cap. Omnis, de Poen. et rem.*; e ciò anche in morte, siccome dicemmo al *Capo XV. n.* 92. Dico *vitando*, perchè il tollerato non è privo di giurisdizione: i *Salm. Croix* con altri comunemente (3). In quanto poi all'amministrazione lecita, il tollerato sempre ch'è richiesto, lecitamente dà i Sagramenti; onde probabilmente dice *Castropalao*, ch'essendo giorno di festa, e non essendovi altro Sacerdote, ben può il tollerato celebrare, purchè non vi sia scandalo; mentre giustamente allora si presume che il Popolo cerchi da lui la Messa (4). Lo scomunicato all'incontro che illecitamente amministra i Sacramenti, incorre l'irregolarità, *cap. ult. de Cler. exc. ministr.* E lo stesso corre, se benedice le nozze, o solennemente battezza; altrimenti poi, se in privato. Si dubita tra DD. se il vitando amministrando

(1) *Ibid. num.* 164.
(2) *Ibid. num.* 163.
(3) *Ibid. num.* 166. *ad* 168.
(4) *Ibid. num.* 169.

Digitized by Google

la Penitenza incorra l'irregolarità? Alcuni lo negano; ma noi l'affermiamo colla sentenza comunissima, per lo *cap. Si quis* 7. *caus.* 11. *qu.* 3. (1). Similmente incorre l'irregolarità il Sacerdote scomunicato che fa celebrare avanti di lui la Messa per lo *c. Tanta*, *de Excess. Praelat.* (2) Chi riceve il Sagramento dal Vitando pecca gravemente, ed incorre la scomunica minore: e chi riceve l'Ordine, incorre anche la sospensione dall' Ordine ricevuto, *cap. Cum illorum* §. *fin. de sentent. excom.* IV. Priva dell' uso de' Divini Officj, sicchè lo scomunicato, non solo è privato del lor frutto, ma non può neppure assistervi senza colpa grave; e dice *S. Tommaso* (3) che se mai egli avesse cominciata la Messa, e non avesse ancora consagrato, è tenuto a lasciarla: purchè non fosse seusato dalla necessità di evitare lo scandalo, o da altra giusta causa, come soggiungono *Suarez Bon. ec.* (4). Del resto non è vietato allo scomunicato l'uso de'Sagramentali, non già per riceverne il frutto, ma solo per venerarli. Può ancora nel tempo de' Divini Officj entrare nella Chiesa per qualche giusta causa, come per liberarsi da' satelliti; ed allora può orare, ma in privato, secondo probabilmente dicono *Gaetan. Palud. Turr. Conc.* i *Salm.* e *Bon.*; perchè orando privatamente, non comunica già cogli altri: ed allora non son tenuti i Sacerdoti a cessar dagli Officj, nè a discacciarlo (5). Se non però lo scomunicato vuol propriamente assistere alla Messa, o all' altre

(1) *Ibid. num.* 171.
(2) *Ibid. num.* 175. *in fin.*
(3) 3. *p. q.* 83. *a* 6. *ad* 2.
(4) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 173.
(5) *Ibid. num.* 174.

Digitized by Google

pubbliche funzioni, pecca senza dubbio mortalmente; e se ammonito non si parte, incorre la scomunica Papale, *cap. Eos, de sent. excom.* E lo stesso corre per l'interdetto, e per tutti coloro che impediscono il partire allo scomunicato, o all' interdetto: *Castrop. Bon.* e i *Salm.* dal *cap. Gravis, eod. tit.* (1). Di più s'avverta, che se lo scomunicato è tenuto alle Ore Canoniche, ancorchè per lo solo titolo di Beneficio, e per la scomunica non possa esigere i frutti, non è scusato da quelle, perchè ciò è per colpa sua; così *Suarez, Castrop. Nav. Layman, Croix*, ed i *Salmat.*, i quali notano insieme con *Avil.* e *Covarr.* che se mai quegli fosse affatto spogliato del Beneficio, allora non è tenuto a dir l'Officio. Lo scomunicato poi dicendo l'Officio non può dire *Dominus vobiscum*, ma dee dire *Domine, exaudi orationem meam*; altrimenti peccherebbe, benchè non più che venialmente, come vogliono comunemente *Bon.* i *Salm. Tourn. Con. Cornejo, ec.* Anzi *Avila* e *Navar.* lo scusano da ogni colpa, se lo recitasse senza compagno (2).

19. V. Rende nulla ogni collazione ed elezione dello scomunicato a' Beneficj: *c. Postulasti, de Cler. excom. min.* E quì dee notarsi per 1. che non solo pecca gravemente chi riceve il Beneficio, ma ancora chi lo dà: e questi oltre la scomunica minore, incorre, la sospensione dalla collazione, *cap. cit.* Si noti per 2. ciò intendersi, quando a tempo della presentazione o elezione del Beneficio l'eletto era già scomunicato, altrimenti validamente accetta il Beneficio, e ne prende il possesso, benchè a tempo del-

(1) *Ibid. num.* 175.
(2) *Ibid. num.* 178.

l'accettazione si trova scomunicato: perchè l'accettazione e il possesso non sono atti di giurisdizione; *Castrop. Avila*, *Bon. Sov.* e i *Salm.* contra *Suar.* All' incontro la collazione fatta allo scomunicato è nulla, ancorchè a tempo dell' accettazione si ritrovi assoluto, secondo la sentenza comune; onde si ricerca allora la nuova collazione; o almeno (come dicono *Less. Nav. Bon.* i *Salm. ec.*) che il collatore perseveri nella prima volontà. Si noti per 3. che lo scomunicato dee restituire tutti i frutti esatti dal Beneficio; quantunque dopo sia assoluto, e di nuovo ottenga il Beneficio, ricevuto già prima in mala fede. Se non però avesse già soddisfatto per se o per altri all' officio annesso, dicono *Conink.* i *Salm. Bonac. ec.* che può ritenere i frutti esatti come vacanti, e dovuti al successore del Beneficio: ma s' intende ciò per dove non v'è legge dello spoglio. Si noti per 4. che ciò che si è detto del Beneficio, s' intende ancora delle Dignità Ecclesiastiche, Vescovati, Priorati, e simili; *Suar. Castrop. Bon.* e i *Salmat.* Se poi corra lo stesso per le Dignità secolari, l'affermano *Bonac.* i *Salmat. ec.*; ma probabilmente ancora lo tengono *Castropal. Filliuc. Erriq.* e *Con.*, perchè in verità non vi è legge, per cui si dichiarino invalide simili collazioni. Lo stesso nondimeno corre per le Pensioni Ecclesiastiche, che si danno per qualche officio Ecclesiastico, come al Vicario, o Coadjutore del Vescovo, *Suarez*, *Castropal* i *Salmat. ec.* comunemente (1). Si noti per 5. che non solo i vitandi, ma anche i tollerati sono inabili a' Benefici, Dignità e Pensioni dette di sopra, secondo rettamente dicono *Suar. Tournely.*, *Avila*, *Castrop. Con.*

(1) *Ibid. num.* 180.

i *Salm. ec.* contra *Nav. Less. Giball. Boss. ec.*; mentr'è vero che dal Costanziense è concesso agli altri di comunicare col tollerato, ma lo scomunicato sempre n' è incapace, poichè non può soddisfare per se all' officio dovuto. Io n' eccettuerei solamente il caso, in cui l' officio dovesse esercitarsi in comodo o sia in ajuto del collatore; onde ben avvertono i *Salmaticesi*, ollie per lo suddetto Concilio è tolta già la sospensione imposta dal *tit. c. Postulastis*, a chi conferisce il Beneficio al tollerato (1). Si noti per 6. esser nulla la collazione allo scomunicato, ancorchè egli incolpabilmente ignorasse la scomunica incorsa, o credesse di esserne stato assoluto; *Sanch. Castr. Less. Suar. ec.* Probabilmente non però tengono *Cabass. Less. Fabro*, i *Salm. ec.* esser valida la collazione fatta ad uno tale scomunicato dal Superiore, coll' assoluzione e cautela d' ogni censura, *ad affectum praesentis collationis* (2). Si noti per ultimo che quegli ch' è stato scomunicato dopo la collazione, non è tenuto a restituire i frutti del Beneficio prima della sentenza, sempre ch' egli per se o per altri ha soddisfatto all' officio; così più probabilmente *Sanch. Tournely, Laym. Bon. Castrop. Con.* i *Salmat. Avila, ec.* contra *Suar. Concina ec.*, per la ragione generale, che le pene che ricercano azione del reo, abbisognano sempre di sentenza almeno declaratoria: si osservi ciò che si è detto al *Capo II. n.* 25., e ciò che si dirà nell' *Append. III. dell' Esame ec. num.* 64. All' incontro è certo che dopo la sentenza è tenuto a restituire i frutti, sino che riceve l' assoluzione, purchè non fosse povero, e

(1) *Ibid. num.* 181.
(2) *Ibid. num.* 182.

Digitized by Google

gli applicasse a se stesso; ma ciò può valergli nel solo caso, che non istesse per lui di non essere assoluto; *Laym. Silv. Castrop.* i *Salm. Avila ec.*

20. VI. Priva della comunicazione forense; onde lo scomunicato non può essere giudice, scrivano, testimonio, avvocato, procuratore, nè può agire in giudizio; e quantunque il tollerato anche può esser ributtato, nondimeno questi validamente agisce, *cap. Pia, de Sent. excomm. in* 6. Del resto anche il vitando sempre può difendersi da se stesso, ed anche riconvenire l'attore. Anzi, come dicono *Avila, Castrop.* e i *Salmat.*, il tollerato può difendere anche gli altri. La sentenza del giudice vitando, non solo è illecita, ma anche invalida. La testimonianza non però del vitando non è nulla, se non quando è ributtata. Lo scomunicato neppure può esser tutore, nè curatore, nè esecutore testamentario (s' è ributtato), nè lecitamente può far contratti, nè testare, benchè il testamento ed i contratti sieno validi (1). VII. Priva della giurisdizione, onde lo scomunicato (s' intende il vitando) non può fare nè leggi, nè sentenze, nè presentazioni o elezioni a' Beneficj; perchè queste sono affatto nulle; dico del *vitando*, perchè gli atti del tollerato son validi, ma sono illeciti, se non gli scusi la necessità (2). VIII. Priva della sepoltura Ecclesiastica, in modo che i cadaveri degli scomunicati, anche seppelliti, debbono cacciarsi dalle sepolture (semprechè possono con certezza discernersi); e dove è stato seppellito il vitando (non già il tollerato, anche eretico, ma non ispecialmente dinuncia-

(1) *Ibid. num.* 184.
(2) *Ibid. num.* 185.

Digitized by Google

to) non può celebrarsi, se prima la Chiesa non si riconcilia, *cap. Sacris, de sepult.* Se poi lo scomunicato, ma tollerato, fosse defunto con segni di penitenza, si dee assolvere dalla censura, e seppellirsi; *Castr.* i *Salm.* e *Cornejo.* Chi seppellisce lo scomunicato, incorre la scomunica maggiore, per la *Clem.* 1. *de sepult.* Quelli poi che solamente l'accompagnano, o cantano le preci, e probabilmente anche quei che procurano che sia seppellito, come dicono *Gaet. Bon. Avil.* i *Salm. ec.*, peccano sì bene gravemente, ma non incorrono la censura (1) IX. Priva finalmente la scomunica anche dalla comunicazione civile co' Fedeli, ma di questa se ne parlerà nel §. seguente.

§. II.

Della Scomunica Minore, e de' suoi effetti.

21. *Gli atti per cui s' incorre la scomunica minore, sono:* I. Os. II. Orare: *Del discacciare i vitandi ec.* III. Vale: *Del risalutare, e del rescrivere.* IV. Communio. V. Mensa. 22. *Che colpa sia comunicare col Vitando, e quando è grave.* 23. *Per quali cause lice comunicare col Vitando. I. Per l' Utilità. II. Per lo Matrimonio.* 24. *III. Per la Soggezione.* 25. *IV. Per l' Ignoranza.* 26. *V. Per la necessità.* 27. *Degli effetti della Scomunica minore; e se proibisca dare i Sagramenti, e il ricever Beneficj.*

21. LA Scomunica Minore per una sola causa s' incorre, cioè per la comunicazione collo sco-

(1) *Ibid. num.* 186.

Digitized by Google

municato vitando negli atti compresi nel seguente verso, dichiarati già nel *can. Excommunicatos* 11. *qu.* 3.

I. *Os.* II. *Orare.* III. *Vale.* IV. *Communio.* V. *Mensa negatur.*

I. *Os*, s' intende ogni colloquio, o comunicazione per lettere, ed ogni altro segno di benevolenza, come il mandare e ricever doni ec.; così i DD. (1). II. *Orare*, s' intende ogni comunicazione *in Divinis*, come l' assistere alle stesse funzioni pubbliche di Messe, Processioni, Benedizioni, Ore Canoniche ec. Ond' è che i Chierici in tal caso, quando si celebrano i Divini Officj, o si fanno funzioni pubbliche, sono obbligati a discacciare lo scomunicato vitando, se possono farlo; e se no, son tenuti a cessare dagli Officj Divini, e il Sacerdote dee interromper la Messa, se non ha incominciato ancora il Canone; se poi l'avesse incominciato, è probabile così, che possa proseguire, secondo dicono *Suarez*, *Erriq.* e *Busemb.*, come che possa interrompere la Messa, come vogliono *Bonac.* e *Cornejo*; che se avesse già consagrato, è certo, che dee proseguire, ma solamente sino alla Comunione. Altrimenti i suddetti Ecclesiastici incorrono la scomunica minore, e peccano gravemente (2). Il recitare non però l' Officio collo scomunicato vitando in privato, probabilmente *Suar. Bonac. Con. Busemb.* i *Salm. ec.* lo scusano da peccato mortale. Se poi i secolari, i quali assistono alla stessa Messa che sente lo scomunicato vitando, pecchino mortalmente; l' affermano *Bon.* i *Salm. Avila*, e *Diana ec.*: gli scusano solamente per la parvità di materia,

(1) *Ibid. num.* 189.
(2) *Ibid. num.* 176. *et* 177.

Digitized by Google

se v. gr. l' assistenza fosse sino all Evangelio. Ma universalmente gli scusano da colpa grave *Suar. Castr.* i *Salm. Fill. Sairo, Erriq. ec.*, dicendo che una tal comunicazione è rimota ed accidentale, purchè essi non sieno causa che lo scomunicato ivi assista. Niuno non pertanto gli scusa da colpa veniale, e dalla scomunica minore (1). All' incontro comunemente *Con. Fill. Err. Suar. Con. ec.* scusano da ogni colpa chi orasse in Chiesa separatamente, o sentisse altra Messa da quella che sente lo scomunicato (2). III. *Vale*: s' intende ogni saluto, o segno d' onore; ma comunissimamente *S. Anton. Nav. Major, Fill. Soto, Avila, Sairo, Bon. Castr.* i *Salm. Escob. ec.* ammettono esser probabilmente lecito l' osservare certi segni d' urbanità verso lo scomunicato, come l' alzarsi, scoprir la testa, e dar luogo; perchè tali atti non si dimostrano per dar onore, ma per evitare la nota d' inurbanità e disprezzo; massimamente se lo scomunicato è Superiore, o persona pubblica, come Vescovo, Pretore ec. (3). Se poi sia lecito il rescrivere o rendere il saluto allo scomunicato, l' offermano *Filliuc. Erriq. Bus. Castrop. ec.*, perchè questi atti (come dicono) son più presto pagamenti del debito, che rimostranze di onore, ma almeno in quanto al rescrivere par che più probabilmente lo neghino *Avila*, *Bon. Holzm.* e i *Salm.*, perchè allo scomunicato non sono più dovute queste convenienze in pena del suo delitto. Ho detto *almeno in quanto al rescrivere*, perchè in quanto al risalutare, non saprei condannar la contraria per improbabile; mentre

(1) *Ibid. num.* 176.
(2) *Ibid. num.* 173.
(3) *Ibid. num.* 192.

Digitized by Google

il render il saluto non sembra in verità atto proprio d'onore, ed all'incontro il negarlo pare un atto di disprezzo, o almeno d'inurbanità: il rescrivere non però sembra vera comunicazione (1). IV. *Communio*, s'intende ogni sorta di contratto, società, coabitazione; ma la coabitazione s'intende per modo di società, perchè il dormire nella stessa casa, ed anche nello stesso letto, solamente per riposare, non è vera comunicazione, nè è vietato, come probabilmente dicono *Suarez*, *Bon. Castr.* e i *Salmat.* (2). V. *Mensa*, s'intende l'andare per invito dello scomunicato a pranzo nella sua casa, benchè in diverse camere, *Suar. Bon.* i *Salm. ec.*, ma non già se a caso nell'ospizio, casa, o viaggio tocca se a cibarsi collo scomunicato, anche nella stessa tavola; come dicono probabilmente *Suar. Laym. Sairo*, *Sporer*, *Castr. Holzm. ec.* (3).

22. Si dimanda per 1. qual peccato commette, e quale scomunica incorre chi comunica collo scomunicato vitando? Si risponde, che generalmente parlando, in quanto al peccato pecca solo venialmente. Ma qui si noti che basta il peccato veniale per incorrere la scomunica minore; ma quando il veniale non fosse pienamente deliberato, quella non s'incorre; poichè niuna pena s'incorre per quegli atti, che non sono perfetti nel loro genere (4). Di più si noti, che sebbene in confessione può lasciarsi il veniale, nondimeno non può lasciarsi quello per cui s'è incorsa la scomunica, perchè non può con quella riceversi il Sagramento (5). In tre casi poi

(1) *Ibid. num.* 193.
(2) *Ibid. num.* 194.
(3) *Ibid. num.* 195.
(4) *Ibid. num.* 153.
(5) *Ibid. num.* 154.

Digitized by Google

chi comunica collo scomunicato pecca gravemente, come dice *S. Tommaso* (1) cogli altri comunemente. 1. Se comunica in disprezzo nella proibizione della Chiesa. 2. Se comunica *in Divinis* in materia grave, come si è detto al *num.* 21. alla parola II. *Orare.* 3. Se comunica *in crimine criminoso*, cioè comunica collo scomunicato nello stesso delitto per lo quale è stato a colui imposta la scomunica; onde pecca mortalmente la concubina, che di nuovo *reni habet* collo scomunicato per causa di tal concubinato; o pure che gli dà consiglio o ajuto a non lasciarlo così comunemente *Bon. Suar.* i *Salm. ec.* dal *c. Nuper de sent. exc.* Se poi pecca mortalmente chi comunicasse frequentemente *in civilibus*; probabilmente lo negano *Navar. Castrop. Sairo*, *Avila*, *ec.* perchè la comunicazione *in civilibus* per se è solamente veniale, e il veniale per quanto si moltiplichi non si fa mortale. Ma più probabilmente l'affermano *Suar. Bon. Holzm. Fil. Con. Spor.* i *Salm. ec.*; perchè, anche parlando per se, la lunga comunicazione *in civilibus* non dee stimarsi cosa leggiera; mentre nel *c. 7. de Excep.* dicesi che chi comunica anche civilmente collo scomunicato, *in periculum Animae suae communicat*; il pericolo dell' Anima importa il pericolo della dannazione, che non s'incorre se non per colpa grave. Avvertono nondimeno i suddetti AA. con *Tournely*, che a peccar gravemente in ciò non basta che alcuno frequentemente, anche per lungo tempo, ma separatamente comunichi collo scomunicato: ma si richiede che abbia proposito almeno virtuale di aver lungo commercio collo scomunicato (2). Così anche in quanto alla

(1) 3. *p. q.* 23. *a.* 3.
(2) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 198.

Digitized by Google

scomunica, generalmente parlando, chi comunica col vitando incorre la sola scomunica minore. Ma in tre altri casi incorre la maggiore: 1. Se il Clerico scientemente comunica *in Divinis* collo scomunicato dal Papa nominatamente, e dinunziato: *c. Significavit, de Sent. exc.* 2. Quando la scomunica è imposta ad alcuno, ed insieme contra i partecipanti, perchè allora chi comunica con colui dopo la monizione, incorre la scomunica maggiore: *S. Tommaso Castr.* i *Salm. Avila ec.* comunemente. 3. Se comunica *in crimine criminoso*, come poco anzi si è spiegato; ed in tali casi non può assolversi la scomunica, se non dal Superiore che può assolvere il principale (1).

23. Si dimanda per 2. Per quali cause è lecito il comunicare civilmente col vitando? Si risponde che per cinque cause, contenute nel seguente verso:

I. *Utile.* II. *Lex.* III. *Humile.* IV. *Res ignorata.* V. *Necesse.*

E I. per *Utile* s' intende l' utilità o dello stesso scomunicato, acciocchè si converta, o riceva altro ajuto spirituale (ed a tal fine è lecito il premettere altre parole e segni di benevolenza, e perciò lice senza dubbio il predicare avanti di lui), o degli altri, per ricever dallo scomunicato qualche cosa utile spirituale, o temporale, che perciò è lecito di udire da lui la predica, o cercargli consiglio (se non v' è altro egualmente idoneo), o la limosina, o la benedicina; e così anche il proseguire con esso la società già incominciata, ma non già il farvi nuovi contratti, *Suar. Castr. Avil. Bonac.* i *Salmatic. Con. ec.* (2).

---

(1) *Ibid. num.* 199.
(2) *Ibid. num.* 202.

Digitized by Google

11. *Lex*, s'intende la legge del matrimonio, per cui i conjugi (ma non già gli sposi) possono comunicare tra loro, *adhuc quoad petendum, aut reddendum debitum*; *S. Tommaso*, ed altri comunemente dal *c. Inter alia*: 31. *de sent. exc.* Ma quì si noti non esser lecito il comunicare col conjuge scomunicato, se vi è divorzio, o se la scomunica è per ragion d'eresia, o del dubbio del valore del matrimonio; così comunemente i DD. (1). Inoltre non è lecito comunicare *in Divinis*, mentre Innoc. III. nel *cit. cap.* 31. dichiarando il testo di Greg. VII. nel *cap. Quoniam* 11. *c.* 9. *q.* 3., dove sta disposto, che le mogli, i figli, e servi possono ben comunicare collo scomunicato in quelle cose in cui erano già soliti di comunicare, disse, che ciò s'intende solo in quanto è necessario a rendere il dovuto ossequio; ma il comunicare *in Divinis* non è ossequio dovuto; così rettamente *Gaet. Bon. Armilla*, e *Concina*, contra *Sanch.* i *Salm. ec.* (2). Si dubita poi, se il conjuge che scientemente si è sposato collo scomunicato, possa con esso dopo comunicare? Lo negano probabilmente *Castrop. Tourn.* i *Salm. Con. ec.* con *S. Tommaso* (3), per lo suddetto *c.* 31. *de sent. exc.*, dove si dice che le persone soggette possono comunicare collo scomunicato nello stesso modo, come poteano prima della scomunica; dunque non possono, se la soggezione dopo la scomunica si contrae. Ma l'affermano *Sanch. Bonac. Boss. Conin. Turrian. ec.* e ragionevolmente lo dicono probabile *Castr.* ed i *Salm.* poichè Gregorio indistintamente con-

(1) *Ibid.*
(2) *Ibid. n.* 202. *Dub.* 1.
(3) *Suppl. q.* 23. *a.* 1.

Digitized by Google

cede a' sudditi il comunicare. Nè osta il testo di Innocenzo, poichè la ragione per cui Innocenzo concede a' sudditi la comunicazione, è per la soggezione dovuta, onde non importa che questa sia contratta prima o dopo la scomunica (1).

24. III. *Humile*, s'intende la soggezione dovuta da' figli, ancorchè emancipati, come dicono probabilmente *Suar. Bonac. Castrop.* i *Salm.* ec. con *Soto*. E lo stesso dicono de' nipoti, e pronipoti, ed anche degli affini nello stesso genere, come le nuore, i figliastri, ec. Lo stesso corre per li Religiosi col lor Prelato, in quelle cose in cui non possono lasciarsi di comunire. Lo stesso per li soldati col lor Capitano, e per li servi coi padroni; così comunemente i DD. Ma quì si noti per 1. che peccano i servi che in mala fede si mettono a servire lo scomunicato, se non gli scusa la necessità; *Suar. Castr.* i *Salm.* ec. Per 2. ch'essi non possono comunicare in quelle cose che non s'appartengono alla servitù dovuta; onde peccano, se comunicano *in Divinis*, purchè a ciò non fossero tenuti o per debito della stessa servitù, come in accompagnare alla Chiesa; o per patto speciale, v. gr. di servir la Messa, di ajutare a dir l'Uffizio ec., così *Suar.* ed i *Salmat.* Per 3. si noti che i servi scomunicati dello stesso padrone, non possano comunicar tra di loro, se non in quanto è moralmente necessario alla comune coabitazione; e ciò nel solo caso che non potessero comodamente trovare altro padrone; *Nav. Suar.* et *Bonac.* Per 4. si noti che siccome i figli, le moglì, i servi ec. possono comunicare collo scomunicato, così i genitori, mariti, e padroni possono comunicare col suddito scomu-

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *dict. n.* 202. *Dub.* 2.

nicato; *Soto*, *Castrop.* ed altri con *S. Tommaso* (1).

25. IV. *Res ignorata*, s'intende l'ignoranza, o inavvertenza, o sia di legge o di fatto; *cap. Quoniam* 11. *q.* 3. Se poi scusi anche l'ignoranza crassa, lo negano *Bon.* ed i *Salmat.* Ma probabilmente e più comunemente l'affermano *Suar. Con. Castr. Hurt.* ed *Holzman*; prima perchè scusandosi dal detto testo gl' ignoranti, s'intendono anche i colpevoli; mentre chi ignora senza colpa è senza dubbio da se scusato. Secondo perchè nel testo dicesi scusarsi gl' ignoranti: *Quoniam multos pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus etc.* Dunque il Papa intende di scusare anche i colpevoli, perchè quei che ignorano incolpabilmente, nè peccano, nè periscono (2).

26. V. *Necesse*, s' intende qualunque necessità, grave, o spirituale o temporale; così del comunicante, come dello scomunicato, o d' altri; *Avila*, *Sairo*, *Lez. Bonac. Castr.* i *Salm. ec.* comunemente, dal *cit. c. Quoniam*, e dal *c.* 34. *de Sent. exc.* E così ancora (come ben soggiungono i *Salmaticesi*) scusa la necessità per ragione d' ingiusto timore grave incusso (3), secondo quel che si disse al *Capo II. n.* 44. Per ultimo bisogna quì avvertire non esservi obbligo di evitare gli scomunicati, se non costa che sieno vitandi, almeno per pubblica fama o per due testimonj degni di fede; *Sanch. Nav. Bonac. Castr.* i *Salm. ec.* con *Tourney*; il quale ben avverte all' incontro, che nel dubbio se un Confessore sia o no vitando, non è lecito confessar-

(1) *Ibid. num.* 203. *et* 204
(2) *Ibid. num.* 205.
(3) *Ibid. num.* 206.

Digitized by Google

si da lui, per lo pericolo che vi è di ricevere invalidamente l'assoluzione. Del resto dicono gli AA. citati, che lecitamente possiam comunicare con chi è stato scomunicato, semprecchè un testimonio degno di fede, anzi lo stesso scomunicato (se per altro è degno di fede) asserisce d'essere stato assoluto (1).

27. Parlando finalmente degli effetti della Scomunica minore, questi sono due, uno diretto, l'altro indiretto. Il *diretto* è privare sotto colpa grave dell'uso passivo, cioè del ricevimento de' Sagramenti. Ma quì bisogna notare che sebbene (come si disse da principio) la scomunica minore per legge s'incorre solamente per la comunicazione collo scomunicato vitando, nulladimeno ciò non impedisce (dice *Layman*) che il Vescovo per altre giuste cause possa impedire a taluno l'uso de' Sagramenti. Si dimanda poi, se pecca chi colla scomunica minore conferisce i Sagramenti. È comune che ciò non sia colpa grave. Il dubbio si fa, s'è veniale? L'affermano *Sairo*, *Bon. Castrop. ec.* per lo *c. Si celebrat. de Cler. exc. etc.* dove si dice: *Peccat autem conferendo Sacramenta.* Ma probabilmente lo negano *Suarez.*, *Fill. Navar. Bonacina*, i *Salm. Bus.* ed altri molti, mentre nel medesimo testo si dice in altro luogo, *Cum non videtur a collatione*, *sed a perceptione Sacramentorum remotus.* E le parole dette di sopra, *peccat etc.* per conciliare il testo, dicono i DD. intendersi per quando il Ministro, acciocchè possa conferire il Sagramento, dee antecedentemente prendere altro Sagramento, conforme al Vescovo per ordinare, o al Sacerdote per dar la Comunione nella Messa, pria è necessario di celebrare:

(1) *Ibid. num.* 207.

Digitized by Google

tanto più che appunto di questo caso parla il testo (1). L' altro effetto indiretto è l' esser privato anche sotto colpa grave, di poter ricevere Beneficj, come si ha dallo stesso *c. Si celebrat.* E benchè il testo parli solamente del ricevimento per elezione, nondimeno comunemente i DD. l' intendono ancora per collazione, e presentazione; *Laym. Castr. Suar. Bonac.* i *Salm. Croix* ec. Ma si noti che una tale elezione non sarebbe per se irrita, ma solamente da doversi irritare, purchè scientemente si elegga lo scomunicato, come ivi si dice: *Si scienter Excommunicatus electus fuerit, ejus electio est irritanda.* Ma da qual parte si richiede questa scienza? Altri vogliono per parte dell' elettore, altri vogliono per parte dell' elettore e dell' eletto; altri non però, come *Laym. Castr.* e *Croix* forse più probabilmente tengono per parte dell' eletto, cioè che quando è a lui dato il Beneficio, egli si ricordi della scomunica, perchè quello *scienter* più verisimilmente si riferisce ad *electus*, che ad *excommunicatus* (2). Si noti quì per ultimo, che questa scomunica minore può assolversi da ogni Confessore, ma non dal Sacerdote semplice (3).

(1) *Ibid. num.* 149.
(2) *Ibid. num.* 150.
(3) *Ibid. num.* 155.

Digitized by Google

§. III.

Delle Scomuniche in particolare

28. I. *Delle Scomuniche non riservate.* 29. *Della scomunica contra chi costringe le donne ad entrare ne' Monasterj ec.* 30. II. *Delle scomuniche riservate Papali.* 31. e 32. *Delle censure nella questione circa la Concezione della B. Vergine.* 33. *Contra chi frange la Clausura de' Monasterj di Monache. Per chi entra con mal fine, col pretesto di facoltà.* 34. *Se la licenza dev'essere in scriptis, e se speciale.* 35. *Da chi debba aversi.* 36. *Per qual causa.* 39. *Del Confessore.* 38. *Del Medico, ed altri.* 39. *Se non esce subito ec. E chi sta o entra con mal fine, ma colla licenza.* 40. *Della proibizione di parlar colle Monache; specialmente a' Religiosi.* 41. *Del caso riservato; della parva materia; de' Parenti, e degl' impuberi.* 42. *Se colla Badessa ec.* 43. *Se i Regolari incorrano la censura del Vescovo.* 44. *Se i Pellegrini ec.* 45. *Se i Vescovi ec.* 46. *Delle Monache che frangono la clausura.* 47. *Della clausura de' Religiosi.* 48. *Contra i Percussori de' Chierici.* 49. *De' Mandanti, ratiabenti o non impedienti la percussione.* 50. *Chi s' intenda per Chierico, e Monaco.* 51. *Per quali azioni s' incorre.* 52. *Per quali non si incorre.* 53. III. *Delle scomuniche nella Bolla Coenae. Contra gli Eretici.* 54. *Contra i Fautori.* 55. *Contra chi legge, o ritiene i libri ec.* 56. *Requisiti per incorrere questa censura de' libri. I. Chi scientemente ec. II. Che l'Autore sia Eretico.* 57. *III. Che il libro tratti di Religione, o contenga Eresia.* 58. *IV. La*

Digitized by Google

materia grave. 59. *Chi sente leggere, o chi legge una Lettera, o un Manoscritto.* 60. e 61. *De' libri proibiti nell' Indice.* 62. *Chi ritiene i libri ec.* 63. *Degli altri casi della Bolla.*

I. Delle Scomuniche non riservate.

28. Notiamo qui alcune Scomuniche più usitate 1. Contra chi estorque per timore l' assoluzione della censura. 2. Contra chi seppellisce i pubblici usurarj. 3. Contra chi sposa in grado proibito. 4. Contra chi stampa libri senza licenza de' Superiori; e secondo sta nel Tridentino *Sess. 4. in Decr. de Edit. lib. ec.* contra chi stampa, o fa stampare, o vende, o ritiene libri di cose sagre senza nome dell' Autore, se non ha la licenza dell' Ordinario. 5. Contra i Professori che non fanno la Professione della Fede. 6. Contra le Potestà che favoriscono l' usure. 7. Contra chi occupa i beni della Chiesa vacante. 8. Contra i mandanti l' uccisione di un Cristiano. 9. Contra chi impedisce il sequestro ordinato dal Vescovo. 10. Contra chi non denunzia al Vescovo gli Eretici, o i Confessori sollecitanti. 11. Contra chi fa osservare gli Statuti contra la libertà Ecclesiastica. 12. Contra i Chierici costituiti in Dignità, o Sacerdoti che pubblicamente sentono la legge, o la medicina. 13. Contra i Sacerdoti che ricevono prefetture laicali. 14. Contra i Chierici che affittano le case agli usurarj. 15. O che alienano i beni di Chiesa, o l' affittano oltre il triennio. 16. Contra i Predicatori che impugnano i Monti della Pietà. 17. Contra chi fintamente rinunzia, o permuta i Benefizj. 18. Contra chi presume di as-

Digitized by Google

solvere da' casi della Bolla *Coenae*. 19. Contra chi s'ingerisce in qualche uffizio senza licenza del Vescovo. 20. Contra i Rattori delle Donne, e cooperanti al ratto. 21. Contra chi (di qualunque sesso) entra ne' Monasterj di Monache senza licenza del Prelato; ma di questa se ne parlerà a parte al *num. seguente*. Altre scomuniche meno solite son notate nell' Opera (1).

29. Inoltre nel Trid. *sess.* 25. *c.* 18. sono scomunicati, *quicumque coegerint aliquam virginem, aut aliam mulierem invitam (praeterquam in casibus in jure expressis) ad ingrediendum Monasterium, vel ad suscipiendum habitum Religionis, vel ad emittendam professionem.* Qui si fa il primo dubbio, se incorre la scomunica chi costringe la Donna ad entrare solamente a fine che sia bene educata? Lo nega *Sanch.* dicendo che il Concilio solo condanna chi costringe ad entrare per professare, o per prendere l' abito. Ma noi teniamo l' opposto con *Suar. Navar. Bonac.* e *Fill.*, mentre il Concilio spiega appresso chiaramente, che incorre ancora chi solamente costringe ad entrare la donna, ancorchè senza fine di farla professare, o vestire l'abito; poichè soggiunge che parimente incorrano: *qui scientes eam non sponte ingredi, aut habitum suscipere, aut Professionem emittere, consensum interposuerit.* Se dunque incorre chi solamente consente a far entrare la donna contra sua voglia, tanto più incorre il principale che la fa entrare. Del resto, essendochè il Concilio ne eccettua i casi espressi *in jure*, probabilmente dicono *Suar. Fill.* e *Bonac.* che può costringersi ad entrare quella donzella, che fallisce, acciocchè non cada in simili o maggio-

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 209. *ad* 212.

ri lalli (1). Anzi tengono *Sanch.* e *Bon.* che lecitamente può costringersi ad entrare una zitella, per cautela della sua pudicizia: ma ciò si dee intendere, quando almeno v'è qualche prudente sospetto che quella restando nel secolo diventi cattiva, come quando si scorgesse esser ella troppo inclinata al conversare cogli uomini, o se vi fossero in casa persone che facilmente potessero pervertirla, perchè allora par che cesse il fine del Concilio, non solo adequatamente, ma anche contrariamente (2), secondo quel che si disse al *Capo II. n.* 69. Si fa il secondo dubbio, se incorrano la scomunica i genitori che inducono le figlie ad entrare per metò riverenziale, con dichiarare essi questa loro volontà? L'afferma il *P. de Alessandro*: ma più comunemente, e più probabilmente lo negano *Rodrig. Barb. Tamb. Portel. ec.* con una certa Decisione: e ciò ancorchè vi sieno aggiunte le preghiere, come dicono *Barbos.* e *Rodrig.*, purchè queste non sieno veementi e spesso inculcate (3). Avvertasi che la suddetta scomunica va solo per chi costringe le donne, ma non i maschi, come dicono comunemente *Suar. Barb. Sanch. Bon. Nav. Bus. ec.*, benchè costui non sarebbe per altro scusato dal peccato mortale (4). Inoltre dal Trid. nello stesso *cap.* 18 sono scomunicati, *qui sanctam mulierum voluntatem veli accipiendi, vel voti emittendi quoquo modo sine justa causa impedierint.* Per *Velo* s'intende la Professione, che si fa con prendere il Velo. Per *Voto* poi s'intende comunemente da' DD. la Professione,

(1) *Ibid. num.* 212. *v. Quoad.*
(2) *Ibid. Dub.* 2. *in fin.*
(3) *Ibid. Dub.* 2.
(4) *Ibid. Dub.* 3.

Digitized by Google

ma senza Velo. L'*impedire* poi s' intende, quando è con dolo, ma non colle sole preghiere, *Sanch. Bonac.* ed i *Salm.* Si fa per ultimo un altro dubbio, se incorra la scomunica, chi impedisce alla donna di entrare nel Monastero? Lo negano *Sanch. Boss.* e *Castrop.* Ma più probabilmente l' affermano *Suar. Bon.* e *Fill.*, mentre chi impedisce l' entrare, impedisce conseguentemente il professare (1).

II. *Delle Scomuniche riservate Papali, fuori della Bolla* Coenae.

30. Delle scomuniche riservate a' Vescovi se ne parlerà nel *Capo seg.* de' Privilegj *n.* 46. Ora parliamo solamente delle scomuniche riservate al Papa fuori della Bolla *Coenae*; e parlando delle più consuete, queste sono 1. Contra gl' incendiarj, purchè sieno scomunicati *ab homine*, e denunziati. 2. Contra chi frange e spoglia le Chiese. 3. Contra chi comunica nello stesso delitto collo scomunicato dal Papa. 4. Contra chi vessa coloro che impongono le censure. 5. Contra chi dà o riceve, per ammettere alcuno alla Religione. 6. Contra chi commette simonia reale, o confidenziale circa l' Ordine, o i Beneficj. 7. Contra chi dà o riceve, per qualche grazia o giustizia appresso la Sede Apostolica. 8. Contra i duellanti, e loro padrini, consultori, e fautori, ed anche spettatori *data opera*, che colla loro assistenza incitano alla pugna (si osservi circa ciò quel che si disse al *Capo VIII. num.* 25. *e* 26.). 9. Contra chi rapisce o pure occupa i beni delle Chiese o d' altri luoghi pii. 10. Contra chi esige i tributi da-

(1) *Ibid. n.* 212. *v. Insuper in fin.*

gli Ecclesiastici. 11. Contra chi viola l' Interdetto. 12. Contra chi pubblica Indulgenze false. 13. Contra chi ritiene i frutti de' Beneficj vacanti, o impedisce il possesso a chi non *praestat. dulciaria.* 14. Contra chi insegna, o difende le opinioni dannate. 15. Contra chi predica del tempo del Giudizio finale contra il senso de' DD. 16. Contra i Parrochi che non osservano il giuramento della residenza. 17. Contra i Regolari che senza privilegio particolare presumono di dare a' Laici il Viatico, o l' Estrema Unzione. 18. Contra i Religiosi che col pretesto de' privilegj assolvono da' casi riservati a' Vescovi. 19. Contra chi viola la libertà Ecclesiastica, estraendo dalla Chiesa coloro che in quella si rifugiano, secondo la Bolla VII. di Gregorio XIV. 20. Contra chi difende la pratica d' informarsi del nome del complice in confessione (secondo la Bolla *Ubi primum* di Bened. XIV., della quale si è parlato al *Capo XVI. num.* 41.). 21. Contra il Confessore che assolve il complice nel peccato turpe contra il sesto Precetto, secondo l' altra Bolla *Sacramentum*, dello stesso Pontefice di cui si è parlato nello stesso *Capo XVI. n.* 95. Le altre scomuniche Papali che vi sono, possono osservarsi nell' Opera (1). Ma bisogna quì parlare a parte di tre altre censure, che richiedono special considerazione, cioè I. Contra chi condanna o l'una o l'altra opinione circa l' Immacolata Concezione della B. Vergine. II. Contra chi frange la Clausura de' Monasterj Regolari. III. Contra i percussori de' Cierici.

31. E per I. parlando della Concezione della Divina Madre, giova quì far menzione di cinque Bolle fatte su questo punto. Per 1. Sisto IV.

(1) *Ibid. num.* 218.

nell' *Estrav. Gravis nimis*, *de Rel. et. Ven. Ss.* nel 1480. impose *ipso facto* la scomunica riservata contra chi condanna d'eresia, o di peccato mortale l' una o l' altra sentenza, che asserisce, o nega essere stata la B. Vergine conceputa senza la colpa originale: ed anche contra chi tiene per veri, o legge come veri i libri che asseriscono essere stata Maria SS. conceputa in peccato; all' incontro ordinò che nella Festa della Concezione della B. Vergine si recitasse l' Officio della sua Nascita, mutata la parola *Nativitatis* in quella *Conceptionis* Per 2. S. Pio V. nella Bolla 114. *Super speculum* nel 1570. proibì disputare in pubblico dove sono uomini e donne, o di scrivere in lingua volgare di tal questione, sotto pena di sospensione *a Divinis*, riservata *ipso jure etc.* Solo permette a' dottori disputare nell' Accademie, ma senza condannare come erronea alcuna di dette opinioni. Per 3. Paolo V. nella Bolla 97. dell' anno 1616. proibì sotto le stesse pene di S. Pio l' asserire in alcuno atto pubblico la Concezione della B. Vergine fatta in peccato. All' incontro sotto le stesse censure e pene proibì a' difensori della sentenza pia l' impugnare e trattare dell' opinione contraria, dicendo: *Aliam opinionem non impugnent, nec de ea aliquo modo agant seu tractent.* Per 4. Gregorio XV. nella sua Bolla 20. dell' anno 1622. proibì così in pubblico, come in privato l' asserire la Concezione di Maria in peccato; solamente concesse a' PP. Predicatori ne' privati colloquj tra di loro il discettare di tal controversia. Per 5. finalmente Alessandro VII. nel 1661. nella sua Bolla *Sollicitudo*, prima dichiara ivi che la pia sentenza della Concezione Immacolata di Maria sin dal primo istante, erasi già molto propaga-

ta, sicchè *accedentibus quoque plerisque celebrioribus Academiis ad hanc sententiam, jam fere omnes Catholici eam complectantur*; indi sotto le stesse censure e pene rinnova i Decreti dei Predecessori, e comanda che quelli si osservino in favore della Festa e Culto della Concezione della B. Vergine secondo la pia sentenza. Ed oltre le pene imposte da Sisto IV. priva della facoltà di predicare ed insegnare, e di voce attiva e passiva, chi mettesse in dubbio, o interpretasse d' altro modo, o a voce o in iscritto (dichiarando condannati tutti i libri dove ciò si facesse) il favore dato alla detta pia sentenza, e culto asserendo qualche cosa contra la pia sentenza, o pure apportando argomenti, contra la medesima, e lasciandoli *insoluti* (1).

32. Da tutto ciò se ne inferisce per 1. con *Bonacina* (il quale distintamente ha trattato di questa materia) che incorre le pene per 1. chi dicesse potersi difendere la sentenza contraria all' Immunità di Maria, o chi adducesse le ragioni di quella, purchè non lo facesse per impugnarle. Per 2. chi asserisce che la Festa della Concezione si celebra, perchè la B. Vergine fu santificata nell' utero di sua Madre, mentre verrebbe con ciò a contraddire apertamente alla pia sentenza. Per 3. chi trascrivesse la sentenza contraria, in modo che sembrasse di seguitarla (2). Per 4. che i trasgressori *ipso facto* incorrono la sospensione *a Divinis*; e più probabilmente ancora, come tiene *Bonacina*, anche l' inabilità agli ufficj: ma in quanto alla privazione delle Dignità, della Voce, ec. si

(1) *Ibid. num.* 244.
(2) *Ibid. num.* 245. *ad* 247.

Digitized by Google

richiede la sentenza. Per 5. che le suddette pene s' incorrono così dagli Ecclesiastici che dai Laici, siccome si ha dalle Bolle di Paolo V. e di Greg. XI. Per 6. che dalle suddette pene solo il Papa può assolvere, o il Vescovo quando il delitto è occulto. In quanto poi a' Fautori della sentenza pia, certamente a questi è vietato sotto scomunica l' asserirla come dogma irrefragabile di Fede, con censurare la contraria; ma non già il difenderla con ragioni, e con autorità, perchè quantunque nella Bolla di Paolo V. sta proibito l' impugnare pubblicamente, ed anche il trattare della mentovata questione: nulladimeno alcuni dicono che la suddetta Bolla in tal punto non è stata ricevuta dall' uso; o pure che s' intende per chi difende la pia sentenza, come dogma, siccome veramente parla la Bolla di S. Pio; ma la risposta più certa e chiara è che almeno la detta Bolla è stata moderata dall' ultima di Aless. VII. dove si concede chiaramente il confutare gli argomenti della sentenza contraria, mentre ivi si condanna il predicare, parlare, o trattare contra la sentenza pia, *contra eam argumenta afferendo, et insoluta relinquendo:* dunque concede il Papa evidentemente l' addurre gli argomenti contrarj, e confutarli; dunque concede il trattare della sentenza pia, e difenderla (1). Nell' Opera poi (2) v' è la difesa della sentenza pia; ed anche della sentenza, che lice dar la vita per tal sentenza pia, essendo un tal culto verso Maria SS. atto di Religione: poichè dice *S. Tommaso* (3), che può accettarsi il martirio per difesa di qua-

(1) *Ibid. n.* 248.
(2) *Ibid. n.* 253. *et seq.*
(3) 2. 2. *q.* 114. *a.* 5.

Digitized by Google

lunque virtù : e Bened. XIV. (1) dice ch' è stimato Martire dalla Chiesa, chi è stato ucciso per difendere qualunque sentenza più pia, o per non omettere qualche atto di virtù.

33. Per II. parlando della Clausura de' Monasterj e prima delle Monache, si noti per 1, per qualunque persona, e di qualunque sesso ch' entra ne' Monasterj di Monache senza la licenza *in scriptis* del Vescovo, o del Superiore, incorre la scomunica *ipso facto* per lo Trid. *c.* 23. *n.* 5. Han detto molti DD. *Suar. Azor. Nav. Bon. Barbos. ec.* esser lecito far entrare gl' infanti, poichè la proibizione riguarda principalmente chi entra; onde se gl' infanti non son ligati dal precetto, neppure da quello son le Monache; ma la S. C. più volte ha dichiarato l' opposto. Tanto più l' entrare dovrà poi vietarsi a' pazzi, da' quali si può temere maggiore scandalo (2). Per la Bolla di Gregorio XIII. *Dubiis*, del 1581., sta proibito l' entrare anche a' Vescovi, fuori del caso di necessità, sotto pena di sospensione *a Divinis* per la seconda volta, e di scomunica per la terza; ed a' Prelati Regolari sotto pena di privazione d' ogni offizio, ed anche della scomunica per la prima volta, come vuole *Sanch.*; ma *Bonac.* e *Layman* vogliono anche per la terza. In caso poi di necessità, o di Visita, ben possono entrare i suddetti Prelati; ma i Prelati Regolari non possono entrare più d' una volta l' anno per causa di Visita, e senza l' assistenza del Vescovo, o d' altra persona Ecclesiastica da lui destinata giusta la Bolla 156. *Felici*; di Aless. VII. I Vescovi poi debbono entrare accompagnati, ma a

(1) *De Can. Ss. l.* 2. *c.* 14. *n.* 14.
(2) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 226.

Digitized by Google

paucis, *et senioribus*, *ac religiosis personis*, come parla la Bolla di Gregorio: *pochi*, s' intendono quattro, o cinque, come dicono *Victorelli*; *Tambur.* e *de Aless.*; altrimenti incorrono l' Interdetto dall' ingresso alla Chiesa nella prima volta; nella seconda la sospensione *a Divinis*, e Pontificali; nella terza la Scomunica *ipso facto*, come si ha dalla detta Bolla di Greg. XIII. Prova poi *Fagnan. in cap. Nuper* 29. *de sent. n.* 38. che essa fa una nuova Costituzione rispetto alle pene, non già una Dichiarazione della prima Bolla. In quanto poi ai Prelati Regolari: se entra il Generale, può portare due del suo Ordine di buona vita, e di matura età; se altro Prelato inferiore, solamente uno (1). Si noti per 2. che le scomuniche suddette non sono riservate, ma v' è la scomunica riservata imposta per ordine di Clemente VIII. nel 1602. per chi entra ne' monasterj di Monache con mal fine. *Mal fine*, l' intende il *P. Mazzotta* per qualunque pravo fine; ma meglio *Pellizzario* l' intende solamente per lo fine disonesto, mentre questo è il fine della Clausura, il custodire la castità delle Vergini (2); e perciò si vieta l' accesso, e la collocuzione, che anche s' appatengono alla Clausura, come appresso diremo al *n.* 40. Si noti per 3. che vi è un' altra scomunica riservata da Greg. XIII. nella Bolla *Ubi gratia*, del 1577., contra qualunque persona anche donna, ch' entra ne' Monasterj di Monache (e contra le donne ch' entrano nella Clausura de' Religiosi); ma ciò si intende solamente di coloro ch' entrano col pretesto della facoltà ivi riservate, *praetextu facul-*

(1) *Ibid. num.* 221.
(2) *Ibid. v. Excommunicationes.*

Digitized by Google

tatum, siccome dicono comunemente *Sanchez*, *Suar. Fagnan. Bon. ec.* contra *Navar.* ed *Azor.*, mentre nella suddetta Bolla si soggiunse espressamente, *praetextu facultatum* (1). Ed allora incorrono la scomunica in virtù della stessa Bolla tutti i Superiori *quocumque nomine vocantur*; s' intendono come ben dicono *Sanch. Manuel.*, *Diana ec.* (2), Priori, Guardiani, Correttori ec., che permettono ad alcuno d' entrare, o pure di ritenere chi è entrato in tal modo, secondo l' altra Bolla di Paolo V. *Monialium*. Ma avvertasi che in queste due Bolle non vengono compresi i Prelati ch' entrassero senza causa (3).

34. Si dimanda per 1. Se la licenza per entrare ne' Monasterj di Monache debba esser necessariamente *in scriptis?* L' affermano *Sanch. Suar.* e *Castrop.* Ma lo negano *Innoc. Abb. Felin. Homob. ec.* dicendo che la scrittura si ricerca solo per lo foro esterno, giusta quel che si disse al *Capo VII. num.* 20. Almeno dicono *Barbosa*, *Vill. Rodrig. ec.* non richiedersi la licenza scritta ne' casi ordinarj, come nell' entrare il Medico, il Confessore, o gli Operarj, dell' opera de' quali continuamente han bisogno le monache (4). Non dee dubitarsi poi, che la suddetta licenza di entrare ne' Monasterj di Monache dee esser speciale per la persona nominata, dicendosi nel *cap. Periculosa*, *de Statu Regul. in* 6. *Nisi speciali licentia etc.* (5). Del resto ben può il Prelato commettere alla Badessa, o ad altra persona prudente il concedere

(1) *Ibid. num.* 222.
(2) *Ibid. Dub.* 2.
(3) *Ibid. num.* 221. v. *Adest.*
(4) *Ibid. num.* 223.
(5) *Ibid. Dub.* 4.

Digitized by Google

la suddetta licenza, *Nav. Bonac. Graff Barb: ec.* contra *Suar.* (1).

35. Si dimanda per 2. Chi debba concedere tal licenza. Si risponde, il Vescovo per li Monasterj a lui soggetti, ed anche per li soggetti al Sommo Pontefice, dandola allora come Delegato dalla Sede Apostolica; Trid. *sess.* 25. *cap.* 5. Possono darla ancora i Vicarj Capitolari, ed anche (secondo dicono *Sanch. Bonac. ec.*) i Prelati che hanno la giurisdizione quasi Episcopale e probabilmente anche i Vicarj Generali de' Vescovi, in quanto a' Monasterj soggetti a' Vescovi, così *Sanch. Nav.* e *Layman*; mentre nel moto proprio di S. Pio *Decori*, si dice *Episcopum, aut alium loci Ordinarium*, e sotto nome di *Ordinario* (come prova *Sanch.*) si comprende anche il Vicario del Vescovo; tanto più che: come prova *Fagnan.* (2), il Vicario può tutto quel che può il Vescovo nelle cose di giurisdizione ordinaria (3). Ne' Monasterj poi soggetti a' Religiosi la licenza dee darsi dal Prelato Regolare, *Bon. Barb. Castr.* e *Fagnan.* con un Decreto della S. C.; mentre nel Trid. si dice, *sine Episcopi, vel Superioris licentia.* E *Sanchez* porta essere stato ciò dichiarato anche da S. Pio V. Ma ciò non s' intende per le Diocesi in cui la consuetudine è contraria, secondo la Dichiarazione della S. C. approvata da Urbano VIII. (4).

36. Si dimanda per 3. Quale causa si richieda per la suddetta licenza? Si risponde che secondo il Trident. *sess.* 23. *cap.* 5. si richede

(1) *Ibid.* 224. *in fin. v. Abbatissa.*
(2) *Fagnan. l.* 1. *cap. Quoniam de Off. Del.*
(3) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 224.
(4) *Ibid. num.* 224. *v. Major.*

Digitized by Google

la necessità, dicendosi ivi: *Dare autem licentiam debet in casibus necessariis.* E questa necessità dev' esser per parte del Monastero; onde non basta che sia degli estranei, se non fosse che la stessa legge naturale persuadesse l' opposto; così *Bonac.* e *de Alessand.* colla comune, e con una Decisione della S. C. Sicchè non è lecito collocar nel Monastero una moglie per liberarla dallo sdegno del marito, o acciocchè non torni a tradirlo, secondo più Decreti della S. C. Può nonperò (come disse la S. C.) il Vescovo porvi una Donzella, di cui v' è controversia, per sino che la lite si decide (1). Parlando poi della suddetta necessità per parte del Monastero, dee intendersi moralmente, bastando, come dicono *Sanch. Bon. Barb. de Aless. Mirand. ec.* che vi sia una causa probabilmente giusta. Minor causa poi si ricerca, come dice *Barbosa*, per entrar le donne, che gli uomini; per l' ingresso di giorno, che di notte; per le prime abitazioni, che per le più interne. Quando poi è necessità urgente d' incendio, morte, violenza, e simili, allora non si richiede licenza, perchè in tali pericoli la legge umana non obbliga; *Sanch. Nav. Graff. de Aless. ec.* comunemente. Onde in caso di morte subitanea ogni Sacerdote può entrare a dar l' assoluzione, ed anche il Viatico, ed Estrema Unzione, come dicono più DD. (2).

37. Del resto il Confessore ordinario può entrare (ma colla licenza) non solo a dare gli ultimi Sacramenti; ma anche a dar la Comunione solita alla Monaca inferma: *Bon. Barb. Sanch. Rodr. ec.* colla comune; e con una Di-

(1) *Ibid. num.* 225.
(2) *Ibid. v. Talis.*

Digitized by Google

chiar. della S. C. di più dice *de Alexandr.* che il Confessore, dopo che ha intesa la confessione della Monaca inferma può benedire qualche nuovo edifizio del Monastero nuovamente fatto, ed anche portare qualche Reliquia insigne ad altra inferma che vi ha gran divozione, e cose simili: e così anche può per qualche giusta causa dimorare nel Monastero per breve tempo a veder l' Officine, o parlare di qualche negozio temporale. Dicono probabilmente ancora più DD. che un Confessore straordinario ch' entra colla licenza per una sola volta, se per causa dell' infermità non può prender la confessione; può rientrare senz' altra licenza; e così parimente, se l' inferma richiama il Confessore, subito ch' è uscito; per dirgli qualche peccato scordato; Il Confessore poi dov' entrare, e stare colla Cotta, e Stola; e dev' uscire senza divertirsi ad altra parte del Monastero, nè anche per visitare altra inferma, che non ha bisogno di Sagramenti; *Barbosa*, e *de Alessandro*. Il Confessore secolare dev' entrare solo, come ha dichiarato la S. C. Ma il Regolare col compagno d' età matura, e di provata vita, come dice la Bolla d' Alessandro VII. Mentre il Confessore sente la confessione, debbono le accompagnatrici assistere alla porta, in modo che possano vederlo. Può ancora pernottare il Confessore nel Monastero per assistere alle moribonde. Può ancora entrare il Sacerdote a benedire il Monastero infestato dagli Spiriti, come ha dichiarato la S. C. Se poi la Monaca è ossessa, ha vietata la S. C. di entrare ad esorcizzarla, dicendo più presto doversi impetrare dalla stessa S. C. la licenza, affinchè la Monaca possa esorcizzarsi nella Chiesa del Monastero (1).

(1) *Ibid. num.* 227.

Digitized by Google

38. In quanto poi al Medico, parlando del. l' ordinario, questi dee aver la licenza rinnovata in ogni trimestre, secondo il Decreto della S. C. a' 27. di Marzo 1588. Dee poi esser accampagnato da due monache più anziane; e dee entrare solo, se l' infermità non richiede anche altri. Il Medico poi straordinario solamente può entrare in difetto dell' ordinario, e quando dee tenersi collegio. Può entrare anche il Chirurgo a cavar sangue, ed anche lo Speziale ad insegnare, se bisogna, come s' ha da preparare il medicamento. Possono anche entrare i Fattori, Notaj, e simili, o a far giudizio della rovina imminente, o a trovar alcuna scrittura nell' Archivio, o a fare il testamento di una donzella. Così anche possono entrare con licenza i Fabbri, Ortolani, Fabbricatori, Molinari, Facchini, e simili. Ma quì si avverta con *Sanch.* e *de Alessandro*, che se la licenza è data per un facchino determinato, mancando costui, non può sostituirsi un altro. Giustamente dicono *Bonac.* e *Castrop.* (contra *Sanchez*) non esser lecito di entrare al Sartore per bene adattare le vesti. Se poi fosse data la licenza al maestro di entrare col discepolo, dice *de Alessandro* con altri, esser probabile, che possa entrare il discepolo; o restare senza il maestro (1).

39. Si dimanda per 4. Se chi è entrato colla licenza, incorra la scomunica, o pecchi, quando compito il negozio non esce subito. Si risponde che in quanto alla censura non l' incorre, ancorchè dimori per molto tempo, perchè allora solamente si viola la clausura, quando si entra senza licenza; così *Sanch. Bon. Zerola*,

(1) *Ibid. num.* 226.

Bard. ec. Chi poi entrasse colla licenza, ma dimorasse nel Monastero a mal fine, dice *Sanch.* che neppure incorre la censura; ma avverte *Bon.* che costui, benchè non incorra la scomunica del Concilio, incorre non però quella di Clemente VIII. imposta a coloro che *violant clausuram ad malum finem.* Ma potrebbe alcuno a ciò opporre che la censura di Clemente, essendo penale dee strettamente intendersi, secondo s' intende il Concilio, cioè per chi entra senza licenza (1). Del resto per questa ragione dicono probabilmente *Rodrig. Zerola*, e *de Alassendro*, che non incorrono detta scomunica quei ch' entrano a mal fine, ma colla licenza; e lo chiamano probabile *Bonac.* e *Sanch.* (2). Ciò *in* quanto alla censura; in quanto poi al peccato, diciamo che quando alcuno entra colla licenza, e si trattiene, se la dimora è lunga, pecca mortalmente, se breve, venialmente; così *Bon. Barb.* ed altri comunemente. Anzi dicono *Sanch. Rodrig. Molina*, e *Miranda*, che quando la dimora è molto breve, è scusata anche dal veniale, mentre così ciò è ricevuto dall' uso anché d' Uomini pii. Stimano poi *Villalob. e Dian.* che lo spazio di un quarto di ora si giudica per breve dimora (3).

40. A questa materia della Clausura s' appartiene ancora la proibizione di parlare colle Monache. In ciò bisogna intendere che nel *c. Monasteria, de Vita, et Hon. Cler.* fu imposta scomunica (ma *ferenda* dal Vescovo) contra i Laici, e la sospensione contra i Chierici, che presumono di frequentare i Monasterj di Mona-

(1) *Ibid. n.* 228.
(2) *Ibid. v. Dub.* 8.
(3) *Ibid. Resp.* 2.

Digitized by Google

che. I Dottori poi giudicano che allora si costituisce questa frequenza, quando si va a parlare tre volte in tre giorni continui, o una volta per ogni mese dell'anno, o pure quattro volte in una settimana (1). Questa proibizione poi fu fatta con più rigore a' Religiosi così nel c. *Definimus* 21. *Caus.* 18. *qu.* 2.; come nel Decreto fatto per ordine di Sisto V., dove fu loro vietato di parlare, non solo colle Monache, ma con qualunque donna abitante ne' Monasterj. Solamente fu concesso agli Ordinarj nel Decreto della S. C. del Concilio pubblicato per ordine di Urbano VIII. a' 10. Nov. 1623. di poter dare a' Regolari la licenza di parlare colle Monache parenti in primo o secondo grado, al sommo per quattro volte l'anno: eccettuandone i giorni di Festa, dell'Avvento, della Quaresima, de' Venerdì, e Sabati, delle Vigilie, ma con condizione che la licenza debba darsi in iscritto, e che debba notarsi nella Curia del Vescovo, e poi consegnarsi al Confessore del Monastero; il quale debba conservarla, ed egli assistere insieme colle ascoltatrici, mentre parla il Religioso colla Monaca, dichiarandosi di più che facendo altrimenti gli Ordinarj, operano contra l'intenzione del Pontefice, e che i Regolari all'incontro incorrono le stesse pene imposte da Sisto V., cioè la privazione *ipso facto* dell'Officio, e della voce attiva e passiva (2). Ma dopo aver scritto ciò ho ritrovato appresso Monacelli (3) ch'essendosi fatto il quesito, se peccano i Regolari parlando colle Monache per causa ragionevole, senza licenza del

(1) *Ibid. num.* 232.
(2) *Ibid. vers. Circa.*
(3) *Monacel. Tom. I. Append. pag.* 436.

Digitized by Google

Vescovo ? Rispose la S. C. a' 26. Nov. 1682. che peccano, parlando anche per oneste cause. Di più la S. C. a' 21. di Maggio 1678. disse lo stesso a rignardo de' Regolari Predicatori, cioè che dopo la Predica non potessero parlare colle Monache, senza special licenza del Vescovo (1). E lo stesso leggesi nella Bolla *Gravissimo*, data a' 31. di Ottobre 1749. di Benedetto XIV. ivi dicesi esser proibito a' Regolari andare a' Monasterj di Monache, neppure loro soggetti, senza licenza del Vescovo. Di più a' 7. di Luglio 1724. disse la S. C. che i Regolari del Monastero di S. Anna in Nocera per parlare colle Monache, dovessero prendere la licenza dal Vescovo, non dal Priore (3). Da tutto ciò par che si deduca per certo, che oggidì i Regolari possono andarvi, avendo la licenza del Vescovo.

41. Queste cose son di legge comune; ma quasi in tutte poi le Diocesi, e specialmente in quella di Napoli v' è il caso riservato colla scomunica per gli uomini, che senza licenza parlano con qualunque donna che sta ne' Monasterj, o Conservatorj, fuorchè se fossero congiunte in primo o in secondo grado, dichiarandosi da chi ha licenza, non può *data opera, et ex professo* parlare colle altre (4). Qui debbono notarsi più cose. Si noti per 1. che secondo dicono la sentenza più probabile del *P. de Alessandro*, *de Gennaro*, *e Giordano*, s' intende vietato non il solo accesso, come vogliono *Sanch.*

(1) *Apud Bened. XIV. de Syn. tom. 1. lib. 9. c. 13. n. 7.*

(2) *Vid. Bull. tom. 3. n. 12.*

(3) *Ap. Petram tom. 5. in Const. 4. Callisti III. n. 143. vers. Resolutio.*

(4) *Tom. 9. lib. 7. num. cit. 232. vers. Haec.*

e *Bonac.*, ma l'accesso formale, cioè coll'effetto della collocazione, secondo si ricava dal citato testo *Definimus*, dove si proibisce *aditus ad collocationem*, e ne' Decreti mentovati sempre si fa menzione dell'accesso col colloquio. Dal che probabilmente anche dicono *Lezana*, *Tamb. de Aless. Bon. Graff. ec.*, che la proibizione (per se parlando) non comprende chi parlasse colla Monaca dalla casa vicina, poichè allora vi manca l'accesso: nè chi scrive, o parla per nunzio, come dicono anche *Bonacina*, *Barb. Mazzotta*, *ec.* Si è detto *per se parlando*, perchè nel caso di Napoli si comprendono espressamente poi quelli che *de rebus obscoenis egerint per literas*, *vel internuntios*. Si noti per 2.° che giusta il caso riservato pecca mortalmente ancora, chi parla colla Monaca per una sola volta, purchè non iscusi la parva materia: la parva materia in ciò altri stimano essere lo spazio di un *miserere*, come *Diana*, e *Mazzotta*; altri un quarto d'ora, come *Quarti*, e *Vericelli*. Ma in un Decreto della S. C. approvato da Clem. IX. dato al 1. di Maggio 1669. fu proibito a' Regolari, sotto pena di peccato mortale, e di scomunica, il parlare colle Monache, *per quodcumque modicum temporis spatium*. Con tutto ciò dice *Ciera* non esser in tal Decreto riprovata l'opinione di *Quarti*, che un quarto d'ora sia parva materia, essendochè nel Decreto non si danna se non l'opinione del quarto e mezzo; *Praetendentes non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem horae cum dimidio*. Onde vogliono questi, che la proposizione s'intenda riprovata copulativamente. Di questa opinione ne rimetto il giudizio a' Dotti, ma io non mi fido di approvarla per ragion dell'altre parole addotte di so-

Digitized by Google

pra della proibizione, *per quodcumque modicum temporis spatium.* Si avverte che se alcuno parlasse per molti giorni colla Monaca, benchè per ispazio non notabile, anche potrebbe peccar mortalmente; poichè tali colloquj, se non fisicamente, almeno moralmente si uniscono (1). Si noti per 3. che per niuna causa d'utile spirituale è lecito parlar colle Monache senza licenza, come ben tiene *Ciera*, contra *Lezana*, *Peyrin. Bord. ec.*; poichè in ciò non mai cessa il fine adequato della proibizione, ch'è il pericolo di attacco, per cui la conversazione da spirituale diventi carnale; dichiarò la S. Congregazione che per niuna causa, anche onesta e ragionevole, è permesso a' Regolari di parlar colle Monache (2). Si noti per 4. che si eccettuano dalla proibizione. i parenti in primo e secondo grado di consanguinità. Ne esime *Ciera* anche i parenti in secondo e terzo; ma a ciò io non m' accordo, perchè il congiunto nel secondo e terzo non può dirsi in verità esser in secondo grado. 2. Quelli che parlano colle Monache costretti da grave meto incusso perchè ciò corre secondo la regola comune delle leggi positive. 3. I mendicanti pubblici per l'uso e tacita licenza che ve n'è; così ancora i servi che portano i doni, e presto si spediscono; *Pellizz. de Aless.* e *Mazzot.* (3). Si noti per 5. che gl' impuberi, benchè non sieno scusati da colpa grave, se parlano colle Monache, giunti che sono all' uso di ragione; nulladimeno non incorrono la scomunica; come ben dicono. *Bonac. de Aless. Diana* ed altri (contra *Graffis*)

(1) *Ibid. num.* 236.
(2) *Ibid. num.* 237.
(3) *Ibid num.* 239.

Digitized by Google

dal *c. Pueris de Delict. puer.*, dove si dice che i fanciulli non debbono punirsi come i puberi; e nella Diocesi di Napoli espressamente sono esentati dalla riserva de' casi i fanciulli, che han meno di 14. anni (1).

42. Si dimanda per 1. Se sia lecito parlar colla Badessa senza licenza? Lo negano *Ciera, Megala, de Aless. Graff. ec.* dicendo che nel Decreto di Sisto V. si proibisce di parlar, non solo colle Monache, ma con ogni persona del Monastero; e di più che Alessandro VII. nella Cost. *Sacrosancti;* proibì il parlare anche colle Badesse. Ma l' affermano *Lezan. Pelliz. Tamburr. Gennar. Mazzot. Diana*, e *Fel. Potestà*, dicendo che sotto nome di Monaci non viene l' abbate, secondo il *Panormitano*, la Glossa ec. Ed alla Bolla di Aless. risponde *Potestà* che quella fu fatta solamente per la Città di Roma.

43. Si dimanda per 2. Se i Regolari, parlando colle Monache incorrano la scomunica riservata, imposta del Vescovo? Checchè si dicano altri, rispondiamo che sì colla sentenza comunissima di *Sanch. Barb. Bonac. Fagn.* e *de Aless.* con un Decr. della S. C. E ciò vale anche a rispetto di quei Regolari, che aveano il privilegio speciale di non esser censurati da' Vescovi, come si porta averlo avuto un tempo i Religiosi Mendicanti, e della Compagnia di Gesù da Paolo III (2), poichè i Vescovi anche in quanto a' Monasterj soggetti a' Regolari sono Delegati Apostolici, come si dice nella Bolla *Inscrutabilis* di Gregorio *XV.*, e giusta quel che si dirà al *Capo XX. de Privil. n.* 80. *infra al n.* 5.

(1) *Ibid. num.* 240.
(2) *Ibid. num.* 241.

Digitized by Google

44. Si dimanda per 3. Se i Pellegrini che dimorano in qualche luogo per breve tempo, parlando colle Monache, incorrano la scomunica ivi riservata dall' Ordinario? Vi sono tre sentenze. La prima lo nega affatto con *Pellizz. Diana, ec.* dicendo da una parte, che i Pellegrini non son tenuti alle leggi nel luogo: dall' altra parte dicono che i Vescovi son destinati dal Concilio delegati Apostolici, ma solamente circa la restituzione, e conservazione della Clausura, cui non s' appartiene la semplice locuzione. Ma questa sentenza non è abbastanza probabile, poichè ben dicono *Fagnano*, e *Gennaro*, che la locuzione, secondo il comun senso de' DD. certamente s' appartiene alla conservazione della Clausura, poichè nel cit. *c. Periculoso*, *de Statu Reg.* si dice *Nullique ingressus, vel accessus pateat ad easdem* (Moniales), *ut sic a mundanis conspectibus separatae omnino servire Deo valeant.* Dunque la proibizione così dell' ingresso, come dell' accesso s' appartiene al fine della clausura, il qual' è di mantenere le Monache lontane dalle distrazioni mondane. La seconda sentenza dice (generalmente parlando) che i Pellegrini, ancorchè per breve tempo dimorino in qualche luogo, incorrono la scomunica, e questa è abbastanza probabile, secondo quel che si disse al *Capo. II. n.* 41. La sentenza più probabile di *Donato* e di *Gennaro* distingue: incorrono, se il Monastero è esente, perchè ivi il Vescovo (come si è detto) procede come Delegato Apostolico, onde ha egli giurisdizione anche su i Pellegrini; ma non già poi se il Monastero è soggetto al Vescovo della giurisdizione ordinaria, alla quale non soggiacciono i Pellegrini commoranti per breve tempo, secondo la sentenza più probabile addotta nel

Digitized by Google

luogo citato *Capo II. n.* 41. (1). Ma leggasi ciò che si dice in fine del seguente *n.* 45.

45. Si dimanda per 4. Se i Vescovi, parlando colle Monache d'altra Diocesi, pecchino, ed incorrano la scomunica imposta dall'Ordinario di quella? In quanto al peccato, par che non possano esserne scusati, mentre nel detto *cap. Periculoso* la proibizione è generale per tutti, *nullique ingressus, vel accessus pateat.* Nè si ha in alcun luogo che i Vescovi sieno esenti dalle leggi comuni, come dice *Bonac.* colla Rota Rom. In quanto poi alla censura, tengono *Mazzotta*, *Diana* e *Graff.* che non l'incorrano per lo *cap. Cum inferior, de major. et ob.*, da cui par che si ricavi, che l'eguale colla sua legge non lega l'eguale. Ma l'afferma il *P. de Alessand.* dicendo dal *Panorm.* ed *Ostiense*, che il Vescovo nell'altrui Diocesi si ha come persona privata (2). Ma ciò non ostante diciamo, che così i Vescovi, come gli altri Esteri, parlando colle Monache d'aliena Diocesi peccano sì bene, ma non incorrono la scomunica, poichè nella Bolla *Gravissimo* di Benedetto XIV. citata di sopra, al *num.* 40. dicesi, che i Vescovi, e gli altri non sudditi, benchè siano soggetti alle Costituzioni degli Ordinarj in quanto all'autorità direttiva, nulladimeno non soggiacciono alla coattiva, *cum ordinarie* (parole della Bolla) *Episcoporum jurisdictioni minime subsisti*; mentrechè quantunque i Vescovi circa la Clausura delle Monache son Delegati Apostolici, non però la loro giurisdizione è ordinaria, come perpetuamente annessa al loro officio.

---

(1) *Ibid. num.* 242.
(2) *Ibid. num.* 243.

Digitized by Google

46. In oltre v' è la scomunica Papale per le stesse Monache, che escono dalla clausura, per la Bolla di S. Pio V. *Decori*, del 1569. E questa scomunica s' incorre, ancorchè la Monaca esca dal Monastero per lo spazio d' un solo piede, come dicono più probabilmente *Sanch.* e *Bonac.* contra *Graff.* e *Croix*, purchè esca con tutta la persona. La stessa scomunica poi corre per ognuno che permette alla Monaca d' uscire, o l' accompagna, o la ricetta dopo ch' è uscita. Solamente nella Bolla si scusa l' uscita per causa *magni incendii*, *vel leprae*, *vel epidemiae*. Si noti per 1. che ciò s' intende, quando non v' è tempo di cercar la licenza, almeno dal Vescovo, o dal Prelato Regolare. Per 2. che sotto nome d' *incendio* viene ancora l' inondazione del fiume, l' incursione de' soldati, la rovina dell' abitazione, ed ogni altro simile pericolo, come dicono *Sanch. Bonac. Nav. Barb. ec.* Per 3. sotto nome d' *epidemia* la S. C. ha dichiarato intendersi la vera peste, contra *Nav. Sanch. Con. Holzm. ec.*, i quali dicono intendersi qualunque morbo che sia talmente contagioso che l' infferma non possa curarsi nel Monastero, senza pericolo d' infettare l' altre; e lo ricava dallo stesso *c. Periculoso*, dove si proibisce alle Monache di uscire, purchè alcuna di loro *non possit cum aliis sine gravi periculo, seu scandalo commorari.* All' incontro ben dicono *Bon. Barb.* ed altri (contra *Suar. Nav. ec.*) che non basta ad uscire qualunque infermità grave, ma che non apporti il pericolo dell' infezione dell' altre. Si noti per 4. con *Sanch. Bon.* che la Monaca uscita, subito ch' è guarita, dee rientrare: questo *subito* s' intende moralmente, cioè dopo uno o due giorni (1).

(1) *Ibid. num.* 229.

Digitized by Google

47. Si è parlato finora delle censure intorno alla clausura delle Monache. Vi è poi l' altra scomunica Papale contra le donne che violano la clausura de' Monasterj de' Religiosi, per la Bolla *Regularium*, di S. Pio V. del 1566. e per l' altra Bolla *Ubi gratia*, di Gregorio XIII. del 1575. E questa scomunica l' incorrono non solamente le donne ch' entrano ne' Monasterj degli uomini, o anche ne' Monasterj delle donne col pretesto delle facoltà, come si disse al *n.* 33., ma anche quelle che entrano senza tale pretesto, come dichiarò lo stesso S. Pio V. nell' altra Bolla *Romanum*, secondo l' intendono comunissimamente *Castrop. Suar. Bon. Sanch.* ed i *Salm.*, checchè si dicano *Laym.* ed altri (1). Da tale proibizione non però se n' eccettua il caso che una donna entrasse nella clausura, per evitare la morte imminente. Di più se n' eccettuano le Regine, Elettrici, e simili, come dicono comunemente *Suar. Sanch. Bon. ec.* Ne eccettuano ancora i DD. le Fondatrici, e le donne della famiglia de' Fondatori. Ma Bened. XIV. nella sua Bolla *Regularis*, del 1742., ha dichiarato, che queste non possono entrare senza speciale Indulto Apostolico; ed inoltre ha specialmente proibito a tutte le donne di entrare nelle clausure de' Religiosi sotto qualunque pretesto, anche di pietà; col che è restata rivocata la Bolla di S. Pio V. *Decet*, dove si permetteva alle donne di entrare nella processione, o per sentir Messa, o la Predica (2). Dicono *Bonac. Barbosa ec.* che la Sagristia dei Regolari anche sia clausura; ma il *P. Ferra-*

(1) *Ibid. num.* 230.
(2) *Ibid. num.* 231.

Digitized by Google

ri. (1) asserisce che la pratica quasi da per tutto è in contrario.

48. III. Parliamo della scomunica contra i Percussori de' Chierici. Questa si ha nel *can.* 17. *q.* 4. dove dicesi: *Si quis suadente Diabolo in Clericum, vel Monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat; et nullus Episcoporum praesumat illum absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico conspectui praesentetur, et ejus mandata accipiat.* Andiamo spiegando il testo. Si dice per 1. *Si quis.*, s' intende ogni persona di qualunque sesso, o età, purchè sia capace di ragione, come si ha dal *c. Pueris, de Sent. exc.* (1).

49. Incorrono ancora la suddetta scomunica tutti coloro che efficacemente comandano, o consigliano, o consentano alla percussione, come si ha dal *c. Quanta*, e dal *c. Mulieres, de Sent. exc.* Si dice *efficacemente*, mentre acciocchè questi incorrano la scomunica, si richiede che la percussione avvenga per loro causa, e che il loro influsso sia stato grave; così *Suar. Nav. Bonacin. Silv.* i *Salm. ec.* colla comune. Dicono ancora comunemente *Bon. Avila*, *Diana*, i *Salmat. Croix ec.* dal *c. ult. de Homic. in* 6., che se taluno dicesse: *Desidero di vendicarmi contra il tal Chierico*, prevedendo già che dal suo parlare gli altri si movessero a far la vendetta, questi ben incorre la censura, se succede la percussione (3). L' incorrono ancora quelli che *ratihabent*, o sia che approvano la percussione fatta, come si ha dal *c. Cum quis, de Sent. excom.* Ma a ciò vi bisogna 1. che la

(1) *Ferrar. v. Conventus n.* 14.
(2) *Ibid. num.* 264. *et* 265.
(3) *Ibid. num.* 266.

Digitized by Google

percussione sia fatta in nome o in grazia di lui; 2. che la ratiabizione si faccia nota agli altri esternamente; 3. che quando accade la percussione, colui sia stato abile al mandato o consiglio, almeno abitualmente, v. gr. s' è stato ubbriaco, o dormendo, ma non già se fosse caduto in pazzia; *Suar. Sairo, Bonacina, Castrop. Concina*, i *Salmat. Croix ec.* (1). Incorrono ancora quelli che non impediscono la percussione, e che sono obbligati ad impedirla per giustizia, o per ufficio, come i Principi, Prelati, Giudici, Genitori, Tutori, Padroni, Maestri, Parrochi ec., come si ha dal *c. Quantae*, dove si dice: *Eos delinquentibus favere, qui cum possint, facinori desinunt obviare.* Ma non già quelli che sono obbligati ad impedire solo per carità, ancorchè lasciassero d' impedire per odio; così *Nav. Bon. Laym. Con. Castr. Mol.* i *Salm. ec.* colla *Glossa* in detto testo, verb. *Interpretamus* (contra *Suarez* e *Gaetano*); e ragionevolmente, poichè solamente coloro si stimano favorire la percussione, che potendo impedirla colla loro autorità non l' impediscono, sicchè non impedendo par ch' essi stessi col tacere vi concorrano con approvarla (2).

50. Si dice per 2. *Clericum vel Monachum.* Per *Clericum* s' intende anche il tonsurato, quantunque scomunicato, sospeso, o interdetto: fuorchè se questi avesse deposto l' Abito, e dopo tre ammonizioni neppure l' avesse ripreso, come si ha nel *c. Contigit* 45. *de Sent. exc.*, e secondo la comune de' DD. (3). Per *Monachum* poi s' intende qualunque Religioso, o

(1) *Ibid. num.* 267.
(2) *Ibid. num.* 268. *et* 269.
(3) *Ibid. num.* 270.

Digitized by Google

Converso, o Novizio dell' uno e dell' altro sesso, ed anche i Terziarj di S. Francesco, o di S. Domenico, che portano l' Abito e vivono in Comunità sotto l' ubbidienza del Prelato; *Suarez*, *Navarr. Bonac. ec.* comunemente. Lo stesso dice *Fagnano* che corre delle donne che vivono ne' Conservatorj, benchè non approvati dal Papa. Lo stesso dice *Renzi* correre per gli Seminaristi, e Fanciulli de' Collegj, come sono v. gr. in Napoli i Figliuoli della Pietà, di S. Onofrio ec. Lo stesso dicono *Suarez*, *Fagn. Tourn.* e *Ronc.* degli Eremiti che per voto o patto si pongono a servire qualche luogo sagro, con soggezione al Vescovo, o pure (come dice *Castropalao*) che vivono sotto qualche regola con voto di ubbidienza. Del resto comunemente dicono i DD. che non godono gli Eremiti vaghi, ancorchè per commissione del Vescovo servissero a qualche Chiesa (1).

51. Si dice per 3. *Manus injecerit.* S' intende ogni percussione realmente, ed esternamente grave fatta con peccato mortale, o colle mani, o col bastone ec. Ma bene avvertono *Suarez*, *Castropalao*, *Bonacina ec.*, che sempre che l' ingiuria si stima grave per ragion della riverenza dovuta al Chierico, basta per incorrer la censura qualunque percossa leggiera, avvertendo che questo Canone dee interpretarsi largamente, come favorabile allo stato Ecclesiastico (2). Onde dicono i DD. che incorre questa censura 1. Chi sputa sulla parsona del Chierico, o l' imbratta di loto, o lo bagna d'acqua, o gli straccia la veste, o gli strappa i capelli, o altra cosa di sopra, cappello, mantello, ec.

(1) *Ibid. num.* 271.
(2) *Ibid. num.* 272. *et* 273.

Digitized by Google

2. Chi lo chiude in carcere; o in altro luogo, donde non possa uscire senza disonore. 3. Chi lo perseguita; acciocchè cada in qualche fosso, o da cavallo; anzi è probabile che incorra ancora chi lo perseguita senza questo fine, se avviene che il Chierico cada per fuggire; benchè altri probabilmente ancora lo neghino. 4. Chi violentemente ferisce, o batte il cavallo dove il Chierico siede, o pure l' afferra per la briglia; *Suar Castrop. Bonac. Laym.* i *Salm. ec.* comunemente. 5. Chi fa qualche azione ingiuriosa delle suddette anche col consenso del Chierico, *Suar. Bonac. Conc.* e i *Salm.* dal *cap. Contingit, de sent. exc.* Ma avvertono *Bonac.* e *Croix* che allora la censura non sarebbe di *lata*, ma di *ferenda* sentenza, mentre nel detto testo, parlandosi di tal caso, si dice: *Excommunicetur.* E di più dicono *Coninchio*, ed i *Salmaticesi*, che ciò non corre, quando il consenso del Chierico togliesse all' azione l'essere ingiuriosa. Se poi incorra la scomunica il Chierico che percuote se stesso per passione d' ira; l' affermano *Laym. Nav. Suar. ec.* ma probabilmente lo negano *Castr. Tol Barb. Croix, Tourn. ec.*, perchè in verità il Canone par che parli solamente di un' altra persona che offende il Chierico (1).

52. Non s' incorre poi la scomunica, quando la percussione non reca ingiuria grave, onde non incorre per 1. il ladro che ruba la borsa, o la veste al Chierico di nascosto; altrimenti, se con violenza, come dicono i DD. colla comune. Per. 2. non incorre chi percuote per giuoco, o pure senza colpa grave; *Castrop. Bonac.* i *Salmat. Avil. ec.* dal *cap.* 7. *de sent.*

(1) *Ibid. num.* 274.

exc. ; dove si dice : *Nec Clerici* (excommunicantur) , *si sint plenae aetatis , et non ex odio, vel invidia , vel indignatione , sed levitate jocosa se ad invicem percutere contingat.* Lo stesso dicono *Bonac. Fill. Laym. Mol.* i *Salm. Castr.* ec. correre per li fanciulli tonsurati , d' Ordini Minori , che si percuotono con pugni , ancorchè esca sangue dalle narici ; poichè tali percussioni non si reputano per gravemente ingiuriose , quantunque (aggiunge *Soto*) la percussione fosse grave , ma ciò dee intendersi , purchè ella non fosse deliberata. Lo stesso corre , se fosse casuale , o per difesa propria , o dei prossimi congiunti , e de' proprj beni. Per 3. non incorre chi nel percuotere non vi commette colpa grave per difetto d'avvertenze , o di consenso , a cagion dello sdegno subitaneo , come comunemente dicono *Suar. Bonac. Laym. Castrop. Con.* e i *Salmat.* Quì si dimanda , se incorre chi percuote , ignorando che l' offeso è Chierico , ma con animo preparato di percuoterlo ancorchè lo sapesse ? Alcuni l' affermano , ma comunissimamente , e giustamente lo negano *Suarez , Nav. Vasq. Bonac.* ed altri , perchè ad incorrer la censura non basta già la volontà interpretativa , ma vi bisogna l' attuale. Altrimenti poi , se il percussore già dubitasse che quegli sia Chierico , o pure se lo percuotesse con animo d' ingiuriarlo , o sia Chierico , o sia Laico. Se poi l' ignoranza è crassa , diciamo con *Sanch. Covarr. Croix* , ed altri , non essere scusato chi percuote , poichè tò *suadente Diabolo* , non ricerca già il dolo , come vogliono *Silvest. Felin. ec.* , ma importa solamente che vi sia il peccato mortale. Incorre ancora chi percuote un Chierico , ancorchè lo riputasse per un altro Chierico ch'egli intendea offen-

dere; perchè già fa l'ingiuria allo Stato Clericale (1), siccome dicemmo al *Capo X. num.* 85. Per 4. non incorre il Prelato, Maestro, o Padre che percuote (ma moderatamente) il Chierico che ha gli Ordini Minori; e lo stesso dicono ragionevolmente i *Salmaticesi* del fratello maggiore che avesse cura del Chierico, come si ricava dal *cap. Cum voluntate* 54. §. *Si quis vero*, *de sent. exc.*, dove si concede ciò a tutti coloro, *qui aliquos de familia sua, vel propinquos inferiorum gradum duxerint corrigendos.* Così concedono i DD. a' Prelati, e Maestri Ecclesiastici il correggere anche i Chierici ordinati *in sacris*, purchè il castigo sia moderato. Ma si fa il dubbio, se possano così correggerli anche i Genitori? Lo negano *Laym. Mol. Castr. ec.* Ma più probabilmente l'affermano *Suar. Tourn. Conc. Val. Avil. Bon.* i *Salm. Con. ec.*, mentre nel *cap.* 1. *de sent. exc.* si scusa già il Maestro, *si Scholarem clericum* (*quamvis sit plenae aetatis*; come antecedentemente ivi si dice) *intuitu disciplinae, vel correctionis percusserit.* Se dunque può il Maestro battere il Chierico di piena età, per cui s'intende anche l'Ordinato *in sacris*, non solo per causa di disciplina, ma anche di correzione, tanto più lo potrà il Padre, a cui principalmente incombe di correggere i figli (2). Per 5. è scusato, come si dice nel *c. Si vero* 3. *de sent. exc.*, *qui in Clericum cum uxore, matre, sorore, vel filia propria turpiter* (agentem) *inventum manus injecerit violentas*; ma non già se la persona non è talmente congiunta: notano non però *Nav. Tourn. Conc. Croix. ec.* che

(1) *Ibid. num.* 275.
(2) *Ibid. v. V. Si Praelatus.*

Digitized by Google

tal percussore allora solamente è scusato dalla censura, quando percuote nello stesso atto, o immediatamente dopo. Inoltre giustamente dicono *Laym.* e *Nav.* non essere scusato il marito, che oppostatamente aspetta di nascosto il Chierico, e poi lo percuote ritrovandolo nell' adulterio: poichè non si verifica allora che lo trovi nel delitto, mentr' egli l' aspetta al delitto. All' incontro ragionevolmente *Suarez*, *Sairo*, *Silves.* i *Salm. ec.* scusano la donna, la quale percuote il Chierico che la sollecita, quand'ella non possa per altra via liberarsene, ancorchè quegli la tentasse colle sole parole; ma ciò dee intendersi, quando la donna per tal sollecitazione si trovasse in pericolo di cadere (1). Circa poi l' assoluzione da tale scomunica, quando possa darsi dal Vescovo, e quando debba aversi dal Papa, si osservi quel che si dirà al *Capo XX. de' Priv. n.* 46. 47. e 48.

III. *Delle Scomuniche riservate al Papa nella Bolla Coenae.*

53. La principale scomunica in questa Bolla è contra gli Eretici, contra i loro fautori, e contra i lettori de' loro libri. In primo luogo dunque incorrono la detta scomunica gli Eretici; ma per incorrerla si ricerca per 1. che l'Eresia sia formale, cioè con errore d' intelletto, e con pertinacia, sicchè la persona voglia tenere qualche opinione, non ostante che sappia esser ella opposta alla dottrina della Chiesa, come insegna *S. Tommaso* (2), colla comune. Si è detto *non ostante che sappia*, perchè l'igno-

(1) *Ibid. n.* 275. *v. VI. Si percutiatur.*
(2) 1. *p. q.* 32. *a.* 4.

Digitized by Google

ranza ancorchè supina scusa da questa censura; poichè allora manca la pertinacia, che costituisce l'eresia formale. Anzi, come dicono più probabilmente *Azor. Castrop. Suarez*, i *Salm. Bann. Sair.*, scusa anche l'affettata, mentre non contraddice alla Chiesa, chi non sa di contraddirle, qualunque sia l'ignoranza (2). Se alcuno poi dubita delle cose di Fede, giudicando positivamente esser dubbio qualche Dogma, certamente questo incorre la censura come Eretico, secondo dicono comunemente *Sanch. Vasq. Bonac.* i *Salmat. ec.* dal *c.* 1. *de Haereticis*. Chi poi dubitasse negativamente non già giudicando, ma sospendendo il giudizio, peccherebbe, ma non incorrerebbe la censura, perchè allora non v'è elezione pertinace contra quel che sente la Chiesa: così *Cano, Sanch. Becan.* i *Salmat. Tanner. ec.* (2). Si ricerca per 2. che l'errore sia esternato per parole o segni, per se, o per le circostanze palesanti l'eresia; onde dicono *Laym.* ed i *Salmat.* che non incorre la censura chi dicesse; *Non è Dio*, tacendo *Gesù Cristo* (3). Si ricerca per 3. che la manifestazione sia in se peccaminosa, onde non incorre chi manifesta il suo errore per chieder consiglio. Per 4. che colui palesi la sua eresia con animo di professarla; altrimenti così in questo, come negli altri casi detti di sopra in cui non s'incorre la censura, può esser assoluta l'eresia da ogni Confessore (4). Del resto per incorrere la scomunica, basta che l'errore sia esternamente palesato, ancorchè agli altri non

(1) *Tom. 9. lib. 7. n. 301.*
(2) *Ibid. num. 302.*
(3) *Ibid. num. 303.*
(4) *Ibid. num. 304.*

Digitized by Google

si faccia noto: *Azor. Avil. Cornejo*, i *Salm. ec.* colla comune (1).

54. In secondo luogo incorrono questa scomunica, come s' esprime nella Bolla, *Credentes*, *Fautores*, *Receptatores*, *et Defensores*. Per *Credentes* s' intendono quei che esternamente dimostrano di consentire agli errori, dicendo, v. g. *Credo quel che crede Calvino;* o pure *Calvino è stato uomo santo.* Per *Fautores*, quei che lodano, o ajutano l' Eretico a fuggire, o che potendolo punire o prendere, l' omettono, essendo a ciò tenuti per officio. Per *Receptatores*, quei che ricevono in casa, o pure occultano l' Eretico, acciocchè non sia punito. Per *Defensores*, quelli che impediscono il Giudice di prendere o punire l' Eretico, o pure che difendono gli errori, benchè internamente credano altrimenti (2). Dicono poi *Toled. Castrop. ec.* che tali Fautori incorrono la censura quantunque nol facciano per favorire l' eresia, ma per ajutare il parente o l' amico. Ma probabilmente ciò lo negano *Soto*, *Azor. Laym.* i *Salm. Arriag.*, e *Sanch.* con *S. Bonac.* perchè la Chiesa intanto danna i Fautori suddetti, in quanto essi favoriscono l' Eretico com' Eretico, ma non quando come parente, o amico (3). Se poi il Fautore già con effetto ajutasse l' Eretico a sottrarsi dalle mani de' Giudici, ancorchè quegli dopo fosse preso, non è egli scusato dalla censura, come ben dicono *Sayro Graff. Castr.* ed altri (contra *Sanch.* e *Suar.*) perchè già s' avvera allora ch' egli in effetto favorisce l' Eresia (4).

(1) *Ibid. num.* 305.
(2) *Ibid. num.* 306.
(3) *Ibid. num.* 307.
(4) *Ibid. num.* 308.

Digitized by Google

55. In terzo luogo incorrono la scomunica, come dicesi nella stessa Bolla, *Scienter retinentes, legentes, imprimentes, et defendentes libros Haereticorum de Religione tractantes, vel Haeresim continentes, ex quavis causa publica vel occulta, quovis ingenio vel colore.* E lo stesso dicono i *Salm.* correre (secondo i Decreti Pontificj) per quei che vendono, o comprano o trasportano detti libri, o pure impediscono che sieno consegnati al Vescovo (1).

56. Per incorrere non però questa censura, vi vogliono quattro condizioni. Per I. che tali libri scientemente si leggano, o ritengano ec.; onde scusa dalla censura l'ignoranza ancora crassa, ed affettata, come abbiamo detto al *n.* 8. Ma non è scusato poi chi leggesse ec. il libro, sapendo o per fama, o per detto di un testimonio degno di fede, che il libro è proibito, come dicono comunemente *Lugo*; *Sanch. Bon. Croix* ec. (2). Per II. si ricerca che l'Autore sia Eretico, onde non basta che sia infedele: *Suar. Sanch.* i *Salm. Castr.* ec. I libri nondimeno del Talmud, e gli altri degli Ebrei son proibiti per le Bolle di Pio IV. e di Clemente VIII. Dice poi giustamente *Holzman*, che debbon numerarsi tra i libri Eretici anche quelli che trattano *ex professo* d'Eresia, benchè vadano senza nome, perchè il loro Autore dee supporsi certamente eretico (3).

57. Per III. si ricerca che il libro dell'Erretico o tratti di Religione, o contenga qualch'eresia; sicchè per esser quello proibito, basta o che contenga un solo errore contra la Fede,

(1) *Ibid. num.* 285.
(2) *Ibid. num.* 296.
(3) *Ibid. num.* 282.

Digitized by Google

ancorchè non tratti di Religione, come rettamente dicono *Sanch. Castrop.* i *Salm.* e *Bonac.* (checchè si dica *Busemb.* con altri) (1); o che tratti di Religione *ex professo*, come della S. Scrittura, o de' Misteri della Fede, o dei Dogmi, e de' Canoni, o de' Riti, o d'altra materia spirituale. Dice poi *La-Croix* con *Pignat.* essere scusato chi radesse l'errore dal libro, e leggesse il resto, o perchè il libro non conterrebbe più eresia. Ma a ciò s'oppongono *Suar. Bon.* e *Sanch.*, dicendo che questa rasura particolare non toglie la comune proibizione del libro. In ciò a me piace la distinzione del *P. Sporer:* se il libro tratta *ex professo* di Religione, con tutta la rasura, dico che resta proibito il libro, secondo la Bolla che proibisce tutt'i libri degli Eretici che trattano di Religione. Altrimenti poi se il libro trattasse di materie indifferenti, come di Filosofia, o di Istoria, eccettuata l'Istoria de' Centuriatori, o simile, che in sostanza tratta anche di Religione. Comunissimamente dicono all'incontro *Suar. Tol. Castr. Croix ec.* che incorre la censura chi legge senza licenza tai libri proibiti, anche a fine di confutare gli errori, e benchè senza pericolo di perversione; mentre nella Bolla vietasi leggerli *ex quavis causa vel colore.* N'eccettuano non però *Laym. Dicast. Holzman, Elbel ec.* se alcun Dotto leggesse per convincere e convertire alcun Eretico particolare, e il bisogno non patisse dimora, non essendovi tempo per ottener la licenza (2). Questa licenza dee ottenersi o dal Papa, o dalla S. C. dell'Indice, o del Concilio, solamente in caso di una

(1) *Ibid. num.* 287.
(2) *Ibid. num.* 283.

Digitized by Google

gran necessità, dice il *P. Viva* che può concederla il Vescovo (2).

58. Per IV. si ricerca che la lezione sia in materia notabile, poichè comunemente in ciò ammettono i DD. la parvità di materia. Questa parvità poi *Sanch. Vivald. Sà. ec.* dicono essere anche una pagina, ma questa opinione è troppo larga. Altri all'incontro come, *Graff.* e *Reginald.* dicono essere 3. o 4. versi. Altri, come *Suar. Azor. Cast. ec.*, la stendono sino a 10. linee. Altri finalmente, come *Marcanz. Holzm. Spor. Elbel.* e *Croix*, meglio in ciò distinguono, avendo riguardo al fine della proibizione, e dicono che se in aprire il libro trovasi l'errore, può incorrersi la censura leggendosi pochi versi, potendo ivi esser il pericolo della perversione: altrimenti poi, se in quel luogo si tratti d'altra materia senz'alcuno errore (2). Del resto ben può incorrersi la censura con leggersi il solo proemio, o indice, o prefazione, quando si legge in quantità notabile; *Laym. Bon.* e *Busemb.* (3).

59. Si dimanda quì per 1. Se incorre la censura, chi sente altri che legge per suo comando? L'affermano *Azor. Silvestro*, *Pignat. ec.* Ma probabilmente lo negano *Nav. Con. Sanch. Castr. Fill. Croix*, e *Viva*; e *Spor. Sousa*, e *Stefano* lo scusano anche da peccato, se per chi sente non v'è pericolo di perversione (4). Si dimanda per 2. Se incorre chi legge una lettera, o una predica stampata a parte? L'afferma il *P. Suarez*, ma più comunemente, e pro-

(1) *Ibid. num.* 299. *in fin.*
(2) *Ibid. num.* 284.
(3) *Ibid. num.* 292.
(4) *Ibid. num.* 292.

babilmente lo negano *Laym. Sanch. Bus. Holzm. Marcanz.* i *Salm. Bon. Castr.* e *Lugo*, poichè una tale scrittura non può dirsi libro; e trattandosi di cosa odiosa, cioè di pena, strettamente dee farsi l' interpretazione (1). Si dimanda per 3. Se incorre chi legge i manoscritti degli Eretici? Lo negano *Azor. Viva, Spor. ec.* con *Silvio*, che riferisce di ciò anche una Dichiarazione della S. C. Ma costantemente l' affermano *Suar. Pignatel. Sanch. Croix, Holzm. Dicast.* ed altri, dicendo che i manoscritti anche vengono sotto nome di libri, siccome già si chiamano libri prima dell' invenzione della stampa, ed al presente i libri de' Battesimi è Matrimonj dal Rituale, e da tutti, anche si chiamano libri; ed alla Dichiaraz. della S. C. risponde *Croix* che non costa abbastanza. Io giudico che questa sentenza dee consigliarsi, mentre in questa materia per ordinario è spediente seguire le opinioni più strette; del resto le sue ragioni non convincono abbastanza. Per altro avvertono i *Salmaticesi*, che nello Spurgatorio Romano si proibiscono generalmente sotto scomunica tutte le scritture degli Eretici, finchè non sono approvate da' Vescovi (2). Si noti quì di più che i libri proibiti in una lingua sono dello stesso modo proibiti, se sono gli stessi traslati in un' altra, come sta espresso nella Regola prescritta da Clemente VIII.

6o. All' incontro non sono proibiti per 1. i libri de' Cattolici che riferiscono le parole di qualche Eretico per confutarlo; *Suar. Laym. Navar. Azor. Sanch. ec.* comunemente (3). Per

(1) *Ibid. num.* 293.
(2) *Ibid. n.* 293.
(3) *Ibid. n.* 286.

Digitized by Google

2. i libri de' Cattolici, dove sono le Note di qualch' Eretico: purchè) ben limitano il *P. Suarez*, *Pignatell. ec.*) tali Note, o sieno Scolj, non fossero sì copiosi, che più tosto di loro costasse il libro, che dello scritto dell' Autore (1). Per 3. i libri degli Eretici di Filosofia o d' altra materia, ma senza errore, poichè (come abbiam detto al *n.* 57.) ancorchè vi sia scritto un errore incidentemente, egli è già proibito, checchè dicasi *Busemb.* con altri.

61. Giova quì dar notizia dell' Indice de' libri proibiti, fatto per ordine di Paolo IV. ed approvato anche poi da Clemente VIII. Quest' Indice costituisce tre classi di libri proibiti. La prima è de' libri degli Eretici, che contengono (come si è detto) eresia, o trattano di Religione. La seconda è de' libri de' Cattolici, ma che contengono qualch' errore o contra la Fede, o contra i buoni costumi; ma questi, dice il dottissimo *Cristiano Lupo*, non sono proibiti prima d' esser posti nell' Indice, purchè non sieno di quelli che generalmente dall' Indice son proibiti. La terza è di tutt' i libri ch' escono senza nome dell' Autore; e questi, dice il medesimo *Lupo*, che neppure son proibiti, se non contengono qualche prava dottrina; e tanto meno, se escono coll' approvazione dell' Ordinario, come oggidì comunemente si vede in uso. Inoltre son proibiti tutt' i libri degli Eresiarchi, benchè non trattino di Religione: di più i libri degli Eretici (come di sopra si è accennato), finchè non sono permessi da' Vescovi: le Bibbie volgari, ed i libri che parlano in lingua volgare delle quistioni cogli Eretici: i libri magici, ed osceni *ex professo*,

(1) *Ibid.*

Digitized by Google

ed anche di Astrologia Giudiziaria, contra cui Sisto V. impose la scomunica riservata. E di più son proibiti nell' Indice tutti gli scritti dannati per sospetto di Eresia, o di falso dogma, sotto scomunica, ma non riservata, come dicono *Pignatelli*, e *Duarde* (1). Benchè riferiscono i *Salmaticesi*, che S. Pio V. tale scomunica la fece riservata (2).

62. In virtù poi della Bolla incorre la scomunica non solo chi legge, ma ancora chi ritiene i suddetti libri degli Eretici. Chi mai gli avesse, è tenuto quanto prima di consegnarli o al Vescovo, o agli Inquisitori, giusta il precetto di Giulio III. e di Pio IV. E parlando de' luoghi ne' quali vi sta l' Inquisizione, dice il *P. Suarez* con altri, che incorrerebbe la censura ancora chi gli bruciasse senza consegnarli; ma lo scusano *Sanch. Pignat. Fill.* i *Salm.* e *Croix*, dicendo che chi brucia il libro, non può dirsi che lo ritiene. Del resto non è scusato chi tiene il libro anche in nome altrui, v. gr. in prestito, in deposito, o in pegno; o pure chi lo facesse tenere da altra persona; perchè ritenendone egli il dominio, anche si dice ch'esso lo ritiene, potendolo ripetere sempre che vuole; *Suar. Sanch.* ed altri comunemente. E qui si noti la Propos. 45. dannata da Alessandro VII., la quale diceva: *Libri prohibiti, donec expurgentur, possunt retineri etc.* Dice nonperò *La-Croix* con altri, che sarebbe scusato chi riponesse il libro nel luogo sequestrato, che suole assegnarsi in ogni Monastero. E chi desse il libro ad alcuno che tiene la licenza, con patto di non poterlo ripetere, se non dopo la spur-

(1) *Ibid. n.* 283. *in fin.*
(2) *Ibid. num.* 289.

Digitized by Google

gazione, o dopo la licenza ottenuta: io non saprei condannarla; e tanto meno se gli donasse il libro, con condizione di poterlo ripetere, solamente quando ottiene la licenza (1). Sarebbe anche scusato chi ritiene il libro per poco tempo, v. gr. per uno o due giorni, come dicono *Laym. Sanch. Sayro*, *Bon.* ed altri comunemente. Ed ammettono ciò *Castr.* e *Viva*, in quanto allo scusarlo dalla censura, ancorchè colui in quel poco tempo intendesse di ritenerlo per sempre, mentre, come dicono, manca allora la materia grave di fatto. Inoltre *Laym. Pignat. Sayro*, *Sanch. Graff. ec.* anche lo scusano, se lo ritiene per più lungo tempo, aspettando il tempo opportuno per dare il libro al Superiore, o a chi ha la licenza (2).

63. Molti altri poi (oltre il suddetto appartenente all'eresia) sono i casi della Bolla *Coenae*, ne' quali è posta la scomunica. È bene notarne qui i più principali, e sono: Contra quei che rubano i beni de' Cristiani naufragati, benchè trovati nel lido, purchè non si abbiano come abbandonati. Contra i Padroni che nelle loro Terre impongono tributi senza privilegio: un tal privilegio l'hanno i Re, le Repubbliche, ed anche le Università, quando ciò bisogna per sovvenire alle necessità comuni: così *Vasq. Dicast.* i *Salm. Viva ec.* (3). Contra i Corsali che prendono i Cristiani nel Mare Ecclesiastico. Contra chi falsifica le Lettere Apostoliche. Contra chi avoca da' Giudici Ecclesiastici le cause spirituali, o pure trae i Chierici al Tribunale Laicale. Contra chi usurpa la Giu-

(1) *Ibid. num.* 298.
(2) *Ibid. num.* 295.
(3) *Ibid. num.* 310.

Digitized by Google

riduzione, o vero i frutti de' Beneficj. Contra quei che vessano chi va alla Sede Romana, o viene di là per affari a lei spettanti. Gli altri casi meno usuali possono vedersi nell'Opera (1); ma quì si noti per ultimo, che Clemente VIII. impose la scomunica anche riservata a chi assolve da' casi della Bolla *Coenae* senza facoltà (2).

§. IV.

Della Sospensione, Degradazione e Deposizione, dell' Interdetto, e Cessazione a Divinis.

64. 65. e 66. *I Della Sospensione.* 67. *II. Della Deposizione, e Degradazione.* 68. 69. e 70. *III. Dell' Interdetto.* 71. *IV. Della Cessazione a Divinis.*

64. E I. Della *Sospensione.* La Sospensione *est censura, qua Clericus functiones aliquas Ecclesiasticas exercere prohibetur.* È certo che pecca mortalmente il Chierico che esercita qualche atto vietato per la sospensione, se non sia scusato, o perchè esercita un Ordine non sagro, o sagro, ma non solennemente, come insegnano *S. Antonino, Habert, Tournely*, i *Salmatic.* (contra *Suarez*, e *Navar.*) o perchè l'esercita per ignoranza, o per meto grave, o in parva materia; *Bonac. Tourn.* i *Salm. ec.* (2). Qui si dimanda per 1. se incorre l'irregolarità il Chierico, ch' esercita l'atto dal quale era stato sospeso? Vi sono più sentenze, ma quella che

(1) *Ibid. num.* 311.
(2) *Ibid.*
(3) *Ibid. num.* 313. *v. Est certum.*

più mi piace con *Roncaglia* ed altri, distingue così: Se la sospensione è imposta per modo di statuto, o di precetto, per delitto futuro, o anche passato, ma che ha tratto successivo, allora il reo incorre, secondo *cap.* 1. *de sent. et re jud. in* 6. Altrimenti poi, se la sospensione è per sentenza in castigo del delitto affatto preterito, perchè allora la sospensione ha ragione di mera pena, non già di censura; poichè la censura non può imporsi per delitti affatto preteriti (1), siccome dicemmo al *n.* 8. Si dimanda per 2. Se il Vescovo sospeso dai Pontificali incorre l' irregolarità esercitandoli? Lo negano *Silvest. Innoc. Abbat. ec.*, dicendo che allora il Vescovo non esercita un Ordine sagro, fondandosi sulla sentenza che il Vescovado non sia Ordine, benchè sia molto probabile la contraria con *Bellarm. Sanchez*, *Tourn.* ed altri (vedasi all'Appendice III. *dell' Esame*, *cap.* 2. *n.* 29. *in fin.*). Nulladimanco non può negarsi che tal esercizio sia un atto d'Ordine sagro, se non distinto, almeno esteso. Se poi il Vescovo sospeso dicesse la Messa solenne coi Pontificali, diciamo che peccherebbe, ma non incorrerebbe l' irregolarità; perchè celebrando non esercita un atto sostanziale dell'Ordine Episcopale, ma del solo Sacerdotale, da cui non è sospeso (2).

65. Il sospeso non tollerato invalidamente esercita la giurisdizione. Il tollerato poi l'esercita validamente, ma illecitamente, se non è richiesto dagli altri; *Busembao*, i *Salmatic. ec.* (3). Gli altri poi, ancorchè il Chierico fosse nomi-

(1) *Ibid. n.* 314.
(2) *Ibid. n.* 314. *Dub.* 2.
(3) *Ibid. n.* 313.

Digitized by Google

natamente sospeso, probabilmente dicono *Suarez*, *Castropal. Holzm.* e i *Salmat.* che non son tenuti sotto colpa grave ad evitarlo: e soggiungono essere affatto lecito a' Fedeli il sentir la Messa del Sacerdote sospeso (2).

66. La sospensione altra s' impone a certo tempo, altra in perpetuo. Altra poi è dal Beneficio, o da qualche funzione del medesimo; altra è dall'Officio, che comprende così la sospensione dell' Ordine, come della Giurisdizione. Si noti per 1. che chi è sospeso assolutamente, s' intende sospeso così dal Beneficio, come dall'Officio; *Layman*, *Busemb. ec.* Sicchè allora al sospeso vien proibito ogni esercizio d' Ordine, e di Giurisdizione. Ma dee notarsi con *S. Tommaso* (2), che chi è sospeso dall'Ordine, non perciò è sospeso dalla Giurisdizione, e così ancora dicono colla comune *Suar. Nav. Tourn. Fagnano ec.* che chi è sospeso dall'Officio, non perciò è sospeso dal Beneficio, purchè faccia supplire per altri alle funzioni dovute per officio. Se n'accettua nondimeno, se il delitto sia enorme, *cap.* 10. *de Purg. Con.* o se il reo permanesse per un anno sospeso, *c. Cum bonae*, *de Ætate.* Si noti per 2. che il sospeso dal Beneficio non è sospeso dall'Officio; ond'è tenuto alle Ore Canoniche, ed altri obblighi dell'Officio, benchè sia privato de' frutti. Ciò nonperò non s'intende, quando la sospensione è per delitto affatto preterito, ma quando è imposta per la contumacia, dalla quale il sospeso possa liberamente liberarsi: *Suar. Fill. Coninch. ec.* comunemente. Anzi dicono *Tournely*, *Avila*, e *Renzi ec.*

(1) *Ibid.*
(2) 3. *p. q.* 22. *a.* 3.

che se il Beneficiato è occultamente sospeso, ed adempisce gli officj, può ritenersi quella parte de' frutti che spetterebbero al sostituito (1). Il sospeso poi dal suo Vescovo, non s'intende sospeso da altri beneficj che avesse in altre Diocesi; purchè il Vescovo non l'esprimesse, perchè allora, benchè quei Beneficj non sieno soggetti al Vescovo, nulladimeno è soggetta la persona del sospeso, *Tournely*, *Pontas*, e *Renzi* (2). Diciamo inoltre colla sentenza più probabile di *Suar. Laym. Antoine. ec.* contra *Bonac.* che se il sospeso acquista un nuovo Beneficio, la collazione può giustamente irritarsi, ma non è nulla da se, non essendo ciò espresso in alcuna legge, anzi che si ricava l'opposto dal *cap. Cum bonae, de Ætate ec.* (3). Si noti per 3. che il sospeso dal Beneficio non è proibito dal presentare e conferire altro Beneficio, ancorchè per ragione dello stesso Beneficio gli competa tal diritto; *Busemb. ec.* (4). Si noti per 4. che, sospesa la Comunità, non s'intendono sospese le persone di quella, ma solamente la Comunità in quanto agli Officj e Beneficj che in comune ella possiede, *Con.* i *Salmat. ec.* con *S. Tommaso ec.* comunemente. E se i particolari esercitassero le funzioni alla Comunità proibite, peccherebbero, ma non incorrerebbero l'erregolarità, poichè tal proibizione non sarebbe propriamente censura: *Suar. Castrop. Ronc.* i *Salm. ec.* Se poi la sospensione è imposta così alla Comunità; come a' particolari, non l'incorrono gl'innocenti, *cap.* 2. *de*

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 316.
(2) *Ibid. Dub.* 1.
(3) *Ibid. Dub.* 2.
(4) *Ibid. Dub.* 3.

Digitized by Google

Constit. (1). Si noti per 5. con *Nav. Bonac.* coi *Salm. Busemb. ec.* che se il Prelato dicesse a voce, *Io ti sospendo*, questa sarebbe più presto proibizione, che sospensione; perchè non si presume ch'egli voglia in ciò peccare, essendo vietato a Prelati il sospendere senza scrittura (2). Si noti per 6. che secondo la sentenza più vera e comunissima di *Soto*, *Suar. Laym. Sanch.* dei *Salm. ec.* (contra *Navarro*) la sospensione totale, cioè da ogni uso di officio, e Beneficio, o pure da alcuno di essi per tempo notabile, non s'incorre se non col peccato mortale; altrimenti poi, se la sospensione fosse parziale, o totale, ma a breve tempo, v. gr. per giorni, o per una settimana, o fosse di ferenda sentenza (3). Si noti per ultimo, che i Vescovi, e tutt'i Confessori possono assolvere dalle sospensioni non riservate, secondo dicemmo al *n.* 11. Anzi quando la sospensione è imposta a tempo, o condizionatamente, passato il termine, o adempita la condizione, ella da se si toglie (4). Chi poi volesse sapere le sospensioni particolari che vi sono circa gli Ordinandi, veda nell'*Append. III. dell'Esame ec. n.* 64. Le sospensioni poi generali *in jure* son notate nell'Opera (5).

67. II. Della *Deposizione*, e *Degradazione*. La deposizione, e la degradazione non sono censure, ma sono simili alla sospensione, con questa differenza non però ch'elleno tolgono il jus radicale a'Beneficj, e proibiscono l'uso dell'Ordine in perpetuo, il che non fa la sospensione.

(1) *Ibid. ad* 9.
(2) *Ibid. num.* 317.
(3) *Ibid.*
(4) *Ibid. n.* 321.
(5) *Ibid. n.* 322.

Digitized by Google

La *deposizione* altra è verbale, e questa propriamente dicesi deposizione, la quale lascia il privilegio del Canone e del Foro: altra è reale, e questa suol dirsi *degradazione*, che priva di esercitare gli Officj, e priva de' Beneficj, e del privilegio del Canone e del Foro con certa solennità, e per sempre, senza speranza di restituzione (1). Si è detto *di esercitare*, perchè l'Ordine non può togliersi; onde il degradato è tenuto al voto fatto di castità, ed alle Ore Canoniche, ed invalidamente contrarrebbe matrimonio (2). La degradazione non può farsi che dal Vescovo, ma la deposizione può farsi anche dal suo Vicario. Alla deposizione può dispensare il Vescovo, ma alla degradazione solo il Papa. La deposizione non può farsi che ne' casi espressi in legge, o ne' delitti più gravi; la degradazione poi si fa solamente ne' delitti gravissimi, come d'eresia manifesta, calunnia contra il proprio Vescovo, sodomia frequentata, e simili (3).

68. III. Dell'*Interdetto*. L'interdetto *est censura, qua prohibetur usus Divinorum Officiorum, aliquorum Sacramentorum, et Sepulturae Ecclesiasticae*. Si divide poi l'interdetto in locale, personale, e misto. Per lo locale si proibiscono i divini Officj solamente nel luogo; per lo personale a certe persone, o alla comunità in ogni luogo. Si divide ancora l'interdetto in generale, e particolare. Quando l'interdetto è generale per la Città restano interdetti anche i Sobborghi, ed anche le Chiese esenti de' Regolari, e tutti allora son tenuti ad osservarlo, anche il

(1) *Ibid. num.* 313. *et* 314.
(2) *Ibid. num.* 323. *et* 324.
(3) *Ibid. num.* 326. *et* 327.

Digitized by Google

Vescovo che l'ha imposta, eccettuandone il Papa. È lecito non però allora a' Cittadini, che non han data causa all'interdetto, di andare altrove, ed assistere agli Offici Divini. Interdetta la Parrocchia, sono interdette anche le Cappelle, ed il Cemeterio contiguo, *cap. Si licitas, de sent. exc.* (1). Interdetto il Popolo, non vengono interdetti i Chierici, i Peregrini, e gli Studenti, perchè questi non sono parte del Popolo; i DD. colla Comune. All'incontro interdetto il Clero, non sono interdetti i Laici, *c. Si sententia de sent. exc. in* 6.; nè i Religiosi, se non avessero Officio o Beneficio in quel Popolo; nè gli altri Chierici che ivi non hanno alcuno Officio. Dall'interdetto poi generale personale se n'esimono 1. i Vescovi (che sono esenti anche dalla sospensione generale). 2. Gli infanti ed i pazzi privi di ragione; ma questi anche son privati di sepoltura. 3. Gl'innocenti, ma allorchè mutano domicilio altrove. 4. I forestieri, benchè ivi sieno molto tempo (2).

69. Gli effetti dell'interdetto sono I. la proibizione de' Divini Offici (s'intendono quelli soli che si fanno da' Chierici, ed in luogo deputato) a' quali non possono assistere anche gl'interdetti per colpa altrui; i Chierici non però che non sono interdetti, possono celebrare, ma a porte chiuse; senza suono di campane, ed esclusi gl'interdetti (purchè sieno dinunziati) *cap. Alma mater de sent. exc. in* 6. E se gl'interdetti non vogliono uscire, dee cessarsi dalla celebrazione, sotto pena d'irregolarità, ma avvertono *Suar. Holzm.* e *Mazzotta*, che ciò corre, quando si celebra nel luogo interdetto. Si per-

(1) *Ibid. n.* 330.
(2) *Ibid. num.* 331.

Digitized by Google

mette poi il celebrare nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Assunzione di Maria, e nell'Ottava del *Corpus Domini* (1). II. La proibizione dell'amministrazioni de' Sacramenti, eccettuato il Battesimo (che può darsi anche solennemente), la Cresima, e la Penitenza, che si permettono a tutti, fuorchè a coloro che han data causa o favore all'interdetto. L'Eucaristia può darsi nondimeno a' moribondi, ed anche l'Estrema Unzione; come dicono *Suarez*, *Croix*, e *Dicast.* contra i *Salmaticesi.* e *Sanch.* Di più *Con.* e *Laym.* permettono anche il contrarre le nozze, e ciò è più probabile (contra *Suarez*) per lo *cap. Cappellanus*, *de Feriis*, dove si dice che il matrimonio può contrarsi in ogni tempo (2). III. La proibizione della sepoltura; ma i Chierici; purchè non sieno nominatamente interdetti, possono seppellirsi nella Chiesa, anche colla Messa; se poi la Chiesa fosse specialmente interdetta, possono anche in quella seppellirsi, ma senza Messa. Ma i Laici non possono seppellirsi in Chiesa; e se sono seppelliti, debbono togliersi dalla sepoltura (3). IV. I Chierici che violano l'interdetto in materia grave, peccano gravemente, ed esercitando l'Ordine, incorrono l'irregolarità. Così anche i Religiosi, i quali di più incorrono la scomunica *ipso facto*. I Laici poi peccano mortalmente, se ricevono i Sacramenti contra l'interdetto personale; ma se violano solamente il Locale, v. gr. assistendo a' Divini Officj, più probabilmente dicono *Laym. Bus. Soto*, *Silv. ec.* che pec-

(1) *Ibid. num.* 333.
(2) *Ibid. num.* 334.
(3) *Ibid. num.* 335.

Digitized by Google

cano solo venialmente, purchè essi non sieno specialmeate interdetti (1).

70. Possono interdire tutti quei Superiori che possono scomunicare. Per interdire un luogo, o una Comunità, si richiede un peccato molto grave, commesso con contumacia dal capo, o da' principali di quella. L' interdetto non però a breve tempo, ed in ordine ad un solo o due effetti, può incorrersi anche per lo peccato veniale (2). Gl' interdetti locali, e personali generali, imposti dal jus comune, e non riservati, posson togliersi dal Vescovo. Gli altri poi imposti da' Vescovi, solo da essi stessi, o dal Papa possono togliersi. Dagl' interdetti poi *de jure* personali particolari non riservati, può assolvere *qualunque* confessore approvato (3). Si noti qui per ultimo dover cessare *a Divinis* nella Chiesa, e la Chiesa stessa doversi avere per interdetta, dove si permette lo strato a qualunque persona, fuorchè Regale, secondo il Decreto che abbiamo rapportato al *Tomo. I. c. 4. n.* 39.

71. IV. Della *Cessazione a Divinis.* Questa si definisce: *Prohibitio Clericis facta, ut abstineant ab Officiis Divinis, et ab Ecclesiastica Sepultura*; benchè dicono *Suar.* e *Fill.* che il Vescovo può proibire un effetto, e non l'altro. Questa cessazione non è interdetto, nè censura; nè s' impone per modo di medicina a toglier la contumacia, ma solo in segno di mestizia, o per riparare qualche gravissima ingiuria fatta a Dio, o alla Chiesa; e son tenuti ad osservarla tutti i cittadini del paese; dove s' impone. E dicono più comunemente *Sanch. Bon.* i *Salmat.*

(1) *Ibid. num.* 336.
(2) *Ibid. num.* 337.
(3) *Ibid. num.* 338. *et* 339.

Digitized by Google

ed altri, che nel tempo di tal cessazione i Chierici son privi anche del privilegio concesso loro in tempo dell' interdetto, si concedono non però quei Sagramenti, che son permessi nell' interdetto. La cessazione s' impone da chi può imporre le censure, precedente la monizione; e da esso stesso può togliersi, e sospendersi per qualche tempo (1).

Punto III.

Dell' Irregolarità.

§. I.

Che cosa sia Irregolarità, e di quante maniere.

72. *Definizione.* 73. *Se l' Irregolarità sia censura.* 74. *Distinzione dell' Irregolarità.*

72. L' Irregolarità, ancorchè non fosse censura, pure perchè con quella ha molta similiglianza, a quella perciò s' accoppia, e si definisce: *Est impedimentum Canonicum susceptionem Ordinum Sacrorum, et susceptorum usum impediens.* Sicchè l' irregolare non può nè prendere, nè esercitare gli Ordini.

73. Si dimanda, se l' Irregolarità sia Censura? L' affermano *Soto*, *Bann.* *Covar.* e molti altri, dicendo che l' essenza della Censura, cioè l' esser pena Ecclesiastica, egualmente compete alla Censura, che all' Irregolarità. Altri poi più comunemente, e più probabilmente con *Suar.*

(1) *Tom.* 8. *lib.* 7. *n.* 340.

Digitized by Google

Bonac. Castr. e *Salm.* con molti altri appresso loro lo negano, dicendo esser ella impedimento, o sia inabilità, e lo provano dal *cap. Quaerenti, de Verb. sign.*, dove dimandato Innoc. III. che cosa si dovesse intendere per censura? Rispose: *Quod per eam non solum interdicti, sed etiam suspensionis, et excommunicationis sententia valeat intelligi.* Dunque fuori di queste tre, non v'è altra pena che possa dirsi censura (1). E sebbene sia pena, non è però medicinale, cioè per impedire i peccati futuri; poichè questa s'impone per li peccati già fatti, ed è pena mera punitiva.

74. Si divide l'irregolarità in quella che viene per *Delitto*, ed in quella che proviene da *Difetto*. Di più in *Totale*, che priva di ricevere ogni Ordine sagro, e d'esercitare il già ricevuto; e *Parziale*, che priva solamente di amministrare in qualche Ordine, o di ascendere a' superiori, v. gr. se il Sacerdote fosse monco, o cieco, sarebbe inabile per la celebrazione, ma non per la confessione.

§. II.

Effetti dell' Irregolarità.

75. *Effetti.* 76. *Se l'Irregolarità può ricevere Beneficj.* 77. *Se possa ritenerli.*

75. L'Irregolarità I. inabilita a ricevere gli Ordini, anche la prima Tonsura, come comunemente i Dottori. II. Impedisce l'esercizio dei già ricevuti, *cap. fin. de Temp. Ord.* e per-

(1) *Ibid. num.* 341.

Digitized by Google

ciò l' Irregolare illecitamente (ma non invalidamente) assolverebbe. III. Impedisce di ricevere Beneficj.

76. Ma in quanto a' Beneficj, si dimanda per 1. Se sia nulla la collazione del Beneficio fatta all' irregolare ch' è inabile alle funzioni di esso Beneficio? La sentenza più comune (anzi da *Suar.* e dai *Salm.* chiamata comune) e più probabile l' afferma; e si prova dal *c. 2. de Sler. non ord. minist.* e specialmente dal Trident. *sess. 22. cap. 4.*, dove dicesi: *Nec illis in posterum fiat provisio, nisi iis qui jam aetatem, et ceteras habilitates integre habere cognoscantur, alter irrita erit provisio.* E la ragione è, perchè il Beneficio si dà per l' officio, e chi è inabile all' esercizio dell' Ordine ricercato dal Beneficio, dee stimarsi anche inabile al Beneficio; così dicono *Suar. Bon. Tourn. Cabass.* i *Salmat.* con molti altri. La sentenza contraria vien difesa da *Innoc. Silv. Laym. Viva, Elb. Ronc. Diana*, e da' *Salm.*, con *Felin. Ancar. Giball.*, e lo stesso *Suar.*, come anche *Bus. 5.* giustamente la chiamano probabile; perchè non deesi imporre pena, dove non ista espressa in legge; e non essendovi testo che dichiari l' irregolare incapace de' Beneficj, perciò dicono *Suar. Tour. e Bonac.* (1) che sebbene pecchi gravemente in riceverli o ritenerli senza dispensa, pure se soddisfa per mezzo altrui ai pesi del Beneficio, non è obbligato alla restituzione. Ed ai Canoni rispondono, che essi dichiarano illecita la collazione del Beneficio all' irregolare, ma non invalida: ed al Tridentino poi dicono che ivi si fa irrita la collazione fatta agl' inabili, ma che non si stimano tali irre-

(1) *Ibid. n. 342. v. Quaer.*

Digitized by Google

golari in quanto alla validità. Ma quì bisogna avvertire, che benchè questa sentenza sia probabile; pure perchè la prima è più probabile, stante il più comune sentimento de' DD. (il quale come dice *Layman*, è l' ottimo interprete delle leggi) che così hanno intesi i testi sopracitati, non può perciò l' irregolare intromettersi nel possesso del Beneficio, perchè niuno colla probabile può pigliare il possesso delle robe altrui (1). Ma se all' incontro in buona fede avesse ricevuto il Beneficio, avuta la dispensa, può ben ritenerli, senza che nella detta dispensa si avesse fatta menzione del Beneficio (2).

77. Si dimanda per 2. se l' irregolare, secondo la detta sentenza probabile, possa ritenersi il Beneficio? In quanto ai Beneficj ottenuti prima, non v' è dubbio che possa; nè dev' esserne privato dal giudice, se l' irregolarità proviene da infermità, come si ha dal *c. ex parte, de Cler. aegrot.* Se poi l' irregolarità provenisse da delitto, dovrà esser privato dal giudice: ma fra tanto, se non ottiene la dispensa, dee o rinunciarlo, o rassegnarlo almeno in favore d' un terzo, perchè chi non può lecitamente adempire ai pesi del Beneficio, neppure può lecitamente ritenerlo: così *Suar. Castrop.* i *Salmat.* con molti altri (3).

---

(1) *Ibid. n.* 361.
(2) *Ibid. num.* 342. 343. *et* 344.
(3) *Ibid. num.* 342. *v. Quaer.*

Digitized by Google

§. III.

Come s' incorre l' Irregolarità.

78. *L' Irregolarità dev' essere espressa in legge.* 79. *Chi dubita d' essere Irregolare.* 80 *Chi dubita d' essere Omicida.* 81. *Che si ricerca all' Irregolarità per delitto.* 82. *Se il delitto è onninamente occulto.* 83. *Se si ricerca la scienza della legge.* 84. *Se la scienza dell' Irregolarità.* 85. *Come si toglie l' Irregolarità in genere.* 86. *Della Dispensa.* 87. *Come si toglie l' Irregolarità per difetto.*

78. L' Irregolarità non s' incorre, se non s' è espressa in legge, *c. His qui, de sent. excom. in* 6. dove si dice: *Cum id non sit in Jure expressum, etc.* Che però non dee stendersi fuori dei casi espressi. Per *Legge* quì s' intende solamente il Jus Pontificio, o i Concilj approvati dal Papa. Quindi s' inferisce che in materia d' irregolarità non vale l' argomento nè a *simili*, nè a *majori ad minus*, come comunemente i DD. Avverte non però *Layman*, che nel dubbio se alcuna irregolarità sia espressa o no in legge, in ciò si dee attendere il comune sentimento de' DD. e la consuetudine (1).

79. Si dimanda per 1. Se debba portarsi da irregolare, chi dubita d' esser tale? Per dubbio quì si dee intendere il negativo, perchè nel positivo, privo della diligenza, ognuno dee stimarsi irregolare, *Sanch. Suar. Cas. rop.* ed i *Salmatic.* con *Coninch.* dal *cap. Illud de Cler.*

(1) *Ibid, n.* 345.

Digitized by Google

excom. purchè (dicono i *Salmat.* con i DD. cit.) non vi sia qualche grave ed urgente necessità, v. gr. in ricevere gli Ordini, o il Beneficio; dopo fatta la sufficiente diligenza può tenersi da non irregolare, *Suarez*, *Castrop.* ed i *Salmat.* con altri. Sicchè la difficoltà si riduce al dubbio negativo, e si risponde; se il dubbio è *juris*, cioè se vi sia o no tale legge che affigge l'irregolarità a tal fatto, allora in niun foro dee stimarsi irregolare, si per quello che si è detto nel *num.* preced. sì perchè in dubbio niuno dee spogliarsi del suo jus: così comunemente i DD. *Sanchez*, *Suar.* *Castrop.* *Tour-Habert*, *ec.* (1). Se il dubbio poi è *facti*, cioè se abbia commesso qualche delitto (fuori dell'omicidio di cui al *num. seg.*) vi sono due sentenze. La *prima* afferma con *Concina*, *Tourn.* *Habert.*, *ec.* pigliando la ragione dell'omicidio, per cui nel *cap. Ad Audientiam*, *de Homic.* dicesi: *Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit injungere Presbytero memorato, ut in sacris Ordinibus non ministret.* E ne fanno da ciò una regola generale, che in ogni materia deesi seguire la tuziore. La *seconda* sentenza comune, e più vera la nega, e di questa sono *Suar.* *Cabass.* *Roncaglia*, *Castropalao*, *ec.* ed i *Salmat.* con molti altri. La ragione è, perchè gli odj debbono restringersi, ed in dubbio niuno dee esser condannato. Così si ha dalla *Reg. Favorabiliores*, *ff. de Reg. Jur.* e dal *cap. Cum sunt*, *eod. tit. in 7.* dove dicesi *Cum sunt jura Partium obscura, reo favendum est potius, quam actori.* E la ragione si ricava da quel che sopra si è detto poco anzi, poichè nel mentre si dubita se la dispo-

(1) *Ibid. num.* 346.

Digitized by Google

sizione per l' omicidio vaglia per l' altre materie, di già il dubbio è *Juris*, nel qual dubbio anche gli avversarj concedono non incorrersi, mentre nel mentovato *cap. Is qui de sent. exc. in* 6. dichiarasi che niuna irregolarità s' incorre se non è espressa *in jure*; ed al *cap. Ad audientiam*, si risponde, che ivi abbia voluto precisamente il Papa avvalersi del motivo di decenza, per cui conviene alla dignità del Sagrificio, che si astenga dall' Altare chi sta in dubbio d' esser omicida: e che ciò era convenienza, e non precetto, apparisce dal *cap. Petitio*, *de Homic.* dove così dicesi: *Cum sit consultus in hujusmodi dubio* (homicidii) *abstinere*, *quam temere celebrare*. Onde quel ch' era consiglio in questo capo, volle il Pontefice passarlo in precetto in quell' altro capo (1).

80. Si dimanda per 1. Se chi dubita d' esser omicida, debba sempre stimarsi irregolare? Alcuni dicono che nel foro esterno deve portarsi tale, ma non già nell' interno, così *Innoc. Salas*, *Sanch. ec.* Altri poi dicono universalmente, che in niuno foro deve stimarsi irregolare, *Host. Armill. Tabien. ec.* Ma la comune e più vera di *Castr. Bonac. Ronc. Sanch.* con altri, e de' *Salm.* con molti altri, tiene che dee stimarsi irregolare in ambedue i fori. Imperocchè la ragione addotta ne' capi *significasti*, *cap. Ad audientiam*, e nel *c. penult. de Homic.* cioè che in dubbio dee eleggersi la parte tuziore, comprende tutt' i due fori. Si noti per 1. che questo corre quando è certo l' omicidio, e solo si dubita, se l' azione di tal percussore sia stata causa di quello: se poi si dubita se sia succeduto l' omicidio o no, allora con molta ra-

(1) *Ibid. n.* 347.

Digitized by Google

gione dicono *Pichl. Elbel*, *Diana*, *Tamb.* e *Spor.* che la persona non dee tenersi per irregolare. E perciò dice *Diana* con *Navar. Menoch.* e *Quarant.* che se il medico abbia aperta una vena ad una Pregnante col fine di farla abortire, e poi non si sa, se sia seguito l' aborto, non dee stimarsi irregolare, perchè si ha nella *L.* 1. *§. Item illud ff. ad Syllan*, che non si procede alla pena, se non costa nel corpo del delitto. Altrimenti poi, se i rimedj fossero sì efficaci, che comunemente da quelli suole seguire l' effetto; così *Navar.* e *Muscard.* dalla *l. ult. de Fide instrum.*: si osservi ciocchè si disse a questo proposito al *Capo VIII. n.* 22. Si noti per 2. che chi dubita dell' omicidio, dee *stimarsi* tale in due effetti, cioè nell' astenersi da celebrare, o nel dover cercare la dispensa; onde s' inferisce per 1. che il laico non incorrerebbe tale irregolarità, i *Salmat.* e *Ronc.* Per 2. che il Chierico non incorre la privazione de' Beneficj; *Sanch. Suar. Ronc.* i *Salm.* e *Castrop.* con *Panorm. ec.* Per 3. che chi dubita della mutilazione, non dee stimarsi irregolare; *Sanch. Bonac. Ronc.* i *Salm.* e *Suar.* contra *Nav.* ed *Enriq.* (1).

81. Per incorrersi l' irregolarità per delitto, dev' esser l' atto esternato, e mortale, perchè l' irregolarità è pena grave che difficilmente si rilascia. Donde si ricava per 1. Che se l' atto viene scusato per qualche circostanza dal peccato mortale, è scusato anche dall' irregolarità. Per 2. che il precetto sotto pena d' irregolarità obbliga a peccato mortale. Per 3. che l' atto dee esser esteriore; perciò quando dicesi dispensare all' irregolarità mentale, s' intende l' occul-

(1) *N.* 347.

ta ; *Pal. Coninc. Avi.* e la comune con i *Salm.* Per 4. che l' atto dev' esser consumato (1).

82. Si dimanda quì per 1. Se per lo delitto esterno consumato, ma onninamente occulto, s' incorra l' irregolarità ? Vi sono tre sentenze. ma la più vera l' afferma per ogni delitto; perchè la Chiesa si riserva i delitti anche occultissimi, come l' eresia affatto occulta. (come si è detto al *n.* 53. *in fin.*). E che in verità per li delitti occulti s' incorra l' irregolarità, appare dal Trident. *sess.* 24. *c.* 6., dove si concede ai Vescovi la facoltà d' assolvere e dispensare dalle censure, ed irregolarità, e fra queste si fa menzione dell' eresia, ed omicidio occulto : e siccome per l' eresia, ed omicidio occulto s' incorre la scomunica, e l' irregolarità, così dee dirsi degli altri delitti (2). Chi poi possa dispensare in questo, vedi nel *seg. Capo XX. de' Privilegj n.* 51. 52. *e* 106. *e* 107.

83. Si dimanda per 2. Se per incorrere l' irregolarità si ricerca la scienza della legge Ecclesiastica proibente ? La sentenza più probabile, e comunissima (contra *Suar. Azor. Holzm.*, e *Felin.*) l' afferma con *S. Anton. Rouc. Castr. Nav. Silvestr. Sanch. ec.* e coi *Salmat.* con molti altri, perchè una tale irregolarità ha ragion di pena, ed essendo pena, si ricerca la scienza almeno della legge proibente. E ciò si pruova dal *cap. Proposuisti*, *Dist.* 42., dove Innoc. I. decretò non doversi deporre certi Chierici incontinenti, perchè ignoravano la Costituzione di Siricio, onde *Palao*, *Viva*, ed i *Salm.* con altri affermano che se anche all' omicidio taluno ignora che vi sia l' irregolarità,

(1) *Ibid. num.* 348.
(2) *Ibid. num.* 349.

Digitized by Google

commettendolo non l' incorre : non per ragion di delitto, perchè vi bisogna la scienza della legge, come si è detto : nè per ragione di difetto, poichè in questa incorrono solamente i Ministri di Giustizia, o di cognizione, o di esecuzione. Nulladimeno in quanto all' omicidio la sentenza molto probabile e da tenersi è che l' incorre, perchè questa irregolarità non tanto si riguarda per lo delitto o difetto, quanto per l' indecenza d' ammettere a sagrificare l' Agnello di Dio mansuetissimo un Ministro crudele ; e perciò il Trident. *sess.* 14. prima di riserbarsi l' irregolarità dell' omicidio, adduce per ragione che debba discacciarsi dall' Altare l' omicida: *Cum etiam* (sono parole del Concilio pigliate dal *c.* 21. dell' Esodo) *qui per industriam occiderit proximum suum, ab Altari avelli debeat.* Ecco come il concilio dimostra che la ragione stessa naturale ricerca, che tali Ministri si discaccino dall' Altare anche per forza (1). Con tutto ciò, non ardisco di riprovare la sentenza contraria, mentre questo caso non si trova espresso in legge.

84. Si dimanda per 3. Se oltre la scienza d' esser proibito il delitto da legge Ecclesiastica, bisogna sapere d' esservi l' irregolarità ? Vi sono due sentenze La *prima* è di *Suar. Laym. Croix*, *Tourn. Ponzio*, *Soto*, *Vasq. ec.* che lo *nega*, per ragione che l' irregolarità non è pena medicinale, ma inabilità, o pena mera punitiva ; onde basta che tale pena siasi imposta dalla legge a quell' atto, e che il reo scientemente e colpevolmente l' abbia commesso. La *seconda* sentenza ancora probabile l' afferma, poichè l' irregolarità per delitto, essendo vera

(1) *Ibid. num.* 350.

pena, e pena straordinaria; e perciò non potendosi prevedere, come suole prevedersi almeno in confuso la pena ordinaria, non si stima che la Chiesa voglia punire con tanto rigore chi l'ignorava (1): e questa la tengono *Nav. Silvest. Sanch. Ronc. Boss. Coninc. Sairo, Cornejo, Rodriq. ec.* ed i *Salmat* la chiamano egualmente probabile alla prima, ed anche il *P. Suarez* l'ammette per probabile.

85. L'irregolarità si toglie in quattro modi. I. Se cessa la causa: quando l'irregolarità è per difetto v. gr. d'età, d'ignoranza ec.; *Suar. Laym. Tournely ec.* Quando poi l'irregolarità è per infamia, se questa è *popolare*, coll'emendarsi si toglie; *c. 4. et 18. Dist. 56.* Se l'infamia è di fatto, si toglie col mutare luogo, *Tour.* e *Ronc.* Ma se l'infamia è di *Jus*, cioè per sentenza del Giudice, per questa si ricerca la Dispensa. II. Si toglie col Battesimo, se fosse per delitto; onde chi prima del Battesimo avesse fatto un omicidio, non sarà più irregolare; i *Salm.* con *Coninc.* e *Sairo*. III. Colla Dispensa del Pontefice. IV. Colla Professione Religiosa (2). Quando ed in quali casi poi possano dispensare i Vescovi, ed i Regolari; vedi nel *Capo seg. XX. de' Privil. n.* 51. e 106.

86. Si notino più cose circa la Dispensa. I. che la Dispensa del Papa senza causa è valida; ma illecita; dell'Inferiore poi è anche invalida. II. Chi ha incorse più irregolarità della stessa specie, per la Dispensa basta che spieghi esser incorso più volte in quella. III. Se il Prelato che ha la facoltà di dispensare, ammette scientemente qualche Irregolare al Be-

(1) *Ibid. num.* 351.
(2) *Ibid. num.* 352.

Digitized by Google

neficio, si stima che dispensi con colui, *Bonac.* i *Salm.* con altri ec. (1).

87. L' Irregolarità per difetto solo dal Papa può dispensarsi, e da chi ne ha special privilegio. L' Irregolarità per difetto de' *Natali* può togliersi per la Professione nella Religione approvata, in quanto agli Ordini; ma non in quanto alle Prelature, così comunemente tutt' i DD. sì per lo *cap.* 1. *de Fil. Presb.* come per le concessioni di Gregorio XIV. di Clemente VIII. e di Paolo V. Dicono poi *Diana*, *Barbos. Castropalao ec.* che i Prelati Regolari possono dispensare alle Prelature ne' Capitoli Generali, o Provinciali Per *Prelature* non s' intende però il Vescovato, *Bonac.* e *Tournely*, *Inoltre* tutt' i DD. (eccetto *Soto*) dicono non esser vero che per la professione si tolgano tutte le irregolarità (2). Dell' altre facoltà de' Regolari si veda al *Capo XX. de' Privil. n.* 106. e 107.

(1) *Ibid. num.* 353.
(2) *Ibid. num.* 354.

Digitized by Google

§. IV.

Quali sono le Irregolarità per Delitto.

88. *I. Per lo Sacramento.* 89. *II. Per la violazione di censura.* 90. *III. Per l' Esercizio solenne ec.* 91. *IV. per illecito ricevimento degli Ordini.* 92. *V. Per delitti enormi.* 93. *VI. Per l' omicidio* 94 95. e 96. *Dell' omicidio volontario* 97. *e* 98. *De' Mandanti, Consulenti ec.* 99. *De' Cooperanti* 100. *Dei Ratiabenti.* 101. *Di chi non impedisce.* 102. *a* 105. *Dell' omicidio casuale.* 106. *Chi uccide per difesa.* 107. *Chi uccide per difendere le robe ec.* 108. *Dell' omicidio in rissa.* 109 *e* 110. *Della Mutilazione* 111. *Della Dispensa* remissive.

88. La *prima* è per lo Sagramento del Battesimo malamente ricevuto, e perciò è irregolare 1. Chi riceve senza necessità il Battesimo da un eretico; *can. Placuit. 1. qu. 4.* Ma s' intende, se l' ha ricevuto in età adulta, poichè all' incontro dichiarò la S. C. del Conc. a' 21. Maggio 1716. non essere irregolare uno che bambino fu battezzato dall' Eretico. 2. Il figlio dell' Eretico, *c. Statutum, de Hæret. in* 6. Ma se poi i Genitori fossero venuti alla Cattolica Fede, si leva tal irregolarità, *Suar. Dist.* 34. *Sess.* 3. *ec.* così dichiarò la S. Congreg. Nel giorno predetto. 3. Chi differisce il Battesimo sino al pericolo della morte, *c. Si quis. D.* 57. 4. Chi avvertitamente riceve due volte il Battesimo solenne; e questa l' incorrono tanto il Battezzato, s' è adulto per lo *c.*

Digitized by Google

Confirmandum Dist. 50. quanto il battezzante, secondo la comune de' DD. dal *c. Ex litterarum*, dove si dichiara irregolare l' acolito, che assiste al Ribattezzante. Scusano i DD. se ciò si facesse per metu, ma niuno scusa, se si facesse per ignoranza colpabile, *can. Quibus, de Consecr. D. 4.* (1).

89. La *seconda* è per la violazione di censura, quando chi è legato da censura, esercita solennemente un Ordine sagro. Si è detto *solennemente*, v. gr. se il Diacono cantasse il Vangelo con Stola e Manipolo; o se un Capitolare facendo l' Eddomadario nel Coro, cantasse il *Dominus vobiscum*. E se questi fosse legato da due censure, incorrerebbe una irregolarità equivalente a due, che per la dispensa dee spiegarsi, *Tourn. ec.* (2). Si avverta che non incorre l' irregolarità, chi stesse legato dalla sola scomunica minore, *c. Si celebrat de Cler. exc. min.* Neppure chi esercita gli ordini minori, anche solennemente, *Laym. Nav.* i *Salm. ec.* Neppure chi predica, nè chi esercita gli atti di giurisdizione, come di scomunicare, di approvare alle Confessioni, conferire Beneficj assistere o dar licenza d' assistere al Matrimonio, cantar l' Officio, dispensare i voti ec. (3). Neppure si fa irregolare chi celebra nella Chiesa polluta, ma bene chi celebra nella Chiesa interdetta, *c. Is qui de sent. exc. in* 6. Si avverte all' incontro che il Vescovo o altro Sacerdote, che costringesse un censurato a celebrare, si fa irregolare, *c. Illud, de Cler. exc. min.* Ma da questa possono dispensare i Prelati Re-

(1) *Ibid. num.* 359.
(2) *Ibid. num.* 256.
(3) *Ibid. num.* 342. *et* 358.

golari, ancorchè fosse pubblica; ed anche coi Secolari per Privilegio di Martino. V. e Giulio II. (1).

90. La *terza* è, quando un' Chierico esercita solennemente un Ordine sagro che non ha, *c. I. et 2. de Cler. non Ord.*, come se un Chierico non essendo Diacono cantasse il Vangelo colla Stola, battezzasse solennemente, ec. Se poi il Laico esercitasse tali funzioni, s'è detto che probabilmente non incorre l' irregolarità (2).

91. La *quarta* s' incorre per gli Ordini malamente ricevuti; onde per 1. è irregolare chi fosse ordinato da un Vescovo sospeso, eretico, scismatico o simoniaco, *c. Quod quidam, et c. Statuimus*, 1. *q.* 1. *etc. c.* 1. *et* 7. *de Schism.*, dove dicesi, che per simili ordinazioni si ricerca la dispensa. Per 2. chi colla scomunica o sospensione riceve gli Ordini sagri, o si fa ordinare dal Vescovo che non è proprio, o si ordina per salto (*Avila*, *Nav. Bonac.* e *Busemb.* dicono non però che questi sia sospeso solamente dall' esercizio dell' Ordine ricevuto per salto), o prima dell' età, o senza le Lettere Dimissoriali, e queste ordinazioni si chiamano da' DD. furtive. Avvertono *Suar. Castrop.* e i *Salmat.* che queste più tosto sono sospensioni di passare ad Ordini superiori, affermano però che l' assoluzione o sia dispensa debba ottenersi dal Papa. Quindi per la furtiva Ordinazione si fanno irregolari. 1. Chi si ordina senza l' approvazione del Vescovo, *c. I. de Eo qui furt.*; 2. Chi ricevesse più Ordini, uno de' quali fosse sagro, nel medesimo giorno, sen-

(1) *N.* 358. *v. Not. II.*
(2) *Ibid. n.* 359.

Digitized by Google

si Dispensa, *c. 2. et 3. eod. tit.*; 3. Chi riceve l'Ordine sagro dopo il matrimonio rato, ripugnante la moglie, *Estr. Antiquae, de Voto* (1).

92. La *quinta* s'incorre per delitti enormi e notorj, che per legge apportano infamia come sono l'adulterio, ratto, incesto, spergiuro in giudizio, eresia, concubinato, sodomia ec. *c. Infamis 6. q. 1.* Per incorrersi questa irregolarità fa d'uopo che il delitto sia notorio per notorietà e di fatto, e di *jus*. Dicesi notorietà di fatto, quando il delitto è così evidente, che non possa con veruna scusa celarsi; e perciò bisogna che almeno lo sappiano dieci persone. L'infamia di *jus* si ha o per confessione del reo, o per sentenza del Giudice, almeno declaratoria del delitto; *Sanch. Castrop.* con altri (2). Questa irregolarità non però si toglie o per lo Battesimo, o coll'emendazione, notoria almeno per tre anni (3). Se poi l'infamia proviene per sentenza del Giudice, può da costui togliersi con un'altra sentenza, per cui ricuperi la fama il reo (4).

93. La *sesta* nasce dall'omicidio, o dall'ingiusta mutilazione. Dall'omicidio nasce tutto sia volontario, cioè voluto direttamente, o indirettamente in causa prossima dell'omicidio, come dando il veleno ec., quanto casuale, o sia indirettamente voluto in causa, ma non prossima all'omicidio, purchè questo sia prevenuto, o non impedito per negligenza gravemente colpabile. Si avverta quì, che quanto si dice per

(1) *Ibid. n.* 354.
(2) *Ibid. n.* 363.
(3) *Ibid. n.* 364.
(4) *Ibid.*

Digitized by Google

l' omicidio, tutto corre anche per la mutilazione (1).

94. In quanto all' omicida *volontario*, è certo che sono irregolari tutti coloro, che sono causa immediata della morte d' alcuno: *c. Si quis, de Homic., et Trid. sess. 14. c. 7.*

95. Si dimanda 1. Se l' omicida, prima che il ferito muoja, pentendosi, sia scusato dall' irregolarità? Si nega colla sentenza più vera di *Sanch.* e *Viva* (contra i *Salmat.*), poichè la causa fisica che volontariamente s' è posta, necessariamente opera; onde dato il veleno, non sta più in sua potestà il fare che quello non rechi la morte. perciò giustamente *Suarez* non iscusa dall' irregolarità il mandante, se per caso la rivocazione non giunge al mandatario (2).

96. Si dimanda per 2. Se sia irregolare chi fu il primo a ferire mortalmente, quando il ferito è ucciso poi da altri? L' affermano *Fagnan. Covar.* ed *Ugolino*, argomentandolo dal *c. Significasti*, dove il Papa rispose che il primo percussore non era irregolare, se ferì leggiermente, altrimenti poi se mortalmente. Ma lo negano *Laym. Bonac. Avil. Cominch. Molina*, ed *Escob.* con *Enr.*; mentre il *c. Significasti* non osta nel nostro caso, poichè ivi si trattava che tutti avevano ferito, e non si sapeva per la ferita di chi fosse morto, e perciò si rispose che se i primi avevano ferito leggiermente, non erano irregolari. Ma il caso nostro è che sebbene il primo abbia ferito mortalmente, la morte non però certamente fu cagionata dagli altri; onde in legge non v' è decisione, e perciò può scusarsi. Ciò nulladimeno non corre quando si

(1) *Ibid. n.* 365.
(2) *Ibid. n.* 367. *et* 368.

Digitized by Google

sapesse che i secondi solamente avessero accelerata la morte, ma senza questo pure certamente il ferito sarebbe morto, v. g. se colui gli avesse ferita la testa gravissimamente ec. allora non potrebbe scusarsi dall' irregolarità (1).

97. Sono ancora irregolari tutt' i mandanti, e consigliatori, *c. Si quis Viduam Dist.* 50., *c. Significasti*, e *c. Sicut*, *de Homicid.* Ma il mandante, e il consigliatore non incorrono, se l' omicidio fosse stato fatto per altra causa *Sanch. Viva* (2). Quando poi si dubitasse se il mandato o consiglio sia stato causa efficace dell' omicidio, molti DD. come *Sanch. Sulus*, *Nav.* i *Salm. ec.* non gli scusano dall' irregolarità; sì perchè possiede il mandato o consiglio, fintanto che non si provi il contrario; sì per lo *c. Ad audientiam*, che nel dubbio d' omicidio si segua la tuzione, acciocchè poi sapendosi l' omicida, si eviti l' indecenza, e lo scandalo, e così debba correre per lo mandante o consigliatore. Ma gli scusano *Diana*, *Sporer*, e *Tamb.*; perchè le leggi parlano di coloro che certamente sono omicidi col mandato, o consiglio, non di coloro che dubbiosamente sono causa di quello; onde par che questa seconda sentenza non possa dirsi improbabile (3).

98. Se poi si fosse rivocato il consiglio prima d' eseguirsi, sebbene *Navar.* e *Bonac.* con *Azor* vogliono che pure s' incorra; perchè quello, benchè rivocato, pure influisce; nulladimeno *Suarez.* (che dice esser comune) *Silv. Filliuc.* il *P. Nav. Avi. Sald* lo scusano; perchè per essere scusato il consigliatore, basta che siccome

(1) *Ibid. n.* 369.
(2) *Ibid. n.* 370.
(3) *Ibid. n.* 371.

Digitized by Google

col suo consiglio concorse moralmente all' omicidio, così col rivocarlo tolga l' influsso morale; ed allora l' omicidio più tosto s' imputa alla malizia dell' esecutore, che del consigliatore. Purchè non però la rivocazione sia stata notificata all' omicida, prima che succeda il delitto; e di più, purchè col consiglio non abbia insinuati i motivi o il modo d' eseguirlo, perchè allora più probabilmente s' incorre; benchè non ostante quest' ultima limitazione non istimo improbabile la sentenza contraria vedi *Capo X. n.* 48. (1).

99. Incorrono di più tutti coloro che cooperano, acciocchè l' omicidio si faccia più prestamente, o con più audacia, o più sicuramente; e perciò sono irregolari: 1. Chi muove a far presto l' omicidio colui che già è determinato a farlo, perchè in verità direttamente è causa dell' omicidio fatto per allora (2). 2. Tutti coloro, che si animano all' omicidio, sebbene uno solo l' eseguisca. 3. Tutti coloro che combattono nella guerra ingiusta, se ivi muoja qualcheduno, ancorchè taluno sappia di certo di non aver ferito, e neppure di aver tirato collo schioppo. 4. Chi somministra armi o danari per l' omicidio, o per la guerra ingiusta. 5. Gli accusatori, testimonj e giudici ingiusti. 6. Chi incoraggisce l' uccisore colle parole, o almeno coll' assistenza (2).

100. Si dimanda 1. Se sia irregolare, chi ha per rato l' omicidio fatto in sua grazia? Si nega colla sentenza comune e più vera di *Suarez*, *Bonac. Escob. Avil.* i *Salmatic.* con molti altri, contra *Nav. ec*, perchè in niuna legge si

(1) *Ibid. num.* 373.
(2) *Ibid. num.* 372.
(3) *Ibid. num.* 374.

Digitized by Google

ritrova tal irregolarità ; è vero che la ratifabizione si eguaglia al mandato in quanto alla colpa , ma non in quanto alla pena , se non è espressa in legge , come sta espressa la scomunica contra coloro che hanno per rato la percussione del Chierico (1).

101. Si dimanda per 2.° Se sia irregolare , chi potendo impedire l' omicidio , colpabilmente non l' impedisce : Certo è che se l' obbligo è per mera carità , ancorchè per odio non l' impedisca , non si fa irregolare ; così comunemente *Sayr. Bonac. ec.* Il dubbio è , se fosse tenuto per giustizia ; come per patto , o per uffizio , verbi gr. di medico che a ciò riceve il salario , d' avvocato tenuto a difendere il reo , di custode di strada ec. ? Molti DD. , come *Roncagl. Hurtad. Vasquez , Tourn. Dinna ec.* , lo negano fars' irregolare , perchè questi influisce negativamente all' omicidio. Altri poi più comunemente , come *Navar. Suar. Castrop. Bonac. Escob.* con altri , ed i *Salmatic.* con molti altri l' affermano ; perchè chi per giustizia è tenuto e può difendere , sembra vero omicida , se non fisicamente , almeno moralmente. Con tutto ciò la prima sentenza pure è probabile , per lo principio generale ; perchè da' sagri Canoni non costa esser irregolare , se non i soli omicidi, mandanti , consigliatori , e quei che concorrono positivamente. Inoltre *Tourn.* ed *Escob.* scusano il padre , se per sua negligenza fosse morto il bambino nella culla , deducendolo dal *c. Quaesitum , de Poen. et rem.* , dove si dichiarano solamente irregolari quei padri , che a posta trascurano d' impedire la soffocazione de' bambini nelle culle (2).

(1) *Ibid. num.* 395.
(2) *Ibid. num.* 376.

Digitized by Google

102. In quanto all' omicidio *casuale* : si fa irregolare chi per qualche sua azione prevede il pericolo della morte altrui, e colpabilmente lascia di riparare a tal pericolo ; così i DD. comunemente, ed apparisce dalla *Clem. Si furiosus, de Homic.* Si è detto *colpabilmente*, perchè essendo questa irregolarità per delitto, ivi vuole il peccato mortale, come comunemente *Suar. Bonac. Tourn. Conc. ec.* (1).

103. Chi poi facesse qualche azione lecita, con usare la sufficiente diligenza per non far succedere l' omicidio, non diviene irregolare, ancorchè poi ne succede la morte ; così comunemente i DD. con *S. Tommaso* (2) : ed è chiaro dal *c. Joannes*, *c. Dilectus*, e *c. ult. de Homic.* Altrimenti poi, se trascura la sufficiente diligenza, *c. Presbyterum*, *et c. Ad audientiam*, *de Homic.* Dicesi *sufficiente* quella diligenza, che suole adoprarsi da ogni prudente, secondo la qualità del fatto. E si avverte che la negligenza dee esser colpevole mortalmente, come comunemente i DD. e si prova dal *c. Quia. situm*, *de Poen. et Rem.*, e dal *c. fin. de Homic.* ; vedi ciò che si è detto al *n.* 81. (3). Quindi s' inferisce non esser irregolare, per 1. Il maestro che moderatamente batte il discepolo, e il padre che batte il figlio, se per caso succeda la morte ; altrimenti poi, se si eccedesse gravemente, *c. Presbyt.*, e *c. fin. de Homic.* Per 2. Chi cavalcando un cavallo feroce, casualmente ammazza un fanciullo, *c. Dilectus*, *de Homic.* Per 3. Chi tiene un animale feroce ben custodito, se questo casualmente fugge, ed

(1) *Ibid. num.* 377.
(2) 2. 2. *q.* 64. *a.* 8. *ad* 3.
(3) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 383.

Digitized by Google

uccide qualchedano ; altrimenti , se lo tenesse nella strada , o che per sua trascuraggine quello fuggisse , i *Salm.* con altri. Per 4. Chi accomodando il tetto , dopo aver avvisati i passaggieri a guardarsi, buttasse tavole o pietre , i *Salm. ec.* Per 5. Chi in buona fede desse all' infermo qualche cibo o bevanda , o se lo movesse da un letto da un altro , o lo voltasse ec. e l' infermo casualmente morisse ; così comunemente tutti. Per 6. Se un Sacerdote comandasse il taglio di un membro , già prescritto dal medico ; purchè non lo faccia egli , *Cabass.* Anzi *Concina* scusa chi coadjuva il chirurgo a far il taglio di qualche membro. E *Navar. e Covar.* (ed i *Salm.* lo stimano probabile) dicono non esser irregolare questi , ancorchè abbia l' animo , che l' infermo se ne muoja presto : perchè sebbene v' è il peccato mortale , manca però l' azione esternа gravemente ingiusta. Io non però soggiungo , purchè s' adoperi la diligenza ad evitare la morte (1). Per 7. il medico, se per caso muore l' infermo per lo medicamento datogli , *a. Ad aures , de Ætate et qualit. ord.* E ciò come anche se fosse Chierico , o Monaco ; purchè 1. sia perito , o lo faccia in buona fede , dando all' infermo qualche cosa per rimedio , o sollievo : 2. s' è Chierico , purchè medichi senza incisione , o adustione , *e. Sententiam , de Cler. vel Mon.* E se con tutta l' incisione o adustione morisse l' infermo per la violenza del male , o per altra causa , lo scusano dall' irregolarità *Castrop.* ed i *Salmat.* con altri. Anzi comunemente dicono *Castrop. Tourn.* e i *Salm.* con molti altri , che se non vi fosse altro perito , potrà allora il Chierico o Monaco senza peccato , ed

(1) *Ibid. num.* 382. *v.* 4.

immune dall' irregolarità fare il taglio, ed applicar il fuoco. Ed anche se il Chierico fosse beneficiato, se facesse incisione o adustione senza necessità, non si giudica irregolare, secondo la sentenza più vera di *Tourn.* con *Pontas*, *Giball. Bon.* e *mol.* (contra *Nav.* e *Panorm.*), perchè nel *c. Sententiam* si fa solo menzione de' Chierici *in sacris* (1).

104. Se mai alcuno facesse qualche cosa illecita, ma non pericolosa di morte, posta la sufficiente diligenza, non si fa irregolare, ancorchè pecchi per altra via, v. gr. se alcuno inducesse un altro a rubare senza pericolo, e questi per mera casualità fosse ucciso: perchè non sarebbe allora causa dell' omicidio, nè direttamente con volerlo, nè indirettamente con prevederlo: così comunemente i DD. contra *Pulud.* e *Gabriele*, che citano *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 64. *art.* 8. ma malamente; poichè ivi il Santo intende colui che fa qualche cosa pericolosa d' omicidio, come si vede dalle risposte *ad* 1. *et ad* 2. Ed i Canoni *Cler. jacen. et Eos vero D.* 50. s' intendono per l' omicidio casuale; ma direttamente o indirettamente voluto, come si deduce dalla *Clem. de Homic.* (2).

105. Il maggior dubbio è, se sia irregolare chi attende ad un' opera illecita, pericolosa di morte, se la morte succede? Vi sono due opinioni probabili. La prima l' afferma e questa la difendono *Suar. Nav. Mol. Conc. Avil. ec.* mossi dal *c. Tua Nos*, *de Homic.*, dove si dichiara irregolare un Monaco perito, che tagliò una postema ad una donna, da quale per non aver usata cautela se ne morì. Ma la se-

(1) *Ibid. num.* 384.
(2) *Ibid. num.* 386.

Digitized by Google

conda sentenza, che insegnano *Castrop. Tournely*, *Laym. Spor. Tumb. Elbel*, *Bonac.* i *Salm.* con molti altri ec. più probabilmente dice, che se l' opera fosse talmente pericolosa, che da quella ordinariamente n' avviene la morte (come l' attaccar fuoco alla bombarda ec.), allora s' incorre l' irregolarità; perchè per quanta diligenza si usi ad evitar la morte, non può farsi che quell' opera prossimamente pericolosa non sia tale. Lo stesso corre per chi combatte in guerra, o induce un altro ad esporsi temerariamente al pericolo della morte. Altrimenti poi, se l' opera rare volte induce la morte, e si adopera la dovuta diligenza, perchè allora l' omicidio non è volontario, nè in se, nè in causa. Al testo *Tua nos* si risponde che il Monaco si fece irregolare, perchè adoperò il taglio vietato dal *c. Sententiam.* Neppure osta il *cap. Continebatur*, *de Homic.* che si oppone, dove fu dichiarato irregolare un Diacono, che portando una falce sotto la veste, fu cagione della morte d' uno che l' abbracciò; perchè tal Diacono fu giudicato irregolare nel foro esterno, giudicandosi d'aver mancato alla dovuta diligenza; onde *Suar.* e *Bonac.* dicono che se costui non avesse avvertito a quel pericolo, in coscienza non era tenuto a portarsi da irregolare (1).

106. Non è irregolare chi uccide per difesa propria, quando è moderata, *c. Significasti*, *§. fin. de Homic.*, *et Clement. Si furiosus eod. tit.*, dove dicesi: *Et idem*) cioè che non incorre l' irregolarità) *de illo censemus, qui mortem aliter evitare non valens, suum occidit, vel mutilat invasorem.* E benchè sembri contrario il Trident. *Sess.* 14. *cap.* 7. mentre richiede la

(1) *Ibid. num.* 387.

Digitized by Google

Dispensa per l' uccisione casuale, anche fatta per difesa; non però si dice con *Roncagl.* coi *Salm. ec.*, e con un Decreto della S. C. che il Concilio s' intende per quanto taluno eccede, come sta espresso nella citata *Clem.* Inoltre *Suar. Ronc. Barb. Less. Bon. Fil. ec.* scusano ancora chi uccide l' ingiusto invasore dell' innocente; mentre l' irregolarità per omicidio si contrae per lo peccato mortale, come si deduce dal *cap. Ex literis, de Homic.* Probabilmente poi dicono *Ronc. Suar.* i *Salm. ec* esser irregolare colui che con ingiurie o percosse prevedendo d'esser poi assalito da alcuno, se per difendersi l' ammazza; perchè allora già fa un' azione prossimamente pericolosa. Così pure se l' adultero, prevedendo d' esser assalito va in casa della concubina, dove (assalito già) per difendersi uccide il marito di quella; o pure se il marito uccidesse la moglie, e l' adulterio avesse preveduto questo danno (1).

107. Si dimanda per 1. Se sia irregolare, chi uccide per difendere la libertà, l' onore, la pudicizia, o i beni temporali? Vi sono due sentenze. La prima è affermativa, la quale tengono *Laym. Tourn. Sporer, Navar. Silvestr. Armil. Fagnan. ec.*, e la provano dal *cap Suscepimus*, in cui fu dichiarato irregolare un certo Monaco per aver uccisi due ladroni; ed anche per ragione di difetto di lenità. Lo nega non però la seconda sentenza più comune, e più probabile, difesa da *Suarez* (che la chiama comune, da *Lessio, Castr. Fill. Bonac. Holzm. Elb. Ronc. Barb.* e da' *Salm.* con molti altri. E si prova dal *c. Quia te, Dist.* 50. dove un certo Vescovo catturato da' Saraceni,

(1) *Ibid. num.* 388.

Digitized by Google

egli per difendere la sua libertà, ne uccise molti, e poi fu dichiarato immune dall' irregolarità da Urbano II. Ed il *Boverio* su l'anno 1571. al *num.* 6. ed il *Raynaudo* rapportano che un Cappuccino chiamato P. Anselmo da Pietramellara, preso da' Turchi, egli per difendersi n' uccise sette, e poi da S. Pio V. fu dichiarato immune dall' irregolarità. Di più dal *cap. Interfecisti*, dove viene sousato chi uccide per difendere *se*, *et sua:* quello, *et* significa *vel*, altrimenti niuno potrebbe difendere solo se, senza difendere le robe; e indarno avrebbe posto il Papa quel *sua*, se solamente per difesa della sua vita si evitasse l' irregolarità. E più chiaramente dal *c. Dilecto*, *de sent. exc.*, dove il Papa dichiara ch' era lecito ad un certo Decano di difendere i suoi beni dalle violenze di un Potentato, e colle forze temporali (che sono l' armi), e colle armi spirituali; dando per ragione d' esser permesso da tutte le leggi *vim vi repellere*, *et defensare*; donde si vede che il Papa stimava, che per la stessa ragione che uno può difendere se stesso, può difendere ancora le robe. Dunque come per difendere se stesso, non si fa irregolare, così neppure per difendere le robe; purchè non si ecceda, e sieno di valore. (Vedi al *Cap. VIII. n.* 13. e 14.). Ed anche la ragione assiste, mentre tale irregolarità non sarebbe per delitto, perchè si fa senza peccato, come si è provato nel detto *Capo VIII.* ne' *num. citati*; nè per difetto; perchè questa s' incorre da' soli Ministri publici di Giustizia, da' Soldati nella guerra offensiva, e da' Chierici ch' esercitano la medicina con incisione, e adustione, come si è detto. Al *cap. Suscepimus* si risponde che il Monaco eccedè nella difesa, poichè dopo liberato il furto dai

Digitized by Google

ladri, egli volle condurli legati all' Abbate, quando che potea licenzianli dopo ricuperata la roba. Di più dice la *Glossa*, che il Monaco gli uccise senza necessità, mentr'egli potea fuggire, prima che si sciogliessero, giacchè la roba stava in sicuro.

108. Si dimanda per 2. Se debba stimarsi casuale l' omicidio commesso in rissa? Tale si stima da *Diana*, e da' *Salmat.* con *Mechado*, *Enriq. Rodriq. ec.*, perchè l' omicidio volontario propriamente è quello, ch' è fatto appostatamente, e con agguati, come dice il Trident. *per industriam*, *et insidias*. *Sess.* 14. *cap.* 7. Ma più probabilmente lo negano *Suar. Nav. Holzm. Sporer*, *Tamb.* e *Diana*, con *Hurt.*, poichè il Trident. dopo le accennate parole soggiunge: *Qui sua voluntate homicidium perpetravit*, *nullo tempore promoveri possit.* Chi uccide in rissa, già uccide per sua volontà, ed a posta (sebbene commosso da subitaneo sdegno, e già commette l' omicidio che intende fare. Le parole *per industriam*, *et insidias*, le spiega la *Glossa* nel *cap.* 1. *de Homic.* (donde il Trid. ne ha traslatate le parole nel citato *cap.* 7.) in questa guisa; *Per industriam*, *idest non casu.* E il medesimo Concilio dichiara se stesso, mentre dopo tali parole pigliate dal *cap.* 1. *de Homic.* spiega il loro significato, soggiungendo: *sua voluntate*, *et ex proposito*, per differenziare dal casuale, di cui poi passa a parlare nella seconda parte.

109. Si incorre l' irregolarità anche per mutilazione, *cap. Significasti*, *de Homic.*, *et Clem. Furiosus*, *eod. titul.* Ma quì si fa il dubbio, che cosa s' intende per mutilazione di membro? Comunissimamente, e più probabilmente dicono *Bonac. Castrop. Conc. Habert*,

Digitized by Google

Tourn. Cabass. Nav. Avil. e i *Salm.* con molti altri, che per membro s' intende quella parte del corpo, che ha il proprio ufficio distinto dagli altri, come l' occhio per vedere, la mano per operare, il piede per camminare, la lingua per parlare ec.; e perciò tutte l' altre cose che servono per ornamento, non si stimano membri, come denti, ugne, capelli, orecchie (poichè tolte quelle cartilagini, pure si sente), naso, dito qualunque sia: *Bonac. Castrop. Tourn.* e i *Salm.* con molti altri. E se nel *cap. Qui partem Dist.* 55. si dichiara irregolare uno che si tagliò un dito, fu per castigare la sevizia contra la propria persona; *Tourn. Bon. Castr.* e i *Salm.* con molti altri; e costa dal medesimo testo (1).

110. Si dimanda per 3. An sit irregularis, qui alteri abscindit testiculos, aut aliam corporis partem? Negant *Bon. Avers. et Cornejo*, quia illi non sunt membra, sed partes membri. Sed probabilius affirmant *Ronc. Castr. et Salm. cum Diana*, quia testiculi suam propriam operationem habent, nempe elaborare semen aptum ad generandum (modo haec abscissio sit injusta); secus vero si tantum unum abscindatur, quia uterque ad eandem operationem concurrunt. Sarebbe irregolare chi tagliasse ad una donna una mammella, perchè l' officio d' una è indipendente dall' altra. Lo stesso insegnano *Suar.* ed altri appresso *Viva* di chi tagliasse ad un altro la metà d' una mano: *Tournely* non però lo nega, perchè nel *c.* 2. *de Cler. aegrot.* uno che ha perduto due dita, od una mezza mano, non dicesi mutilato, ma debilitato; e comunemente dicono che chi debilitasse un mem-

(1) *Ibid. n.* 365. *et* 415.

bro altrui ; ancorchè lo rendesse inabile al suo mestiere , non diverrebbe irregolare ; *Nav. Fiball. Suar. Avil.* i *Salmat.* con molti altri , e *Croix* con altri , anzi *Castrop. Nav.* e *Covar.* dicono , anche se il membro restasse morto ; ma a ciò contraddicono molto probabilmente *Suar.* *Cabass.* ed i *Salm.* , perchè tal membra , sebbene non sia mutilato materialmente , in fatti nonperò è tolto formalmente , mentre non è più animato ; siccome probabilmente all' incontro dicono i *Salm.* che chi togliesse tal membro inaridito , non sarebbe irregolare. Neppure chi accieccasse qualcheduno , senza cavargli l' occhio fuori , perchè non è mutilazione , *Busemb. Diana* , *Megala.* In queste irregolarità di mutilazione , quand' è segreta , può dispensare il Vescovo , essendogli solamente proibito nell' omicidio voluntario ; *Suarez* , *Bon. ec.*

111. Intorno alla dispensa di queste irregolarità vedasi il *Capo seg. de' Privilegj dal num.* 51 *a* 106 (1).

§. V.

Delle Irregolarità per Difetto.

112. I. *Per difetto d' Anima.* 113. *De' Lunatici , e degli Ossessi.* 114. *Degli Illetterati.* 115. *De' Neofiti.* 116. II. *Per difetto di Corpo. De' Ciechi.* 117. *De' Sordi.* 118. *Dei Muti.* 119. *De' Zoppi.* 120. *De Monchi.* 121. *De' Febricitanti.* 122. *De' Deformi.* 123. *De' Leprosi.* 124. *De' Mostruosi.* 125. *Degli Eunuchi.* 126. *a* 128. III. *Per difetto de' Natali.* 129. *Degli Esposti.* 130. IV.

(1) *Et vide tom.* 9. *l.* 7. *n.* 380. *et* 381.

Digitized by Google

Per difetto di Età. 131. V. *Per difetto di* Sagramento, *cioè per la Bigamia. Della Bigamia vera.* 132. *Della Interpretativa.* 133. *Chi contrae con una violata.* 134. *Chi contrae con quella invalidamente.* 135. *Se il marito conosce la moglie adultera.* 136. *Chi contrae due matrimonj.* 137. *Se il marito accusa la moglie, et reddit debitum etc.* 138. *Della Bigamia similitudinaria.* 139. *Come si toglie l' Irregolarità della Bigamia.* 140. VI. *Per l' Infamia.* VII. *Per difetto di libertà. De' Servi.* 141. *De' Conjugati.* 142. *Se il Conjuge possa farsi Religioso, senza farsi l' altro.* 143. *De' Curialisti, Soldati ec.* 144. VIII. *Per difetto di Lenità; circa la Guerra.* 145. e 146. *Circa il Giudizio.* 147. *Delle dispense.* 148. *Delle Facoltà della S. Penitenziaria.*

112. La *prima* è per difetto dell' Anima, per cui sono irregolari tutt' i matti, frenetici, epilettici, o sieno lunatici, ed ossessi. In quanto a pazzi (e lo stesso dicesi degli altri) bisogna distinguere: O tal difetto viene dopo l' Ordinazione, ed allora il Soggetto, cessato il male dopo lunga sperienza di più anni per giudizio dell' Ordinario, potrà ministrare negli Ordini ricevuti, *Suar. Nav. Silvest. S. Anton. Bon.* e moltissimi altri; se poi non è ancora ordinato, non potrà più ordinarsi, se l' origine pende da causa permanente per qualche lesione d' organi; perchè questi tali facilmente ricadono, *c. Maritum, D.* 33. Altrimenti se il difetto provenisse da qualche causa accidentale, come da febbre, ferita, o passione trausitoria; *Suar. Bonac. Conc. ec.* (1).

(1) *Ibid. num.* 398.

113. Per gli lunatici, ed ossessi corre la stessa regola, se il morbo è prima dell' Ordinazione, sono perpetuamente irregolari, *c. Communiter*, *Dist.* 33. Avvertisce *Cabass.* che se tal morbo avviene nella impubertà, e poi si guarisca perfettamente nella pubertà, potrebbe ordinarsi, perchè asserisce Ippocrate che in tal' età sogliono guarirsi: ma se poi accadesse nella pubertà, specialmente dopo li 25. anni, difficilmente v' è speranza di guarigione. Dal citato *c. Communiter* poi si ha, che se per un anno sia libero o dal morbo, o dall' infestazione del Demonio, per giudizio del Vescovo può ammettersi all' amministrazione degli Ordini ricevuti. Anzi dicono comunemente i DD. *Suar. Nav. Laym. S. Anton. ec.* che se tal morbo accade rare volte (cioè una volta il mese), ma senza che l' infermo cada in terra, nè spumi, potrà celebrare in privato coll' assistenza di un Sacerdote digiuno (1).

114. Gl' illetterati, che non hanno la dottrina necessaria per gli Ordini. Per la *Prima Tonsura* debbono almeno saper leggere, e scrivere, *Trident. Sess.* 23. *cap.* 4. Per gli *Ordini Minori*, la lingua latina, *l. c. cap.* 2. Per lo *Suddiaconato*, e *Diaconato*, oltre le scienze delle lettere umane, si ricerca la scienza delle cose necessarie per l' esercizio di tali Ordini, *c.* 13. Per lo *Sacerdozio* bisogna sapere le cose necessarie ad insegnarsi al Popolo per la salute, e per amministrar i Sagramenti; *cap.* 14. *et* 15. Ma in quanto ai Regolari addetti alla vita contemplativa, basta esser esperti nella grammatica, altrimenti l' irregolarità è *de jure Divino*, in guisa che neppure il Papa in ciò

(1) *Ibid. num.* 399.

Digitized by Google

può dispensarvi (1) : Vedi all' *Append. III. n.* 35. *et* 36. *de Exam. Ordin.*

115. I Neofiti , cioè coloro che nell' adulta età di fresco si sono battezzati. Ma se dopo qualche tempo l' Ordinario li giudica idonei per gli Ordini sagri , possono ordinarsi , *Suarez D.* 43. *S.* 2. *n.* 6. *et* 7. *Sanch. in Dec. l.* 2. *c.* 28. *n.* 11. *Bonac. ap. Thesaur. Decis. S. C. t.* 1. *p.* 97. Ma stima *Toleto* , che dopo 10. anni non sieno più irregolari (2).

116. La *seconda* è per difetto di corpo. E questa per due capi s' incorre , o perchè impedisce l'esercizio conveniente dell'Ordine , o perchè apporta notabile indecenza , ed orrore ; così i DD. comunemente con *S. Tommaso* (3). Quindi per lo *primo capo* è irregolare.

I. Il *Cieco* affatto , *c. ult. Dist.* 55. Ma debbono in ciò notarsi più cose : 1. Che se già si ritrova Sacerdote , e costa di non poter errare, può dispensarsi con lui dal Papa a celebrare , come in fatti a' 22. di Agosto 1725. la S. C. del Concilio dispensò con un Parroco Fiorentino coll' assistenza d' un altro Sacerdote (4). 2. Che se manchi ad alcuno la vista dell' occhio sinistro , è irregolare , come insegnano i DD. comunissimamente. Alcuni nonperò n' eccettuano , se l' occhio destro fosse atto a leggere il Canone , anzi dicono che può rimediarsi con accomodare il Messale in mezzo, così *Laym. Dian. Croix* , e molti altri , e il *P. Suarez* chiama praticamente probabile. 3. Che il cecuziente è irregolare per ricevere gli Ordini , ma per l' e-

(1) *Tom.* 8. *l.* 6. *n.* 791.
(2) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 402.
(3) *Suppl. q.* 39. *a.* 6.
(4) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 404. , *Lamber. notif.* 24. *n.* 5.

Digitized by Google

sercizio de' già ricevuti può dispensarsi, acciocchè possa celebrare la Messa della Madonna anche ne' giorni festivi, e ne' feriali quella dei Morti (1). Il *Cardin Lambertini* nel luogo citato dice, che per lo cieco affatto non si dispensa, neppure per la prima Tonsura, acciocchè si abiliti al Beneficio. 4. Che il debole di vista che può avvalersi d'occhiali, o fosse guercio, non è irregolare; così i DD. comunemente.

117. II. Il *Sordo* che affatto non sente; così comunemente i DD. dal *Can.* 7. che diconsi *degli Apostoli*, per l'indecenza di non poter sentir la voce del Ministro. Questa indecenza non però la negano *Enriq. Prepos. Gobat.*, poichè può percepire da altri segni, che cosa abbia il Ministro risposto, ma la comunissima è contraria: concedono tuttavia *Bonac. Tamb. Conc. Castr. Nav.* ed i *Salm.* con altri, che se la sordità sopravviene al Secerdozio, facilmente si tollera il difetto, come del cecuziente Il sordastro poi viene scusato dall'irregolarità (2).

118. III. Il *Muto*, o sia affatto tale, o che non possa proferir parola senza lasciar qualche cosa; *Tourn.* ed *Holzm.* Ed i *Salm.* aggiungono, anche se non possa parlare se non con gran difficoltà. E lo stesso dice *Holzm.* di chi avesse un parlare molto precipitoso. I balbuzienti, e gli sdentati non sono irregolari, purchè non possano esser pigliati in deriso, *Nav. Tamb. Coninch. Sair. Fill. Prepos. ec.* (3).

119. IV. Il *Zoppo*, o che sia senza gambe,

(1) *Eod. num.* 404.
(2) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 405.
(3) *Ibid. num.* 406.

Digitized by Google

o che non possa andare all' Altare senza bastone, *Can. Nullus Episcopus* 57. *de Cons. Dist.* 1. Ciò si spiega dalla *Glossa*, se non possa mantenersi sull' Altare senza sostegno; e così l' intendono gli altri DD. Del resto non è irregolare chi non ha di questo bisogno, *Can. Si quis* 10. *dist* 55.; o chi sia di gambe ritorte, perchè tal difetto può nascondersi colla veste talare, *Tour. Croix*, i *Salm. ec.* N' eccettua *Layman*, purchè non sia molto difforme. Chi tiene la gamba di legno, e sia già Sacerdote; potendosi riparare l' indecenza col giudizio dell' Ordinario, ben può celebrare *Tambur. Silv. Rosella*, *Mairo*, e *Giball.* (1).

120. V. Il *Monco*, anche se gli mancasse il solo pollice, *c. ult. de Corp. vitiat.* Lo stesso dicono *Busemb. Renzi*, *Tamb. Fill. Bonac. Suar. ec.* se gli mancasse l'indice, o parte del pollice (non già se le sole ugne), *c. Thomas*, *de Corp. vit.*; o se tali dita fossero così deboli, che non potessero alzare; o dividere l' Ostia, *cit. c. Thomas.* Se poi gli mancasse l' indice, e fosse già ordinato, può servirsi delle dita posteriori; come in necessità può anche con queste ministrarsi l' Eucaristia. Se poi mancassero tutte e tre le ultime dita, anche lo fanno irregolare (non già se solo due); così *Anacl. Holzm. Gaet. Nav. Tourn.* e *Pontas.* Nota non però *Tournely*, che se mancasse l' indice potrebbe ottenere la dispensa (2).

121. VI. Chi patisse d' una febbre continua (ma non terzana o quartana), o di continuo dolore di testa, in guisa che non potesse celebrare senza errori notabili, *Bon. Sairo*, *Soto*,

(1) *Ibid. num.* 407.
(2) *Ibid. num.* 408., *et Tom. n.* 244.

Digitized by Google

Toleto, *Avers. ec.* Di più il paralitico, di cui in tal guisa tremino le mani che vi sia pericolo d' effusione del sangue, *Busemb. Conc. Pal.* Chi patisce una tale tosse, che porta pericolo nel comunicarsi, *Bonac. Ugol. Majolo*, *ec.* L' astemio che porta pericolo di vomito, *Tournely*, e *Conc.*; e con costui non può neppure il Papa dispensare (1).

122. Per lo *secondo capo*, cioè che s' induchi irregolarità per lo *vizio del corpo* che apporta gran difformità, o orrore, come si ha dal *c. Presbyterum*, e da altri *de Cler. aegrot.* si rendono irregolari:

I. Coloro a cui manca qualche membro, come il naso, *cap. penult. de Corp. vit.*; o l'ha molto calato, o alzato; *Tamb. Bonac. Viva ec.* A chi è stato cavato un occhio, *c. ult. Dist.* 55. Probabilmente non però dicono *Silvio*, *Tourn. Pontas*, *Ronc.* con *Tamb. ec.* che si toglie tale irregolarità, se può rimediarsi con un occhio di vetro. Così pure chi stà senza orecchie, purchè non possa ripararsi la difformità coi capelli; *Busemb. Dian. Bonac.* e *Tourn.* con molti altri (2).

123. II. I leprosi, *c. Tua nos de Cler. aegrot.*, per lo scandalo ed abbominazione; onde in privato può celebrare, *Pal.* i *Salm.* e *Bonac.* con altri. Così anche chi tiene le labbra rose, o spaccate a guisa di lepre, *Tamb. Tourn.* e *Viva*. Così similmente chi patisce di morbo gallico di già patente, *Tourn.* ed *Holzm.*, o avesse il volto molto macchiato, *Laym.* (3).

124. III. I mostruosi, come i notabilmente

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 409.
(2) *Ibid. num.* 410.
(3) *Ibid. num.* 411.

Digitized by Google

gibbosi, *Busemb. Anacl. Bonac. ec.* I pigmei o nani, di statura molto corta, e di capo molto grande, *Tambur. Renzi*, *Tourn. ec.*; o che non potessero tanto distender le braccia, quanto bisognasse per l' Altare. Gli Etiopi appresso di noi anche tali si stimano, perchè moverebbero a riso, *Tourn. ec.* Gli ermafroditi; sebbene dicono *Toleto*, *Escobar*, con *Forn.* contra *Conc.*, che se questo difetto è occulto, e prevale il sesso virile, non produce irregolarità. Si noti per altro che questi difetti, se sopravvengono agli Ordini ricevuti, può il Sacerdote esercitare quegli atti che può, v. gr. il Sacerdote cieco può confessare ec., *c. 7. de Cler. aegr.* (1).

125. L' eunuco, ch' è stato castrato per causa di morbo o in fanciullezza, o per isfregio violento dagli altri, o dal padrone, non è irregolare. Ma lo è, se egli stesso si avesse ciò fatto, o anche se dagli altri con suo consenso per zelo della castità, *c. Si quis a medicis*, *Si quis 4. D.* 55. ed altri, *de Corpor. vitiat.* (2). Stimano per probabile *Pal. Tamb.* e *Pelliz.* contra *Suar. Mol.* e *Sair.* che se qualcheduno si tagliasse o facesse tagliare i testicoli per conservare la voce, non sia irregolare, dicendo che i testi apportati parlano di scissione, o sezione, che può intendersi, se s' incidessero le parti virili tutte intere (3).

126. La *terza* irregolarità proviene dal *difetto de' natali.* E per questo sono irregolari tutti gli illegittimi. *c. 1. fin. de Fil. Presb.*, ancorchè sieno occulti; comunemente i DD. (4). Si pos-

(1) *Ibid. num.* 411. *et* 412.
(2) *Ibid. num.* 416.
(3) *Ibid. num.* 418.
(4) *Ibid. num.* 420.

Digitized by Google

sono legittimare costoro per lo susseguente matrimonio ; purchè non sieno spurj , cioè nati in tempo che non poteva validamente contraersi il matrimonio tra i loro genitori , verb. gr. perchè in quel tempo uno di quelli era legato con altro matrimonio , *cap. Tanta* , *Qui filii etc.* Basta non però a legittimar la prole , e renderla immune dal difetto de' natali , che il matrimonio potesse farsi a tempo della nascita ; così probabilmente *Sanch. Pont. Anacl. Bonac.* ed i *Salmat.* con molti altri (contra *Suar.* e *Tourn.*) dal *c. Tanta* , dove dicesi : *Si vir vivente uxore aliam cognoverit , et ex ea prolem susceperit;* poichè il *susceperit* riguarda più propriamente la nascita , che la concezione (1). E questa sentenza anche ha tenuta , e l'ha chiamata comune Benedetto XIV. in una Dissertazione fatta in risposta ad un Vescovo (ella sta inserita nel suo Bollario al *Tom. I. num. in ordine* 113.).

127. Quindi si noti 1. co' *Salmaticesi* , che se il figlio naturale si fosse ordinato prima del matrimonio de' genitori adulteri , potrà legittimamente ministrare dopo seguito quello senza dispensa. 1. Che tale legittimazione si fa col matrimonio solamente rato , *cit. cap. Tanta.* 3. Che i figli nati dal matrimonio nullo per impedimento occulto , ma stimato valido almeno da uno de' conjugi , si stimano legittimi ; così i DD. comunemente dal *c. Cum inter* 2. *Qui filii sint legitimi* , *c. Ex tenore* , *eod. tit.* Altrimenti poi se amendue i genitori stavano in mala fede , *c. Cum inhibitio* 3. §. *Si quis* , *de Cland. Desp.* 4. Che i figli nati da matrimonio contratto in grado proibito senza le proclamazioni , e senza dispensa del Vescovo , ancor-

(1) *Ibid. num.* 422.

Digitized by Google

chè contratto col Parroco e testimonj, si stimano illegitimi, non ostante che l' avessero fatto in buona fede, o per ignoranza, *c. Cum inhibitio, eod. §: Sè quis* (1).

128. I figli si legittimano I. per la Professione Religiosa, come si è detto al *num.* 85.; II. per la Dispensa del Papa, il quale solo può dispensare cogl' illegittimi, e concedere la legittimazione per tutti gli effetti; comunemente i DD. con *Sanch. Castrop.* coi *Salmatic. ec.* (2). In che cosa possano i Vescovi, e Prelati Regolari, vedi nel *Cap. XX. de' Privil.*

129. Si dimanda, se i figli esposti (cioè i genitori de' quali sono ignoti) sieno irregolari? L' affermano molti, come *Tourn. Filliuc. Bonac. ec.*, perchè vi sono forti congetture che costoro sieno illegittimi, mentre non si vede mai che i genitori (per quanto miserabili) abbiano un animo sì crudo che vogliano esporre il proprio figlio; nè mai si sente che una madre gravida non abbia portato il figlio al battesimo, e che se dopo quello si vedesse che mancasse il figlio alla madre, la Giustizia non ne cercasse conto. La seconda sentenza non però è più probabile con *Castropalao, Ponz.* ed i *Salm.* e il *P. Suarez* la stima probabile, poichè per esser uno irregolare ha da esser certo che sia illegittimo; ma gli esposti sono dubbiosamente tali, mentre più volte i genitori per la povertà gli espongono. E gli AA. citati portano che Gregorio XIV. nel 1591. in favore d'una certa Confraternita fatta per gli Esposti, dichiarò che tali Esposti non si stimassero ille-

---

(1) *Ibid. num.* 423. 424. *et* 425.
(2) *Ibid. num.* 426. *et* 427.

Digitized by Google

gittimi, fintanto che non si provassero tali; *Giball. apud Tournely* (1).

130. La *quarta* per difetto d'*Età*, ma di ciò se ne parlerà nell'*Appendice dell'Esame degli Ordin. n.* 43. *e* 44.

131. La *quinta* è per difetto di *Sagramento*, o sia di significazione del matrimonio, che significa la congiunzione di Cristo unico Sposo colla Chiesa unica Sposa; e si contrae per la *Bigamia*, in quanto che il bigamo, il quale ha divisa la sua carne con più mogli, non rappresenta tale unione. E tale irregolarità consta da tutto il *tit. de Bigamis*. Si definisce la Bigamia: *Est Matrimonii multiplicatio*. Ed è di tre sorte, Vera, Interpretativa, e Similitudinaria. La *Vera* è quando successivamente uno ha preso più mogli, e con tutte ha consumato il matrimonio, in quella guisa come si disse nel *Capo XVIII. n.* 68. *c. Praecipimus, etc. Debitum de Bigamis* (2).

132. L'*Interpretativa* si ha quando uno ha contratto, ed ha consumato un matrimonio con una vedova già conosciuta dal primo marito, e con questa anche invalidamente avesse contratto, come dal *c. A nobis, de Bigam.*; o pure con una violata da altri, *c. ult. Dist.* 51.; o pure conoscendo la propria moglie, dopo che avesse questa adulterato, *Si cujus, et c. Si Laici Dist.* 39.; o se avesse contratti, e consumati due matrimonj, uno valido, e l'altro invalido. Per questa ultima specie non vi è testo chiaro, ma v'è la comune de' DD. dal *cap. Nuper*, con *S. Tomnaso* (3). Su di questa bigamia occorrono varie questioni.

---

(1) *Ibid. num.* 432.
(2) *Ibid. num.* 436.
(3) *Suppl. q.* 66. *a.* 2.

Digitized by Google

133. Si dimanda 1. Se sia irregolare, chi in buona fede contrae con una violata, credendo esser vergine? L'affermano comunemente i DD. con *S. Tommaso* (1), (contra *Sà*, *Ledesma* ec.); perchè essendo questa irregolarità per difetto di significazione di Cristo colla Chiesa unica sua Sposa, la buona fede non fa che la carne del marito non si divida colla violata, abbenchè creda esser vergine (2).

134. Si dimanda per 2. Se si faccia irregolare, chi contrae con una violata invalidamente, per qualche impedimento dirimente. La prima sentenza è affermativa, e questa la tengono *Suarez* (che la chiama comune), *Tourn. Covarr. Cornejo*; così anche *Fugn.* (3) con *Host. Ginandr. Cardin. Brut.* e tutti gli altri (come dice egli) per lo Chierico non *in sacris*, e con *Silvest.* e *Navar.* per lo laico. E si prova dal *c. A nobis. de Big.*, dove fu dichiarato irregolare un Suddiacono che avea contratto con una vedova, fra quali persone (disse Innoc. III.) sebbene *non fuerit vinculum maritale contractum* (stante che erano inabili); *cum eo tamen tamquam cum marito viduae dispensare non licet, non propter Sacramenti defectum, sed propter affectum intentionis cum opere secuto.* Dove si vede che tal Suddiacono non fu dichiarato irregolare perchè dopo contratto il conjugio spirituale coll'Ordine sagro si congiunse col matrimonio carnale, ma perchè si congiunse con una vedova; per cui fu giudicato *tamquam maritus viduae, propter affectum intentionis etc.* La seconda sentenza nega

(1) *Loc. cit. a.* 3. *ad* 3.
(2) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 439.
(3) *In. c. Nuper de Bigam. n.* 13. 44.

Digitized by Google

tale irregolarità, e di questa sono *Sanch. Navar.* ed i *Salm.* con una Decisione della S. C. appresso *Farinacio*, dicendo che tale Suddiacono fu stimato irregolare per aver contratti due matrimonj, uno spirituale, e l'altro carnale, sebbene invalido. A questa ragione vale per risposta la prova della prima sentenza (1); all'incontro l'irregolarità intesa da' Contrarj s'incorre dal Suddiacono, anche se contrae con una vergine, come al *num.* 140. Alla Decisione della S. C. si risponde, che le Decisioni che si riferiscono da *Farinacio*, furono dichiarate incerte da Gregorio XIV. nell'anno 1621. (2). E notisi che a' 29. d'Agosto 1631. per comando di Urbano VIII. fu dichiarato dalla C. C. non doversi dar fede a' Decreti della S. C., se non costassero autentici, cioè colla sottoscrizione del Card. Prefetto (3).

135. Si dimanda per 3. Se si fa irregolare il marito che ha conosciuta la moglie adultera, quando l'adulterio è occulto? Lo nega *Henriquez* ed altri appresso *Elbel*, per lo *cap. Si cujus Dist.* 34., dove dicesi: *Si evidenter fuerit comprobatum, uxorem adulterium commisisse.* Ma noi l'affermiamo colla comune appresso di *Elbel*; e di questa sentenza sono *Tournely*, e *Roncaglia* con *Cuar. Ugol.* e *Filliuc.* E ciò corre anche se la moglie fosse stata per violenza oppressa. La ragione è la stessa che quella del caso di sopra nel primo quesito; e perciò poco importa che o sia stata oppressa per forza, o che il marito non ne sia consapevole, mentre sempre in fatti *adfuit divisio carnis*;

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 441.
(2) *Apud Croix l.* 1. *n.* 219.
(3) *Vide Potestà*, *to.* 1. *p.* 1. *n.* 219.

Digitized by Google

così *Fagnano* (1) con *Ugol. Raym. Host.* ec. dicendo: *Non agitur hic de vitio Ordinandi, sed de defectu Sacramenti, quem etiam ignorans potest pati.* Al testo si risponde che le parole *Si evidenter conprobatum etc.* solamente provano, che se il marito non è certo dell'adulterio della moglie, ben dee stimarsi irregolare (2), benchè quantunque il marito non fosse consapevole dell' adulterio, pure in se è irregolare (3).

136. Da ciò s' inferisce per 1. che lo stesso dee dirsi per la medesima ragione con *S. Tommaso* (4). *Suar. Courn. Conc. S. Anton.* e moltissimi altri comunissimamente, di chi contrae due matrimonj invalidi (5), ancorchè in buona fede, come si deduce dal *c. A nobis*, apportato e spiegato al *n.* 132. Per 2. che anche si fa irregolare, chi fintamente contrae il secondo matrimonio solamente *ad copulam extorquendam*; così *Suar. Tournely*, e i *Salm.* con altri (contra *Castropalao*, che si appoggia alle parole *propter affectum intentionis*); ma noi diciamo che queste parole non significano che quel Suddiacono veramente avesse pensato di fare un vero matrimonio, mentre ben sapeva che non poteva succedere; ma che avea l' affetto di porlo in esecuzione. Sicchè tanto è il desiderio di effettuare un matrimonio impossibile, quanto fingere di fare quello che non s' intende di fare (6).

---

(1) *Fagnan. in c. Nuper de Big.*
(2) *Tom. 9. l. 7. n. 442.*
(3) *Ibid. n. 445.*
(4) *Suppl. q. 66. a. 2.*
(5) *Tom. 9. lib. 7. n. 445.*
(6) *Ibid. n. 447.*

Digitized by Google

137. La Glossa nel *c. Si cujus. D.* 34. propone un caso: Se il marito accusasse la moglie d' adulterio, e mentre si fa la lite, quaesitus esset de debito conjugali, an reddendo fieret irregularis? Si risponde che, dato che il marito non è certo dell' adulterio della moglie, in dubbio di tal adulterio, essendo certamente obbligato a rendere, allora egli (dice la Glossa) *potius dicitur cognosci ab uxore quam cognoscere ipsam*, e perciò (reddendo) non si farebbe irregolare. Lo stesso par che corra per lo marito, che ha contratto con una donna violata, credendola vergine; di che si è parlato al *num.* 133. E lo stesso corre, quando il marito rende ignorantemente il debito all'adultera, ch' è occulta, o pure ch' è stata violentemente oppressa, secondo quello si è detto al *n.* 135.

138. La Bigamia *Similitudinaria* si contrae col matrimonio) benchè nullo; e benchè con una vergine), dopo il voto solenne o di Religione, o d' Ordine sagro. Questa bigamia induce l' irregolarità, sempre che si è consumato il matrimonio, *c.* 23. *Quotquot*, *et* 22. *Manaco* 27. *q.* 1. dove dicesi: *Si uxori fuerit sociatus*, *nunquam Ecclesiastici gradus officium sortitur.* Dicono *Hurtad. Abb. Host.* ed *Archidiac.* che questa irregolarità si contrae solamente da' Monaci; ma comunissimamente i DD. insegnano che s' incorre da ogni Chierico *in sacris*, dal *c.* 1. *Qui Cler. vel Mon.*, dove dicesi che possa il Vescovo dispensare con un Diacono che avea preso moglie, a poter ministrare ec. dal *c.* 2. *eod. tit.*; dove si ordina al Vescovo, che non permetta ministrare al Suddiacono che contrae matrimonio. Ma stima *Sanchez* che questa irregolarità è più tosto per delitto, che per bi-

Digitized by Google

gamia. Non sarebbe irregolare però, chi non essendo *in sacris*, contraesse matrimonio che una Monaca professa, perchè le leggi parlano di chi contrae il matrimonio dopo il proprio voto (1).

139. Questa irregolarità della Bigamia non si toglie per lo Battesimo, *c. Si quis Viduam Dist.* 34.; così la comune con *S. Tommaso* (2). Può ben dispensarvi il Papa per grave causa; *Sanchez*, *Conc.* i *Salm.* con altri; e *Tournely* colla comune apporta, che Lucio III. già vi avesse dispensato (3). Che cosa possa il Vescovo ed i Prelati Regolari, vedi nel *seg. Cap. XX. de' Privilegj.*

140. La *sesta* nasce da *infamia*. Ma di questa già se n' è parlato al *num.* 92.

La *settima* per difetto di *libertà*; onde sono irregolari.

I. I *Servi*, cioè gli schiavi, fin tanto che non saranno fatti liberi. Se poi un servo, sapendolo e non contraddicendo il padrone, si ordina (ancorchè di prima Tonsura), nello stesso atto acquista la libertà, *c. Si Servus*, *et c. Nulli Dist.* 54. Può non però il padrone dargli la libertà, con condizione che lo serva nelle cose non ripugnanti allo stato Chiericale, e si deduce dal *c. Nullus de Serv. non ord.* Ma se fosse ordinato senza saputa del padrone, resta servo, purchè non sia *in sacris*, e purchè non si rende al padrone il doppio dal Vescovo, o da' cooperanti; quando poi costoro fossero impotenti, il servo anche Diacono resta servo; e se è Sacerdote, è obbligato di servire nelle co-

(1) *Ibid. num.* 448. *et* 449.
(2) *Suppl. q.* 66. *a.* 4.
(3) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 450. *et seq.*

Digitized by Google

se che comporta lo stato, e di celebrare per lo padrone; purchè il padrone sapendolo non dissimuli per un anno (1).

141. II. Gli *Ammogliati*, se la moglie non acconsente, e non fa voto di Castità, *c. ult. de temp. Ord. in* 6. *Extrav. Antiqua, de Voto*, ed anche se il matrimonio fosse solamente rato; perchè solamente per questo è permesso fra due mesi farsi Religioso, *eod. Extrav.* È probabile non però che se si fosse ordinato *in sacris*, non sarebbe obbligato poi farsi Religioso, per esser questo un peso troppo grande; *Sanch. Avers.* i *Salm. S. Anton. ec.* (2).

142. Si dimanda, se il marito possa ordinarsi *in sacris*, o farsi Religioso colla licenza della moglie, s'ella ancora non prende lo stato Religioso? Alcuni AA. lo negano appoggiati al *cap. Conjugatus, de Convers. Conjug.*, dove si dice che il marito non può ordinarsi, *nisi ab uxore continentiam profitente fuerit absolutus.* Dunque (dicono) basta che la moglie faccia voto di castità; mentre il testo dice *continentiam* (non già religionem) *profitente.* Ma in ogni conto dee affermarsi, per esser ciò chiaramente espresso nel *c. Cum sis, eod. tit.*, dove dicesi: *Ignorare non debes Ss. Patrum constitutioni esse contrarium, ut vir, uxore sua, aut uxor, viro ejus non assumente Religionis habitum, debeat ad Religionem transire.* Lo stesso rispose Nicola Papa nel *can. Scripsimus, Caus.* 27. *qu.* 2. per la moglie del Re Lotario, dicendo: *Non hoc aliter fieri posse, nisi eamdem vitam conjux ejus Lotharius elegerit.* E al testo opposto si risponde, che la parola *profitente* si

(1) *Ibid. num.* 455.
(2) *Tom.* 8. *lib.* 6. *n.* 812.

Digitized by Google

dee intendere della Professione solenne. Del resto tutti convengono, che se la moglie è giovine, non può restar nel secolo, facendosi Religioso il marito; all' incontro, se ella è vecchia, lo stesso citato testo *Cum sis* concede che possa restarsi nel secolo, facendo semplice voto di continenza.

143. III. I *Curialisti* obbligati a servire alla Curia o per giuramento, o per stipendio, come sono i Giudici, gli Avvocati ec., per quanto tempo durano tali ufficj, *c.* 1. 2. *e* 3. *Dist.* 31., purchè non avessero la licenza dal Papa, o dalla consuetudine, di esercitare tali impieghi, come sono i Consiglieri Regj nelle cause civili; *Laym. Castrop. Suar.* i *Salm.* con altri (1).

IV. I *Soldati* per quanto tempo son obbligati per giuramento. Di più i Tesorieri, Depositarj pubblici, e quei che amministrano la Repubblica. Di più le Guardie del Re, e tutti gli altri che fanno qualch' esercizio severo, o turpe, o che furono Ministri in causa di giustizia (2).

144. L' *ottava* è per difetto di *lenità*, cioè per lecita mutilazione, o uccisione, nella guerra offensiva, benchè giusta. Ma per incorrer l' irregolarità vi bisogna che l' uccisione sia stata fatta di propria mano, *Bus. Holzm.* e *Lambertini* dal *c. Dilectus, et Significasti, de Homic.* dicono *Busemb. Bonacina*, che chi esortasse nella guerra giusta ad uccider questo, o quell' altro, sarebbe irregolare, ma probabilmente a ciò contraddicono i *Salmaticesi*, perchè il testo parla di chi uccide, o mutila di propria mano, non di chi anima. Se poi la guerra è

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 456.
(2) *Ibid.*

Digitized by Google

giusta, e non offensiva, ma difensiva, chi uccide non si fa irregolare; *cap.* 2. *de Immun. Eccl.*, *Clem. un. de Homic.* Nella ingiusta poi basta che muoja uno, per esser tutti irregolari, tutt'i DD. con *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 64. *a.* 8. (1). Si noti quì un Decreto della S. C. del Conc. del 1703. a' 13. di Gennajo, dove si dichiarò irregolare un certo Diacono e Canonico, il quale avea militato in più spedizioni di guerra, benchè giurasse di non aver leso alcuno, poichè sparando lo schioppo, l'avea sparato sempre in aria (2).

145. Per difetto di lenità si fanno ancora irregolari i Giudici, e tutti quei che cooperano nel giudizio giusto alla morte o mutilazione del reo attivamente, efficacemente, e prossimamente, con azione di sua natura ordinata a quella, *Clem. Si Furiosus*, *de Homic.*, *cap. Clericis*, *cap. Sententiam*, *Ne Cler. vel Mon.* Si è detto *attivamente*, s'intende per coloro che sono dalle parte di chi uccide, non per coloro che sono dalla parte di chi è ucciso, come sarebbe il Confessore ch'esorta il reo ad abbracciare la morte (3). Dicesi di più *efficacemente*, perchè chi condjuva portando le legna, acciocchè sia bruciato il cadavere, non è irregolare; nè chi assiste, e sebbene nel detto *c. Sententiam* viene proibito a' Chierici d'assistere a simili spettacoli, pure dicesi che questo Canone o sia abrogato, o che non obblighi sotto colpa grave; *Bonac.* i *Salm.* e *Tour.* la chiama comune. Anzi *Navarro* ed *Avila* scusano il Minorista da ogni colpa (4). Dicesi di più *prossimamente*, poichè

(1) *Ibid. n.* 459. *et* 460.
(2) *Ap. Card. Lambert. Notif.* 101. *n.* 19.
(3) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 462.
(4) *Ibid. num.* 462. *et* 463.

Digitized by Google

non è irregolare chi fa o vende le spade, o chi esorta a punire i rei, o altri che non è ministro necessario, e remotamente concorre; onde molto probabilmente dicono *Suarez*, *Reginaldo Laym. Avila*, *Busemb. ec.* non essere irregolare il Confessore, il quale dicesse al Giudice che tal reo sia degno di morte. Dicesi finalmente, *con azione di sua natura ordinato alla morte*, cioè che da se sia causa di tale morte. Quindi non è irregolare il Confessore che dicesse al boja: *Ho fatto l' officio mio, non t' impedisco a far il tuo*; nè i Giudici Ecclesiastici che consegnano il dagradato alla Curia secolare: nè il Chierico accusatore in causa criminale, purchè si protesti espressamente di non intendere la pena del sangue; *Bonac. Busemb. Tamb. ec.* (1).

146. All' incontro ben sono irregolari 1. il Giudice, i di lui Assessori, lo Scrivano che scrive la sentenza (non però chi la copia), e tutti quei che l' eseguiscono (2). Ma non quei che commettono la causa, *c. ult. Ne Cler. etc.*, purchè non comandassero che si desse sentenza di morte al tale, o che si sbrigasse la tal causa di morte, *Castrop.* i *Salm.* ed altri. 2. I testimonj volontarj che da loro si offeriscono, anche se si protestano; così comunemente i DD. E lo stesso dee dirsi degli Avvocati, o Procuratori degli accusatori, se non sono costretti a difenderlo; i *Salm.* cogli stessi AA. 3. Gli accusatori di delitto capitale, cercandone la vendetta. E se questi sarà Chierico beneficiato, o *in sacris*, oltre l' irregolarità, pecca mortalmente dal *cit. cap. Sententiam*, dove vien proibito a' Chierici d' intromettersi in qualunque ma-

(1) *Ibid. num.* 464. *ad* 467.
(2) *Ibid. num.* 461.

Digitized by Google

niera in causa di sangue. Non sarà però irregolare chi accusa il reo, solamente per esser soddisfatto de' danni, fatta sempre la protesta di non voler la pena del sangue, *c. Praelatis, de Hom.* E ciò tanto in causa propria, quanto in causa de' congiunti sino al quarto grado, o dei domestici, o della propria Chiesa, *Suar. Castr.* i *Salm.* con *Bonacina Concina, ec.* E ciò corre anche, se tal protesta la facesse fintamente, *Suar. Bonac. Castrop.* e i *Salm.* con molti, ed anche se la faccia dopo l'accusa; ma prima della sentenza, *Bonac. Sairo, Pellizer.* e i *Salm.* (1).

147. Le dispense della irregolarità per difetto son tutte riservate al Papa, in quanto a' Secolari; in quanto a' Regolari, vedi nel *Cap. XX. de' Privilegj n.* 106. e 107.

DELLA FACOLTA' DELLA S. PENITENZIARIA.

148. Ho giudicato opportuno di notare quì le principali Facoltà della S. Penitenziaria, acciocchè sappia il Confessore per quali cose si possa a quella ricorrere. Il Pontefice Benedetto XIV. a' 13. Aprile 1754. con una Bolla che principia *Pastor Bonus* (ed è la 95. nel *Bollar. tom.* 1.) confermò molte facoltà concesse da altri Pontefici, ed altre le concesse egli alla S. Penitenziaria. E queste sono: I. Può assolvere da tutti i casi, anche della Bolla *Coena*, i Regolari in amendue i Fori; i Secolari tanto laici, quanto Ecclesiastici, pure in amendue i Fori, dalle censure pubbliche emanate a *jure*, ed anche *ab homine*, se sia spirata la facoltà del Giudice, o se il Vescovo l'abbia riservate

(1) *Ibid. num.* 468.

Digitized by Google

alla Sede Apostolica ; purchè si sia data la soddisfazione al Giudice, ed alla Parte ; ma se la Parte ingiustamente rifiutasse la soddisfazione, può la S. Penitenziaria assegnare la conveniente soddisfazione. II. Può assolvere gli Eretici occulti, ma non potuti conoscersi da altre persone per segni esterni ; ed i pubblici Eretici, in caso che non vi sia obbligo di dinunziare i complici. Può anche assolvere da' casi pubblici della Bolla *Coenae* i Principi, Amministratori di Repubblica, i Vescovi ; ed altri Prelati. III. Può dispensare nelle irregolarità occulte, ed inabilità, ancora per omicidio voloutario, ma non già acciocchè l' omicida possa esser promosso al Vescovato. Può anche dispensare dalle irregolarità, ed inabilità a cagione d' eresia ; purchè questa sia affatto occulta. IV. Può dispensare cogli omicidi, ed altri, acciocchè possano professare in qualche Religione approvata, ed indi ascendere al Sacerdozio. V. Può dispensare cogli Ordinati malamente, acciocchè si possano ordinare segretamente, senza interstizj, e fuori d' Ordinazione, ma non già negli Ordini sagri in un giorno. VI. Può dispensare cogli occulti Ordinati simoniacamente. VII. Può convalidare il titolo del Beneficio ottenuto coll' occulto per inabilità. VIII. Può donare porzione del prezzo simoniaco per la povertà del delinquente. IX. Può co' Francesi, Fiamminghi, Polacchi, ed Oltramontani rilasciare i frutti malamente percepiti ; solamente può comporre poi cogl' Italiani, Spagnuoli ec., ma co' poveri può anche rimetterli. X. Può rilasciare parte delle cose ingiustamente pigliate, o ingiustamente ritenute, se il padrone è incerto, o il caso è occulto : e il reo è povero, con dare il resto a' poveri, o a' luoghi pii degli stessi Paesi

(se può succedere) , dove quei furti sono stati fatti. XI. Può assolvere chi avrà avuti doni da' Regolari , se non eccedono dieci scudi ; ed anche se eccedono , ma dopo fatta la restituzione , o dopo fatto l' obbligo di soddisfare. XII. Può dispensare ne' casi occulti , che la donzella non vergine goda del legato lasciato alle vergini ; o colle vergini a poter entrare ne' Monasterj delle Pentite. XIII. Può rilasciare i giuramenti, che non sono in favore de' terzi. XIV. Può commutare dispensando il voto semplice di castità , o differire l' adempimento. XV. Può dispensare commutando in altre preci , o altre opere pie la recitazione dell'Officio Divino. XVI. Può dispensare co' Regolari in qualsivoglia irregolarità , inabilità , e pene occulte ; ma non nel pubblico difetto de' natali per lo Generalato ; e nelle pubbliche , non può senza avere intesi i Superiori. XVII. Può assolvere gli Apostati dalle censure colla reincidenza , se non ritornano fra il tempo assegnato ; differendo la dispensa sopra le irregolarità , se vi fossero incorsi, sino all' attuale ritorno. E può concedere ancora , che passino in altro Ordine. XVIII. Può concedere il passaggio alla Religione più larga, purchè ivi stia in fiore la regolare osservanza ; ma non all' Ordine di S. Benedetto dell' antica osservanza , nè a consimili Congregazioni di qualsivoglia Ordine. E lo stesso può colle Monache oltramontane. XIX. Può assolvere e dispensare sopra i difetti , e censure ancora per violazione di clausura. XX. Può concedere il Confessore alle Monache (vedi ciò che si disse al *Capo XVI. num.* 89.). XXI. Essendo la Sede Apostolica vacante , può nel foro di coscienza tutto , anche in que' casi che non avea facoltà vivendo il Pontefice ; colla reincidenza non pe-

Digitized by Google

rò, se potendo non si presentino al nuovo Pontefice; e questa facoltà dopo che il Cardinale penitenziere è entrato in conclave, passa alla signatura. L'altre facoltà che riguardano i matrimonj, son notate nell'Opera (1). L'altre meno necessarie a sapersi si possono osservare nella detta Bolla.

Si noti finalmente, che quando le Lettere della penitenziaria si commettono ad un Maestro Teologo, o Dottore de' Decreti, possono eseguirsi da' confessori della Compagnia di Gesù designati dal Generale, o dal Provinciale colla licenza di colui, come concesse Gregorio XII. a' 3. Aprile 1582. E lo stesso concesse Innocenzo XI. a' 27. Novembre 1674. a' Lettori giubilati dell' Ordine de' Minori. E perciò possono lo stesso tutti gli Ordini Regolari che comunicano con questi; così riferisce *Elbel* (2).

(1) *Tom.* 8. *l.* 6. *n.* 1144.
(2) *Elb. tom.* 3. *conf.* 20. *n.* 513.

Digitized by Google

CAPO XX.

De' privilegj.

PUNTO I.

De' Privilegj in comune.

1. *Differenza tra il Privilegio, la Dispensa, e Licenza.* 2. *Quando il Privilegio deroga al jus comune.* 3. *Quando il Privilegiato è tenuto a servirsi del Privilegio.* 4. *Se fuori del Sacramento le censure ec.* 5. *Delle Clausole* Ad instar etc. Quatenus sacris Can. non adversetur etc. Supplentes defectus etc. 6. 7. 8. *Dell' interpretazione de' privilegj.* 9. 10. 11. *Della comunicazione.* 12. *De' privilegj dei Regolari rivocati colle Dichiar. di S. Pio.* 13. *De' rescritti di Grazia, e di Giustizia, se spirano colla morte del Papa.* 14. *In quanti modi cessa il privilegio.* 15. *Come cessi per la rivocazione.* 16. *Della rivocazione espressa.* 17. *Della tacita; e se bisogna intimarsi, o almeno pubblicarsi la rivocazione.*

1. Il Privilegio si definisce: *Lex privata, aliquod speciale concedens beneficium.* Il privilegio differisce dalla Dispensa, la quale esime dalla legge, e perciò sempre è odiosa; e dalla Licenza, che si dà solamente a pochi atti. Dei privilegj in particolare se ne parlerà appresso ne' proprj luoghi; quì solamente noteremo alcune regole da avvertirsi circa i privilegj in comune.

2. E per I. Acciocchè il privilegio deroghi al Jus comune, non vi si richiede la clausola

Digitized by Google

derogatoria di quello, perchè si presume che il Principe già sappia le leggi comuni. Se n'eccettua nondimeno: 1. Quando il privilegio non potesse aver effetto senza tal'espressa derogazione. 2. Se nella legge a cui deroga vi fosse la clausola; *Non obstante quocunque privilegio*: ciò non però s'intende, purchè nel privilegio non vi fosse la clausola, *ex certa scientia*, o pure *ex plenitudine potestatis* (1). 3. Quando il privilegio è contra qualche consuetudine, o legge municipale, perchè queste non si hanno per derogate, se non se ne fa special mensione (2).

3. Per II. Il privilegiato non è tenuto, regolarmente parlando, a servirsi del privilegio, *Reg.* 61. *Jur. in* 6. Ma se n'eccettua. 1. Se il non servirsene recasse grave danno al prossimo: s'intende se il recasse, non già per conseguenza, ma per se; per esempio; se il Confessore avesse il privilegio d'assolvere i peccati riservati, egli dopo aver intesa la confessione è obbligato a servirsene (3). 2. Se il privilegio è in bene comune, com'è quello dell'immunità, di cui ciascuno è tenuto servirsi, per lo *c. Si diligenti, de Foro compet.* 3. Se il privilegio toglie l'impedimento ad osservare il precetto; per esempio, se l'infermo tiene l'Oratorio privato in casa, e facilmente può sentir la Messa, è tenuto a servirsi del Privilegio (4). 4. Se il privilegio non è per-

(1) *Salm. tr.* 18. *c.* 1. *n.* 42. *et* 43. *cum aliis.*

(2) *Suar. de Leg. l.* 8. *c.* 14. *n.* 4. *Castr. t.* 1. *tr.* 3. *D.* 4. *p.* 10. *n.* 9. *et Salm. l. cit. c.* 1. *n.* 8. *cum Pelliz. Tambur. etc.*

(3) *Vide Salm. tr.* 18. *c.* 1. *n.* 11. *cum aliis.*

(4) *Suar. c.* 35. *n.* 8. *Pal. p.* 7. *n.* 3. *Sanch. de Matr. l.* 6. *D.* 6. *n.* 14. *Salm. c.* 1. *n.* 12. *cum Silvest. Avila, etc.*

Digitized by Google

sonale, ma reale, addetto al luogo, o pure alla Dignità, o allo stato, come sono i Privilegj concessi a' Vescovi, ed a' Regolari (1).

4. Per III. Chi ha il privilegio per lo foro penitenziale, per esempio di assolvere dalle censure, e pene Ecclesiastiche, molto probabilmente può servirsene anche fuori del Sagramento, e ciò quantunque la facoltà si esprima data *Sacerdoti confessario* (2).

5. Per IV. Parlando delle clausole, la clausola *Ad instar* importa che allora vaglia il privilegio, quando l' altro (a similglianza di cui è concesso questo secondo) sia stato invalido, almeno da principio: benchè sia stato poi rivocato, o non accettato, come avverte il *P. Mazzotta*. Altrimenti poi, se il primo privilegio è stato nullo, è nullo anche il secondo; purchè in questo secondo non si esprimesse già quello che si concede (3). Ciò non però corre (come dicono i suddetti Autori) quando dicesi, *Ad instar*; ma non già se si dicesse: *Sicut concessum est, etc.* come limitano *Bonac.* e *Garzia* appresso i *Salmaticesi*. La clausola: *Quatenus sacris Canonibus non adversetur*, s' intende di que' soli Canoni dove sta espresso *Non obstante quocumque privilegio* (4). La clausola, *Supplen-*

(1) *Vide Salm. c. 1, n. 17. et 18.*

(2) *Suar. l. 8. c. 6. n. 15. Castrop. D. 4. p. 2. §. 5. n. 6. et Salm. c. 1. n. 33. cum Silv. Tamb. etc. contra alios, qui probabiliter etiam negant.*

(3) *Suar. c. 15. n. 2. Castr. D. 2. p. 2. §. 8. n. 1, Salm. c. 1. n. 39. cum Bon. etc. et P. Mazzot. tom 1. de Privil. p. 211. v. Sexto.*

(4) *Salm. c. 1, n. 50. cum Nav. Suar. Garc.*

Digitized by Google

tes singulos defectus, s' intende solo de' difetti di quelle cose che si ricercano solamente *de jure positivo*, e che sono solamente accidentali, ma non già de' difetti naturali, o pure sostanziali, come se il supplicante fosse scomunicato, o se la supplica fosse surrettizia o fraudolenta, o se il difetto fosse circa la causa, o la persona del supplicante (1). Altre clausole possono osservarsi appresso i *Salmaticesi* (2).

6. Per V. Parlando dell' interpretazione dei privilegj, debbono notarsi più cose. Si noti 1. Che ogni privilegio dée interpretarsi in modo, che al privilegiato non sia nè utile, nè oneroso (3). 2. I privilegj solamente il principe, o altri a cui il principe il commettesse, può interpretarli autenticamente, o sia giuridicamente. Dottrinalmente poi può interpretarli qualunque uomo dotto, alla cui risoluzione può lecitamente starsi, come dicono tutti; e quando nel privilegio si proibisce ogn' interpretazione, s' intende dalla sola autentica, e giuridica (4); o al più s' intende dell' interpretazione fatta *ex professo*, come si è detto delle Leggi (al *Capo II. n.* 75.). 3. Sta proibito da Clemente IV. e da altri Pontefici a' Vescovi l' interpretare giuridicamente i privilegj de' Regolari: solamente ciò sta concesso (non può consigliarsi la Sede Apostolica) a' Jurisperiti, e da altri Giudici in favor de' Regolari. E lo stesso sta concesso ai Generali, ed a' Visitatori, ed anche a' provinciali, e Prelati immediati, consigliandosi co' pe-

(1) *Salm. c. 1. n. 51. cum Barbosa, et Tamb.*

(2) *Cap. 1. ex n. 40*

(3) *Salm. c. 1. n. 70. et 71.*

(4) *Ibid. n. 72. et 73.*

riti. E lo stesso corre per l' interpretazione delle Regole, costituzioni, e consuetudini. E così ancora possono i suddetti Prelati togliere, o limitare a' sudditi l' uso de' privilegj (1).

7. Si noti per 4. Parlando in generale de' privilegj, che ogni privilegio regolarmente dee interpretarsi largamente, come si ha dal *cap. Olim 6. de Verb. sign.*, dove dicesi: *Cum beneficia Principum interpretando largissime etc.* E dalla *l. ult. ff. de Constit. Princ.* All' incontro i privilegj odiosi debbono strettamente interpretarsi; come sono tutti quelli che derogano al Jus comune (2), o agli statuti, e consuetudini particolari; purchè tali statuti non sieno contra il Jus comune, e purchè il privilegio non sia inserito *in corpore juris;* che perciò dicono *Sanchez*, e *Mazzotta* (3), che tutti i privilegj reali debbono interpretarsi largamente, poichè per la loro perpetuità si hanno come inseriti nel Jus comune. Di più se n' eccettua, se il privilegio altrimenti si rendesse inutile, o se vi fosse la clausola *ex certa scientia;* o vero *ex motu proprio;* o pure se il privilegio sia d' assolvere, dispensare, o di communicarlo ad altri (4). I privilegj poi in pregiudizio altrui, come ad ottenere più beneficj, o conferire i vacanti, o contra l' osservanza regolare, questi debbono

---

(1) *Ibid. c. 1. n. 74. 75. et 76.*

(2) *Ita communiter Sanch. de Matrim. l. 8. D. 1. n. 1. etc. Bon. de priv. D. 1. q. 3. p. 7. §. 1. n. 5. Suar. de Leg. l. 8. c. 27. Salm. tr 18. c. 1. n. 79. et alii passim.*

(3) *Sanch. de Matr. l. 8. D. 1. n. 8. et Mazzotta loc. cit. p. 123. c. 2. v. Resp.*

(4) *Salm. tr. 18. c. 1. n. 78. ad 80.*

Digitized by Google

strettamente interpretarsi, ancorchè sian concessi *ex motu proprio* (1).

8. Nondimeno ciò che si è detto corre per gli privilegj concessi a' particolari, ma i concessi a qualche Ordine, Convento, Comunità, o altra causa pia, tutti debbono interpretarsi non solo largamente, ma larghissimamente, ancorchè sieno contra il Jus comune, o del terzo, come dicono comunissimamente i DD. (2); perchè i privilegj dati alle Comunità si presumono tutti rimuneratorj de' servigj fatti, e per ciò tutti si hanno come favorabili, per la *l. sicut personae*, *ff. de Relig.* (3).

9. Per VI. Parlando della comunicazione dei privilegj, si noti per 1. che le Religioni Mendicanti comunicano a pieno tra loro de' privilegj passati, e futuri, così circa le persone, come circa i luoghi, Festività, ed Indulgenze, secondo si ha dalle Bolle di Sisto IV. Clemente VIII. e Leone X. (4). E ciò quantunque la Religione, a cui è concessa il privilegio, non l'abbia accettato, o non se ne sia mai servita. Di più, quando si accresce il privilegio dato ad una Religione, s'intende accresciuto anche all'altre (5). Di più, queste Religioni Mendicanti comunicano ne' privilegj di tutte l'altre Religioni, o Congregazioni, o

(1) *Salm. n.* 83. *et* 84.

(2) *Suar. c.* 27. *n.* 7. *Castrop. D.* 4. *p.* 10. *n.* 6. *Mazzotta loc. cit. et Salm. c.* 1. *n.* 27. *et.* 28. *et iterum n.* 85. *et* 86. *cum Azor. Laym. Sylv. Bonac. Henr. Coninch. Lezana, Bord. et alii.*

(3) *Vid. Salm. c.* 1. *n.* 23. *ad* 27.

(4) *Ibid. n.* 88. *et* 89.

(5) *Ibid. n.* 98. *et* 99.

Digitized by Google

Collegj Monastici, e non Monastici (1). E ciò corre, ancorchè nel privilegio concesso ad altra Religione o Congregazione vi sia la clausola che non si comunichi; mentre nelle altre Bolle poi della Comunicazione si dice, che si toglie ogn' impedimento di comunicazione (2). E di questi privilegj godono poi così i Conversi, perchè essi son veri Religiosi (3), come i Novizj, secondo dichiarò Clemente VIII., ed è sentenza comune (checchè si dicano alcuni pochi) con *Suarez*, *Sanchez*, *Castrop.* ed altri (4); ed ancora ne godono i Religiosi fatti Vescovi; purchè non sieno cosa di cui, servendosi i Vescovi, ne avverrebbe pregiudizio alla Religione, come l' abitare in Convento, dar la voce ec. (5). I Terziarj poi, e Tertiarie (o sieno Beate) suddite a' Mendicanti, e che portano l' abito della Religione, ed hanno il voto di castità (eccettuate alcune cose), ancora godono de' loro privilegj in quelle cose di cui son capaci. I Confrati dello Scapolare, del cordone, e simili godono solamente, e partecipano di tutte le indulgenze, e remissioni de' peccati, ma non d' altro (6). Ed all' incontro

(1) *Ita communissime Salm. tr.* 18. *c.* 1. *n.* 90. *cum Rodr. Pelliz. Tambur. etc.*

(2) *Salm. n.* 107. *cum Rodriq. Basseo*, *Miranda*, *Bonac. Diana*, *Donato*, *ec.*

(3) *Vid. Salm. tr.* 15. *de Statu Rel. c.* 1. *num.* 33.

(4) *Suar. tom.* 4. *de Rel. tr.* 10. *l.* 9. *c.* 1. *n.* 18. *et Salm. ibid. c.* 3. 85. *cum Sanch. Castr. Lezan. Pelliz. et aliis.*

(5) *Vide Salm. dict. tr.* 15. *cap.* 5. *n.* 43. *cum Suarez*, *Lez. et Castrop.*

(6) *Salm. ibid n.* 94. *cum aliis.*

Digitized by Google

tutte le altre Religioni non Mendicanti partecipano tutti i privilegj de' Mendicanti, e non Mendicanti, e di tutti i luoghi pii, in quella guisa appunto come se fossero Mendicanti, dovendosi però sempre attendere le clausole delle loro Bolle, tanto per la restrizione, quanto per l'amplificazione. (1).

10. Si noti per 2. Che le Monache, così degli Ordini Mendicanti, come non Mendicanti, godono de' privilegj de' Monaci del loro Ordine, e per conseguenza di ogni altro Ordine, in tutto ciò di cui son capaci (s' intende in ciò ch'è favorabile). E questo corre, ancorchè il privilegio nominasse solamente gli uomini, come si ricava dalla Bolla di Leone X. E così all' incontro i Frati godono de' privilegj delle Monache di tutti gli Ordini, per ragione ch' essi comunicano (come si è detto di sopra) ne' privilegj dati ad ogni Religione, Congregazione, o Monastero (2). Ma ritornando alle Monache, di tali privilegj godono ancora quelle che son soggette al Papa, o al Vescovo; e così quando si concede a' Religiosi il privilegio d' esser assoluti, o dispensati dal loro prelato, le Monache soggette al Vescovo dal medesimo ben possono essere assolute, e dispensate. E ciò ancorchè nel privilegio si nominassero solamente le Monache che vivono soggette a' Regolari (3).

11. Si noti per 3. Che i privilegj non si comunicano, quando sono odiosi, e contrarj agli

(1) *Vide i Salm. tr.* 18. *n.* 90. *in fin.*
(2) *Vide Salm. tr.* 18. *de Privil. c.* 1. *n.* 91.
(3) *Suar. de Leg. l.* 8. *c.* 10. *n.* 7. *Bonac. D.* 1. *q.* 3. §. 2. *n.* 2. *et Salm. tr.* 18. *c.* 2. *n.* 92. *cum Castr. Lez. Pelliz. Cord. Boss. et aliis, contra paucos.*

Digitized by Google

statuti propri, sicchè pregiudichino al bene, o sia all' osservanza comune della Religione (1). Si noti per 4. Che i privilegj concessi ad alcuno, non come particolare, ma a riguardo del suo officio, o dignità o come membro di quella comunità, s'intendono concessi a tutti gli altri dello stess' officio, o della stessa Comunità. Ed i privilegj dati a' sudditi, o a' prelati inferiori, s' intendono concessi anche a' Superiori (2). Parimente i privilegj dati ad un Convento, o Chiesa, o a' particolari di alcun Convento, ma come membri di quello, s' intendono dati a tutti gli altri Religiosi, così di quel l' Ordine, come degli altri, che comunicano, quando milita la stessa, o simile ragione (3). Ma ciò non s' intende de' privilegj che si danno a qualche Congregazione a tempo determinato, o pure per Brevi particolari ad alcun Monastero per qualche speciale ragione, o pure quando son di cose che soglion difficilmente concedersi (4).

12. Per VII. È certo, come si ha dalla propos. 36 dannata da Alessandro VII. che i Religiosi non possono più servirsi de' privilegj rivocati dal Concilio Tridentino. Ma ciò non ostante debbonsi attendere alcune dichiarazioni del Concilio fatte da San Pio V. nella sua Bolla, *Etsi mendicantium*. Queste sono 1. che i Secola-

(1) *Castrop. D. 4. §. 9. n. 2. et Salm. c. 1. n. 100. cum Lezan. Pelliz. Portel. Tamb. Bord. etc.*

(2) *Salm. c. 1. n. 130. et 131.*

(3) *Salm. ib. cum Pelliz. Garzia, Quintan. Tamb. etc.*

(4) *Salm. c. 1. num. 118. cum Peyrin. Tamb. Mirola, etc.*

Digitized by Google

ri possono sentir le Messe, e le prediche nelle Chiese de' Regolari. 2. Che il Vescovo non possa dar licenza di entrare ne' monasterj delle monache esenti. 3. Che la Quarta Funerale non s' intende, se non ciò che si apporta (1). 4. Che i Confessori delle Monache esenti, ed i predicatori Regolari delle proprie Chiese non sieno esaminati dall' Ordinario; ma in quanto ai Confessori tal privilegio è stato derogato da varie costituzioni Apostoliche, e specialmente dalla Bolla *Apostolici Ministerii* d' Innocenzo XIII. nel 1723. confermata da Benedetto XIII. ai 23. Settembre 1724. Ivi nel §. 18. si dichiara, che i confessori delle monache esenti debbono esaminarsi, ed approvarsi dal Vescovo Diocesano, *remota quacumque contraria consuetudine etiam immemorabili.*

13. Per VIII. Bisogna distinguere il *Rescritto di Grazia*, come di assolvere, dispensare ec.; e il *Rescritto di Giustizia*, come d' esercitar giurisdizione, d' appellare ec. Nel Rescritto poi di Grazia si dice *Grazia fatta*, quando il Delegato si ha come mero esecutore necessario; *Grazia facienda*, quando si dà la facoltà di dispensare, e si lascia in arbitrio del Delegato. Il Rescritto di Giustizia spira colla morte del Principe, purchè l' affare non sia cominciato; e lo stesso dicesi del Rescritto di grazia facienda. L' opposto poi corre del Rescritto di grazia fatta, come d' assolvere, e di ricevere gli Ordini *extra tempora*, dell' Oratorio privato, ec. (2). Il privilegio dato colla clausola, *Do-*

(1) *Vide Salm. tr.* 18. *c.* 1. *n.* 137.

(2) *Castr. D.* 3. *p.* 16. §. 4. *n.* 11. *Sanch. de Matr. l.* 8. *D.* 38. *n.* 41. *Salm. c.* 1. *n.* 141. *ad* 146. *cum Suar.*

nec voluero, è probabile, che non ispiri dopo la morte del concedente (1); vedi ciò che si è detto al *Capo XVI. n.* 82. E se nella concessione si esprime l' officio del Delegato, morto il Delegato, passa quella anche al successore (2).

14. Per IX. il privilegio in molti modi può cessare; e 1. per lo decorso del termine assegnato. 2. Per la cessazione della causa finale: s' intende quando il privilegio è concesso sotto la condizione di detta causa; ma quando fosse dato assolutamente, è opinione molto probabile che, ancora cessando la causa finale, non cessi il privilegio; nè cessi per essersene fatto uso una volta (3), giusta ciò che si disse della Dispensa al *Capo II. n.* 66. *in fin.* 3. Per la rinunzia del privilegiato; nel che si noti, che i particolari non posson rinunziare a' privilegj della Comunità; e che per esser valida la rinunzia, dev' ella farsi in mano di chi ha dato il privilegio, e dal medesimo accettata (4). 4. Per l'uso contrario, o per lo non uso: in dubbio nondimeno la presunzione semplice è per l'uso. Bisogna poi in ciò avvertire, che i privilegj graziosi, che non sono di gravame ad altri, come di assolvere, dispensare, o di digiunare, e simili, questi non si perdono mai per lo non uso, ed anche per l'uso contrario, quantunque di tempo lunghissimo (5). I privilegj all' incon-

(1) *Salm. ibid. n.* 149.
(2) *Salm. n.* 140.
(3) *Salm. ar.* 2. *n.* 3. *et* 4.
(4) *Vid. Salm. tr.* 18. *c.* 2. *n.* 5. *ad* 8.
(5) *Suar. de Leg. l.* 8. *c.* 34. *n.* 17. *Bon. D.* 1. *q.* 3. §. 5. *n.* 4. *Castrop. tr.* 3. *D.* 4. *p.* 18. *n.* 3. *et p.* 29. *n.* 1. *et Salm. c.* 2. *n.* 13. *cum Laym. Pont. Lez. Garzia, etc.*

Digitized by Google

tro che sono gravosi al terzo, come di non pagar le decime, e simili, questi si prescrivono per l' uso contrario, ed anche per lo non uso privativo (non già solo negativo), ch'è quando il privilegiato, consapevole già del suo privilegio, date le occasioni, spontaneamente non ha voluto servirsene. Ma ciò s' intende, purchè nel privilegio non vi sia la clausola *di servirsene a suo arbitrio* (1). Inoltre ciò s' intende per lo foro esterno, poichè in coscienza non perde il privilegio, chi non ha l' animo di rinunziarvi (2). Può cessare anche il privilegio per l' abuso che se ne faccia, in tutto, o in parte (3).

15. Cessa per 5. il privilegio per la rivocazione del Principe. Ma in ciò bisogna distinguere i privilegj gratuiti da' rimunerativi, e dagli onerosi. Se il privilegio è mero gratuito, può rivocarsi validamente, anche senza giusta causa: benchè ciò non si scuserebbe almeno da peccato veniale, se non v' è scandalo (4). Ma se col privilegio si fosse trasferito il dominio di alcuna cosa nel privilegiato, quello non può rivocarsi, nè lecitamente, nè validamente, se non per causa urgentissima del bene comune, o di grave delitto; o pure per quelle cause, per cui non può rivocarsi ogni donazione (5). Se poi il privilegio è rimuneratorio, o per giustizia, o

(1) *Castrop. p.* 18. *n.* 3. *Bon. n.* 3. *et Salm. n.* 14. *cum Laym. Garc. Sez. etc.*

(2) *Vid. Salm. c.* 2. *n.* 18.

(3) *Salmantic. n.* 17.

(4) *Pontius l.* 8. *c.* 19. *n.* 15. *Castr. p.* 21. §. 3. *n.* 3. *et Salm. c.* 2. *n.* 37. *cum Suar. Sanch. Bon. etc.*

(5) *Castrop. p.* 21. §. 2. *n.* 2. *Bon. p.* 8. §. 2. *n.* 5. *Suar. l.* 8. *c.* 17. *n.* 7. *et Salm. c.* 3. *n.* 20. *cum Pont. Gaet. Lez. etc.*

Digitized by Google

per gratitudine, sempre si richiede la giusta causa per rivocarsi validamente. E se di più è oneroso, per esempio, è concesso per prezzo ricevuto o per qualche peso imposto al privilegiato; per rivocarsi, oltre la causa giusta, si richiede la compensazione. Lo stesso dicesi de' privilegj rimuneratorj per giustizia, come dicono comunemente i DD. (1).

16. La rivocazione poi de' privilegj altra è l' *espressa*, altra la *tacita*. In quanto all' *espressa*, regolarmente parlando basta la clausola generale, *non obstantibus privilegiis etc.* a rivocare tutt' i privilegj in contrario. Se n'eccettuano nondimeno per 1. i privilegj concessi per modo di contratto, o siano onerosi, o rimunerativi per giustizia (come si è detto di sopra), in cui si faccia special menzione de' meriti in particolare. Per 2. I privilegj che han seco la clausola di non intendersi derogati, se non se ne fa menzione particolare. Per 3. I privilegj de' Regolari, i quali anche richiedono special menzione, perchè sono rimunerativi, e par che hanno la clausola derogatoria della futura rivocazione, se non si fa di loro special menzione, come dicono *Rodriquez*, *Portel* e *Miranda*, appresso il *P. Mazzotta*. Per 4. I privilegj inseriti *in corpore juris*, perchè questi son vere leggi, onde per esser rivocati richiedono la clausola speciale, *non obstantibus legibus in contrarium* (2). Lo stesso dicono *Bon. Sanch. Ca-*

(1) *Suar. loc. cit. n.* 6. *et* 7. *Pont. n.* 13. *et Salm. tr.* 18. *c.* 2. *n.* 30. *et* 35. *cum aliis.*

(2) *Suar. l.* 8. *c.* 38. *n.* 1. *Bon. tr.* 2. *D.* 3. *p.* 8. §. 4. *n.* 11. *Castrop. tr.* 3. *D.* 4. *p.* 21. §. 3. *a n.* 2. *Pont. l.* 8. *c.* 19. *n.* 16. *Mazzot. tom.* 1. *de privil. qu.* 2. *c.* 1. *pag.* 23. *et Salm. c.* 2. *n.* 39. *et* 40.

Digitized by Google

strop., ed i *Salm.* con *Molin.* *Pelliz.* ed altri molti (*contra Ponzio*) de' privilegj posteriori per alcun Concilio Generale, che non s'intendono rivocati, se non colla clausola espressa, *non obstante quacumque constitutione, etiam a Concilio Generali edita*, come si raccoglie dal c. *Ex parte*, *et c. ult. de Cappell. Mon.* (1). Oppone a ciò *Ponzio* la pratica della Chiesa, ed una Dichiarazione di S. Pio V. in contrario; ma *Castrop.* con *Garcia* risponde, che tutto ciò gratis s'asserisce; solamente dice che *Garcia* rapporta un Motu Proprio di S. Pio, dove dicesi che le concessioni, segnate di propria mano del Papa, non richiedono alcuna rivocazione del Tridentino, nè generale, nè speciale. Del resto *Castrop.* ragionevolmente non approva quel che dice *Sanchez*, che le costituzioni del Tridentino debbono essere di più nominatamente rivocate. Tutte non però le suddette limitazioni di sovra mentovate s'intendono valere, se non costa della mente contraria del derogante, come tutti i suddetti DD. dicono comunemente; onde se nella legge rivocatoria vi è la clausola *ex certa scientia*, o pure *ex motu proprio*, o *de potestatis plenitudine*, allora si rivoca ogni privilegio quantunque qualificato, eccettuati gli onerosi, o quando la rivocazione pregiudicasse al jus del terzo acquistato (2).

17. In quanto poi alla rivocazione *tacita*, i privilegj prima concessi s'intendono rivocati per

(1) *Bon. n.* 13. *Castr.* §. 4. *n.* 6. *Sanch. de Matr. l.* 3. *D.* 26. *n.* 7. *et Salm. tr.* 18. *c.* 2. *n.* 41. *cum Pelliz. Basseo, etc. contra Pontium n.* 19.

(2) *Vide Salm. c.* 1. *n.* 40. *et* 42.

qualche legge universale in contrario, ancorchè in quella non vi sia alcuna clausola rivocatoria, quando la suddetta legge, o nuovo privilegio dato ad altri, non potesse avere l'effetto inteso, se non rivocati i privilegj prima concessi; poichè non si presume che il legislatore voglia fare una legge inutile, o dare un privilegio (sia generale, o speciale) elusorio. Ciò nondimeno s'intende correre, quando i privilegj prima dati sian noti al Principe, come si presumono noti tutti i privilegj inseriti *in corpore juris*; il che all'incontro non si presume degli altri che sono *extra jus*; onde di questi si richiede special menzione (1). Dicono alcuni, come *Soto*, *Enriquez*, e *Quintanada*, e v'aderiscono i *Salmaticesi* (2); che il privilegio resta in vigore, s'intanto che la rivocazione non è intimata alla Città, o Religione. Ma gli stessi *Salmaticesi* con ragione si rivocano appresso in altro luogo (3), dicendo con *Laym. Suar. Portel.* e *Lezana*, che basta ad invalidare il privilegio (come si disse parlando delle Leggi al *Capo II.* dal *n.* 5. *ad* 8.) che se ne pubblichi la rivocazione, e che passino due mesi dalla pubblicazione, sì che possa pervenire la notizia a' privilegiati, benchè di fatto non pervenisse.

Si è trattato sinora de' privilegj in comune, passiamo ora a trattare de' privilegj in particolare degli Ecclesiastici, de' Vescovi, e de' Religiosi.

---

(1) *Suar. l.* 8. *c.* 38. *n.* 2. *Pont. l.* 8. *c.* 10. *n.* 19. *Castr. D.* 4. *p.* 21. §. 4. *n.* 10. *Bon. D.* 3. *p.* 8. §. 4. *n.* 14. *Salm. c.* 2. *n.* 43. *et* 44. *cum aliis communiter.*

(2) *Salm. tr.* 10. *de Censur. c.* 2. *n.* 89.

(3) *Tr.* 8. *de Privil. c.* 2. *n.* 5.

Digitized by Google

Punto II.

De' privilegj degli Ecclesiastici.

18. *In quali cose gli Ecclesiastici sieno esenti dalla potestà laicale.* 19. *De' privilegj del Canone, e del Foro, in quanto alle persone.* 20. *In quanto ai beni.* 21. *Chi goda questi privilegj.* 22. *De' beneficiati.* 23. *De' Tonsurati.* 24. *Di quei che han lasciato l'Abito.* 25. *a* 28. *Dell'immunità de' luoghi pii.*

18. Gli Ecclesiastici per legge divina sono esenti dalla potestà secolare in quanto alle materie spirituali, o meramente Ecclesiastiche, come sono le Ordinazioni, Elezioni di prelati, ec., conforme costa dal *Can.* 3. del Concilio Romano. In quanto poi alle persone, e luoghi degli Ecclesiastici è quistione se sieno o no esenti per legge divina. Molti lo negano, come *Lessio*, *Gaetano*, *Becano*, ed i *Salmat.* (1). Molti altri l'affermano, come *Suarez*, *Azorio*, *Laym. ec.*, e lo provano da più testi, e specialmente dal *c. Quamquam*, *de Gentib. in* 6. dal Tridentino *sess.* 15. *c.* 20. *de Ref. Ecclesiae*, *et personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione*, *et Canonicis sanctionibus esse constitutam.* È certo non però che gli Ecclesiastici così per jus canonico, come civile, non sono soggetti al foro laicale (2). Del resto son essi tenuti in coscienza a quelle leggi civili

(1) *Tract.* 8. *de Ord. c.* 7. *n.* 6.

(2) *Vide Jura ap. Les. de Just. l.* 2. *c.* 31. *dub.* 3.

che non ripugnano al loro stato, non *vi coercitiva*, come dicesi, *sed directiva*, cioè per uniformarsi alla Comunità (1).

19. Godono dunque per I. gli Ecclesiastici l' esenzione circa le loro persone. Oltre il privilegio del canone, per cui incorre la scommunica chi ingiustamente gli percuote (del che si è parlato al *cap. XIX. num. 48. e segu.*), godono essi l' immunità di non poter esser puniti dalla Corte laicale; come apparisce dalle leggi riferite da *Becano* (2). E benchè il Jus civile non gli esima che nelle cause civili, e nelle criminali s' abbia riserbato il dritto di riconoscerle, senza però condannarli se non dopo la degradazione; nulladimeno il Jus Canonico gli ha totalmente esentati (3). Ma ciò non ostante in qualche caso può la potestà laicale cercare i chierici, come quando ne trovasse alcuno che di notte portasse armi proibite, o andasse travestito, o lo trovasse *in fraganti* commettendo qualche delitto, allora può prenderlo per rimetterlo alla curia Ecclesiastica; e trovandolo di giorno, sempre può spogliarlo dell' armi proibite. Può ancora in qualche caso castigarlo, (ma non con pena di morte), se quegli macchinasse ribellione contra del Principe, o facesse commozione di popolo, e dal suo Vescovo non ne fosse punito. E di più è probabile, che può castigare i chierici che son notarj sodomiti, poichè questi da Leone X. e da S. Pio V. stan privati d' ogni privilegio clericale (4). Del re-

(1) *Est communis cum Salm. tr. 8. c. 7. n. 16.*
(2) *De Sacram. c. 26. q. 9.*
(3) *Vide Salm. tr. 8 c. 7. et n. 14.*
(4) *Vide Salm. a. n. 27. ad 29. et a n. 18. ad 20.*

sto per ogni altro delitto i Chierici non possano essere castigati dalla Corte secolare, *cap. fin. de vita, ed hon. Cler. et c. In audientia* 25. *de sent. e. com.*

20. Per II. Gli Ecclesiastici godono l'esenzione del foro laicale in quanto ai loro beni, così Ecclesiastici, come in qualunque modo acquistati; onde per quelli non sono tenuti a pagare alcuna imposizione, come si ha dal *cap. Quia*, e *cap. Clericis*, *de Immun. Eccles. in 6.*, e dalla *L. Sancimus* 22. *C. de Sacros. Eccl.* (1). I Chierici non però negoziahti circa i beni meramente Ecclesiastici, applicati al negozio, son privati d'ogni esenzione; *cap. Quamquam* 4. *de Consib. in 6.* Circa poi gli altri beni propri, ne sono privati dopo la terza monizione (2). Di più si noti qui, che in caso di necessità urgente può il Principe estrarre dalle case, e vendere il grano degli Ecclesiastici (3).

21. Quei, che godono le suddette esenzioni in quanto alle persone, ed in quanto a' loro beni, sono per prima tutti i Regolari coi loro Novizj e Terziari, ed anche le Beate del Terzo Ordine, Francescane, Carmelitane ec.; che portano l'abito col voto di castità, come ha dichiarato la S. C. di più i Cavalieri di S. Giovanni, di S. Giacomo, d'Alcantara, e Calatrava, come provano *Bonacina Filliuccio*, *Diana* (4). Di più tutti i Chierici ordinati in *Sacris*. Degli altri ordinati *in Minoribus*, o semplicemente tonsurati, il Tridentino sess. 23. *cap.*

(1) *Vide Salm. tr.* 8. *c.* 7. *n.* 35. *et* 55.
(2) *Salm. n.* 54. *cum Less. Mol. etc.*
(3) *Salm. tr.* 8. §. 7. *n.* 47. *cum Diana, Mol.*
(4) *Vide Salm. c.* 7. *n.* 57.

Digitized by Google

6. dice così : *Fori privilegio non gaudeat, nisi Beneficium Ecclesiasticum habeat, aut Clericolem habitum, et Tonsuram deferens alicui Ecclesiae de mandato Episcopi inserviat; vel in Seminario Clericorum, aut aliqua Schola, vel Universitate de licentia Episcopi quasi in via ad suscipiendos Majores Ordines versetur.* E di questo privilegio godono ancora i Chierici conjugati, che portano l' Abito, e Tonsura, e servono alla Chiesa; ma nel *cap. ult. de Temp. Ord. in* 6. si vieta dar la Tonsora a' conjugati, se non vogliono farsi Religiosi, o pure ordinarsi *in sacris* colla licenza della moglie (1).

22. Sicchè godono il privilegio del Foro per i Beneficiati, ancorchè non servono ad alcuna Chiesa, nè portino l' Abito, e Tonsura, come probabilmente si ricava dal Concilio, secondo dicono i *Salm.* con *Filliuc. Diana* e *Rodriq.* contra *Suar.* Ed ancorchè non percepiscano i frutti del Beneficio, nè lo possedano; poichè basta che ne abbiano il titolo, come dicono *Garcia*, *Filliuccio*, e *Diana* coi *Salm.* Basta ancora la Cappellania, o Prestimonio, che si hanno per veri Benefici, ma non già la pensione (2).

23. Per 2. godono i Chierici *in Minoribus*, e i Tonsurati, purchè portino insieme l' Abito e la Tonsura, secondo quel che dice il Concilio, *Clericalem Habitum, et Tonsuram deferens;* e come probabilmente sentono molti DD. con *Castrop.* e *Barbosa*, contra i *Salm.* ed altri, che interpretano la particola *et* per la partico-

(1) *Vide nostrum Opus Morale tom.* 8. *lib.* 6. *n.* 82. *in fin.*

(2) *Vide Salm. tr.* 8. *c.* 7. *n.* 62. *et* 63. *cum aliis.*

Digitized by Google

la *vel*, sicchè dicono bastare l' uno, o l' altro (1). E purchè di più servano alla Chiesa; ma in quanto al servizio della Chiesa (purchè sia spirituale, perchè non basta il temporale), basta che servano ad alcuna delle Chiese, ancorchè non sia destinato dal Vescovo, come sta dichiarato dalla S. C. appresso il Card. Lambertini (2).

24. Acciocchè poi i Chierici Minoristi siano privati del Foro (perchè altrimenti corre del privilegio del Canone) non già si richiede la trina monizione, perchè questa si richiede solamente per li Beneficiati, e per gli Ordinati *in sacris*, come si ricava dal *cap. Contigit*, *de sent. excomm.*; o pure per li Minoristi, che si impiegano in negozj secolareschi, come dal *cap. Ex literis*, *de vita*, *et hon. Cler.* (3), ma basta che abbiano dimesso l'abito e Tonsura, come più volte ha dichiarato la S. C., e come dicono comunemente i DD. (4), purchè l' abbiano lasciato per lungo tempo, come notano i *Salmatic.* con *Bonac.* *Suarez*, *Barbosa*, ed altri. Quantunque non però tali Chierici non possono allegare il foro, nondimeno il Vescovo può ripigliarseli dal foro secolare, secondo la Dichiarazione della S. C. approvata dal Papa (5). Quei Chierici poi, che riassumono l' abito, ben godono il privilegio; purchè non lo facciano in frode; la quale frode allora si suppone, quando

(1) *Vide nostrum Opus tom.* 8. *l.* 6. *n.* 827.
(2) *De Synodo lib.* 7. *cap.* 69. *num.* 4.
(3) *Vide Opus nost. tom.* 8. *lib.* 6. *n.* 827.
(4) *Apud Card. Lambertini de Synodo lib.* 5. *c.* 12. *ex n.* 1. *et apud Salm. tr.* 8. *c.* 7. *num.* 65.
(5) *Vide Lamb. loc. cit.*

Digitized by Google

alcuno in qualche causa civile già fosse stato citato al foro laicale, o in causa criminale già fosse carcerato, o pure uscito dalla carcere sotto la sicurezza, come dicono i *Salm.* con *Bonac.* (contra *Guttierez*; o *Cebalos*), ed il Card. Lambertini con più Decreti della S. C. (1). E gran quistione poi, se la Potestà laicale possa conoscer le cause degl' innocenti contra gli Ecclesiastici. Altri Teologi l' ammettono assolutamente; ma altri più comunemente il permettono sol quando non può, o difficilmente ricorrersi a' Superiori Ecclesiastici maggiori (2).

25. L' Immunità poi Ecclesiastica de' luoghi, in quanto al rifugio de' delinquenti, ella compete per il *Jus* Ecclesiastico, e Civile a tutte le Chiese, benchè interdette, o pollute, ed anche dirute (se non siano affatto dissagrate con autorità del Prelato), ed alle loro Cappelle, Sagristie, Cemeterj, anche separati dalla Chiesa, mura, campanili, tetti, atrj e gradi degli atrj, con 40. passi di più per le Cattedrali, e 30 per le altre Chiese (s' intende ciò solo per quelle che stanno fuori del mure della Città o del Paese), purchè non vi s' interponga via pubblica, o casa di secolari; altrimenti, s' è casa di alcun Chierico (3). Godono la stessa immunità gli Spedali, dov' è Cappella pubblica, gli Oratorj eretti dal Vescovo, il Palagio del Vescovo, e le Case de' Regolari coi loro dormitorj, claustri, orti, e portici avanti la Chiesa, o Monasterj (4).

---

(1) *Salm. loc. cit. n.* 67. *Card. Lambert. de Syn. c.* 67. *n.* 1.
(2) *Vide Salm. tr.* 8 *c.* 7. *ex n.* 76.
(3) *Vide Salm. tr.* 8. *c.* 7. *ex n.* 84.
(4) *Ibid. num.* 88.

Digitized by Google

26. Tutti poi i delinquenti, purchè sieno Cristiani, ancorchè eretici, o interdetti, o carcerati, che rotta la carcere siansi rifugiati ne' suddetti luoghi sagri, godono quest' immunità. Ed in ciò si riprova ogni consuetudine in contrario, *cap. Novérint, de sent. excom. et Authent. de Sacros. Eccl.* (1). Se n' eccettuano nondimeno nella Bolla di Gregorio XIV. i ladroni pubblici, i guastatori de' campi, quei che commettono omicidio per proditorio, o per assassinio (ma ora ne sono ancora eccettuati tutti gli omicidi per tutta la Chiesa), o nella stessa Chiesa, o Cimiterio; di più gli eretici, ed i ribelli contra la stessa persona del Principe (2). E ne' casi chiaramente eccettuati può il giudice secolare da per se estrarre i delinquenti dalla Chiesa, secondo la comune pratica. In dubbio non però il giudizio dell' eccettuazione spetta al Vescovo: così dicono i *Salmaticesi* con altri (3). Fuori poi de' delinquenti eccettuati, tutti gli altri godono l' immunità; come anche la godono i debitori che si rifugiano nella Chiesa (4).

27. È quistione poi se i Chierici, e Religiosi godono la stessa immunità a rispetto de' loro Prelati. Molti l' affermano come *Barbos. Bonac. Guttierez*, con una Dichiarazione della S. C.; ed è probabilissima, come dicono i *Salmaticesi*, nulladimeno così colla sentenza comunissima di *Suarez*, *Castrop. Layman*, *Bonacin. Silvestro*, e d' altri lo negano, così per la Bolla di Gregorio XIV. dove parlandosi di detta immu-

(1) *Vide Salm. tr.* 18. *c.* 3. *n.* 91. *cum Suar. Castrop. Pelliz. Guttier. etc.*

(2) *Vide Salm. ex n.* 96.

(3) *Salm. n.* 121. *ad* 123.

(4) *Salm. num.* 95.

nità, si parla solamente de' Laici, *ut Laicis ad Ecclesiam confugientibus etc.*, come per la comune, e ricevuta consuetudine; altrimenti i Religiosi, che sian sempre nel monastero, difficilmente potrebbero essere puniti. Conforme poi possono i superiori Ecclesiastici (Vescovi, e loro Vicarj) estrarre i loro sudditi dalla Chiesa; così ancora, quando è necessario, possono dar licenza d' estrarli alla corte secolare (1). Il Vescovo nondimeno non può estrarre i suoi chierici dalle Chiese de' Regolari, non per ragione dell' immunità, ma perchè quelle sono luoghi esenti dalla sua giurisdizione (2).

28. Gli estraenti poi, o quei che han tentata l'estrazione, incorrono *ipso facto* la scomunica, dalla quale non possono essere assoluti che dal Papa, o pure dal Vescovo; poichè il Decreto di Clemente VIII. toglie la facoltà solo a' confessori semplici, benchè regolari (3). Si avverta quì, che i Religiosi, i quali discacciassero dalle loro Chiese o Monasterj alcun delinquente, per liberarsi da qualche pericolo, o incomodo, questi non offendono l'immunità, e ben possono farlo (4).

Punto III.

De' privilegj de' Vescovi.

29. I. *Facoltà del cap.* Liceat; *se può il Vescovo dispensare nell' irregolarità* ex delicto, *ed* ex defectu *dubbia.* 30. *Dove non è ricevuto il Trident. ec.* 31. *Chi venga sotto nome*

(1) *Salm. tr.* 18. *c.* 3. *n.* 10.
(2) *Num.* 123.
(3) *Num.* 117.
(4) *Num.* 118.

Digitized by Google

di Vescovo. 32. De' Peregrini; E se il Vescovo possa assolvere da casi Papali fuor di confessione. 33. Come s'intenda il delitto occulto. 34. Se il Vescovo possa delegare questa facoltà. 35. Se da' casi riservati dagli altri Vescovi ec. 36. Se da' casi dopo del Concilio ec. 37. Se il Vescovo possa assolvere il Confessore, che assolve il complice nel peccato turpe. 38. Se i Vescovi ne' casi della Bolla Coenae ec. 39. Se possano dispensare nell' irregolarità incorsa per eresia. 40. Se possano assolvere gl' impediti. 41. E se per mezzo d' altri. 42. Chi venga sotto nome d' impedito. 43. Degl' impediti in perpetuo. 44. Se questi sien tenuti per lettere ec. 45. Se sien tenuti almeno di ricorrere al Vescovo; E se non possono ricorrere ec. E se sono in morte. 46. 47. 48. II. De' sei casi Vescovili, e specialmente dell' assoluzione per la censura della percussione del Chierico. 49. III. Della Dispensa cogl' illegittimi. 50. Co' Bigami. 51. IV. Circa le Irregolarità per delitto occulto; e se l' omicidio è affatto occulto. 52. Dell' omicidio casuale. 53. V. Circa le inabilità. 54. VI. Delle facoltà de' Vescovi circa i matrimonj. 55. Della dispensa circa le pubblicazioni, voto di castità, e impedimento ad petendum, remissive. Circa gli impedimenti dirimenti dubbj. 56. Circa i dirimenti certi, se il matrimonio è contratto. 57. Se non è contratto. 58. Se il Vescovo possa delegare tal facoltà. 59. VII. Della Dispensa degl' interstizj. 60. VIII. Della Dispensa al Cappellano di celebrare in altra Chiesa. 61. IX. Del celebrare dopo mezzo giorno. 62. X. Degli Oratorj. 63. Dove possa celebrare il Vescovo. 64. Se possa di-

Digitized by Google

spensare a celebrare in casa. 65. XI. *Della facoltà de' Vescovi, e Prelati di eleggersi il Confessore.* 66. XII. *Circa la clausura delle Monache.* 67. *Dell' Approvazione de' Confessori delle Monache.* 68. XIII. *Se possono commutare le ultime volontà.* 69. XIV. *Della composizione nelle restituzioni incerte.* 70. XV. *Della reduzione delle Messe.* 71. *Circa i giuramenti, e voti* (remissive *al Capo V. n.* 19. *e* 42.). *Dell' unione de' benefizj, erezione di nuove Parrocchie, ec.*

29. I Vescovi in virtù del Tridentino *Sess.* 24. *cap.* 6. *Liceat*, hanno le seguenti facoltà: *Liceat Episcopis in irregularitatibus, et suspensionibus ex delicto occulto, excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario, et aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare; et in quibuscunque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis, delinquentes sibi subditos in Dioecesi sua per se ipsos, aut Vicarium ad id specialiter deputandum, in foro conscientiae gratis absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem et in haeresis crimine in eodem foro conscientiae eis tantum, non eorum Vicariis, sit permissum.* Sicchè i Vescovi per detto *cap. Liceat*, possono dispensare in tutte le irregolarità, e sospensioni Papali incorse per delitto occulto, eccettuato l'omicidio volontario, e le altre dedotte al foro contenzioso. Si è detto *per delitto occulto*; onde ben dicono *Bonac. Castrop.* i *Salm. ec.* contra d'altri, che non può il Vescovo per detta facoltà dispensare in alcuna irregolarità occulta *ex defectu* (1). Se non fosse dubbia,

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 469.

Digitized by Google

come probabilmente tengono *Fagnano*, e *Tournely* con *Gibert.*, ed altri, ricavandolo dal *cap. Nuper*, *de Sent. excom.* (1), giusta quel che s'è detto al *Cap. II. num.* 57. E di più possono assolvere i loro sudditi per se, o per alcun altro Sacerdote, a ciò specialmente deputato, da' casi Papali occulti; e secondo il Concilio prima poteano assolvere anche dall'eresia (per se, non per altri); ma vedi ciò che si dirà al *n.* 38.

3o. Sopra questa facoltà del Concilio debbono notarsi più cose molto considerabili. Si noti per 1. che in quei luoghi, dove non è ricevuto il Tridentino, non possono i Vescovi servirsi della suddetta facoltà del *cap. Liceat*, come notano comunemente i DD. (2), e giustamente, perchè la facoltà del Concilio non si riceve da' Vescovi che per l'accettazione di quello, non essendo ragionevole che ne goda i privilegj, chi ne ricusa i pesi.

31. Si noti per 2. che sotto nome di Vescovi per comune sentenza vengono ancora i Vicarj Capitolari *Sede Vacante*; ma non già i Vicarj de' Vescovi per la loro general commissione del Vicariato, poichè il Vicario può sì bene ciò che può il Vescovo di potestà ordinaria propria (come si dirà al *n.* 47.), ma non già quel che può il Vescovo di potestà delegata, benchè ordinaria, come annessa all'officio,

(1) *Fagnan. in c. Veniens de fil. Presb. n.* 7. *et* 8. *et Tourn. cum aliis tom.* 2. *pag.* 106.

(2) *Suar. de Censur. D.* 41. *Sect.* 2. *n.* 6. *Sanch. Dec. l.* 2. *dec.* 11. *n.* 2. *Sdlm. de Poenit. c.* 12. *n.* 3. *cum Alter. Castr. tom.* 1. *tr.* 4. *D.* 4. *p.* 3. §. 1. *n.* 2. *cum Barb. et Garc.*

conforme si dirà al *n*. 34. e 47. Oltrecchè in questa facoltà il Concilio richiede espressamente la delegazione speciale (1). Se poi vengono gli Abbati, ed altri che han la giurisdizione Vescovile, lo negano *Conc. Barb. ec.* col *P. Suarez*, che ne apporta anche una Dichiarazione della S. C. Ma l' affermano più comunemente *Fagnano*, *Sanch. Castr. Sairo*, *Avila*, i *Salmat. La-Croix ec.*, dicendo che quando la concessione è fatta *in jure*, ha ragione di legge, che si stende a tutti casi, dove corre la stessa ragione; altrimenti (dicono) i sudditi di tai Prelati non avrebbero a chi ricorrere (2).

32. Si noti per 3. che sotto nome di *sudditi* vengono ancora i pellegrini, che possono essere assoluti dal Vescovo del luogo da tutti i casi Papali occulti, come insegnano *Suar*, *Sanch. Bonac. Navarro*, *Barbos. Trullenchio*, *Bossio*, ed altri; perchè sebbene il Tridentino permetta solamente a' Vescovi l' assolvere *delinquentes sibi subditos*, nondimeno dicono i suddetti AA. che i forestieri col sottoporsi al foro sagramentale già si fanno loro sudditi; e il *P. Suarez* ne rapporta anche una Dichiarazione della S. S. dove si disse che il pellegrino ben può essere assoluto da' detti casi occulti dal Vescovo del luogo, e non già dal suo, poichè l' assoluzione sagramentale di cui parla il Concilio, richiede la presenza (3). E perciò nella stessa Dichiarazione si disse, che i Vescovi fuori del Sagramento non possono assolvere da' detti casi, contra quel che dicono i *Salmaticesi* con *Bonacina*,

(1) *Vide Sanch. de Matr. l. 2. D. 40. n. 16.*
(2) *Vide Opus nostrum tom. 7. l. 6. n. 503. & Eandem, et Tom. 9. l. 7. n. 71.*
(3) *Tom. 7. lib. 6. n. 593.*

Digitized by Google

ed altri ; e ciò porta *Fagnano* (1) essere stato dichiarato anche da Greg. XIII. Questo corre in quanto all' assoluzione de' casi, ma in quanto alla dispensa delle irregolarità, e suspensione per delitto occulto, dichiarò lo stesso Greg. XIII. che non possono darla i Vescovi del luogo anche a quei che stessero ivi coll' officio di Pretore, o di Medico, come riferisce *Fagn.* nel luogo citato. Se poi il Vescovo proprio possa dispensare nell' irregolarità col suddito assente in altra Diocesi, *Avila*, ed altri lo negano; ma più comunemente, e più probabilmente l' affermano *Bon. Tourn. Suar. Barb. Sanch.* i *Salmat. ec.*, perchè la dispensa può darsi anche agli assenti, e la giurisdizione volontaria può esercitarsi anche *fuori* del proprio luogo. Nè ostano le parole, *in Dioecesi sua* del detto *c. Liceat*, poichè dicono i *Salmat.* e *Tournely*, che quelle bastantemente si verificano, quando il Vescovo dalla sua Diocesi dispensa. Anzi molto probabilmente dicono ancora *Suar. Sanch. La-Croix*, ed *Holzm.* con *Castr.* e *Pignatelli*, che le suddette parole non si riferiscono alla prima parte della dispensa dell' irregolarità, ma solamente alla seconda (dove stan poste) dell' assoluzione de' casi. Onde concludono che il Vescovo può dispensare, ancorchè egli e il suddito stian fuori della Diocesi (1).

33. Si noti per 4. che per *delitto occulto* non già s' intende quello che può provarsi in giudizio per due testimonj, come vogliono alcuni, avvalendosi d' una dichiarazione della S. C. appresso *Fagnano*, dove si disse, non essere sicuro in coscienza quegli che in tal caso è stato asso-

(1) *In c. Dilectus, de Temp. Ord. n.* 32.
(2) *Tom.* 9. *lib.* 7. *num.* 81.

Digitized by Google

luto, e dispensato. Ma la sentenza comune dei DD. dice che s' intende per *occulto* ogni delitto che in qualche modo può celarsi, ancorchè possa provarsi in giudizio. Onde dicono *Azorio*, *Sanch. Tournèly*, *Bonacin. Castrop.* i *Salmat.* ed altri che allora stimasi il delitto non occulto, quando è noto alla maggior parte della terra, o del vicinato, o del collegio, purchè sieno ivi almeno dieci persone (1). E il *Cardin. Lambertini* (2) con *Tiburzio*, *Navarro*, *Sairo* ec. (parlando degl' impedimenti occulti di matrimonio, per cui corre la stessa regola) dice che si ha per occulto quell' impedimento ch' è noto solo a sette o otto persone in una città, ed a sei in un paese. E lo stesso *Fagnano in c. Vestra*, *de Coniab. Cler. etc. num.* 118. attesta che la Sagra Penitenzieria ha per occulto impedimento quello ch' è noto solamente a 4. o 5. persone. Anzi a me costa, che la S. Penitenzieria ha dispensato in un certo impedimento cognito sino da 10. persone in circa (3). Oltrecchè (come si disse al *Capo XVIII. n.* 77.) lo stesso *Fagnano* dice che allora il delitto, o impedimento non si stima occulto essendo noto a due testimonj, quando nella concessione d'assolvere o dispensare vi sta la clausola *dummodo sit omnino occultum.*

34. Si dubita quì per 1. se il Vescovo possa delegare generalmente agli altri Sacerdoti questa facoltà del Tridentino? In quanto alla dispensa delle irregolarità, basta (come dicono *Suar. Barbosa*, *Sanch.* ed altri) che il Vescovo semplicemente commetta agli altri la sua facoltà;

(1) *Tom.* 7. *lib.* 6. *n.* 593. *v. Hic autem.*
(2) *Notif.* 87. *n.* 45. *in fin.*
(3) *Tom.* 8. *lib.* 6. *n.* 1111.

Digitized by Google

senza deputazione speciale, poichè la suddetta facoltà di dispensare in virtù del Concilio compete oggidì a' Vescovi di potestà ordinaria; essendo annessa all' officio del Vescovo, non già all'industria della persona. In quanto poi all' assoluzione de' casi, alcuni dicono che vi bisogna la delegazione speciale per ogni caso particolare attese le parole del Tridentino, *per se, aut Vicarium ad id specialiter deputandum.* Ma ciò non ostante è comunissima la sentenza, e più probabile con *Suar. Sanch. Barbosa, Navar. Laym. La-Croix*, coi *Salm. ec.* che possa il Vescovo anche generalmente delegare ad alcun Sacerdote questa facoltà nel *cap. Liceat*, purchè espressamente la specifichi; poichè specificandola già si riputa fatta la special deputazione, la quale ben può esser poi generale per tutti i casi occorrenti, mentre (come si è detto) tal facoltà oggi compete ai Vescovi *de jure ordinario*, come annessa alla Dignità Vescovile (1).

35. Si dubita per 2. se il Vescovo possa assolvere o delegare in virtù del *c. Liceat*, la facoltà di assolvere anche i casi riservati colla censura dagli altri Vescovi, quando sono occulti? *Bonacina*, ed altri l' affermano dalla particola *etiam* che vi è nel suddetto Capitolo: *in quibuscumque casibus occultis ETIAM Sedi Apostolicae reservatis.* Onde dicono che acciocchè la particola *Etiam* non resti inutilmente apposta, dee intendersi data a' Vescovi la facoltà di assolvere ancora i casi occulti dagli altri Vescovi a se riservati (2). Ma noi lo neghiamo per due Dichiarazioni della S. C. del Conc., una dei 29. Novembre 1712., e l'altra dei 24. Gen-

(1) *Tom. 7. lib. 6. n. 595. Dub. 5.*
(2) *Loco cit. Dub. 8.*

naro 1711. *apud Thesaur. Resolut. S. C.* (*tom.* 1. *pag.* 392.). E specialmente poi per una Dichiarazione in caso simile emanata a' 20. d' Agosto 1752. che principia *Pius Fidelium*, dove si dice: *Hujusmodi . . . . absolvendi facultatem, etc. praeterquam in casibus Nobis, et Sedi Apostolicae dumtaxat, non vero Ordinariis locorum reservatis . . . . Et consequenter absolutiones contra praesentis Declarationis nostrae tenorem, forsan de praeterito impertitas, aut in posterum impertiendas, nemini suffragari potuisse, sive posse, decernimus, et declaramus* (1).

36. Si dubita per 3. se la facoltà del Tridentino s' intenda data a' Vescovi anche per gli casi, ed irregolarità riserbate dopo del Concilio? *Garcia*, e *Flórono* appresso *Diana* lo negano, e lo ricavano da una Dichiarazione di Greg. XIII. dove, essendosi dubitato se il Vescovo potesse assolvere la Monaca, che frange la Clausura, dalla scomunica (quando è occulta) riserbata da S. Pio V., il Papa dichiarò che non poteva. Non però la sentenza comunissima con *Sanch. Bon. Suar. Bossio*, *Diana*, *Vega*, ed altri giustamente l' affenna, poichè nel c. *Liceat* si concede la facoltà indefinitamente; ed è assioma generale che *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. Nè osta la mentovata Dichiarazione, perchè nella Bolla di S. Pio vi era la clausola, *a qua praeterquam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi nequeat*. Onde non dubitiamo con *Diana*, che in quelle Bolle dove vi è alcuna clausola derogatoria, come la suddetta, *nisi in mortis articulo*, s' intende tolta la facoltà a' Vescovi (2).

(1) *Vide in Opere da Synod. l.* 5. *c.* 5. *n.* 9.
(2) *Tom.* 7. *lib.* 6. *n.* 564.

Digitized by Google

37. Si dubita per 4. se il Vescovo in virtù del *cap. Licet* possa assolvere dalla scomunica Papale, che per la Bolla di Benedetto XIV. *Sacramentum*, incorrono i Confessori che assolvono i loro complici in *peccato turpi*. Da una parte par che non possa, perchè essendo tal caso per se occulto, se i Vescovi potessero assolverlo, la riserba Papale diventerebbe inutile; e già si disse al *num.* 17. che s'intende tacitamente rivocato ogni privilegio, quando altrimenti la legge fatta dopo la concessione di quello non potesse avere il suo effetto. Dall'altra parte potrebbe alcuno rispondere che, salva la detta facoltà a' Vescovi, la riserba mentovata non resterebbe affatto inutile; sì perchè può accadere che tal caso diventi qualche volta pubblico, sì perchè la suddetta riserba almeno avrà sempre il suo effetto in Roma, ed in tutti i luoghi dove il Tridentino non è stato ricevuto, o dove (come si è detto al *num.* 30.) non possono i Vescovi godere del suddetto privilegio. E dello stesso nostro sentimento sono i *Salmaticesi* (1), dove citano per la nostra sentenza più Autori che hanno scritto sopra la citata Bolla di Benedetto.

38. Si dubita per 5. se a' Vescovi dalla Bolla *Coenae* è stata rivocata la suddetta facoltà del Tridentino per l'eresia occulta, e per gli casi in quella riserbati. Lo negano *Navarro*, *Coninchio*, ed altri, da cui non dissentono *Milante*, *Concina*, ed i *Salmaticesi*, dicendo che nella Bolla non si rivoca espressamente la concessione del Tridentino, secondo bisognava per lo *c. Nonnulli*, *de Rescript.* Ma noi l'affer-

(1) *In Opusc. Append. de Bull. Cruc. c.* 6. *pag.* 171. *n.* 300.

Digitized by Google

niamo colla sentenza molto più comune, e con più Dichiarazioni della S. C., così per la clausola derogatoria *Nisi in mortis articulo*, che vi è nella Bolla, secondo si è detto al *numero antecedente* 36.; come per altra con cui si vieta l'assolvere, *praetextu quorumvis indultorum per nos ac cujusvis Concilii Decreta concessorum*. Di ciò se ne apportano da *Fagnano*, e dal *Card. Lambertini* (1) più Dichiarazioni, ancora di S. Pio V. e di Gregorio XIII. Inoltre da Alessandro VII. fu dannata la proposizione 3. la quale diceva, che la prima sentenza della S. C. era stata *visa et tollerata*; e questa dannazione ben dicono *Viva*, *Holzman*, *Elbel*, e il suddetto *Cardinal Lambertini*, che certamente ha renduta improbabile la sentenza dei Contrarj, poichè avendo dichiarato il Pontefice non essere mai stata ella tollerata, implicitamente ha dichiarato ancora non esser tollerabile; onde conclude il *Lambertini*, che oggidì sarebbe temerità l'avvalersene.

39. S'avverta quì nonperò che, sebbene il Vescovo non può nel foro interno assolvere dall'eresia occulta, può nondimeno come Delegato Apostolico dispensare nell'irregolarità incorsa per detta eresia occulta, come dicono i *Salm.* e *Felice Potestà* (2). Di più ben può il Vescovo come Delegato Apostolico assolvere l'Eretico anche notorio in quanto al foro esterno, fatta prima l'abjura avanti il notaro e testimonj, ed assoluto che sarà stato dal Vescovo il delinquente, allora potrà egli esser assoluto dal peccato dell'eresia da qualsivoglia Confessore; così dicono comunemente i DD. (3).

(1) *De Synodo lib. 7. c. 32.*
(2) *Tom. 9. lib. 7. n. 76.*
(3) *Roncaglia tr. 4. d. 1. c. 6. q. 4. pag.*

Digitized by Google

40. Si dubita per 6. Se il Vescovo possa assolvere dall' eresia, e dagli altri casi della Bolla *Coenae* gl' impediti di andare in Roma? Alcuni assolutamente lo negano. Altri lo negano solo dell' eresia. Ma noi affermiamo generalmente che possa colla sentenza comune de' Teologi e Canonisti, tenuta da *Lugo*, *Layman*, *Concina*, *Roncaglia*, *Castrop*. *Milante*, dai *Salmatic*. *Coninchio*, *Avila*, *Potestà*, *Viva*, *Pellizzario* ec.; perchè, stante l' impedimento, si restituisce a' Vescovi la potestà ordinaria che prima aveano su detti casi in vigor de' cc. 13. 29. e 58. *de Sent. excomm.*, dove sebbene si parla solamente della censura per la percussione del Chierico, nondimeno comunemente i DD. l' estendono a tutte le altre censure; e specialmente per la c. *Eos qui* 22. *eod. tit.*, dove si parla generalmente d' ogni censura *Canonis*, *vel Hominis*, e si dice: *Cum ad illum, a quo fuerant absolvendi, nequeunt propter impedimentum habere recursum, ab alio absolvantur* (1).

41. E si noti qui per 1. che in tal caso d' impedimento il Vescovo non solo può assolvere l' eresia per se stesso, ma anche per altri generalmente delegati. Nè osta il Tridentino, per dirsi ivi, *eis tantum non Vicariis sit permissum*, perchè allora il Vescovo non assolve in virtù del Concilio, ma del jus comune, secondo il quale di potestà ordinaria si concede a' Vescovi l' assolvere, e il delegare come in tutti gli altri casi (2).

---

81. *cum Farinac. ex Castrop. de Fide dr. 4. D. 4. p. 3. §. 2. n. 1. et 2. cum Sanch. Navar. Bann. Gutt. Gomez. Vivald. etc. ex Bulla Cum sicut Clem. VII. edita an. 1530.*

(1) *Tom. 9. lib. 7. n. 84.*

(2) *Ibid. num. 99.*

Digitized by Google

42. Si noti per 2. che per gl' *Impediti* poi s' intendono i vecchi, le donne, gl' infermi, gl' impuberi, i poveri, e quelli che hanno qualche inimicizia, e tutti gli altri che hanno *alias justas excusationes, quibus ab itinere rationabiliter excusantur*, come si ha dal *cap. de cetero de Sentent. excomm.*, e dal *c. Ea noscitur*, e *cap. Quamvis eod. tit.* Ma in ciò si avverta, che se l' impedimento è temporale, ed è notabile (durante per esempio, sei o sette mesi), allora gl' impediti possono esser da loro assoluti; ma essi, eccettuate le donne, e i fanciulli, debbono dar giuramento di presentarsi cessando l'impedimento alla Sede Apostolica, almeno per procuratore, per esser da quella assoluti direttamente; e non presentandosi, ricaderanno nella stessa censura, come si ha dal *cap. Eos, qui, de Sent. excomm. in* 6. E ciò corre, ancorchè sieno emendati, ed abbian soddisfatte le parti offese (1).

43. Se poi l' impedimento è perpetuo (cioè se sia per durare per dieci anni, o almeno per cinque, come dicono *Roncag. Viva*, e *Tamb.*) gli assoluti restano affatto sciolti dall' obbligo di presentarsi. Ma generalmente parlando, impediti *in perpetuo* si dicono 1. I figli di famiglia. 2. I Religiosi, ancorchè abbiano incorsa la censura prima dell' ingresso. 3. I vecchi settuagenarj, o almeno sessagenarj. 4. I servi. 5. I poveri. 6. I condannati in vita alle galee, o carceri. 7. G' infermi di morbo grave, e lungo, come di quartana, e simili. 8. Quei che son obbligati ad alimentare, o amministrare i beni della famiglia. 9. Tutte le donne, ancorchè non Monache (eccettuandone la scomunica che s' incorre dalle

(1) *Ibid. num.* 85. *ad* 87.

Digitized by Google

Monache per la frazione di Clausura, benchè occulta, la quale è semper riserbata al Papa per la Dichiarazione di Gregorio XIII., come si è detto al *num.* 36.) 10. Gl'impuberi, ancorchè cercassero l'assoluzione dopo la pubertà. 11. Quei che convivono in qualche luogo da cui non possono partirsi, e tra questi sono i Soldati, ed i Seminaristi. E finalmente tutti quei che non possono andare a Roma senza grave danno spirituale, o temporale (1).

44. Si noti per 3. che tali impediti, secondo la sentenza più probabile, e comune di *Castropalao*, *Avila*, *Covarruvias*, *Milante*, *Roncaglia*, dei *Salmaticesi*, *Kiva*, *Sporer*, *Diana* ed altri (contra *Bonacina*, e *Polestà*), non sono obbligati di ricorrere a Roma per Procuratore, o per lettera, perchè, stante l'impedimento (come si è detto al *num.* 40.), si restituisce a' Vescovi la potestà ordinaria d'assolvere, loro tolta per la riserba Papale. Tanto più che la Legge non obbliga ad altro, che a portarsi in Roma di persona, onde chi è impedito di andare, non ha altro obbligo (2).

45. Si noti per 4. che quando il penitente non può presentarsi al Papa, è tenuto necessariamente di andare al Vescovo per l'assoluzione della censura Papale, come si ha dal *cap. De cetero* 1. e *c. Ea nostra* 23. *de Sent. excom.* (che cosa poi debba dirsi in articolo di morte, vedasi al *Capo XVI. num.* 97.). Ma quando non può neppure presentarsi al Vescovo (anche fuori del pericolo di morte), è molto probabile con *Soto*, *Navarro*, *Suarez*, *Castropalao*, *Layman*, *Roncaglia*, coi *Salmaticesi*, *La-*

(1) *Ibid. num.* 87. *et* 88.
(2) *Ibid. num.* 89.

Digitized by Google

Croix, *ec.* che può essere assoluto da ogni semplice Confessore (con obbligo non però di presentarsi al Vescovo, cessando l' impedimento) come si ricava dal testo nel *cap. Nuper eod. tit.* (1). Ed allora diciamo che il penitente probabilmente, per se parlando, come dicono *Carmopal. Gersone*, *Soto*, *S. Antonino*, *Lugo*, *Salas*, *ec.* non è obbligato a confessare i peccati riserbati, se non quando sia in quelli recidivo, o stia per quelli in occasione prossima, sicchè sia necessario il manifestarli, affinchè il Confessore possa rettamente giudicare della sua disposizione; si veda ciocchè si disse al *Cap. XV. num.* 27. e 28. e *Capo XVI. num.* 133. *in fin.* (2). E quando il penitente è in punto di morte, è probabile che ogni Confessore, anche presente il Vescovo, può assolverlo da casi Papali, perchè in morte (come si è detto) cessa ogni riserba; vedasi ciò che si disse nel *Capo XVI. num.* 69. Diciamo *da' casi Papali*, ma non de casi riserbati con censura dallo stesso Vescovo; poichè il Confessore anche al moribondo deve imporre che guarendo si presenti al suo Superiore, per ricever da lui la conveniente ammonizione, e penitenza delle censure riservate, benchè assolute, giusta la sentenza comune; onde come può poi assolverle in presenza del Superiore (3)? Ma passiamo ora a parlare degli altri Privilegj, e facoltà che hanno i Vescovi.

46. II. Vi sono *in jure* alcune scomuniche, la di cui assoluzione a' soli Vescovi è riserbata; e queste sono. 1. Contra chi percuote un Chie-

(1) *Ibid. num.* 92.
(2) *Vide tom.* 6. *lib.* 6. *n.* 265. *Qu.* 2.
(3) *Tom.* 9. *lib.* 7. *dict. num.* 92.

Digitized by Google

rico, o Monaco, e altri che godono il privilegio del Canone. 2. Contra chi procura l'aborto del feto animato. 3. Contra chi è assoluto in pericolo di morte dalla scomunica riserbata al Vescovo, e poi trascura guarendo di presentarsi al medesimo. 4. Contra i Frati Minori che ammettono nelle loro Chiese a' Divini Offici i Frati del Terzo Ordine. 5. Contra chi comunica nello stesso delitto cogli scomunicati dal Vescovo 6. Son finalmente riserbate tutte le scomuniche che il Vescovo a se riserba (1). Ma bisogna qui notare alcune cose speciali circa l'assoluzione della scomunica per la percussione del Chierico. Prima di tutto devesi distinguere la percussione leggiera dalla grave (o sia mediocre) e dall'enorme. Per altro ad incorrer la scomunica sempre si richiede il peccato mortale; ma la *leggiera* s'intende come si ha dalla *Estrovag. Perlectis* riferita in inteso da *Navarro* (2), quando vi è una semplice percossa di mano, o di piede, o di bastone, e simili. *Grave*, quando si cava un dente, o si strappa una quantità notabile di capelli, o si fa una percossa che lascia macchia, o sia contusione nella carne, o quando vi è effusione di sangue cagionata coll'unghie, o con pugno. *Enorme* poi quando si mutila qualche membro, o si fa una gran ferita, o la ferita è fatta con istrumento, o vi è grand'effusione di sangue, o pure si fa una grand'ingiuria. Onde spesso la leggiera può diventare grave, o enorme, per ragione o della dignità della persona offesa, e dello scandolo, come se un Religioso percotesse un Chierico: o del luogo sagro, o pubblico, o del tempo, facendosi per

(1) *Ibid. num.* 213.
(2) *Manual. cap.* 27. *art.* 91.

esempio qualche funzione sagra; o finalmente, dell'ingiuria che fosse per se enorme (1).

47. Ciò posto, si ha dalla stessa Estravagante *Perlectis*, che se la scomunica s'incorre per la percussione leggiera, ella può essere assoluta dal Vescovo; come anche dal suo Vicario, perchè questa facoltà compete al Vescovo *de jure ordinario* come dicono *Sanchez*, *Bonacina*, *Molina*, ed altri; e secondo la regola generale (come si è detto al *num.* 31.) tutto ciò che può il Vescovo per giurisdizione ordinaria, non già delegata, lo può il Vicario, il quale fa col Vescovo uno tribunale, come provano *Fagnano*, *Sanchez*, ed altri (2). Probabilmente la detta scomunica può essere ancora assoluta da coloro che hanno la giurisdizione quasi Vescovile, i quali vengono sotto il nome di Vescovi, come si è detto al *num.* 31. Ma se la percussione è stata enorme, o grave, ed è stata pubblica, la scomunica solo dal Papa, o dal suo Legato può assolversi) può ricorrersi anche alla S. Penitenzieria; come si notò al *Capo XIX. num.* 150. *ad I.*), ma non dal Vescovo, eccetto che se fosse stata occulta, o pure se i percuzienti fossero impuberi, o donne, come dal *c. Pueri*, e *c. Mulieres*, *de sent. excom.*; ovvero se fossero impediti di andare in Roma, secondo ciò che si è detto al *num.* 40. I conviventi collegialmente possono essere assoluti dal Vescovo, se la percussione è stata grave, ma non se enorme, come dal *cap. Quoniam*, *de Vita*, *et hon. Cleric.* (3).

48. Si noti qui per 1. Che in dubbio se la

(1) *Tom.* 6. *lib.* 7. *num.* 227. *et* 228.
(2) *Ibid. num.* 224.
(3) *Ibid. num.* 279.

Digitized by Google

percussione è stata leggiera, o grave, si giudica grave, come si ha dalla mentovata Estravagante *Perlectis*, dove dicesi: *Potius in dubio esse percussionem gravem, et ab ea non posse absolvere*. Si noti per 2. Che secondo la sentenza più comune, e più probabile, se alcuno dà il veleno al Chierico, allora incorre la censura, quando il veleno ha già cominciato ad offendere, poichè allora già v'è la violenza; all' incontro prima di offendere non vi è la violenza effettiva, ma la sola azione atta a cagionar la violenza; così *Bonacina*, *Viva*, *Diana*, *ec.* (1).

49. III. In quanto alle irregolarità non occulte, il Vescovo per lo *cap.* 1. e *cap.* 2. *de Filiis Presbyt.* può dispensare cogl' illegittimi, solamente a ricevere gli Ordini Minori, ed i Beneficj semplici ed i Canonicati nelle Collegiate, com' anche le Porzioni non intiere nelle Cattedrali, o altri Beneficj che non abbiano annesso Ordine sagro; ma non già Beneficj Curati, come dal *cap. Is qui*, *eod. tit.* In ciò convengono tutti. Ma si dubita per 1. se il Vescovo possa dispensare al Canonicato nelle Cattedrali. E diciamo colla sentenza più probabile, e più comune di *Bosso*, *Castrop.* *Barbosa*, *Cordina*, dei *Salmaticesi*, *ec.* (contra *Pontas*, e *Tournely* con *Gibert*) che non può, perchè sebbene il Canonicato in se è Beneficio semplice, nondimeno dal Tridentino *Sess.* 24. *cap.* 12. è annesso all' Ordine sagro, onde oggi di sua natura richiede l' Ordine sagro (2). Si dubita per 2. se il Vescovo possa dispensare generalmente in questa irregolarità cogl' illegittimi occulti? L' ammettono *Diana*, *Avila*, *Barbosa*, *ec.*

(1) *Ibid. num.* 280.
(2) *Ibid. num.* 428. *et* 429.

dicendo che il Tridentino già permette a' Vescovi il dispensare nelle irregolarità per delitto occulto. Ma noi lo neghiamo con *Suarez*, *Layman*, *Bonacina*, *Castrop.*, *Tourn.* ed altri, e *Diana* stesso in ciò si rivocò, perchè questa irregolarità non è per delitto, ma per difetto, e se anche fosse per delitto, il *cap. Licet* s' intende per delitto proprio, non alieno (1). Si dubita per 3. se il Vescovo possa dispensare coll' illegittimo occulto almeno a ministrare negli Ordini Maggiori ricevuti? L' affermano *Laymann*, *Castrop.* e *Diana*, e non solo se quegli ha presi in buona fede, ma anche in mala fede, e lo ricavano dal *cap. Nisi*, §. *Personae*, *de Renunc.*, dove si dice poter il Vescovo dispensare coll' illegittimo occulto, che colpevolmente si è ordinato. Ma affatto dee negarsi con *Suarez*, *Fill.* coi *Salm. cc.* per quello che di sopra si è detto, che il Vescovo non può dispensare circa gli Ordini Maggiori. Nè osta il testo citato, perchè quel potersi dispensare s' intende certamente dal Papa, giacchè ivi si parla di un Vescovo in tal modo malamente ordinato (2).

5o. Dicono *Navar. Sanch. Conc.* ed altri con *S. Tommaso*, che il Vescovo possa dispensare ancora col bigamo a ricevere gli Ordini Minori, ed i Beneficj semplici. Ma noi lo neghiamo con *Suar. Laym. Castrop. Tournely*, *Barbosa*, *Bonac. cc.* per una Dichiarazione di Sisto V., dove il Papa dichiarò sospeso un Vescovo per aver conferito un Beneficio ad un bigamo, e disse che l' Ordinato era incorso nelle pene, come malamente promosso (3). Se non però la biga-

(1) *Ibid. num.* 430.
(2) *Ibid. num.* 431.
(3) *Ap. Fagnan. in c. Quoniam*, *de const. num.* 32.

Digitized by Google

mia è similitudinaria, ancorchè pubblica, è comunissima la sentenza con *Toledo*, *Suar. Castropalao*, *Sanch.* coi *Salmat. Tourn.* ed altri molti, che possa dispensarvi il Vescovo, anche a prendere gli Ordini Maggiori, e si prova dal *cap. 4. De Clar. Conjug.* e *c. 1. Qui Cler. vel Vov.* Ma se n'eccettua comunemente, se il Chierico abbia avuta per moglie una vedova, o altra non vergine, o se avesse avuta altra moglie prima dell' Ordinazione (1).

51. IV. Come si disse da principio, il Vescovo può dispensare nelle irregolarità incorse per delitto occulto, eccettuato l'omicidio volontario. Dicono su questo alcuni Dottori, che ciò non ostante, se l'omicidio fosse talmente occulto che in niun modo potesse provarsi in giudizio, allora il Vescovo può dispensarvi. Ma questa sentenza giustamente è riprovata da' *Salmat. Roncaglia*, ec., poichè da una parte i Vescovi niente possono sopra le irregolarità, fuori di ciò che loro sta concesso dal Tridentino nel detto *cap. Liceat*, dove espressamente se n'eccettua l'omicidio volontario occulto; che poi per *occulto* s'intenda, come dicono i Contrarj, quello che può provarsi in giudizio, ma non è ancora provato, ciò affatto gratis si asserisce (2). E così dichiarò la S. C. del Concilio a 21. di Maggio 1718., allorchè essendosi proposto, se il Vescovo potesse dispensare in un omicidio fatto da un figliuolo, che giuocando aveva con un piccol coltello ferito un altro figliuolo, il quale poi dopo 40. giorni morì di detta ferita, per causa che tal delitto per 18. anni era stato occulto, e che era moralmente impossibile a de-

(1) *Tom. 9. lib. 7. num. 452.*
(2) *Ibid. num. 392.*

Digitized by Google

dersi al Foro; la S. C. rispose *Negative*, *in Thesaur. Declar. S. C. pag.* 85. Del resto è sentenza comune, che il Vescovo può dispensare, quando vi fosse pericolo d' animo, o altra causa gravissima, e fosse difficile il ricorrere al Papa (1). Di più dicono comunemente *Suar. Castropal. Bon.* i *Salmat.* ed altri, che il Vescovo può dispensare nell' irregolarità per la mutilazione occulta (2). Di più è comunissima la sentenza con *Navarro*, *Layman*, *Silvestro*, *Barbosa*, *ec.* che il Vescovo può dispensare nell' irregolarità per l' omicidio casuale; non solo occulto, ma anche notorio a ricevere gli Ordini Minori, e i Benefibj semplici, perchè ciò anticamente già lo poteano i Vescovi, come molti DD. l' attestano: e il Tridentino ha eccettuato il solo omicidio volontario, non già il casuale, ancorchè pubblico (3).

62. L' omicidio poi casuale s' intende per esempio, se taluno vuole solamente percuotere, e per negligenza uccide; o se un Chirurgo per negligenza causa la morte, e simili. Si dubita poi, se si reputi casuale l' omicidio fatto in rissa? Molti dicono di sì; come *Diana*, e i *Salmaticesi* con altri; ma noi lo neghiamo colla più comune sentenza di *Suarez*, *Navarro*, *Concina*, *Tamburrino*, *Sporer*, ed altri con *Diana* medesimo che si ritratta, mentre chi uccide in rissa, già volontariamente uccide (4); vedi ciò che si disse al *Capo XIX. num.* 168. È molto probabile nondimeno, e comunissima la sentenza con *Suarez*, *Layman*, *Nav. Tournely*,

(1) *Ibid. num.* 391.
(2) *Ibid. num.* 381.
(3) *Ibid. num.* 393.
(4) *Ibid. num.* 394.

Digitized by Google

Bonac. e *La-Croix* (il quale la chiama comune) che possa il Vescovo dispensare con chi uccide per difesa propria, ma nella difesa eccede, poichè tale omicidio non può dirsi assolutamente volontario.

53. V. Circa le inabilità ingiunte da' Pontefici in pena, si dubita se il Vescovo possa dispensarvi: tale per esempio è l' inabilità di ricever Beneficj, imposta da Sisto V. nella sua Bolla *Effraenatam*, a coloro che procurano l' aborto; e l' inabilità a celebrare ingiunta dal Papa Benedetto XIV. nella Bolla *in Generali Congregatione*, a' Confessori sollecitanti. Lo nega *Anaclet.*, e ne dubita *Roncaglia*, parlando dell' aborto; ma *Elbel*, e *Sporer* assolutamente l' ammettono per la regola comunemente ricevuta (come dicono) da *Scoto S. Bonav.* e da altri, che la dispensa di tutte le pene imposte dalla legge comune, e non riservata specialmente al Papa, s' intende concessa a' Vescovi, come si argomenta dal *Cap. Nuper* 29. *de Sent. excom.* Leggasi ciò che s' è detto al *Capo III. Della Legge*, *n.* 58. (1).

54. VI. Circa la materia de' Matrimonj il Vescovo ha diverse facoltà di dispensare. Può dispensare alle Pubblicazioni; ma di ciò già si è parlato al *Capo XVIII.* (parlando del Matrimonio) al *num.* 58. Di più può dispensare al voto di castità fatto da' conjugi; e di ciò anche si è parlato ivi al *num.* 54. Di più all' impedimento *ad petendum*; ed anche se n' è parlato ivi al *num.* 68. Resta a vedere, se hanno i Vescovi alcuna facoltà circa gl' impedimenti dirimenti.

---

(1) *Tom.* 1. *lib.* 1. *n.* 397. *in fin. et tom.* 7. *l.* 6. *n.* 703. *in fin.*

Digitized by Google

55. Negl' impedimenti dirimenti solo il Papa può dispensare. Ma quando l' impedimento fosse dubbio, è comunissima la sentenza che può dispensare ancora il Vescovo; così dicono *Sà*, *Merbesio*, *Tournely*, *Diana*, *Pirler ec.*; e benchè *Sanch.* nel Trattato *de Matrimonio* (1) lo neghi, nulladimeno nel Decalogo (2) par che siasi ritrattato, dicendo ivi come per regola generale; *Cum dispensationis reservatio sit odiosa, est restringenda ad casus certos; dubii enim non comprehenduntur sub reservatione*, come asserisce aver provato avanti al *Lib.* 1. *cap.* 10. *n.* 7. (3).

56. Quando all' incontro l' impedimento dirimente fosse certo, e il matrimonio fosse già contratto, è comune la sentenza che il Vescovo può dispensarvi, nel caso che non fosse facile il ricorrere al Papa, e sovrastasse il pericolo di scandalo, o d' infamia, se gli sposi si separano, o d' incontinenza se non si seperano; così *Sanchez*, *Castrop.* *Concina*, *Merbesio*, *Tournely*, *Cabassuzio*, *Natale d' Alessandro*, *Bonacin.* *Barbosa*, i *Salmat. ec.* contra alcuni pochi (4). Ma avvertono quì *La-Croix*, e *Fel. Potestà*, che se la dispensa comodamente può ottenersi dalla S. Penitenzieria, e gli sposi stanno in buona fede, allora dee quella aspettarsi, e frattanto lasciare gli sposi nella loro buona fede, secondo quel che si disse al *Capo XVI. num.* 113. Di più s' avverta con *Ponz.* *Castropalao*, *Barbosa*, *Escob.* *Sanch.* coi *Salmaticesi*,

(1) *Lib.* 8. *D.* 6. *n.* 18.
(2) *L.* 4. *c.* 40. *n.* 26.
(3) *Opus nostrum tom.* 8. *l.* 6. *n.* 902. *vers. Ceterum.*
(4) *Ibid. n.* 1125.

Digitized by Google

ed altri comunemente che il Vescovo non può dispensare, se amendue gli sposi avessero contratto in mala fede, perchè allora, se si desse luogo a tal dispensa, si darebbe ansa a celebrare ogni giorno matrimonj nulli colla speranza della dispensa. Oltrecchè il Tridentino *Sess.* 24. *cap.* 5. vuole che sia privo di ogni speranza di dispensa, chi scientemente contrae in grado proibito. Notisi nondimeno con *Sanchez*, coi *Salmat. Bann. Concina*, *Aversa*, *ec.* che per costituire in tal caso la mala fede, bisogna che il contraente non solo abbia commesso scientemente il fatto, cioè di contrarre con una congiunta, ma di più che abbia saputo che v' era l' impedimento; e di più che di ciò n' abbia avuta la vera scienza, mentre il Concilio dice, *Scienter praesumpserit*; sicchè coll' ignoranza crassa può esser dispensato. Di più dee negarsi la dispensa a chi ha contratto lasciando maliziosamente le Pubblicazioni, come si ha dallo stesso Concilio nel citato luogo (1).

57. Se poi il matrimonio non ancora fosse contratto, anch' è probabilissima la sentenza, ed è comune, che il Vescovo può dispensare all'impedimento dirimente, quando sovrasta il pericolo d' infamia, e non è facile il ricorso al Papa, così *Suarez*, *Pignatelli*, *Ponzio*, *Concina*, *Cabassuzio*, *Castrop.* i *Salmatic. Bonacin. Cardenas*, *Silvio*, *La-Croix*, *Viva*, *ec.* con Benedetto XIV. (2), contra del rigidissimo *Fagnano*, che lo vieta anche in punto di morte, e in necessità di legittimar la prole; ma gli altri comunemente dicono, che allora o si presume che il Papa deleghi al Vescovo la facol-

(1) *Ibid. num.* 1124.
(2) *De Tynodo l.* 9. *c.* 2. *n.* 2.

Digitized by Google

tà di dispensare, o pure che la riserba della dispensa in caso di tanta necessità; e che allora il Vescovo dispensa per la sua potestà ordinaria (1). Anzi dice, e prova *Pignatelli* (2), che in tal caso cessa non solo la riserba, ma anche la legge dell' impedimento, come divenuta perniciosa, essendo certo che la legge nociva non obbliga, come insegnano tutti con *S. Tommaso*. E da ciò ne inferiscono *Roncaglia*, e *l' Istruttore de' Confessori Novelli* (come già si disse al *Capo XVI. num.* 114.) che avvenendo il caso che gli sposi fossero già venuti alla Chiesa, ed uno di essi manifestasse al Confessore l' impedimento occulto contratto per peccato, e non potesse senza scandalo o infamia il matrimonio differirsi, può allora dichiarare il Confessore che in tal caso la legge dell' impedimento non obbliga, e che può lecitamente contrarre. Consigliano non però che a maggior cautela se ne ottenga poi la dispensa della S. Penitenzieria (3). Ma avvertasi che ciò corre, quando il Vescovo fosse lontano; perchè, quando si può, necessariamente a lui dee ricorrersi, acciocchè dispensi, giusta quel che si è detto al *num.* 45. Dicono poi *Sambovio*, e *Gibert*, che se i contraenti sono di diverse Diocesi, ciascuno degli sposi dev' essere dispensato del proprio Vescovo. Ma probabilmente ciò lo nega *Onorato Tournely* con altri, perchè togliendo il Vescovo l' impedimento dal suo suddito, già lo lo rende abile a contrarre all' impedito: siccome chi ha la facoltà di dispensare in qualche gra-

(1) *Vide tom.* 8. *l.* 6. *n.* 1122. *et fusius eod. lib.* 6. *tom.* 7. *num.* 613.
(2) *Tom.* 3. *Consult.* 33. *n.* 3.
(3) *Cit. num.* 61. 3.

Digitized by Google

do, dispensando con uno degli sposi, dispensa ancora coll' altro (1).

58. Si dimanda, se il Vescovo possa delegare ad altri questa facoltà di dispensare agl'impedimenti dirimenti ne' suddetti casi? Alcuni pochi lo negano; ma comunemente l'affermano *Castrop. Bonac. Barbosa*, *Silvestro*, *Sanchez*, *Ponzio*, *Cosinchio*, i *Salmat. Escobar*, *ec.* E può delegarla non solo in particolare, ma anche generalmente per tutti i casi occorrenti, come dicono *Sanchez*, *Castrop.* i *Salmat. Bonac. Elbel*, *Valenzia*, *Vasq. Salas*, *Enriq. Coninch. Gutier ec.*, perchè essendo tal potestà annessa non all' industria della persona, ma all' officio del Vescovo, ella già si stima ordinaria, e perciò ben può delegarsi, come si è notato al *num.* 34. E lo stesso vale tanto maggiormente per tutte le altre facoltà che ha il Vescovo di sopra mentovate circa le Pubblicazioni, e gl' impedimenti impedienti. Si avverta che questa facoltà di dispensare non l' ha il Vicario del Vescovo, senza la di lui special commissione, essendo già detto al *num.* 51. che per commissione generale del Vicariato non viene già commessa la facoltà, che ha il Vescovo di dispensare in questo caso per volontà presunta dal Papa (2).

59. VII. Il Vescovo può dispensare negli interstizj prescritti dal Tridentino per le Ordinazioni de' Chierici. E I. In quanto agli Ordini Minori, il Concilio rimette alla prudenza del Vescovo una tale dispensa, dicendo: *Minores Ordines per temporum interstitia, nisi aliud Episcopo expedire videretur, conferantur. Sess.*

(1) *Tom. 8. lib. 6. num. 1142.*

(2) *Tom. 7. lib. 6. n. 613. et fusius tom. 8. num. 1126.*

23. *cap.* 11. Sicchè anche tra gli Ordini Minori (per se parlando) dee intercedere qualche tempo, cioè o da un' Ordinazione generale all' altra, come dicono alcuni, o da un giorno festivo all' altro, come altri dicono. Del resto per dispensare a' detti interstizj basta qualsivoglia causa, come molti DD. insegnano. Tra la prima Tonsura poi e gli Ordini Minori più probabilmente non si richiede intervallo, perchè più probabilmente la prima Tonsura non è Ordine. II. In quanto al Suddiaconato, il Concilio richiede un anno d' intervallo dagli Ordini Minori, soggiungendo nonperò, *nisi necessitas, aut utilitas Ecclesiae aliud requirat; cit. cap.* 11. To *Ecclesiae* s' intende per la Chiesa, dove il Chierico sta ascritto, come costa dal *cap.* 13. III. Dal Suddiaconato al Diaconato richiede anche un anno; ma in ciò il Vescovo può dispensare per ogni causa ragionevole, mentre dice il Concilio; *Nisi aliud Episcopo videatur. Sess.* 23. *c.* 13. IV. Finalmente dal Diaconato al Sacerdozio richiede similmente un anno, ma con più rigore, poichè richiede non solo la utilità, ma anche la necessità della Chiesa, dicendo: *Ad minus annum integrum, nisi ob Ecclesiae utilitatem, ac necessitatem aliud Episcopo videretur* (1).

60. VIII. Il Vescovo può anche dispensare a celebrare in altro Altare, o Chiesa destinata dal fondatore, quando v' è giusta causa; per esempio, se ciò riuscisse d'utile alla stessa Chiesa, o se il Cappellano stesse infermo, o stesse applicato allo studio, o altro negozio, o dovesse patire molta molestia per andare alla Chiesa destinata, e per simili altre cause ragio-

(1) *Tom. 8. l. 6. n. 795.*

Digitized by Google

devoti ; così dicono comunemente *Castropal. Concina, La-Croix,* i *Salmatic. Barbosa* ; *Roncaglia* , *Passerino* , *Henriq. Tamburino* , *Mazzotta* , ed altri , poichè allora il Vescovo interpetra (come ben può vedersi al *num.* 68.) la volontà del fondatore. Giustamente nonpero eccettua *La-Croix* , con *Pasqualigo* , se il fondatore designasse la Chiesa , e l'ora per comodo speciale della famiglia , o del popolo , o per onore particolare di qualche Santo. All' incontro dicono *de Lugo* , e *Tournely* , che se il fondatore non ha avuto in ciò alcun fine , o se il fine è cessato , il Sacerdote celebrando altrove pecca solo venialmente ; anzi è scusato da ogni colpa , se celebra in Altare privilegiato, perchè allora più giova al fondatore (1).

61. IX. Di più il Vescovo può dispensare per giusta causa , con se , e cogli altri , a celebrare dopo mezzo giorno , come dicono *Lugo, Wigandt* , *Navar. Laymn.* , *i Salmat. ec.* (2).

62. X. Anticamente per lo *Canon. Missarum* 11. *de Consecr. dist.* 1. poteano anche i Vescovi celebrare , ed ancora far celebrare la Messa in ogni luogo , anche nelle case private ; ma poi dal Tridentino *sess.* 22. *in Decr. de celeb. Miss. etc.* fu loro proibito di dar licenza di celebrare in altri luoghi , fuorchè negli Oratorj da essi benedetti , e designati ad usi sagri , i quali vengono ad esser pubblici ; onde può celebrarsi in essi in ogni giorno. Questi Oratorj debbono avere la porta alla via pubblica ; ma ciò non s' intende per quegli che sono eretti nelle Case de' Regolari , o di qualche Comunità , come ne' Seminarj , Conservatorj , Spe-

(1) *Tom.* 6. *l.* 6. *n.* 329.
(2) *Ibid. num.* 344. *in fin.*

dali, o pure nelle carceri, che non richiedono la porta alla strada; e ben può celebrarsi in essi anche ne' giorni solenni, come ha dichiarato la S. C. Lo stesso corre per gli Oratorj che hanno i Vescovi nelle loro case, anche di campagna fuori delle loro Diocesi (1).

63. Di più i Vescovi anticamente per lo *cap. ult. de Privil. in* 6. stando assenti dalle loro Diocesi, poteano celebrare, e far celebrare in qualsivoglia casa, fuori della propria abitazione, Clemente XI. tolse loro tal facoltà; nondimeno ce la restituì Innocenzo XIII. nella sua Bolla *Apostolici Ministerii*, sotto li 4. Maggio 1723., dove disse che la proibizione non dovea intendersi delle case in cui si ritrovassero i Vescovi, *occasione Visitationis, vel itineris, ut nec etiam quando Episcopi in casibus a jure permissis absentes moram faciunt in aliena domo.* E ciò fu confermato con altra Bolla da Benedetto XIII. Essendo nonperò questo privilegio potsonale del Vescovo, ben avverte *Tamburr.* che gli altri Sacerdoti in assenza de' Vescovi non possono celebrare in dette case.

64. XI. Si dubita, se il Vescovo possa alle volte dispensare che si celebri negli Oratorj delle case private? Lo nega il *P. Mazzotta*; ma comunemente gli altri il concedono, cioè *Suar. Lugo, Castropal. Navar. Vasq. Coninch.* i *Salmatic. Holzm. Elbel, La-Croix*, e molti altri; purchè vi sia ragionevole causa, e la licenza si dia permanentemente non *per modum habitus*, ma solo *per modum actus*; cioè stante quella causa accidentale. E dicono che non osta nè il Decreto del Tridentino, perchè ivi fu tolta a' Vescovi la potestà loro data (come si è detto al *num.* 62.) di far celebrare per mo-

(1) *Ibid. num.* 337.

Digitized by Google

do di privilegio, ed a loro arbitrio, ma non già di dispensare per qualche giusta causa. Nè osta il Decreto di Clemente XI. perchè quello dee intendersi giusta i Decreti di Paolo V. e di Urbano VIII. ne' quali si vieta a' Vescovi di dispensare per modo d' abito fuori del caso di alcuna necessità transitoria, come sarebbe di qualche infermità e simile. Ciò nondimeno alcuni lo permettono solo per alcune volte l' anno: tra *Pasqualigo* e *Gallemarte* (1) (e non distintamente *Holzman*, ed *Elbel*) dicono che può concedersi indefinitamente, per mentre dura quella causa accidentale; e non senza ragione, perchè la proibizione (che dee sempre intendersi strettamente), essendo solo per le dispense permanenti per modo di abito, non corre per quelle che si danno a tempo per modo d' atto, a riguardo di qualche causa transitoria.

65. Nel *cap. fin. de Poenit. et remis.* sta concesso così a' Vescovi che stan fuori della Diocesi, come ad altri Superiori, e Prelati minori esenti (per cui s' intendono gli Abati, e Superiori locali, ed anche i Prelati della Curia Romana, come i Protonotarj, Uditori di Rota ec. secondo dicono *Suarez*, *Lugo*, *Diana*, ec.) il potersi eleggere il Confessore, senza licenza del di lui Ordinario. Ma la S. C. dichiarò (e lo confermò Gregorio XIII. appresso *Fagnano*) ciò intendersi, ch' essi possano solamente eleggersi un Sacerdote lor suddito; o pure altro non suddito, ma approvato dall' Ordinario proprio, cioè del domicilio di quel Sacerdote, come spiega *de Lugo* (2). Dello stesso

(1) *In Trid. Sess.* 22. *Decr. de Celebr. Miss. num.* 6.

(2) *Vide tom.* 7. *l.* 6. *n.* 565. *vers. Dubitatur hic* 1.

privilegio godono i Cardinali, ma non altrove se non che in Roma, come dice *Fagnano*, essi possono eleggersi per Confessore qualunque Sacerdote, così per se, come per la famiglia; e possono poi condurselo anche fuori di Roma; il che sta concesso ancora a' Vescovi (1).

66. XII. I Vescovi sono Delegati della Sede Apostolica a conservare la Clausura de' Monasterj delle Monache, anch' esenti e soggetti ai Regolari, come si dimostrerà al *num.* 80. Da ciò ne deducono *de Alessand. Baldrio, Clericato*; *Pellizz. ec.* (contro *Diana*, e *Pasqual.*) che ben possono i Vescovi circa la Clausura riserbare a se i casi, siccome dichiarò la S. C. del Conc. a' 16. Novembre 1720. E ciò anche a rispetto de' Gesuiti ec., checchè siasi detto al *Cap. XIX. num.* 43. vedi quì al *num.* 80.

67. Tutti i Confessori delle Monache, ancora esenti, debbono essere approvati dal Vescovo, come prescrisse Gregorio XV. nella Bolla *Inscrutabili*, confermata in tutto da Clemente X. con altra Bolla *Inscrutabili* 7., da Benedetto XIII., ed ultimamente da Clemente VIII., il quale rinnovò in tutto la Bolla di Gregorio (della quale si parlerà al *num.* 80.), ancora in quelle cose che Benedetto VIII. aveva conceduto contra la Bolla di Gregorio (2). E perciò dice *Tamburino*, che anche le Monache esenti incorrono i casi riservati dal Vescovo; perchè conforme egli può limitare nell' approvazione il tempo, e le persone, così ancora i casi. Ma altri più comunemente, e più probabilmente (*Pellizz. Quintanad. e de Alessand.*) lo negano, perchè le Monache esenti sono fuo-

(1) *Ibid. vers. Dub.* 2.
(2) *Ibid. num.* 377.

rì della giurisdizione del Vescovo ; e l' approvazione del Confessore solo riguarda l' idoneità ; tanto più che nella Bolla di Clemente V. *Superna* , dicesi che il Vescovo può limitare il tempo , il luogo , e le persone , ma non si fa menzione de' casi (1). Ma ciò non corre in quanto alla Clausura , circa la quale ben può il Vescovo riservare a se così il caso , come la censura , siccome si disse al *Capo XIX. n.* 43., e giusta quello che si dirà al *n.* 80. Di più si avverta , che per la Bolla *Pastoralis* di Benedetto XIV. il Vescovo può assegnare il Confessore straordinario alle Monache esenti , se il lor Prelato Regolare ricusa di darcelo (che dovrà esser d' altro Ordine , o Secolare) , e ciò non solo in morte , ma anche in vita ogni anno (2).

168. VIII. Molti DD. , come *Angelo* , *Silvestro* , *Armilla* , *Tabiena* , ed altri con *Croix* (il quale v' aderisce) dicono che il Vescovo con giusta causa può commutare le pie disposizioni de' Testatori , dicendo ch' esso ha la potestà di dispensare , quanto v' è causa , alla legge di adempire l' ultime volontà : e lo confermano dal Tridentino *Sess.* 22. *cap.* 6. Ma noi lo neghiamo colla sentenza più probabile di *Molina* , *Layman* , *Sanchez* ec. , poichè nel *cap. Tua , de Testam.* , e nel *cap.* 8. di detta *Sess.* 22. del Concilio s' impone a' Vescovi di eseguire esattamente le ultime volontà. Nè osta quel che oppongono , e che si dice nel detto *Capo* 8. , perchè ivi solamente si commette ai Vescovi di esaminar le cause , se son vere , quando le ultime volontà si commutano dalla Sede Apostolica. Tanto più che nella Clement.

(1) *Ibid. n.* 602. *Quaest.* 6.
(2) *Ibid. n.* 576.

Quia contingit, *de Rel. dom.* si dice che i beni, che debbono impiegarsi in qualche uso, non possono applicarsi in altro, se non dalla Sede Apostolica. Del resto è molto probabile ciò che dicono, *Layman*, *Bonacina*, i *Salmaticesi*, *Coninchio*, e *Trullenchio*, che se sopravviene qualche causa, o s' è stata ignota al Testatore alcuna causa, che s' egli l' avesse conosciuta, avrebbe altrimenti disposto, allora il Vescovo può commutare l' opera, ma insieme coll' erede; benchè se l' erede contraddice, dicono più DD. che il Vescovo può farlo da se (1).

69. XIV. Dicono più DD., come *Viva*, *Diana*, *Trullenchio* (*Busembaò*, ed altri, che il Vescovo può fare la composizione delle restituzioni incerte (cioè delle quali è incerto il padrone) da farsi a' poveri; poichè (come dicono) una tal composizione in niuna legge sta riservata al Papa, ed all' incontro ella è secondo la volontà presunta de' creditori. Ma con più ragione contraddicono *Lugo*, *Molina*, *Turriano*, *Corduba*, ed altri, perchè l' amministrazione di tali beni s' appartiene solamente al Papa, o al Principe (2). Ed in fatti il Pontefice Benedetto XIV. nella Bolla *Pastor bonus* (23. Aprile 1744.) tale facoltà la concesse alla Penitenziaria (3). Vedi il *Capo XIX. num.* 150. *ad X.*

70. XV. Dicono ancora *La-Croix*, *Tamburino*, e *Pasqualigo*, che il Vescovo potrebbe diminuire il numero delle Messe lasciate dal Testatore, quando per la scarsezza della limosina

(1) *Vide plura de hoc in tom. 4. lib. 3. num. 921. qu. 2.*
(2) *Tom. 3. lib. 3. num. 592. v. Notat.*
(3) *Tom. 7. num. 470. ad X.*

Digitized by Google

non si trovasse chi accettasse a celebrare. Ma in ciò contraddice il *P. Concina*, e con ragione, mentre il Decreto della S. C. fatto per ordine di Urbano VIII. e confermato da Innocenzo XII. proibisce rigorosamante al Vescovo il ridurre, moderare, o commutare i pesi delle Messe imposti *in limine fundationis*, e dopo il Tridentino, volendo che in ciò si ricorra alla Sede Apostolica. Sicchè ben ivi fu dichiarato, che la facoltà data a' Vescovi, e ad altri dal Concilio *Sess.* 25. *cap.* 4. fu solamente per ridurre le Messe lasciate prima del Concilio. Del resto dice *Fagnano* con *Felino*, che se da principio le rendite erano sufficienti, e poi talmente mancano che in niun modo bastano, allora non par che sia tolta la facoltà che hanno i Vescovi *de jure communi*, di moderar le Messe, secondo il *cap. Nos quidem, de Test.* (1).

71. Già si è detto poi al *num.* 53. che il Vescovo probabilmente può dispensare in tutte quelle cose, la di cui dispensa non istà specialmente riserbata al Papa. Di quel che finalmente possono i Vescovi circa la rilassazione dei giuramenti, e circa la commutazione o dispensa de' voti, se n' è parlato nel *Capo V. num.* 19. 42. *e segu.* Si noti quì per ultimo, che il Vescovo, secondo il Trid. *Sess.* 21. *cap.* 7. può unire o trasferire ad altra Chiesa i Beneficj semplici, ridotti a tenuità, o fondati in qualche Chiesa diruta col tempo, in modo che non possa più ripararsi; vedi *Barbosa* (2). Di più può il Vescovo unire a' Seminarj i Beneficj semplici, anche riservati, o affetti, o vacanti nella Curia Romana, *Trident. Sess.* 23. *cap.* 18.

(1) *Vide tom.* 6. *l.* 6. *n.* 331. *v. Dub.* 1.

(2) *Barb. de Pot. Episc. All.* 66. *ex n.* 15.

Di più in tempo di Visita può il Vescovo costringere i Parrocchiani a somministrare il necessario al Parroco, *Trid. Sess. 21. cap. 4.* Può anche erigere nuove Parrocchie, e dotarle de' frutti della Matrice, se quella abbonda, ma senza pregiudizio del possessore; *Trid. loc. cit.* Può anche unire due Parrocchie, se divise non basta ciascuna a sostentare il suo Parroco; purchè il popolo non sia così distante, che non basti un Parroco ad assisterlo; *ibid. cap. 5.*

PUNTO IV.

De' Privilegj de' Regolari.

§. I.

De' Privilegj che spettano a tutti i Regolari in comune.

72. 73. e 74. *I. Dell esenzione della giurisdizione de' Vescovi.* 75. *Casi eccettuati, e specialmente circa la celebrazione delle Messe.* 76. *Dichiarazione della S. C.* 77. *In quali casi può il Vescovo obbligare ec.* 78. *Se i Regolari sien tenuti a precetti del Vescovo.* 79. *Se il Vescovo possa visitarli.* 80 *Se visitar la Clausura delle Monache.* 81. *Se chieder conto delle Messe lasciate ec.* 82. e 83. *In quali casi possa procedere criminalmente ec.* 84. *a* 87. *II. Dell esenzione dalle Decime.* 88. *III. Circa le Fondazioni.* 89. *E de' Conventi soggetti a' Vescovi.* 90. *IV. Del Giudice Conservatore.* 91. e 92. *Della Sepultura.* 93. e 94. *Della Porzione Canonica, ec.*

72. Per I. I Regolari hanno il Privilegio di essere esenti dalla giurisdizione de' Vescovi,

mentre i Prelati Regolari hanno nelle loro Chiese e Monasterj la giurisdizione quasi Episcopale, così in quanto alle persone, che in quanto a' luoghi, siccome provano i *Salmaticesi*, i quali trattano a lungo di tutt' i Privilegj nominati in questo paragrafo, ma noi solamente noteremo quì le cose più principali (1).

73. Circa dunque la suddetta esenzione, si noti per 1. che in dubbio di alcun privilegio, la decisione spetta al Papa, come sta dichiarato da Clemente IV. e da altri Pontefici (2). Si noti per 2. che a tal privilegio dell' esenzione i Regolari non possono cedere, come si ha dal *cap. Cum tempore*, *de Arbitris*, perchè ciò ridonderebbe in pregiudizio della Religione; sicchè niuna consuetudine contraria può in ciò prevalere (3).

74. Si noti per 3. che di questo privilegio godono non solo i Professi, ed i Conversi, ma anche i Novizj, i quali nelle cose favorabili vengono sotto nome di Religiosi; ed anche i Terziarj, e le Beate, come si è detto al *n.* 8. I servi ancora de' Regolari, che attualmente servono, e risiedono dentro i Claustri de' Monasterj, e vivono sotto la loro ubbidienza, secondo il Tridentino *Sess.* 24. *cap.* 11. sono esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, così circa le censure (giusta la Bolla di Alessandro IV. appresso i *Salmaticesi*) anche per la Comunione Pasquale (4). Si noti per 4. che gli apostati o fuggitivi possono prendersi dal Vescovo, ma

(1) *Salmant. tra.* 18. *c.* 3. *n.* 3.
(2) *Ibid. num.* 6.
(3) *Ibid. n.* 7.
(4) *Vide Salm. c.* 3. *n.* 8., *et vide Opus nostrum tom.* 6. *l.* 6. *n.* 210. *in fin.*

solamente per consegnarsi a' loro Prelati ; subitamente il Vescovo potrebbe punirli , in caso che i loro Conventi stessero lontani , ed essi ammoniti non volessero ritornarvi , secondo il Tridentino *Sess.* 7. *cap.* 3. (1) ; vedi l'altro che su questo punto si dirà al *n.* 82. *e* 83. Si noti per 5. che i secolari esistenti ne' Monasterj , commettendo ivi qualche delitto , non incorrono le pene imposte dal Vescovo (2) ; eccetto che se contravvenissero agli Ordini del Vescovo circa la celebrazione delle Messe , come si dirà in fine del *num. segu.*

75. Per 6. si notano quì all' incontro molte cose nelle quali i Regolari non sono esenti dai Vescovi. E 1. senza licenza de' Vescovi non possono i Regolari erigere Monasterj , per la Bolla di Urbano VIII. sotto i 28. d' Agosto 1624. Ed avvertasi che nella Bolla di Gregorio XV. *Alias* , sta proibito a' Vescovi di dar tal licenza , se nel Convento non possono sostentarsi colle rendite o limosine almeno 12. Religiosi ; ma ciò non s' intende per gli Ospisj , come dicono *Barbosa* , *Peirino* , ed altri. 2. I Regolari non possono imprimer libri senza licenza del Vescovo , come dal Tridentino *Sess.* 4. *Decret. de Edit. libror.* (3). 3. Il Vescovo può costringere i Regolari a restituire a' Novizj , che non vogliono professare , tutto ciò che han portato nell' ingresso (4). 4. La disposizione che dee farsi dal Novizio non prima de' due mesi avanti la

(1) *Salm. c.* 3. *n.* 8.
(2) *Salm. ibid. n.* 9. *et tract.* 10. *de Censur. c.* 2. *n.* 113. *cum Laym. Avila* , *Peirin. Garcia* , *et aliis pluribus.*
(3) *Salm. c.* 3. *n.* 10. *et* 12.
(4) *Salm. tr.* 15 *c.* 3. *p.* 7.

Digitized by Google

Professione, ella non può farsi (come si ha dal *Trident. Sess. 25. cap. 16.*) senza licenza del Vescovo, o del Vicario 5. Il Vescovo ha facoltà di conoscere insieme col Prelato del Religioso la causa della nullità della Professione (1). 6. Il Vescovo, o altri da lui deputato dee esplorare la volontà delle Vergini, quando entrano, o professano ne' Monasterj, *Trident. Sess. 25. cap. 7.* Ma ciò dee farlo fra 15. giorni, altrimenti non vi si può più intromettere. 7. Il Vescovo può proibire ne' Monasterj di Monache, anche esenti, che non sieno più di quelle che possano sostentarsi secondo le rendite, come si ordinò nella Bolla di S. Pio V. (2). 8. Il Vescovo può convenire i Monaci che abitano permanentemente fuori del Monastero, per li debiti che avessero colle persone miserabili, come pupilli, vedove ec. (3). 9. Il Vescovo può obbligare i Regolari alle Processioni, secondo il Tridentino *sess. 33. c. 13.* purchè li chiami, non per editto pubblico, ma personalmente per qualche nunzio (4). 10. Il Vescovo ha giurisdizione sopra i Conventi, dove non possono sostentarsi 12. Religiosi, come si dirà al *num. 88.* Per ultimo se n' eccettuano gli ordini del Vescovo circa la celebrazione delle Messe, poichè in quanto a ciò ha ordinato il Tridentino *Sess. 22. de Observ. in celebr.* che i Vescovi procedano come Delegati Apostolici, dicendo, *Ut non solum ea ipsa, sed quaecumque alia huc pertinere visa fuerint, ipsi ut Delegati Sedis Apostolicae prohibeant, mandent etc., atque ad*

(1) *Ibid. c. 5. n. 15.*
(2) *Salm. tr. 18. c. 3. n. 14.*
(3) *Salmant. ibid. num. 45.*
(4) *Ibid. n. 15. et 17.*

ea inviolate servanda censuris, aliisque poenis fidelem Populum compellant: non obstantibus privilegiis, exemptionibus, ac consuetudinibus quibuscumque. Di più quì si noti, che vi è il Decreto della S. C. ad Episcop. Nebiens. 7. Febr. 1632. (vide *lib.* 14. *Decretor. pag.* 571. *a tergo*) dove generalmente parlando, si disse: *In his in quibus e jure communi, a S. Concilio Tridentino, a Constitutionibus Apostolicis tributa est Episcopo jurisdictio in Regulares, potest illos etiam per censuras Ecclesiasticas compellere.* E lo stesso fu deciso in altro Decreto a' 4. di Giugno 1672. (*lib.* 27. *Decretor. pag.* 406.). Sicchè, come ben riflette Benedetto XIV. (1), i Vescovi circa il celebrar le Messe possono costringere tutti, ed anche i Regolari, ad osservare non solo le cose ordinate dal Concilio, ma anche le stabilite da essi medesimi. Che perciò giustamente l' Emin. Card. Spinelli, essendo Arcivescovo di Napoli, a' 5. di Gennaro 1743. ordinò sotto sospensione *a Divinis*, anche a' Regolari, di non ammettere a celebrare nelle loro Chiese alcun Sacerdote forestiere senza dell' Ordinario.

76. Si notano altre cose che furono dichiarate dalla S. Chiesa in un Decreto a' 2. di Luglio 1520. E 1. i Regolari possono ricevere le oblazioni de' Divoti, ma senza girare per la Chiesa. 2. Non possono portare Pallio, o Pianale per la Parrocchia fuori delle loro Chiese, o del loro circuito; e neppure far Processioni, purchè non abbiano per se la consuetudine in contrario, come dicono *Rodriquez*, *Bordon* e *Villalobos* (2). 3. Chiamati all' esequie debbono

(1) *De Syn. l.* 9. *c.* 15. *n.* 5.
(2) *Vide Salm. tr.* 18. *c.* 3. *n.* 18. *& 19.*

andare alla Chiesa, dove sta il Clero congregato; ma in ciò dicono i *Salmatic.* con *Lezana* esservi la consuetudine in contrario (1). 4. Non può proibirsi a' Regolari di celebrar la Messa nelle loro Chiese avanti la Messa parrocchiale; e di sonar le campane, come tutto dichiarò S. Pio V. nella Costituzione *Es si mendicantium*, §. 2. 5. I Regolari non possono pubblicare matrimonj. 6. Possono predicare nelle loro Chiese nell'Avvento, e Quadragesima, ancorchè si predichi nella Parrocchia (2).

77. In tre casi può il Vescovo obbligare i Religiosi ad ubbidire, anche con censure: il primo è a restituire le robe a' Novizj, come si è detto, giusta il Trident. *Sess.* 25. *cap.* 16. Secondo, ad osservar la Clausura, parlando delle Monache, *Trid. ibid. cap.* 5. Terzo, ad osservare tutto quello che dal Vescovo sta ordinato in quanto alla celebrazione delle Messe, come si è detto al *num.* 75. E circa ciò riferisce Benedetto XIV. (3) due Decreti della S. C. del Conc., dove si disse, che i Vescovi come Delegati Apostolici possono anche con censure costringere i Religiosi, e procedere contra i medesimi, se ammettono a celebrare nelle loro Chiese i forestieri senza la licenza del Vescovo, giusta il Tridentino *Sess.* 22. *Decret. de Ob. serv. in celebr.*, dove s'impose specialmente ai Vescovi, *Interdicant ne qui vago vel ignoto Sacerdoti Missas celebrare liceat.* Se poi negli altri casi di sopra mentovati possa il Vescovo costringere per censura i Regolari, l'affermano *Barbosa*, *Garcia*, ed altri; ma lo negano più co-

(1) *Cit. num.* 19.
(2) *Salm. ibid. dict. num.* 19.
(3) *De Synod. l. 9. c. 12. n. 5.*

mamente *Sanch. Lessio*, ed i *Salmatic.* con altri per molti privilegj Papali che di ciò adducono; ed aggiungono con *Barbosa*, *Diana*, *Lessio* (contra altri) che il Vescovo neppure può denunziare i Regolari scomunicati, anche per delitto pubblico (1).

78. Si dimanda per 1. Se i Regolari sieno obbligati a' Decreti de' Sinodi Provinciali o Diocesani, o ad altri precetti del Vescovo? È certo che i Regolari non son tenuti intervenire a' detti Sinodi, se non fossero Parrochi, come si ha dal Tridentino *Sess.* 24. *c.* 1., e da più Decreti della S. C. Circa poi il quesito, *Vasquez*, *Sanchez*, *Becano*, ed altri dicono che sono obbligati ad osservar tutte quelle cose che non pregiudicano all' osservanza regolare; ma ciò, non già *quoad vim coactivam*, sicchè contravenendo non incorrono alcuna pena, ma solo *quoad vim directivam*, cioè per uniformarsi alla Repubblica, di cui son parte. Altri nonperò, come *Suarez*, *Lessio*, i *Salm.* ec. lo negano (purchè ciò non sia necessario per evitare lo scandalo, o pure non fosse che alcun Religioso avesse qualche officio dipendente dal Vescovo, come di Parroco, Confessore, Predicatore ec.). E la provano *cap.* 1. *de Priv. in* 6. dove dicesi, che i Regolari sono esenti da precetti de' Vescovi, eccetto che ne' casi in *jure* espressi. La ragione poi de' Contrarj, dicono, che vale quando le parti sono omogenee, non già quando sono eterogenee, come sono i Religiosi, che a differenza de' Secolari hanno molti altri pesi particolari. Del resto in due cose son essi certamente obbligati ad ubbidire, come si dice nel Tridentino *Sess.* 25. *cap.* 12. Prima,

(1) *Salm.* c. 3. §. 13. *per totum.*

in osservare l' Interdetto posto dal Vescovo, sempre che si osserva dalla Matrice. Secondo, in osservare le Feste dal Vescovo ordinate (1). Oltre gli ordini circa la celebrazione delle Messe, come si è detto al *n.* 75. circa la fine. Di più si noti che il Vescovo può proibire a' Confessori Regolari di non confessar nelle celle, giusta il Decreto della S. C. del 1617. a' 15. di Settemb. presso il *P. Ferrari* (2). Come anche può proibire a tutti i Confessori il confessar donne e fanciulli fuor del Confessionario, sotto pena di sospensione dalle Confessioni, per Decreto della S. Congreg. de' Vescovi a' 18. Dec. 1693. presso lo stesso Ferrari (3).

179. Si dimanda per 3. Se i Vescovi possono visitare le persone, ed i Monasterj de' Regolari? Comunemente parlando, è certo per lo *c. Nulli* 16. *quæst.* 1., e per lo Trident. *Sess.* 25. *c.* 8. che sono esenti dalla visita del Vescovo così le persone, come i Monasterj e le Chiese de' Regolari (purchè vi stieno 12. Religiosi, vedi *num.* 88.); e secondo più Dichiarazioni della S. C. anche le Chiese Parrocchiali de' Secolari, che sono soggette a' Regolari, e dove il Parroco è Religioso: il quale, se mancasse, anche circa il suo officio, non può essere dal Vescovo punito. Ma ciò non ostante, oltre la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabili*, Benedetto XIV. nella sua Bolla *Firmantis*, a' 5. Nov. 1744. dichiarò che i Parrochi Regolari ben soggiacciono alla correzione de' Vescovi circa l' amministrazione de' Sagramenti, ed anche circa i loro portamenti fuori del Monastero. Pa-

(1) *Vide Salm. tr.* 18. *c.* 5. §. 4. *per totum.*
(2) *Ferrar. Bibl. v. Confessarius n.* 8.
(3) *Idem loc. cit. n.* 19.

Digitized by Google

rimente è certo che il Vescovo può visitare le Parrocchie che stanno separate dal Convento, ed in quelle ben può punire il Parroco Religioso, ancorchè presentato dal suo Monastero, se manca nel suo officio, come si ha dal *cap. 15. in eos, de Privil. in 6.*, e dal Trident. *Sess. 7. cap. 8.* Può ancora visitare le Chiese anche annesse e soggette a' Conventi, se sono amministrate per Parrochi Secolari, come più volte ha dichiarato la S. C. appresso *Bellarmino*, e *Barbosa*; eccetto che se fossero incorporate ai Conventi, o fossero *nullius Diocesis*. Inoltre possono i Vescovi visitar le Confraternite de' Secolari fondate ne' Monasterj, ma solo in quanto all'amministrazione de' beni, non già in quanto agli Altari, come dal Trident. *Sess. 22. c. 8.* E se n'eccettuano in tutto le Confraternite che sono proprie dell'Ordine, come del Rosario, del Carmine ec.; così dal Trident. *Sess. 25. c. 20.*, e da più Decreti della S. C. Di più se n'eccettuano quelle il cui Prefetto sia Religioso, per lo privilegio di Gregorio XIII., al quale non può ostare alcuna consuetudine in contrario (1).

80. Si dimanda per 3. Se i Vescovi possono visitare la clausura delle monache esenti? Lo negano i *Salmaticesi* con *Navarro*, *Sanch.*, *Bonac.*, *Pellizz.* ec. per lo *cap. Periculosa, de Statu Monach. in 6.*, dove la cura della clausura delle monache esenti manifestamente si concede a' Prelati Regolari. Nè osta (come dicono) il Tridentino *Sess. 25. cap. 5.* per cui pretendono gli Autori della sentenza contraria, che i Vescovi sieno Delegati Apostolici circa la clausura delle Monache esenti; ordinandosi ivi che

(1) *Salm. tr. 18. c. 3. n. 31. ad 38.*

essi procurino di restituire o conservar la clausura *in omnibus monasteriis sibi subjectis Ordinaria, in aliis vero Apostolica auctoritate.* Poichè rispondono che per quello *in aliis etc.* non s' intendono i Monasterj soggetti a' Regolari, ma i soggetti immediatamente al Papa, come asseriscono avere spiegato San Pio V. nella sua Bolla *Circa pastoralis*; tanto più che il Concilio in detto luogo rinnova, non già rivoca il citato testo *Periculoso*. Tutto ciò non ostante, dee tenersi la sentenza contraria con *Barbosa*, *Gavanto*, *Lezana* ec., perchè, sebbene non ostasse il Tridentino, nulladimeno osta certamente la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis*, del 1622. dove si disse 1. Che i Regolari non possono assegnar per Confessore alle loro Monache, se non chi è approvato dall' Ordinario. (Ed in ciò si noti quel che ha ordinato di più Benedetto XIV. nella Bolla *Pastoralis*, a' 5. di Agosto 1748. confermando la Bolla *Apostolici Ministerii* di Benedetto XIII., che se il Prelato Regolare mancasse di dare almeno una volta l' anno un Confessore straordinario o secolare, o d' altr' Ordine, come ordina il Papa, possa assegnarlo il Vescovo della Diocesi). 2. Ordina Gregorio XV. che i ministri de' monasterj di dette Monache debbono render conto al Vescovo dell' amministrazione de' beni. 3. Che il Vescovo possa rimuovere il Confessore, o altro ministro dal Monastero, se il Prelato ammonito non lo rimuove. 4. Che il Vescovo possa presedere all' elezione delle Badesse. E per 5. specialmente si disse, che il Vescovo possa correggere, e punire, come Delegato della Sede Apostolica, tutti coloro che mancano circa la clausura delle Monache ancora esenti. È bene qui notare le parole della Bolla: *Tam seculares*,

Digitized by Google

quam Regulares nullis privilegiis tueri se possint, quominus si deliquerint circa personas intra septa degentes, aut circa clausuram monialium, etiam Regularibus subjectarum, ab Episcopo, tamquam ab hoc Sedis Apostolicae Delegato, puniri et corrigi valeant (1). E nello stesso luogo riferisce *Barbosa* un Decreto della S. C.; dove dicesi, che in niun modo può impedirsi a' Vescovi il visitare i monasterj esenti e soggetti a' Regolari, in quanto all' osservanza della clausura; e chi presume impedire, dopo la terza ammonizione incorre la scomunica *ipso facto* per la *Clem. Attendentes, de statu Mon.* (2). Di più quì si noti che Clemente X. e Clemente XII. ordinarono che si osservasse la Bolla di Gregorio XV. *non obstante quacumque contraria consuetudine.*

81. Si dimanda per 4. Se i Vescovi possono chieder conto a' Regolari dell' eredità lasciate con peso di messe, o legati da soddisfarsi a' secolari? Pare che possano, secondo si ricava dal Tridentino *Sess. 22. cap. 8.* dove si dà a' Vescovi la facoltà di visitare tutti i legati pii, *non obstante quocumque privilegio in contrarium.* E dicono i *Salmaticesi*, che ciò potrebbe bene rendere probabile questa sentenza. Ma essi poi lo negano per molti privilegj dati a' Regolari, e specialmente da Sisto V., dove si dichiarano esenti i beni de' Religiosi da ogni giurisdizione del Vescovo, *non obstantibus quibuscumque Constitutionibus Apostolicis, et Conciliis* (3).

---

(1) *Vide Barbosa de Pot. Episc. Alleg.* 102. *n.* 9. *et Salm. c.* 3. *n.* 37. *ad* 39.

(2) *Vide de Alexand. de Monial. c.* 6. *§.* 4. *n.* 3.

(3) *Salm. tr.* 18. *c.* 3. *n.* 40. *ad* 42.

Digitized by Google

82. Si dimanda per 5. Se il Vescovo in qualche causa possa criminalmente procedere contra de' Regolari? Già si è detto che i Regolari sono esenti da' Vescovi, fuorchè ne' casi espressi *in jure*. Oltre la materia della celebrazione delle messe, e della clausura delle Monache, in due altri casi per lo Tridentino possono i Vescovi contra di loro procedere. Prima, se alcun Regolare commettesse qualche delitto, abitando fuori del Monastero, Trident. *Sess.* 6. *cap.* 3. Ma ciò s' intende per coloro che abitano fuori del convento permanentemente, non già per quel Religioso che stesse fuori per causa di confessione, di predicazione; o d' altro negozio a tempo, o pure che abitasse nella villa, o altro luogo dipendente dal Monastero, per affari della Religione. Ma quì si fa il dubbio; se possa il Vescovo punire quel delinquente che abitasse in altro luogo per lungo tempo con licenza del suo Superiore? Altri l' affermano, come *Tamburi*, *Barbosa*, *Lezana*, *ec.* con più Dichiarazioni della S. C. Altri, come i *Salmaticesi* con *Sanchez*, *Silvest. Peirino*, *Bordone ec.*; lo negano, fondati sul *Cap. Ex Rescripto*, *de Jurejur.*, dove dicesi che chi sta fuori del monastero con licenza del Prelato, si reputa come stesse in quello, onde dicono che così il Concilio; come le dette Dichiarazioni s' intendono valere per coloro che dimoran fuori senza licenza, o in luogo sì lontano dal lor Prelato, che non potessero esser puniti, se non dopo lunghissimo tempo (1).

83. Il secondo caso è, se alcun Religioso, anche abitando nel Convento, commettesse fuori di quello un delitto con pubblico scandalo del

(1) *Salm. cap.* 3. *num.* 46. *ad* 48.

Popolo, e il Prelato non lo punisse; Trident. *Sess.* 25. c. 14. E perchè certi Superiori trasmettevano tali delinquenti fuori di Diocesi, acciò restassero impuniti, ordinò Clemente VIII. nel 1596. nella Bolla *Suscepti oneris*, che in tal caso essendovi l'istanza del Vescovo, il Superiore tra il tempo dal Vescovo descritto debba chiamare il delinquente, e punirlo; altrimenti possa castigarlo il Vescovo del luogo, dove colui è stato trasmesso (1). Notano poi i *Salmatic.* con altri per 1. che tal Decreto del Concilio solamente corre per quando il delitto è notorio anche di fatto. 2. Che non vale contra i Prelati delinquenti, i quali in materia odiosa non vengono inclusi sotto nome di *Regolari*, come dice il Concilio. 3. Che il Vescovo non può procedere, se non dopo aver più volte ammonito il Prelato a punire il delinquente, e quegli l'abbia trascurato. Ritrovando non però il Vescovo *in fragranti* il delinquente, può prenderlo (come si disse) ma per subito trasmetterlo al di lui Prelato; e quando il delitto fosse stato di grave scandalo, può anche ritenerlo in carcere per trasmetterlo tra lo spazio almeno di 25. ore. Il Prelato poi dee dare al Vescovo bastanti documenti del castigo eseguito. Il Vescovo, benchè possa prendere una sommaria informazione per mandarla al Superiore; non può però far processo giuridico contra del reo; ma se a caso egli l'avesse fatto, probabilmente può di quello servirsi il Prelato a procedere contra del suo Religioso, come dicono i *Salmatic.* con altri (2).

84. Per II. i Regolari hanno il Privilegio di esser esenti dalla contribuzione delle Decime.

(1) *Salmant. ibid.*

(2) *Ibid. num.* 60. et 51.

Con tale occasione è bene qui notare alcune cose principali circa le decime. Si dicono decime quella parte de' frutti, o delle industrie personali, la quale da' Fedeli dee somministrarsi ai Ministri della Chiesa per la loro sostentazione. Le decime in sostanza si debbono per jus Divino naturale; ma per quel che riguarda la quantità, cioè la decima parte, sono di legge Ecclesiastica, essendo cessata l'antica, come giudiziale. Da ciò s'inferisce per 1. che il Papa può liberare chi vuole dalle decime. Il Papa, ma non i Vescovi: solamente essi possono per lo Tridentino *Sess.* 21. *c.* 5. 6. *e* 7. applicare le decime d'un luogo ad un altro, ed unire e dividere i Beneficj (1). S'inferisce per 2. che la consuetudine ben può ancora esimere alcuni dalle decime, sempre che resti il sostentamento conveniente agli Ecclesiastici; ma tal consuetudine dev'esser prescritta per 40. anni continuati, benchè a principio non vi sia stato titolo, nè buona fede: per la prescrizione poi (intesa come prescrizione, non come consuetudine) vi bisogna la buona fede, e 40. anni col titolo; ma senza titolo si richiede il tempo immemorale. Per le decime future può farsi la composizione; ma parimente solo dal Papa, non dal Vescovo, se non si facesse tra l'una e l'altra Chiesa. Si è detto *future*, perchè le passate può rilasciarle anche colui a cui spettano (2).

85. Anticamente le decime doveansi, come si è detto, così de' frutti de' beni, come dell'industria delle persone. Ma secondo la consuetudine presente quasi universale si pagano

(1) *Vide Salm. tr.* 18. *cap.* 3. *num.* 52. *ad* 54.

(2) *Salm. tr.* 18. *cap.* 4. *num.* 55.

solamente de' frutti de' beni, così stabili, come mobili, giusta il *cap. Non est, de Decim.* E debbonsi da' frutti interi, senza dedurne le spese, ed i pesi de' tributi, come dice *S. Tommaso* (1), ed altri comunemente dal *cap. Cum non sit, de Dec.* (2).

86. Le decime poi si debbono pagare da tutt' i Fedeli, anche da' Principi, ma non dai poveri; questi non però, se non già stanno in necessità estrema, ma solo in grave, quando venissero a miglior fortuna, son tenuti a pagare le decime scorse, come dicono *Suarez*, *Layman*, *Castropal.* ed altri co' *Salmaticesi* (3). Per legge comune poi, così i Chierici, come i Religiosi, ed anche i Parrochi sono obbligati a pagar le decime de' loro beni patrimoniali, benchè fossero assegnati per titolo dell' Ordinazione, ma non de' beni beneficiali, come insegna *San Tommaso* (4). Per coloro poi che mancano nel pagar le decime, nel Trident. *Sess.* 25. *c.* 12. si dice così: *Qui decimas subtrahunt, vel impediunt, excommunicentur, neque ab illo crimine, nisi plena restitutione requisita, absolvantur* (5).

87. Ma checchè sia *de jure antiquo*, oggi per molti privilegj pontificj tutt' i Regolari, anche le Monache di qualunque Ordine (ed anche i Cavalieri di Malta) sono esenti dalle decime, non solo personali, ma anche de' fondi, così proprj (ancorchè coltivati da' coloni),

(1) 2. 2. *q.* 87. *art.* 2. *ad* 4.
(2) *Salm. c.* 3. *n.* 58.
(3) *Ibid. num.* 50.
(4) *Loc. cit. art.* 4. *in Corp. et ad* 1. *ex c. Si quis laicus* 16. *q.* 1.
(5) *Vide Salm. n.* 60. *ad* 62.

Digitized by Google

come pesi in affitto, o in enfiteusi (1). Passando non però a Religiosi beni già soggetti alle decime, restano quelli obbligati al peso, come si ha per più Decreti della S. C. e della Ruota presso *Pignatelli* (2).

88. Per III. Anticamente a' Regolari era vietato il fondar nuovi conventi, o il lasciare i fondati, senza licenza espressa del Papa, *cap.* 1. *de Excess. Praelat. in* 6. *ex cap. un. de Rel. Dom. in* 6. Appresso col tempo hanno ottenuti diversi privilegj; ma tutti questi nell'anno 1624. furono limitati da Urbano VIII. nella Bolla *Romanus Pontifex*, dove si ordinò, che non potessero prender nuovi conventi, se non osservata la forma de' Canoni del Tridentino, e della Bolla di Clemente VIII. *Quoniam ad instituta*. Sicchè oggidì a fondar nuovo convento tre cose si richiedono. Per 1. la licenza del Vescovo: se richiedasi poi anche quella del Papa, altri l'affermano, come *Barbosa*, *Tamburino*, *Pelliz. ec.* con una Dichiarazione della S. C.; ma lo negano i *Salmaticesi*, con *Lezana*, *Suarez*, *Rodriquez*, ed altri. Per 2. che vi sia il consenso degl' interessati, e specialmente di tutt' i convenuti esistenti tra quattro miglia; altrimenti il Vescovo non può dar detta licenza, se non quando quelli ingiustamente contraddicessero (3). I Carmelitani non però hanno il privilegio, che gli altri Ordini non possono fondare tra lo spazio di 140. canne, dove essi tengono convento; e i Minori tra lo spazio di 300. All' incontro i Minimi, ed i

(1) *Salm. num.* 72. *ad* 76.

(2) *Pignat. tom.* 1. *cons.* 55. *et tom.* 8. *cons.* 84. *n.* 9.

(3) *Salm. tr.* 18. *c.* 3. *a n.* 124. *ad* 130.

Gesuiti hanno il privilegio di fondare ne' luoghi anche non distanti per le dette 140. canne. Ed in tutti questi privilegj si dà già la comunicazione. Ma i suddetti privilegj delle canne, secondo l' uso, non s' intendono per i conventi che si fondano nelle Città (1) Per 3. si richiede che il nuovo Convento possa comodamente mantenere colle rendite o limosine 12. Religiosi; bastando per altro in ciò, che vi sia tra breve una probabile speranza del detto sufficiente sostentamento. Ed in caso che il convento (s' intende de' conventi fondati dopo la citata Bolla di Urbano VIII. fatta nell'anno 1624.) non potesse mantenere il numero di 12. Religiosi, che in fatti non vi abitassero, fu ordinato dalla S. C. con più Decreti, confermati da Gregorio XV. e da Urbano VII., che tal convento restasse totalmente soggetto al Vescovo, in tal forma: *Ordinarii loci visitationi, correctioni, atque omnimodae jurisdictioni talia Monasteria erecta, absque eo quod 12. Fratres in eis valeant habitare, et de facto habitent, subjecta esse intelligantur* (2). Le stesse condizioni si richiedono nelle fondazioni de' Monasterj di Monache. E quì si avverte che dal Tridentino, e dalla S. C. si proibisce di fondar Monasterj di Monache fuori dell' abitato (3).

89. Le suddette condizioni non si richiedono poi nel fare gli Ospizj de' Religiosi, come notano *Peirino*, *Tamhur. ec.* almeno (come limita *Lezana*) se ivi non ricevono Messe, e non abbiano Chiesa (4). Neppure si richiedono

(1) *Salm. n.* 137. *ad* 140.
(2) *Salm. tr.* 18. *c.* 3. *n.* 129. *et* 130.
(3) *Ibid. num.* 134.
(4) *Ibid. num.* 132.

Digitized by Google

nelle traslazioni de' Conventi, che possono farsi, come provano i *Salmaticesi* con *Navarro*, *Barbosa*, *Peirino*, *Lezana* ec., senza il consenso del Papa, nè del Vescovo, nè degli altri Conventi; purchè la traslazione non porti loro pregiudizio; poichè dicono che già prima aveano tal privilegio da più Pontefici, e che poi quello è stato limitato solo per le nuove fondazioni, quali non si chiamano le traslazioni de' Conventi da un sito ad un altro più comodo della stessa terra (come s'intende), o vicino a quella, lasciando il Convento antico. Ed in tal caso i Religiosi ritengono tutt' i beni, e diritti del Convento lasciato (1). Di più possono ancora i Religiosi per concessione di Urbano VIII. e d' Innocenzo VIII.; quando mancassero le rendite, o le limosine d' un Convento, unirlo ed incorporarlo ad un altro (2). Di più possono tornare a loro arbitrio a' Monasteri lasciati, se non fosse che il ritorno apportasse poi qualche nuovo pregiudizio agli altri Conventi (3). Di più i Generali delle Religioni per concessione di Sisto IV. e del medesimo Urbano VIII. possono sopprimere i Conventi miserabili, con trasferire i loro beni a' Conventi maggiori. Si noti quì che i Conventi dati dalle Università, lasciandosi, debbonsi lasciare in mano del Vescovo; ma se sono edificati con proprie rendite, o colle limosine, restano in dominio de' Religiosi, sicchè ne possono disporre liberamente (4).

90. Per IV. I Regolari hanno il privilegio

(1) *Salm. n.* 18. *c.* 3. *n.* 133. *ad* 143.
(2) *Num.* 150.
(3) *Num.* 148.
(4) *Num.* 147.

Digitized by Google

di eleggere il Giudice Conservatore, il quale giudichi tutte quelle cause, dove i Religiosi son rei, ed anche dove sono attori; ma, quando sono attori, solamente per le ingiurie e manifeste violenze loro fatte (1).

91. Per V. I Regolari hanno il privilegio di potere ammettere tutti coloro che vogliono essere seppelliti nelle loro Chiese. Notiamo qui alcune altre cose principali circa la sepoltura, di cui a lungo parlano i *Salmaticesi*. (2) Ciascuno che è giunto alla pubertà può eleggersi la sepoltura dove vuole, anche i Vescovi, ma se non l' eleggono, debbono seppellirsi nella Cattedrale (3). I Religiosi non però debbono seppellirsi in Monastero; ancorchè morissero fuori di quello, purchè non fosse in luogo molto lontano. I Novizj possono eleggersi la sepoltura fuori del lor Monastero; ma se non l' eleggono, debbono in quello seppellirsi, benchè morissero stando in altra casa con licenza del lor Prelato (4). Lo stesso corre per li commensali, e per li familiari, che attualmente servono, o risiedono nel Convento sotto l' ubbidienza del di lui Prelato; e questi possono ricevere tutt' i Sagramenti dai Religiosi, fuori del Battesimo, e del Matrimonio (5). Incorrono gravissime pene i Chierici e Religiosi, che inducono a promettere con giuramento, o voto, o fede data d' eleggersi la sepoltura nella Chiesa propria (6). Debbono privarsi di sepoltura

(1) *Num.* 152. *ad* 178.
(2) *Salm. tr.* 18. *c.* 3. *num.* 6.
(3) *Ibid. num.* 186.
(4) *Num.* 187.
(5) *Num.* 188. *et* 215.
(6) *Num.* 191.

Digitized by Google

quei che muojono impenitenti, o costa pubblicamente che non si son confessati nell' anno, nè comunicati nella Pasqua; e così anche gli Eretici (gli Scomunicati, quei che si han data la morte per ira, se poi non han dato segno di penitenza; quei che muojono in duello, ancorchè abbiano dato segno di penitenza, come si ha nel Rituale Romano; i peccatori manifesti di qualunque sorta di peccato, e quei, che muojono *in fragranti crimine* (come dal *cap. Fures, de Furto*), senza dar segno di penitenza, poichè allora si presume esser morti anche in peccato, come dicono comunemente i DD. col Rituale, checchè si dicano *Lezana*, e *Sanch.* (1). Chi seppellisce tali defunti pecca mortalmente, e chi seppellisce un eretico, o fautore, o pubblico scomunicato, o usurario, di più incorre la scomunica, e tali defunti debbono estrarsi dalla sepoltura, se si può. Del resto niuno dee privarsi di sepoltura in qualunque caso senza le sentenza del Vescovo, o del Prelato se il cadavere è di Religioso (2).

92. Ma veniamo al punto nostro de' Regolari. Debbonsi notare più cose. Per 1. Ciascun Chierico, o Secolare può eleggersi la sepoltura nella Chiesa de' Regolari. E quando alcuno avesse la sepoltura de' suoi Maggiori in quella, e non avesse eletta altra Chiesa, ben possono i Regolari ivi seppellirlo (3). Per 2. I Parrochi che esiggessero nell' associazione alla Chiesa de' Regolari più che esigerebbero nel sepellire il defunto nella Parrocchia, affin di ritrarre i Fedeli dal seppellirsi altrove, incorrono la scomu-

(1) *Salm. c.* 3. *n.* 199.
(2) *Ibid. num.* 308. *et* 304.
(3) *Ibid. n.* 205.

nica Papale, per la Bolla di Clemente VIII. appresso i *Salmaticesi*; e benchè la Bolla fu per li Parrochi dell' Indie, nondimeno *Lezana*, *Peirino*, ed i *Salmaticesi* con altri l' intendono fatta universalmente per tutti (1). Per 3. Dovendo seppellirsi un defunto nella Chiesa de' Regolari, debbono essi chiamare, ed aspettare il Parroco; ma se quello ricusa di venire, o molto tarda, possono essi alzare il cadavere, e condurselo alla loro Chiesa; così comunemente *Barbosa*, *Lezana*, *Peirino*, ed altri co' *Salmaticesi*, e con più Decreti della S. C. (2). L' Officio sul cadavere dee dirsi allora non dal Parroco, o Canonici, ma dagli stessi Regolari. Nè il Parroco può esercitare alcun atto nelle loro Chiese, nè costringere gli eredi a celebrare le messe o parte di quelle nella Parrocchia; giusta più Decreti ancora della S. C. E lo stesso corre anche per li monasterj delle Monache esenti (3). Si avverta non però che nelle Chiese di Monache non possono seppellirsi i laici senza licenza della S. C., se non fosse che alcuno avesse ivi il jus della sepoltura (4).

93. Si dimanda, se i Regolari sian tenuti a pagar la porzione canonica al Vescovo, o al Parroco. La porzione canonica altra è l' *Episcopale*, ed è quella che deesi a' Vescovi per tutte le donazioni *causa mortis*, e legati lasciati alle Chiese, o luoghi pii delle loro Diocesi, come si ha dalla Clementina *Dudum*, *de Sepult.* Questa porzione alle volte è stata la terza, altre volte la quarta parte; ma Innocenzo III.

(1) *Salmant. ibid. n.* 206.
(2) *Ibid. n.* 208. *et* 209.
(3) *Ibid. n.* 212. *et* 213.
(4) *Vide Opus nostrum tom.* 5. *l.* 4. *n.* 62.

Digitized by Google

cap. Requisitis, *de testam.* disse che circa la quantità si attendesse la consuetudine (1). Altra è la *Parrocchiale*, che più propriamente si chiama la *Quarta funerale*, ch' è quella porzione che si dee al Parroco de' funerali, de' legati pii, e di tutto ciò che perviene alla Chiesa, dove si è lasciato il defunto. E questa ancora è stata diversa; ma circa la medesima similmente dee attendersi la consuetudine (2).

194. Ma parlando de' Regolari, in quanto alla porzione episcopale, i loro Monasterj così [illegible] come di donne ne sono affatto esenti per l' Estravagante *Inter cunctas*, §. *De quibuscumque*, *de privil.*, e per altri privilegj apportati i *Salmaticesi* (3). In quanto poi alla Quarta Funerale, per jus comune prima tutti i Regolari eran tenuti a pagarla; ma oggidì, atteso i loro privilegj, e il Tridentino *Sess.* 25. *c.* 13., e la Bolla di S. Pio V. *etsi medicamentum*, del 1567., son obbligati a soddisfarla solamente que' Monasterj, che oltre i 40. anni prima della conferma del Concilio eran soliti di pagarla; così provano i *Salmaticesi* colla comune de' DD. e con più Decreti della S. C. per ragione di molti privilegi Pontificj, e specialmente di Sisto IV. il quale impose la pena di scommunica, e privazione de' Beneficj, ai Parrochi che volessero esigere la suddetta Quarta (4). Se n' eccettuano non però quei conventi che pagassero la mentovata Quarta per contratto fatto, o per consuetudine immemorabile (5).

(1) *Salm. tr.* 18. *c.* 3. *n.* 216.
(2) *Ibid. num.* 228.
(3) *Num.* 217.
(4) *Salm. ibid. num.* 218, *ad* 228.
(5) *Ibid. n.* 229, *ad* 233.

Digitized by Google

§. II.

De' Privilegj de' Regolari in particolare.

95. 96. e 97. I. *Delle Facoltà d' assolvere i sudditi da' casi, e censure.* 98. *Della Riserva de' casi ec.* 99. *Della Facoltà a rispetto de' Secolari.* 100. *Se possano assolvere da' casi riservati a' Vescovi a jure, o per consuetudine.* 101. *Se da' casi Papali.* 102. *Se in viaggio, o per la Bolla della Crociata ec.* 103. *Se i Confessori possono esser di nuovo esaminati dal Vescovo.* 104. *e* 105. II. *Circa la Dispensa nelle Irregolarità* 106. III. *Della Dispensa ne' Precetti Ecclesiastici ec.* 107. IV. *Circa l' Officio Divino.* 108. V. *Circa la Dispensa de' voti, e giuramenti.* 109. *Circa il voto di castità de' conjugi, e degli sposi.* 110. VI. *Del privilegio de' Religiosi, Novizj, e servi di confessarsi con qualunque Sacerdote ec.* 111. *De' Religiosi pellegrinanti.* 112. *Se nel Giubileo.* 113. *à* 116. VII. *Circa il ricevere gli Ordini.* 117. *à* 120. *Circa il conferire gli Ordini.* 121. *e* 122. VIII. *Circa la celebrazione delle Messe.* 123. *Circa il dare la Comunione.* 124. *ad* 128. *Circa il predicare.*

95. I. In quanto alla facoltà che hanno i Prelati Regolari circa l' assoluzione de' casi riservati, e delle censure, bisogna distinguere la facoltà che essi hanno co' loro sudditi, da quella che hanno co' secolari. Sotto nome di Prelati Regolari vengono, non solo i Generali, e Provinciali, ed i loro Vicarj surrogati in loro luogo, ma anche tutti i Superiori locali, come Priori, Guardiani, o Rettori, ed anche i loro

Digitized by Google

Vicarj, quando essi sono assenti almeno per un intero giorno; così comunemente i DD. (1), dal *c. Abbatis, de Privileg. in* 6. Or tutti questi possono assolvere i loro sudditi per 1. da tutti i casi, e censure non riservate al Papa, ancorchè fossero fulminate *ab homine* per sentenza speciale, come dicono i *Salmat.* con *Lezana*, *Candido*, *Pelliz. ec.* per li privilegj di Paolo V. Sisto IV. ed Eugenio IV. (2). E questo che corre per li professi, corre anche per li novizj; sicchè ben possono i medesimi essere assoluti dai Prelati Regolari da' casi riservati a' Vescovi, incorsi non solo dopo l'ingresso, ma anche prima, come dicono i *Salmat.* con *Bon. Pelliz. ec.* e il *P. Mazzot.* con *Sanch. Tambur. ec.* (3). E lo stesso dicono i *Salm.* e *Mazzot.* con *Peirino* e *Tamb.* (4) per coloro che stanno prossimi ad essere ricevuti, v. gr. se stanno già in prova nel Monastero per assumere l' abito. E ciò per la Bolla di Clemente VII. riferita da *Candido*, *Rodriq.* e dai *Salmatic.* (5), dove fu concesso a' Provinciali Regolari, e a loro Vicarj, o altri Deputati, l' assolvere i novizj dell' Ordine da tutti i casi (eccettuati quelli della Bolla *Coenae*) incorsi prima dell' ingresso, e dalle censure a quelli annesse. A ciò potrebbe alcuno opporre il Decreto di Urbano VIII. rapportato nell' Opera nostra (6), nel quale si disse che per la conferma de' Privilegj ottenuti

(1) *Vide Salm. tr.* 18. *c.* 4. *n.* 1.
(2) *Ibid. num.* 2.
(3) *Salmant. tr.* 18. *c.* 3. *n.* 87. *et Mazzot. tom.* 2. *de Res. Cas. c.* 2. *q.* 5.
(4) *Salm. ib. n.* 88. *et Mazzot. loc. cit.*
(5) *Salm. tr.* 10. *de Cens. c.* 2. *n.* 80.
(6) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 95.

Digitized by Google

da' Regolari dopo il Tridentino non s' intendevano di nuovo loro concessi i privilegj ad essi tolti così dal Concilio, come dalla S. C. di assolvere da' casi riservati all' Ordinario. Rispondono i *Salmat.* a questa opposizione nel luogo citato, ma le risposte non persuadono, come abbiam detto nell' Opera (1). La risposta più congruente par che sia questa, cioè che il Decreto di Urbano parla de' secolari, come anche parlava la Proposiz. 12. dannata da Alessandro VII., ma non de' novizj, i quali nelle cose favorevoli comunemente da' DD. son riputati come Religiosi così *Sanchez*, *Suarez*, e *Castropal. Lezana*, coi *Salmaticesi* (2) ed altri. Tanto più che Clemente VIII. così dichiarò; e *Diana* (3) riferisce il privilegio concesso a' Gesuiti (il quale per comunicazione si stende già a tutte le Religioni) di poter comunicare a' Novizj tutti i privilegj della Compagnia. N' eccettuano non però *Bonac. Pelliz.* ed i *Salmat.* (4) il caso in cui fosse già cominciato il giudizio del Vescovo contra del novizio prima di entrare, perchè allora (come dicono) potrebbe il Vescovo estrarlo, e punirlo. Ciò che si è detto de' novizj, lo stesso dice il *P. Mazzotta* nel luogo citato con *Peirino* de' familiari dei Monasterj regolari, purchè *inibi sint quasi de familia, et continui commensales*, come si dice nella Bolla *Superna*, di Clemente X.

96. Per 2. possono i regolari assolvere i loro sudditi, professi, e novizj parimente come si

(1) *Ibid. num.* 103.
(2) *Salm. tr.* 15. *c.* 3. *n.* 85.
(3) *Dian. part.* 3. *tr.* 2. *Res.* 73.
(4) *Loc. cit. num.* 67.

Digitized by Google

è detto di sopra (1) da tutti i casi Papali occulti, nello stesso modo come i Vescovi possono assolvere i loro sudditi in virtù del *cap. Licet.* E ciò per lo privilegio di S. Pio V. (riferito in esteso da' *Salmaticesi*, e dal *P. Concina*) confermato da Benedetto XIII. nella Bolla *Pretiosus* ; del 1727. , dove fu concessa a' Regolari la facoltà d' assolvere anche da' casi della Bolla *Coenae* , eccettuata la ricaduta nell' eresia, la falsificazione delle Lettere Apostoliche, e il trasportamento di cose proibite agl' Infedeli. E si noti qui di passaggio che anche fu ivi concesso al Generale de' Domenicani la facoltà di dispensare nell' irregolarità per l'omicidio commesso da' sudditi , purchè non sia stato pensato, ed eseguito dentro la clausura del Monastero (2).

97. Per 3. posono i Regolari assolvere i loro sudditi dalla scomunica per la concussione, anche grave , ed enorme , e pubblica , fatta non solo a' Religiosi dello stesso Ordine , ma anche d' altro , ed anche a' Chierici secolari , *Castrop. Ronc.* i *Salmatic.* e *La-Croix* , per li privilegi di Bonifacio IV. e Clemente VIII. E si noti qui , che se la percossa è leggiera , o pure occulta , il Religioso percossore , se vuole , può farsi assolvere anche dal Vescovo , ma colla licenza del suo Prelato (3). Si è detto *sudditi* , poichè non possono assolvere i secolari , essendo questo caso limitato a' Regolari dentro l' Italia , e fuori di Roma, da Clemente VIII. come da qui a poco si dirà nel *n.* 99.

98. Si noti inoltre qui , che i Prelati Rego-

(1) *Opus nostr. tom.* 7. *lib.* 6. *num.* 593. *v. Eandem in fin.*

(2) *Vide Op. nostrum tom.* 9. *l.* 8. *n.* 101.

(3) *Ibid. num.* 107.

lari per concessione di Clemente VIII. possano, se lor pare spediente, riserbare undici casi, ma non più, senza il consenso del Capitolo Generale; o almeno Provinciale per la Provincia. I casi che possono riserbare già stanno notati al *Capo XVI. num.* 130. Se poi il Prelato nega la licenza, e se la prima volta possano i Religiosi essere assolati da' riservati; vedi ivi stesso al *n.* 134.

99. Rispetto poi a' secolari, anticamente i Mendicanti godeano il privilegio di potere assolvere i secolari da tutti i casi e censure, riservate così dal Papa, come da' Vescovi. Ma poi col Decreto di Clemente VIII. del 1602. confermato da Paolo V. nel 1617. e da Urbano VIII. nel 1627. fu limitata la detta facoltà, e fu ordinato che i Regolari esistenti fuor di Roma, e dentro l'Italia, non potessero assolvere i secolari nè da' casi della Bolla *Coenae*, nè da' sei seguenti; cioè 1. della percussione del Chierico, 2. del duello, 3. della violazione dell' immunità, 4. delle violazione della clausura de' Monasteri di Monache a mal fine, 5. della simonia confidenziale ne'Beneficj; e 6. finalmente da tutti i casi che i Vescovi a se riservano. Sicchè così per detto Decreto di Clemente VIII. com' anche per la Bolla di Gregorio XIII. *Cum a sacra*, e precisamente per la Proposiz. 12. dannata da Alessandro VII. che diceva: *Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis, non obtenta ad id Episcoporum facultate;* oggidì non dee porsi in dubbio (checchè si dicano alcuni) i Regolari non possono assolvere i secolari da' casi riserbati dai Vescovi (1). Così neppure possono assolvere i

(1) *Vide tom. 7. lib. 6. num. 599. v. Certum est, et tom. 9. lib. 7. n. 95.*

secolari dai sei casi di Clemente, ancorchè sieno occulti, contra del *P. Viva*; poichè la facoltà che hanno i Regolari per la Bolla di S. Pio V. riferita al n. 96. di poter assolvere i casi occulti, come l'hanno i Vescovi per lo *cap. Liceat*, è solo a rispetto de' loro Religiosi, ma non de' secolari. Quello nondimeno che stimiamo probabile con *Viva*, *Comitolo*, ed altri, a' quali anche aderisce il *P. Concina*, si è che ben possono i Regolari assolvere i casi che il Vescovo ha riservati a se nel Sinodo, ma poi non gli ha espressi in tabella, perchè allora si presume che abbia voluto concederne la facoltà a tutti i Confessori, ma da esso già approvati (1).

100. Si dubita per 1. se i Regolari possano assolvere i secolari da' casi, non già da' Vescovi riserbati a se, ma *in jure*, o per consuetudine riserbati a' Vescovi, come sono l'aborto del feto animato, e gli altri al *num.* 166. notati? Lo negano *Viva*, *Bordoni*, *Calassuzio*, *Milante*, ed altri, perchè (come dicono) nel Decreto di Paolo V. e di Urbano III. si proibisce a' Regolari l'assolvere i laici da' casi riservati a' Vescovi; *A casibus eisdem Ordinariis reservatis*, son le parole del Decreto di Urbano. Nulladimeno più probabilmente l'affermano *Concina*, *La-Croix*, *Sporer*, *Salmat.* *Lezana*, *Sanchez*, *Peirino*, e molti altri, a cui poi si unisce (ritrattandosi) anche il *P. Viva* nella sua Morale. La ragione è, perchè le citate parole de' Decreti di Urbano VIII., e Paolo V. debbono intendersi de' casi che dagli stessi Vescovi sono a loro riserbati; essendo tali Decreti, come abbiam detto al *num. anteced.*, con-

(1) *Vide tom. 9. l. 7. n. 100.*

fermativi del Decreto di Clemente VIII., nel quale si parla de' soli casi che i Vescovi si riservano, *nec a casibus quos Ordinarii reservarunt, aut in posterum sibi reservabunt*, parole di Clemente; tanto più che, come dice il *P. Suares*, i casi riserbati a' Vescovi *in jure* debbonsi più presto chiamar delegati a' Vescovi, che riserbati. Ma avvertasi che ciò non corre poi per la percussione del Chierico, nè per tutti gli altri casi che il Vescovo particolarmente a se riserbasse, poichè per questi, come si è detto al *num. preced.*, fu tolta affatto la facoltà a' Regolari (1).

101. Si dubita per 2. Se i Regolari possano assolvere i secolari da' casi Papali? Lo negano alcuni pochi, cioè *Viva* con *Bordone* e *Florono*, per gli stessi Decreti di Paolo V. e d' Urbano VIII., dove ancora fu proibito a' Regolari l' assolvere i casi riserbati alla Sede Apostolica. Ma comunissimamente, e più probabilmente l' affermano *Bonacina*, *Aversa*, i *Salmatic. Pellic. Rodriquez*, *Potestà*, *Perino ec.*, e lo stesso *Viva* nella sua Morale (benchè l' affermi solo de' papali occulti): e ciò per lo privilegio di Paolo III. concesso nel 1545. a' Gesuiti, dove si disse che potessero assolvere i secolari *ab omnibus peccatis, etiam Sedi Apostolicae reservatis, exceptis contentis in Bulla Coenae*. Nè ostano i suddetti Decreti di Paolo V. e di Urbano VIII., perchè quelli (come si è detto al *numero antecedente*) s' intendono de' casi del Decreto di Clemente VIII. (che i suddetti Pontefici vollero confermare) nei quali i soli casi della Bolla *Coenae*, e gli altri sei furono eccettuati. Ma avvertasi, che questa facoltà vale per

(1) *Ibid. n.* 99.

lo solo foro interno (1) Si osservi di più quel che si è detto al *num.* 31. degli Abbati che hanno la giurisdizione quasi Episcopale.

102. Si noti qui che anticamente i Confessori Regolari per concessione di Gregorio XIII. e di Eugenio IV., facendo viaggio, poteano prendere le confessioni, non solo de' sudditi della Diocesi dov' erano approvati, ma di tutti gli altri. E secondo la Bolla della Crociata, essendo approvati in un luogo, erano approvati per tutti (2). Ma Innocenzo X. poi ordinò che i Regolari non potessero pigliar le confessioni in alcun luogo, senza l'approvazione dell'Ordinario di quello; e neppure se avessero il privilegio della Crociata, come dichiarò Innocenzo XII. nella Bolla *Cum sicut*, nel 1700. (3).

103. Si noti di più, che anticamente per la Clement. *Dudum*, *de Sepultur.* i Regolari approvati assolutamente una volta dal Vescovo non poteano essere obbligati di nuovo ad essere esaminati. Nulladimeno S. Pio V. nell'Estravag. *Romani Pontificis*, disse che il Vescovo successore, *pro majori quiete suae conscientiae*, potea di nuovo esaminarli. Ma dopo Gregorio XIII. nella sua Bolla *In tanta negotiorum etc.* (riferita da *Navarro* in fine del suo Manuale) per toglier le liti insorte circa i Regolari, le ridusse tutte le dichiarazioni di S. Pio, e specialmente questa dell' approvazione de' Confessori Regolari, le ridusse (dico) al pristino stato della disposizione del Tridentino, il quale nella *Sess.* 23.

---

(1) *Ibid. n.* 96 *et* 97.

(2) *Ita apud Salmant. tr.* 18. *c.* 5. *n.* 71. *et* 72.

(3) *Vide Opus nostrum tom.* 7. *l.* 6. *n.* 548. *v. Tertia*, *et n.* 549.

Digitized by Google

cap. 15. non altro richiese per li Regolari, che fossero approvati dal Vescovo. Da ciò dicono molti DD. come *Aravio*, *Dicastillo*, *Villalobos*, *Delbene* ec. appresso i *Salmaticesi* (1), che i Regolari approvati coll' esame da un Vescovo, non può di nuovo esaminarli il successore. Tuttavia tengono l' opposto *Diana p.* 3. *tr.* 2. *Resp.* 27. e *Lezana*, *Boss. Bordone*, e molti altri, per un Decreto della S. C. (riferito da *Lezana* e da *Diana*) col quale si dichiarò che non ostante la Bolla di Gregorio XIII. poteva il Vescovo successore, esaminare gli approvati dall' antecessore; e questa attestano *Diana*, e gli stessi *Salmaticesi* essere la pratica odierna de' Vescovi. Ma probabilmente dicono i *Salmaticesi* (2) con *Villalobos*, che così per la Costituzione di S. Pio, come per la Dichiarazione della S. C. può bene il Vescovo successore richiamare all' esame alcuno o alcuni Regolari, di cui ha notizia che non sieno idonei, ma non può per editto generale sospendere tutt' i Confessori Regolari sino che sien di nuovo esaminati. Del resto dee avvertirsi, che rivocando il Vescovo in generale tutte le licenze, non vengono compresi i Regolari, i quali nelle cose odiose non si comprendono, se non si esprimono (3). Di più si avverta, che il Vicario Capitolare *Sede vacante* non può chiamare i Regolari all' esame, secondo il lor privilegio di Clemente IV. (4). Si avverta inoltre, che il

(1) *Salm. tr.* 18. *c.* 4. *n.* 119.
(2) *Ibid. n.* 120.
(3) *Salm. tr.* 19. *c.* 4. *n.* 115. *cum communi.*
(4) *Vide Salm. n.* 116. *et Dianam p.* 3. *tr.* 2. *Resp.* 27.

Digitized by Google

detto di sopra corre per le approvazioni date assolutamente, ma non già per le date a tempo; v. gr. per sei mesi, come ordinariamente si pratica; essendo certo per la Bolla di Innocenzo XIII. *Apostolici Ministerii*, confermata da Benedetto XIII. che i Confessori con Secolari, come Regolari non possono prender le confessioni fuori del luogo, delle persone, e del tempo prescritto, non ostante qualunque privilegio. Vedi al *Capo XVI. n.* 7.

104. II. Circa la facoltà de' Regolari di dispensare nella irregolarità, essi, per lo privilegio di S. Pio V. mentovato al *n.* 97. confermato da Giulio II. possono dispensare co' loro sudditi in tutte le irregolarità occulte in cui possono i Vescovi dispensare co' loro Diocesani in virtù del *c. Licet*; secondo si è detto al *num.* 29. E lo stesso possono co' secolari, come dicono *Suarez*, *Sanchez*, *Pellizz. Bairo*, i *Salmaticesi*, *Sporer*, *Lezana ec.*, per le concessioni di Sisto IV. e del poc'anzi nominato Giulio II. (1).

105. Inoltre possono i Regolari dispensare co' sudditi in qualsivoglia irregolarità, o per delitto, o per difetto, atteso il privilegio di Martino V. (2). Sicchè per venire al particolare, possono i Prelati dispensare co' sudditi per 1. nelle irregolarità per l'omicidio, non solo occulto, come fu conceso nel privilegio di Martino V. ma anche volontario notorio, come si è detto al *n.* 96. per lo privilegio di Benedetto XIII. purchè non sia stato premeditato, e consumato dentro i chiostri. Per 2. in quanto al difetto d'Anima, possono dispensare col Religioso a prendere il Sacerdozio, ancorchè egli

(1) *Tom.* 9. *lib.* 7. *n.* 355.
(2) *Ibid. cod. n.* 335.

avesse patita una permanente pazzia, se poi per giudizio de' medici con verità è cessato il di lei pericolo (1). Per 3. in quanto al difetto di corpo, come se a taluno mancasse il piede, o l'occhio, anche sinistro, possono dispensare; come provano i *Salmaticesi* (2) con *Bordone*, per lo privilegio di Sisto IV., ed in dubbio possono dichiarare ancora che il difetto non osti, come lo possono i Vescovi co' loro sudditi (3). Per 4. in quanto al difetto de' natali, questa irregolarità cessa da se colla professione religiosa per quel che spetta al ricevere gli Ordini come si ha dal *c. 1. de Fil. Presbyt.*, poichè in quanto alle prelature vi bisogna la dispensa (4). Ma per più privilegi (come si è detto al *Capo XIX. n.* 89.) possono già dispensare co' suoi tutt' i Prelati Regolari, Generali, Provinciali, ed anche Priori (5). Quel che poi dice *Soto* che colla professione cessa ogni irregolarità, ciò più comunemente si nega (6). Per 5. possono dispensare nella bigamia anche vera, secondo il privilegio di Martino V., così *Castr. Pelliz. Macedo*, i *Salm.* ec. (7). Per 6. nell' irregolarità anche pubblica per difetto di lenità (8). Per 7. ed ultimo possono i Regolari dispensare col

(1) *Ibid. n.* 400. *in fin.*
(2) *Tract.* 10. *de Censur. c.* 9. *n.* 75.
(3) *Vide opus nostr. tom.* 9. *l.* 7. *n.* 4. *in fin.*
(4) *Tom.* 9. *l.* 7. *n.* 354. *et* 406. *Vide etiam Salm. tr.* 10. *c.* 9. *n.* 57. *et tract.* 18. *c.* 5. *n.* 28. *cum Bord. Payr. Lez. Pelliz. etc.*
(5) *Vide Salm. tr.* 10. *c.* 7. *n.* 58.
(6) *Tom.* 9. *l.* 7. *n. dict. n.* 469.
(7) *Ibid. n.* 355. *et* 452.
(8) *Ibid.*

loro sudditi in tutte le inabilità, e pene contratte per causa di delitto, come di privazione di officio, di Beneficio, di voce, di luogo ec., ancorchè quelle sieno riservate al Papa, come dicono *Suarez*, *Sanch. Pelliz.* ed i *Salmat.* con altri per li privilegj di Sisto IV. S. Pio V. e Gregorio XIV. (1).

106. III. I prelati Regolari hanno anche la facoltà di dispensare co' loro sudditi ne' precetti Ecclesiastici, come possono i Vescovi co' loro Diocesani, secondo quel che dicemmo al *Capo II. num.* 57. Poichè essi hanno la giurisdizione quasi Episcopale, come comunemente insegnano i DD. dalla Clementina *Ne Romani*, *de Elect.* (2). E perciò possono probabilmente dispensare in tutto quel che non sta specialmente riserbato al Papa, come si disse al detto *Capo II. num.* 58. E specialmente in dubbio se la cosa ha bisogno di dispensa, come dicemmo (3). Possono ancora dispensare con causa (come sempre s'intende) nelle leggi pontificie, quando son fatte per alcuna Provincia, e Convento particolare, perchè allora si presume data tal facoltà: o quando tale è la consuetudine, o quando non può ricorrersi facilmente al Superiore; o quando si tratta di cose di poco momento che non obbligano a colpa grave, o che frequentemente accadono, come digiuni, astinenza dalle carni, osservanza delle feste, recitazione dell' Officio, purchè non si dispensi per lungo tempo, come dicono i *Salmaticesi* con *Gaetano*, *Soto* ec. E lo stesso corre per le Regole della Religione (4).

(1) *Salm. tr.* 18. *c.* 4. *n.* 29.
(2) *Salm. ibid. n.* 31. *cum Bonac. Pasqual. etc.*
(3) *Salm. ibid. n.* 33.
(4) *Salm. ibid. n.* 34. *et* 35.

Digitized by Google

Così anche dicono *Azor. Castropal.* i *Salmatic. Trullench. Macedo. ec.* che possono i Prelati dispensare a faticare la festa, tanto coi religiosi che co' servi domestici, ma non cogli estranei; i quali per altro verso possono faticare per lo Monastero, se il Monastero è povero, come dicono *Silvest. Fagund.* ed i *Salmaticesi* con *Pasq. Leandro*, ed altri (1). Vedi su ciò quel che si disse al *Capo VI. n.* 17.

107. IV. Circa l' Officio Divino notansi qui i privilegj che hanno i Regolari Per 1. Leone X. concesse a' Religiosi di poter recitare le Ore in privato in tutto mentalmente. E di più di potere anticipare gli Officj più lunghi, e riservare i brevi per i giorni di maggior occupazione. Per 2. Clemente VII. concesse a tutti i Regolari infermi (s' intende di quegl' infermi che per se non sono già scusati dall' Officio) ed agl' infermieri di soddisfare all' Officio con dire 6. o 7. Salmi (da assegnarsi dal Superiore) con 7. *Pater* e due *Credo*. E Martino V. concesse ai convalescenti il soddisfare con dire quella porzione che pare al loro Confessore. Per 3. Innocenzo IV. concesse alle Monache di S. Chiara (e così s' intende per tutte le altre che comunicano) il soddisfare coll' Officio delle Converse per ogni ragionevole causa, ver. gr. se la Religiosa non sia bene istruita, secondo il giudizio della Badessa, o del Confessore, nell' Officio delle Coriste: o s' è scrupolosa, o affaticata, ovvero occupata in affari utili, come sarebbe a' Religiosi lo stare applicato a confessare, a predicare, o allo studio ecclesiastico per la maggior parte del giorno; poichè già s' intende che de' privilegj dati alle Monache ne go-

(1) *Ibid. num.* 37.

dano anche i Religiosi *ad invicem*, come si disse al *num.* 10. E notano di più i *Salmaticesi*, che di tal privilegio possono servirsi anche senza del Superiore, poichè fu concesso senza questa condizione. Notano di più, che se la Monaca lasciasse l' Officio delle laiche avvalendosi di tal privilegio, non peccherebbe mortalmente, perchè allora si reputa come le laiche, che non sono obbligate al loro Officio sotto colpa grave. Ma ciò a me non piace, mentre, con tal privilegio non è che la monaca passi in qualità di laica, ma solamente l' opera; cioè l' Officio suo di corista passa e si comunica in quello di laica.

108. V. I. Confessori Mendicanti, e gli altri Secolari che comunicano, hanno la facoltà di irritare, rilasciare, e dispensare i giuramenti, e i voti; ma di ciò se n' è parlato al *Capo* 5. *num.* 18. 36. *e seg.* Di più possono dispensare coi conjugi nell' impedimento ad petendum debitum, propter incestum commissum cum consanguinea conjugis, come dicono comunemente *Sanch. Ponzio*, i *Salm.* e gli altri (contra il *P. Concina*); e ciò per molti privilegj di diversi Pontefici (1). Ma avvertasi quì che il confessore in ciò dee ottenerne la licenza speciale almeno dal Prelato inferiore del suo convento (2).

109. Di più possono i Confessori Mendicanti dispensare co' conjugi nel voto di castità fatto prima del matrimonio, ad petendum debitum, come anche comunemente dicono *Castrop. Ponzio*, *Sanch. Tournely*, *Wigandt*, i *Salmat. ec.*

(1) *Vide tom.* 8. *l.* 6. *num.* 1276. *v. Insuper.*

(2) *Ibid. v. An autem.*

per lo privilegio di S. Pio V. Ed anche nel voto fatto dopo il matrimonio, come rettamente tengono *Sanchez*, i *Salmatic. ec.* (contra *Ponzio*) in virtù degli altri privilegj, per cui i medesimi possono dispensare tutti i voti, nei quali possono *de jure ordinario* dispensare i Vescovi co' loro sudditi (1). Quel che più si dubita è, se possono in caso di necessità dispensare cogli sposi, come possono già i Vescovi, nel voto di castità a contraere il matrimonio? Molti l' affermano, come *Anacleto*, *Vidal*, *Basseo*, *Henriquez*, *ec.*, e tal sentenza la stimano già probabile i *Salmaticesi*, ed *Elbel*. Ma più comunemente lo negano *Layman*, *Barbosa*, *Sanch.* e *Ponzio*, dicendo che i Regolari possono dispensare solo ne' voti, ne' quali possono dispensare i Vescovi *de jure ordinario*, ma non già estraordinario, come in questo caso. Ma rispondono i contrarj, che nel caso di necessità i Vescovi benanche *de jure ordinario* dispensano, essendo tale facoltà annessa al loro officio e dignità, come già si disse a' *numeri* 34. *e* 41. Onde non sappiamo chiamare improbabile la prima sentenza (2).

110. VI. Quando a' secolari si concede la facoltà d' eleggersi il Confessore o dal Papa, o dal lor prelato, sempre s' intende, che sia Confessore approvato dal Vescovo, ma i Regolari colla licenza espressa o tacita dal lor Prelato possono confessarsi ad ogni semplice Sacerdote: ciò è comune con *Suarez*, *Lugo*, *coi Salmat. ec.* (3). Che perciò tutt' i Prelati Regolari pos-

(1) *Ibid. num.* 987. *v. An autem*, *et num.* 1128.
(2) *Tom.* 8. *l.* 6. *dict.* 1128. *circa fin.*
(3) *Salm. tr.* 18. *c.* 4. *n.* 49.

sono eleggersi per Confessore qualunque Sacerdote; come anche comunemente dicono i DD. dal *cap. ult. de Poenit. et Rem.* Lo stesso poi che corre per li Religiosi, corre ancora per li servi commensali del convento, come si ha dal Trident. *Sess.* 25. *cap.* 11., per cui possono ricevere dai Religiosi i Sagramenti della Penitenza, Eucaristia, ed Estrema Unzione. E lo stesso corre per li novizj che in *favorabilibus* vengono sotto il nome di Religiosi, come dicono tutti, e lo dichiarò la S. C. a' 14. d'Agosto 1665. Sicchè essi ben possono essere assoluti da tutti i casi riservati dal Vescovo (1); come si disse al *num.* 95. Ma ciò non corre per li Cavalieri di S. Giacomo, e simili, come dicono i *Salmaticesi* colla comune, poichè è tale la consuetudine (2).

111. Di più si noti che i Religiosi peregrinanti, se hanno il socio (purchè sia idoneo) del medesimo Ordine, a lui debbano confessarsi. Se poi manca il socio, o altro sacerdote dello stesso Ordine, allora possono confessarsi a qualunque sacerdote idoneo regolare, o secolare; e ciò è comune appresso tutti. Ma fa il dubbio, se tal sacerdote debba essere approvato in quel luogo? Così vogliono alcuni pochi, come *Wigandt*, *Conc. ec.* Ma comunissimamente e giustamente lo negano *Suarez*, *Roncaglia*, *Castropal.* i *Salm.*, *Elbel*, ed altri, sì perchè tal è la consuetudine delle Religioni, che fa presumere il consenso de' Prelati; sì perchè Innocenzo VIII. assolutamente concesse a' Religiosi viaggianti, che non potendo aver il Confessore del loro Ordine, *quemcumque alium Presbyterum idoneum Reli-*

(1) *Salm. num.* 57.
(2) *Ibid. num.* 58.

Digitized by Google

giosum, vel secularem eligere valeant (1). Vedi ciò che si disse al *Capo XVI.* num. 88.

112. Di più dicono *Lugo* (2), ed i *Salmaticesi* (3) con *Navarro*, *Soto*, *Castrop. Peirino*, *Bossio ec.* che in tempo di Giubileo universale possono i Regolari, ed anche le Monache senza licenza de' loro Prelati confessarsi a' Religiosi d'altro Ordine, benchè avessero il Confessore dell' Ordine, già loro assegnato secondo più privilegj che riferiscono *Lugo*, *Mendo*, *ec.* (4).

113. VII. I Regolari, per quel che spetta agli Ordini, non ricevono già le Dimissorie dai Vescovi, ma da' loro stessi Prelati; altrimenti peccano gravemente, ed incorrono la sospensione. Nondimeno in quanto all' ordinarsi, prima San Pio V. concesse loro il privilegio di ricevere gli Ordini da qualunque Vescovo; ma questo fu rivocato da Gregorio XV., e tal rivocazione è stata confermata da più altri Pontefici, ed ultimamente da Benedetto XIV. colla Bolla *Impositi etc.* nel 1747., colla quale di più sta ordinato, che se il Vescovo del luogo tiene Ordinazione, da lui dee esaminarsi, ed ordinarsi il Religioso: ma se il Vescovo è assente, o non tiene Ordinazione, può essere ordinato da altro Vescovo; ma coll' attestazione del Vicario, o del Cancelliere di quell'Ordinario, altrimenti incorre le stesse pene di chi s' ordina senza dimissoria. E di più sta proibito al Religioso l'andare a stare in altro luogo a fine di ordinarsi colà, per isfuggire l'esame del Vescovo del luo-

(1) *Vide Opus nostr. tom.* 7. *l.* 6. *n.* 575.
(2) *Disp.* 20. *num.* 86.
(3) *Tract.* 18. *c.* 4. *n.* 124.
(4) *Vide Opus nostr. tom.* 8. *l.* 6. *n.* 788. *Not.* 8.

Digitized by Google

go dove prima stava. I Religiosi poi, che stanno nelle Diocesi che *sunt nullius*, debbono ordinarsi dal Vescovo più vicino (1).

114. Quì si dubita per 1. da chi debbano ordinarsi i novizj? Dicono *Suarez*, ed *Enriq.* o dal Vescovo dell' Ordine, o del domicilio: Ma *Sanchez*, *Castropalao*, *Delbene*, e *Fagnano*, con altri, tengono che ben possono ordinarsi dal Vescovo del luogo dov' è il noviziato. Giustamente poi dicono *La-Croix*, e il *P. Mazzotta*, che l' una e l' altra opinione è probabile, purchè (aggiungo di questa seconda) il novizio abbia animo, in quanto a se, di permanere perpetuamente in quel Convento dove si trova, e ne dia giuramento, secondo si ordina nella Bolla *Speculatores* (2).

115. Si dubita per 2. Se i Religiosi possano ordinarsi *extra tempora?* Lo negano *Vasquez*, *Lezana*, *ec.*; poichè dicono, che sebbene Gregorio XIII. ciò concesse a' Gesuiti, nondimeno ne proibì la comunicazione. Ma oggi non dee porsi più in dubbio che possano, così per molti privilegj dati ad altre Religioni, come per la Dichiarazione ultimamente fattane da Benedetto XIII. nel Concilio Romano) *Tit.* 5. *cap.* 2.), dove si disse, che tali privilegj *in suo robore persistunt*, *nec eis derogatum fuisse constat* (3).

116. Si dubita per 3. Se ordinandosi i regolari *extra tempora*, possano ordinarsi in qualunque giorno che si fa Officio doppio, ancorchè non sia festa di precetto? L' affermano *Fagundez*, *Villalob.* *Diana ec.* e lo chiamano pro-

(1) *Ibid. n.* 768.
(2) *Ibid. n.* 765. *et* 778.
(3) *Ibid.* 797. *Dub.* 3.

babile *Suarez*, ed altri; perchè *Alessandro VI.* parlando di tal privilegio disse, potersi ordinare *diebus Dominicis, sive festivis duplicibus*, ma non disse *de praecepto*. Questa opinione non ardisco riprovarla, ma stimo più probabile l'opposta con *Lugo*, *Azorio*, ed *Escobar*, perchè Gregorio XIII. parlando del medesimo privilegio spiegò dicendo, *diebus Dominicis, et festivis diebus*, senza dire *duplicibus*: il giorno festivo propriamente significa quello, in cui si vietano le fatiche, onde s' intende di precetto. E così in fatti si pratica per tutti coloro che si ordinano colla dispensa, *in tribus diebus festivis*, per cui corre la stessa regola (1).

117. Circa poi la facoltà di conferire gli Ordini, anticamente gli Abbati Regolari per la concessione loro fatta nel Sinodo VII. (come si ha nel *Can. Quoniam*, *Dist.* 169.) poteano dare la Tonsura, e gli Ordini Minori, non solo a' loro Sudditi Religiosi, ma a tutti gli altri. Non però dal Tridentino *Sess.* 23. *cap.* 10, tale facoltà fu ad essi ristretta pe' soli Regolari sudditi. Ma ciò non ostante molti DD. han sostenuto che gli Abbati, almeno i Mitrati (come tengono i *Salmaticesi*, e ne adducono più Decreti della S. Congreg.), i quali possono esercitare Pontificali, poteano ordinare anche i Secolari loro sudditi, ed anche gli altri che aveano le Dimissorie da' loro Prelati. Nondimeno tutte queste opinioni oggi non hanno più luogo dopo il Decreto della S. C. approvato da Urbano VIII. a' 17 di Gennajo 1642., dove ributtandosi ogni contraria opinione si proibì agli Abbati l' ordinare, o il dar le Dimissorie ad altri, fuorchè a' soli sudditi Regolari; e fu

(1) *Ibid. Dub.* 4.

imposta loro la sospensione, altrimenti facendo. Se n' eccettuano non però molti descritti nella Cancelleria Romana, i quali hanno il privilegio di fare Dimissorie, come l' Abbate di Monte Casino, della Cava ec. (1).

118. Si dubita qui per 1. Se almeno quegli Abbati che hanno la giurisdizione quasi Episcopale in qualche territorio separato, possano ordinare i loro sudditi secolari? *Molfesio* appresso *La-Croix* (2) ne rapporta una dichiarazione affermativa della S. C. Ma Benedetto XIV. (3) ne riferisce un' altra contraria, e lo stesso porta deciso il *P. Zaccaria* appresso *La-Croix* nel luogo citato.

119. Si dubita per 2. Se gli Abbati che possono ordinare i Sudditi professi, possano anche i Novizj? Lo negano *Costropalao*, *Barbosa*, *Sairo*, *ec.* Ma più comunemente, e più probabilmente l' affermano *Suarez*, *Layman*, *Sanchez*, *Escobar*, ed i *Salmaticesi* con altri, poichè *in favorabilibus* regolarmente sotto nome di Regolari vengono ancora i Novizj (4), come s' è detto al *n.* 109.

120. Si dubita per 3. Se gli Ordini conferiti da tali Abbati ai secolari, o Regolari non sudditi, sieno validi? Lo negano *Suarez*, *La-Croix*, *etc.* Ma si dee affermare con *Sanchez*, coi *Salmaticesi*, *Tambur. Pellis. ec.* perchè questa facoltà (come dicemmo) un tempo fu già concessa agli Abbati; e dal Concilio poi, e dal Decreto d' Urbano solamente l' esercizio n' è stato loro proibito: ond' essi illecitamente, ma va-

(1) *Tom.* 8. *lib.* 6. *n.* 763.
(2) *Croix l.* 6. *p.* 2. *n.* 2236.
(3) *De Synodo lib.* 2. *cap.* 11. *n.* 15.
(4) *Vide Opus nostr. tom.* 8. *lib.* 6. *n.* 764.

Digitized by Google

lidamente ordinano. E che sia così, apparisce dalla stesso Decreto di Urbano, dove agli Ordinati s' impone la sospensione; dunque si hanno per validi gli ordini loro dati. E così porta deciso più volte dalla S. C. Benedetto XIV. (1).

121. VIII. In quanto al dir la Messa, e al dar la Comunione, prima i Regolari per li privilegj di Sisto IV Alessandro VI. ed Urbano VIII. potevano celebrare in Altare portatile, così nelle loro case, come nelle loro grancie anche contraddicente il Vescovo (2). Ma Clemente XI. nel 1703. con suo decreto dichiarò, che tutti i loro privilegj di celebrare in Altare portatile senza licenza del Vescovo, sono stati rivocati per lo Tridentino. E lo stesso ha dichiarato Benedetto XIV. nella Bolla *Magno*, §. 29. Nè posso accordarmi a ciò che dice il *P. Mazzotta*, che tale proibizione s' intende fatta per le case private, ma non per le proprie de' Religiosi; poichè nel Decreto di Clemente si parla del privilegio di celebrare *in locis in quibus degunt:* luoghi dove s' abita, sono le case proprie, non le aliene. Inoltre Innocenzo XIII. nel 1723. nella Bolla *Apostolici ministerii* proibì, *ne in privatis Regularium cellis seu cubiculis erigatur altare, remota quacumque in contrarium consuetudine* (3). Sappiasi non però che Greg. XIII. concesse a' provinciali de' Gesuiti di deputare gli Oratorj pubblici nelle loro Chiese, in cui tutti posson celebrare (4).

---

(1) *De Syn. lib.* 2. *cap.* 11. *n.* 13.
(2) *Salm. tr.* 15. *cap.* 7. *n.* 97.
(3) *Vide Opus nostrum tom.* 6. *l.* 6. *n.* 362. *v. Hanc.*
(4) *Apud Merat. p.* 1. *tit.* 20. *ad lit. F.*

Digitized by Google

122. Per lo privilegio di Gregorio XIII. i Regolari possono celebrare un' ora avanti l' aurora, sicchè possono dir la Messa tre ore avanti la nascita del sole; così *Lugo*, *Suarez*, *Rodriquez*, *i Salmaticesi*, *ec.* (1). Anzi quando vi è qualche giusta causa, possono dirla immediatamente dopo due ore passata la mezza notte, per li privilegj di Alessandro VI. e Clemente VIII. E tali privilegj dicono *Lugo*, *Rodriquez*, *Diana*, *Narbona*, e i *Salmaticesi* con altri non esser già rivocati dal Tridentino nella *Sess. 22. de evitand. etc.* Avvertono nondimeno i suddetti DD. che ciò vale solo per le Chiese proprie: dove per altro soggiungono, che possono di tal privilegio avvalersi anche i Sacerdoti secolari (2). Di più Eugenio IV. concesse a' Regolari di poter celebrare con giusta causa tre ore dopo mezzo giorno. Non però *Azorio*, *Fagundez*, ed altri dicono tal privilegio essere stato rivocato da San Pio colla Bolla *Amantissimus*, nel 1566; e di ciò *Lezana* ne adduce una Dichiarazione della S. C. Ma ciò non ostante, dicono *Lugo*, ed i *Salmaticesi* con *Aversa*, *Dicastillo*, *Narbona*, *Diana*, *ec.* che non costa autenticamente della suddetta Dichiarazione, nè costa della rivocazione di S. Pio, il quale parlò solo delle Messe che si dicono *de sero*, *etiam forsan circa solis occasum*; onde dicono stare in possesso il privilegio di Eugenio IV., che per avvalersi di quello, basta qualunque causa mediocre, come di convalescenza, di studio, e simili (3).

---

(1) *Salm. tr.* 15. *c.* 6. *n.* 94.

(2) *De Lugo de Euch. D.* 20. *n.* 27. *et Salm. ibid. n.* 95.

(3) *Lugo de Euch. D.* 20. *n.* 42. *et Salm. n.* 95.

Digitized by Google

123. In quanto poi al ministrar la Comunione, Paolo III. ed altri Pontefici concessero ai Regolari di darla nelle loro Chiese a tutt'i Fedeli. Se n'eccettuano non però 1. se il Vescovo ragionevolmente la proibisce a taluno. Se ne eccettua per 2. la Comunione in articolo, o in pericolo di morte; purchè non vi sia estrema, o grave necessità, e il Parroco non possa, o non voglia amministrarla; *Lugo*, *Roncaglia ec.* (1). Se n'eccettua per 3. la Comunione Pasquale, cioè quella, per cui si soddisfa al precetto, come comunemente dicono *Filliuccio*, *Sà Busembao*, *ec.* Si osservi su questo punto quel che si è detto al *Tomo I. Capo VII. n.* 42.

124. IX. Circa la facoltà di predicare, anticamente i Regolari, per la Clementina *Dudum de sepult.*, poteano liberamente predicare nelle loro chiese, e nelle piazze: ma il Tridentino *Sess.* 5. *cap.* 2. ordinò che nelle Chiese aliene non potessero predicare senza la licenza del Vescovo; e nelle Chiese proprie del loro Ordine, senza domandare al Vescovo la benedizione. Sicchè i Religiosi per predicare nelle loro Chiese, basta che cerchino la benedizione, ancorchè quella sia loro negata, come dicono *Lezana*, *Pelliz.*, *Bordone*, e i *Salmaticesi* con altri, e con un Decreto della S. Congregaz. (2). Ma tale benedizione, come dicono i *Salmaticesi*, non si richiede per predicare nelle piazze, perchè il Concilio parla solo delle Chiese. Sempre non però debbono i Regolari averne l'approvazione da' loro Prelati, i quali peccherebbero, se senza esaminarli permettessero loro il predi-

(1) *Vide Opus nostr. tom.* 6. *l.* 6. *n.* 239. *et* 240.

(2) *Salm tr.* 18. *cap.* 4. *n.* 178.

Digitized by Google

care (1). Possono poi i Prelati commettere il predicare anche a' semplici Tonsurati, per lo privilegio di Gregorio III.; benchè la S. C. ha dichiarato generalmente, che la predicazione ben può commettersi a qualunque Tonsurato (2).

125. In quanto poi alle chiese aliene, come si è detto, i Regolari non possono predicarvi senza la licenza dell' Ordinario, se non fosse per due, o tre volte, come dicono *Navarro*, *Barbosa*, *Diana*, i *Salmaticesi*, ed altri, o purchè il Vescovo non istesse in quel luogo, ed alcun Religioso si trovasse ivi di passaggio; perchè allora può dargli il Parroco la licenza di predicare, come concesse Gregorio VIII. (3). Quando nonperò il Vescovo desse la licenza, il Religioso può predicare nelle Parrocchie, anche contraddicente il Parroco, sì perchè il Vescovo è il Superiore del Parroco, sì perchè ciò fu concesso espressamente da Alessandro IV. (4).

126. Si domanda per 1. Se sia lecito a' Regolari il predicare, contraddicente il Vescovo? Quando sono chiese aliene, e il Vescovo da principio nega la licenza, è certo che non è lecito. Ma se il Vescovo l'avesse già data, e poi volesse rivocarla; o se le Chiese fossero proprie, dicono *Peirino*, *Vega*, *Pellizzario*, ed i *Salmaticesi*, con *Diana ec.* (5), che ben possono essi predicare. Ma a ciò osta quel che si dice nel Tridentino (*Sess. 24. cap. 4.*): *Nullus Secularis, sive Regularis contradicente*

(1) *Salm. ibid. n.* 176. *et* 177.
(2) *Ibid n.* 174.
(3) *Salm. cit. cap. 4. n.* 184.
(4) *Ibid. n.* 179.
(5) *Ibid. n.* 180.

Digitized by Google

Episcopo praedicare praesumat. Osta di più la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabili*, dove si dice che il Vescovo come delegato della Sede Apostolica possa punire i Religiosi, *qui in alienis Ecclesiis absque Episcopi licentia, et in Ecclesiis suorum Ordinum, non petita benedictione, aut ipso contradicente, praedicare praesumpserint.* Ma rispondono i *Salmaticesi*, che così la detta Bolla, come il Concilio debbonsi intendere, secondo quel che si dice nella Clementina *Dudum*; di sopra mentovata, in cui si proibisce il predicare nell' ora che predica il Vescovo o che si predica solennemente avanti di esso. E così dicono aver deciso la S. C. dei Vescovi, e Regolari a' 30. di Gennajo 1629. appresso *Barbosa* (1); avendo io non però osservato *Barbosa* nel citato luogo, trovo che la Dichiarazione della S. C. fu solo per le prediche nelle chiese proprie de' Regolari; onde per le Chiese aliene non mi pare probabile la suddetta risposta.

127. Si dimanda per 2. Se il Vescovo possa esaminare i Religiosi, che cercano la licenza per predicare nelle Chiese non proprie? La S. C. appresso *Barbosa* (2) a' 12. di Gennajo del 1628. disse che sì; ma lo negano i *Salmaticesi* (3) con *Pellizzario*, *Bordone*, *Diana*, *Peirino*, *ec.* per la Bolla di Leone X. *Superna*, dove si disse che niuno si ammettesse a predicare, *nisi prius per Superiores suos respective examinatus*: ed ivi si spiegò appresso, che il Religioso dovea di ciò dimostrarne l' approvazione del suo Prelato. Rispondono poi i *Salma-*

(1) *In Trident. sess.* 5. *c.* 2. *n.* 19.
(2) *Loco cit. n.* 20.
(3) *Cit. cap.* 4. *n.* 186.

Digitized by Google

tic. con *Pellizzario*, e *Granado*, che la suddetta Dichiarazione contraria della S. C. non fa più che opinione probabile, onde non dee preferirsi alla Bolla di Leone. Ma (dunque io dico) almeno è probabile per la detta Dichiarazione, che il Vescovo possa esaminare, ed altrimenti possa negare la licenza. All' incontro la Bolla di Leone proibisce sì bene a' Vescovi di non ammettere il Religioso che non porta l'approvazione del suo Prelato, ma non gli proibisce d' esaminarlo, se vuole; e di negargli la licenza, se quello ricusa d' essere esaminato.

128. Per ultimo si noti, che il Vescovo per lo Concilio Lateranese V. può sospendere, e punire i predicatori Regolari in tre casi, nei quali anzi sono *ipso facto* essi sospesi dalla predica. 1. Se predicano *miranda falsa*, *aut incerta*. 2. So predicano profezie non fondate nella S. Scrittura, o non approvate dalla Sede Apostolica. 3. Se predicando dicono male de' Vescovi; o de' proprj superiori. Di più secondo il Tridentino *sess.* 5. *cap.* 2. il Vescovo può sospendere, e punire quei Regolari, che predicano proposizioni eretiche, erronee, o scandalose (1).

(1) *Salmat. tr.* 18. *cap.* 4. *n.* 188.

Digitized by Google

CAPO XXI.

Obblighi del Confessore.

PUNTO UNICO

Della Carità, e prudenza del Confessore.

1. *Della Carità del Confessore nell' accogliere il penitente.* 2. *Nel sentirlo.* 3. *In avvertirlo.* 4. *Della prudenza in interrogare, ammonire, e disporre.* 5. *Rimedj generali.* 6. *Rimedj particolari.*

1. Quattro sono gli Officj, che dee esercitare il buon confessore, di padre, e di medico, di dottore, e di giudice. Di ciò che s' appartiene all' officio di dottore, e di giudice n'abbiamo parlato nell' Opera in tutte le avvertenze finora date. Resta a parlare dell' officio di padre, a cui s' appartiene la carità; e dell'officio di medico, a cui s' appartiene la prudenza. Il Confessore per adempire la parte di buon padre, dee esser pieno di carità. E primieramente dee usar questa carità nell' accoglier tutti, poveri, rozzi, e peccatori. Alcuni confessano solamente l' Anime divote, o solo qualche persona di riguardo, perchè non avranno l' animo di licenziarla; ma se poi s' accosta un povero peccatore, lo sentono di mala voglia; ed in fine lo licenziano con ingiurie. E quindi succede che quel miserabile, il quale a gran forza sarà venuto a confessarsi, vedendosi così mal accolto, e discacciato, piglia odio al Sagramento, si atterrisce di più confessarsi; e così diffidando di trovare chi l' ajuti, e l' assolva, s' abbandoni alla mala vita, ed alla disperazione. Non

fanno così i buoni Confessori, quando si accosta uno di costoro, se l' abbracciano dentro il cuore; e si rallegrano, *quasi victor capta praeda*, considerando di aver la sorte allora di strappare un' Anima dalle mani del Demonio. Sanno che questo Sagramento propriamente non è fatto per l' Anime divote, ma per li peccatori, giacchè le colpe leggiere, per essere assolute, non han bisogno dell' assoluzione sagramentale, ma possono cancellarsi in diversi altri modi. Sanno che Gesù Cristo si protestò dicendo: *Non veni vocare justos, sed peccatores. Marc.* 2. 17. E perciò vestendosi di viscere di misericordia, come esorta l' Apostolo, quanto più infangata di peccati trovano quell' Anima, tanta maggior carità cercano d' usarle, affin di tirarla a Dio, con dirle per esempio: *Orsù allegramente, fatti ora una bella confessione. Dì tutto con libertà, non ti pigliar rossore di niente. Non importa che non ti sei a pieno esaminato, basta che mi rispondi a quel che io ti dimando. Ringrazia Dio, che t' ha aspettato sinora. Ma hai da mutar vita. Sta allegramente, che Dio ti perdona certo, se hai buona intenzione: a posta t' ha aspettato per perdonarti. Dì su allegramente, ec.*

2. Maggiormente poi dee il Confessore usar carità nel sentirlo. Bisogna pertanto ch' egli si guardi di mostrar impazienza, tedio, o maraviglia de' peccati che narra, se pure non fosse così duro, e sfacciato, che dicesse molti e gravi peccati, senza dimostrarne alcun orrore, o rincrescimento; perchè allora è di bene fargli intendere la loro deformità, e moltitudine, bisognando allora svegliarlo dal suo mortal letargo con qualche correzione. È vero, come dicono i Dottori, che dee astenersi il Confessore di.

Digitized by Google

far la correzione dentro la confessione de' timidi, per timore che il penitente si atterrisca, e lasci di dire gli altri peccati che tiene. Nulladimeno ciò s' intende parlando regolarmente, ma del resto alle volte conviene non passare avanti, e far subito la correzione, precisamente quando il penitente si confessa di qualche peccato più enorme, o pure abituato, per fargli intendere la gravezza di quel vizio, ma senza inasprirlo, nè atterrirlo. Onde il Confessore, dopo che l' ha corretto per quanto è necessario, subito gli faccia animo a confessare gli altri peccati, con dirgli: *Orsù, te lo vuoi levare questo vizio così brutto? sì eh? sta allegramente. Dì tutto mo, non lasciare qualche peccato che tieni. Avessi da fare un sacrilegio! Questo sarebbe un peccato più grande di quanti ne hai fatti. Di tutto mo allegramente, e fatti una buona confessione, che Dio ti perdona.*

3. In fine poi della confessione è necessario che il Confessore con maggior calore faccia conoscere al penitente la gravezza e moltitudine de' suoi peccati, e lo stato miserabile di dannazione in cui si trova; ma sempre con carità. È vero che allora può servirsi di parole più gravi per farlo entrare in se stesso; ma dee fargli conoscere che tutto ciò che gli dice, non nasce da sdegno, ma da effetto di carità e di compassione; per esempio: *Figlio mio, vedi che vita è questa di dannato? Vedi il male che hai fatto? Che ti ha fatto Gesù Cristo che lo tratti così? Se Gesù Cristo ti fosse stato il maggior nemico capitale, avresti potuto trattarlo peggio? un Dio che è morto per te? Ah! se fossi morto in questo tempo, in questa notte, dove saresti andato? dove staresti mo? saresti dannato per sempre. Che ti pare, se seguiti a vivere così; ti*

Digitized by Google

potrai salvare? non lo vedi che sei dannato? Che te ne trovi di tanti peccati che hai fatti? non lo vedi che hai un Inferno quà, e un altro là? Orsù, figlio mio, finiscila mo; datti a Dio; basta quanto l'hai offeso. Io ti voglio ajutare quanto posso, vieni a trovarmi sempre che vuoi. Fatti santo mo; statti allegramente. Oh che bella cosa stare in grazia di Dio! ec. (S. Francesco di Sales per tirare i peccatori a Dio, specialmente costumava di far loro intendere la pace che godon quelli che vivono in grazia di Dio, e la vita infelice che fa chi vive lontano da Dio). Quindi l'ajuterà a far l'atto di dolore; e se quegli è disposto, l'assolverà con dargli i rimedj per emendarsi, di cui parleremo quì a poco al *num.* 5. e 6. Se poi non può assolverlo, o stima espediente di differirgli l'assoluzione, gli assegni il tempo del ritorno con dirgli: *Orsù t'aspetto il tale giorno, non lasciar di venire; portati forte, come ti ho detto; raccomandati alla Madonna, e vieni a trovarmi; se io sto al confessionario, accostati che io ti farò passare, o pure mandami a chiamare ch'io lascerò tutto per sentirti.* E così ne lo mandi con dolcezza. Questa è la via di salvare i peccatori, trattarli quanto si può con carità; altrimenti quelli, se trovano un Confessore austero che li tratta con modi aspri, e non fa lor animo, pigliano orrore alla confessione, lasciano di confessarsi, e son perduti.

4. All' ufficio poi di medico s'appartiene la prudenza, la quale richiede che il Confessore, a fin di ben curare il suo penitente, per prima s'informi delle cagioni, e dell' origine di tutte le di lui infermità spirituali, interrogandolo dell' abito, delle occasioni di peccare, in qual luogo, in qual tempo, con quali persone ha

Digitized by Google

peccato. E da ciò dee regolarsi a far le dovute correzioni, non tralasciandole con qualunque persona di riguardo, nè co' Principi, nè coi Magistrati, nè coi prelati, Parrochi, o Sacerdoti, allor che essi si accusano di colpe gravi, e con poco sentimento: con costoro debbono sì bene farsi le ammonizioni con più dolcezza, e discrezione; ma con maggior fortezza, e calore; poichè i peccati di tali personaggi sono di maggior conseguenza per lo maggior danno che possono recare agli altri col loro mal esempio. E perciò con essi, se mancano al loro officio, dee farsi l' ammonizione, ancorchè sieno in buona fede. Cogli altri poi che stanno in qualche ignoranza incolpabile, se debba farsi l' ammonizione quando non è profutura, vedasi quel che si disse al *Capo XVI.* (parlando della confessione) dal *num.* 108. Indi, presa la confessione, dee procedere il Confessore a disporre coll' atto di dolore e proposito il penitente all' assoluzione. Avvertendo quì di nuovo quel che dicemmo al detto *Capo XVI. num.* 105. *in fin.* che quando il penitente fosse indisposto è tenuto il Confessore (come dicono *Suarez*, *Laymann*, ed altri) a far quanto può per ben disporlo, senza prendersi pena che gli altri aspettino, o si partano. Già pure nello stesso *Capo XVI. num.* 51. parlammo della prudenza che dee anche avere il Confessore in imporre la penitenza secondo le forze spirituali del penitente, e di non caricarlo di maggior peso di quello, che il penitente può portare. Ma soprattutto dee attendere il Confessore ad applicargli i rimedj opportuni a conservarsi il penitente in grazia di Dio.

5. Questi rimedj altri son generali, altri particolari per liberare il penitente da qualche par-

Digitized by Google

ticolar vizio. I generali da insinuarsi a tutti, sono. 1. L' amore a Dio, giacchè Dio a questo solo fine ci ha creati; e con ciò diasi ad intendere la pace che gode chi sta in grazia di Dio, e l'Inferno anticipato che prova chi vive senza Dio, colla ruina anche temporale che porta seco il peccato. 2. Lo spesso raccomandarsi a Dio, e alla Madonna col rosario ogni sera; all' Angelo Custode, ed a qualche speciale Santo Avvocato. 3. La frequenza de' Sagramenti, e che se mai cadono in colpa grave, subito si confessino. 4. La considerazione delle massime eterne, specialmente della morte; ed a' padri di famiglia il far l' orazione mentale ogni giorno in comune con tutta la casa, almeno il rosario con tutti i loro figli. 5. La presenza di Dio in tempo della tentazione, con dire, *Dio mi vede.* 6. L' esame di coscienza ogni sera col dolore, e proposito. 7. Agli uomini secolari l' entrare in qualche Congregazione: ed a' Sacerdoti incarichi con modo speciale l' orazione mentale (senza la quale difficilmente saran buoni Sacerdoti; vedi all' *Append. I.* al §. I.) e il ringraziamento dopo la Messa, almeno che si legga qualche libretto spirituale prima e dopo d' aver celebrato.

6. I rimedj poi particolari si assegneranno secondo la diversità de' vizj: per esempio, a chi ha tenuto qualche odio, s' insinui che ogni giorno raccomandi a Dio quella persona con un *Pater*, ed *Ave:* e quando si sente punto dalla memoria di qualche affronto ricevuto, si ricordi dell' ingiurie ch' esso ha fatte a Dio. A chi è caduto in colpa d' impurità, il fuggire l'ozio, i mali compagni, e le occasioni; e chi è stato abituato per lungo tempo in quel vizio, dee fuggire non solamente le occasioni prossime ma

Digitized by Google

anche certe occasioni rimote che per lui, ch' è diventato così debole, saranno prossime. Costui specialmente non lasci di dire ogni giorno le tre *Ave Maria* alla purità della BB. Vergine mattina, e sera, con rinnovare sempre avanti la sua immagine il proposito, e la preghiera per la perseveranza; e procuri di frequentare la Comunione, che si chiama *vinum germinans virgines.* A chi è stato solito bestemmiare, s' insinui di fare per qualche tempo nove o cinque croci colla lingua per terra, e di dire un *Pater* ed un *Ave* ogni giorno a quei Santi che ha bestemmiati; ed ogni mattina in alzarsi rinnovi il proposito di aver pazienza nelle occasioni d' ira, e dica tre volte la mattina: *Madonna mia dammi pazienza:* ciò servirà, non solo acciocchè Maria SS. l' ajuti, ma ancora acciò nelle occasioni si trovi l' abito fatto a dire le stesse parole; o pure si avvezzi a dire: *Mannaggia il peccato mio, mannaggia il Demonio, ec.* Altri rimedj poi gli assegnerà il Confessore colla sua prudenza, secondo le circostanze delle occasioni, delle persone, e de' loro impieghi.

Capo Ultimo.

Come dee portarsi il Confessore con diversi generi di penitenti.

1. *a* 7. §. I. *Di coloro che stanno in occasione prossima.* 8. *a* 17. §. II. *Degli abituati, e recidivi.* 18. *a* 31. §. III. *Delle domande da farsi a' penitenti di trascurata coscienza; e* I. *Delle domande a' rozzi secondo l' ordine de' Precetti.* 32. II. *Delle domande a' penitenti di diversi stati e condizioni: e* I. *a' Sacerdoti.* 33. II. *alle Monache.* 34. III. *a' giu-*

Digitized by Google

dici. IV. *agli sarivani.* V. *a' medici.* 35. VI. *a' cerusici, e speziali.* VII. *a' negozianti.* VIII. *a' sartori.* 36. IX. *a' sensali o venditori.* 37. X. *a' barbieri e parrucchieri; e quì si parla de' giovani che accomodano la testa alle donne.* 38. *a* 42. §. IV. *De' fanciulli e zitelle.* 43. *e* 44. §. V. *Delle persone divote.* 45. *e* 46. §. VI. *De' muti e sordi.* 47. *e* 48. §. VII. *De' moribondi.* 49. *e* 50. §. VIII. *De' condannati a morte.* 51. *a* 54. §. IX. *Degli infestati da' Demonj.* 55. *e* 56. §. X. *Delle donne.*

§. I.

Come si dee portare con coloro che si ritrovano in occasione prossima di peccato.

1. La massima parte della buona direzione de' Confessori affin di salvare i loro penitenti, consiste nel ben regolarsi con coloro che son nell' occasione di peccare, o pure che sono abituati, o recidivi. E questi sono i due scogli (occasionarj, o recidivi), dove la maggior parte de' Confessori urtano, e mancano al lor dovere. Nel Capitolo seguente parleremo degli abituati, o recidivi: ora parliamo di coloro che stanno nell' occasione. È certo che se gli uomini attendessero a fuggire le occasioni, si eviterebbe la maggior parte de' peccati. Il Demonio senza l' occasione poco guadagna; ma quando l'uomo volontariamente si mette nell'occasione prossima, per lo più, e quasi sempre il nemico vince. L'occasione, specialmente in materia di piaceri sensuali, è come una rete che tira al peccato, ed insieme accieca la mente, sì che l'uomo fa il male, senza quasi vedere quel che fa. Ma ve-

Digitized by Google

niamo alla pratica. L'occasione primieramente si divide in volontaria, e necessaria. La *volontaria* è quella che facilmente può fuggirsi. La *necessaria* è quella che non può evitarsi senza danno grave, e senza scandalo. Per secondo si divide in prossima, e rimota. La *rimota* è quella in cui l'uomo di rado pecca, o pure quella che da per tutto si ritrova. La *prossima*, parlando *per se*, è quella nella quale gli uomini comunemente per lo più cadono: la prossima poi *per accidens*, o sia rispettiva; è quella che sebbene a riguardo degli altri non è prossima, per non esser atta di sua natura ad indurre comunemente gli uomini al peccato, nulladimeno a rispetto d'alcuno è prossima, o perchè quegli in tale occasione frequentemente è caduto, o perchè prudentemente può temersi che cada per la sperienza avuta della sua fragilità. Alcuni Dottori, vogliono, che non sia occasione prossima se non quella in cui l'uomo quasi sempre, o per lo più sia caduto: ma la più comune, e più vera sentenza vuole, che l'occasione prossima sia quella nella quale alcuno frequentemente è caduto (1). Ma in ciò bisogna ben avvertire ciò che poc'anzi si è detto dell'occasione rispettiva, che conforme alle volte l'occasione che a rispetto d'altri comunemente è prossima, a rispetto poi d'alcuno molto pio e cauto può esser rimota (2); così all'incontro certe occasioni che per gli altri comunemente sarebbero per se rimote, saranno forse prossime per alcuno, il quale per le tante ricadute fatte, e per l'inclinazione a qualche vizio (specialmente s'è disonesto) si sarà renduto molto debole e facile a cadere; onde

(1) *Tom. 7. l. 6. n. 452.*
(2) *Ibidem.*

Digitized by Google

costui sarà obbligato a fuggire non solo le occasioni prossime, ma ancora quelle rimote, che che per lui son prossime.

2. Del resto è certamente nell' occasione prossima. 1. Quegli che ritiene in casa propria qualche donna; con cui spesse volte è stato solito peccare. 2. Quegli che frequentemente nel giuoco è caduto in bestemmie, o frodi. 3. Quegli che in qualche osteria o casa è stato solito cadere in ubbriachezze, o risi, o atti o parole, o pensieri osceni. Or tutti questi tali non possono esser assoluti, se non dopo che han tolta l' occasione, o almeno se non promettono di toglierla secondo la distinzione che si farà nel numero seguente. E così parimente non può assolversi alcuno, che andando a qualche casa, benchè una volta l' anno, sempre ivi ha peccato; poichè a costui l' andare colà già è occasione prossima. Neppure possono esser assoluti quelli che, sebbene nell' occasione non peccano, tuttavia sono di scandalo grave agli altri (1). Aggiungono alcuni DD. (2), e non senza ragione, doversi anche negare l' assoluzione a chi non lascia l' occasione esterna, quando v' è congiunto un abito vizioso, o pure una gran tentazione, o sia una veemente passione, ancorchè sino allora non v' abbia peccato; poichè facilmente appresso vi può cadere, se non si allontana dall' occasione. Onde dicono che se mai una serva fosse molto tentata dal padrone, ed ella si conoscesse facile a poter cadere, è tenuta partirsi da quella casa, se liberamente può farlo, altrimenti è temerità lo stimarsi sicura.

3. E quì avvertono i Confessori a non per-

(1) *Ibid. v. Ex praemissis.*
(2) *Ibidem.*

Digitized by Google

mettere agli sposi l' andare in casa della sposa, nè alle spose, o a' loro genitori l' ammettere gli sposi in casa, perchè di rado succede che tali sposi non pecchino; almeno con parole o pensieri in tale occasione, mentre tutti gli aspetti e colloquj tra gli sposi sono incentivi al peccato; ed è moralmente impossibile trattare insieme, e non sentire gli stimoli a quegli atti turpi, che debbono poi succedere in tempo del matrimonio. Parlando poi generalmente di coloro che fanno all' amore, è vero che non si debbono indistintamente condannare di peccato grave; ma ordinariamente parlando, dico che questi difficilmente son fuori dell' occasione prossima di peccar mortalmente. Ciò si vede dall' esperienza, poichè di cento appena se ne troveranno due o tre esenti da peccati gravi; e se non al principio, almeno nel progresso; mentre in tali amoreggiamenti prima discorrono per genio, indi il genio si fa passione, e la passione, radicata ch' è nel cuore, accieca e fa precipitare in mille colpe. Onde il gran Cardinale Pico della Mirandola, Vescovo Albanese, nella sua Diocesi avvertì per editto i suoi Confessori a non assolvere questi amoreggianti, se dopo essere stati ammoniti da altri per tre volte, non si fossero corretti da far all'amore, specialmente di notte o per lungo tempo, o occultamente, o dentro le case col pericolo facile di baci e toccamenti, o contra il precetto de' genitori, o quando l'altra parte prorompe in parole oscene, o con iscandalo, come se amoreggiassero in Chiesa, o con conjugati, o claustrali, o Chierici *in sacris*. Ed in ciò è bene generalmente avvertire, che dove si tratta di pericolo di peccati formali, e precisamente di peccati turpi, il Confessore quanto maggior rigore userà col penitente, tanto mag-

Digitized by Google

giormente gioverà alla di lui salute. Ed all' incontro tanto più sarà crudele col suo penitente, quanto più sarà benigno in permettergli di porsi nell' occasione. S. Tommaso da Villanova chiama i Confessori in ciò condiscendenti, *impie pios*. Una tale carità è contra la carità. In questi casi sogliono i penitenti rappresentare al Confessore, che rimovendo l' occasione ne nascerà un grande scandalo: stia forte il Confessore a non far conto di tali scandali; sempre sarà più scandalo il vedere il penitente neppure dopo la confessione toglier l' occasione. O gli altri ignorano il suo peccato, ed allora non faranno alcun sospetto di male: o lo sanno, ed allora più presto il penitente ricupererà la fama, che la perderà, con toglier l' occasione.

4. Dicono molti DD. che per la prima o seconda volta ben può assolversi alcuno che sia nell' occasione prossima, benchè volontaria, anche prima di togliere l' occasione, purchè abbia fermo proposito di subito rimoverla. Ma quì bisogna distinguere con S. Carlo Borromeo (nell' Istruzione data a' suoi Confessori) le occasioni che *sono in essere*, come quando alcuno tiene la concubina in casa, o quando una serva cade tentata dal suo padrone, ed in casi simili; da quelle che *non sono in essere*, come chi nel giuoco cade in bestemmie, nelle bettole in risse ed ubbriachezze, nelle conversazioni in parole o pensieri disonesti, ec. In queste occasioni di seconda sorta, che *non sono in essere*, dice S. Carlo che quando il penitente promette risolutamente di lasciarle, può assolversi per due, ed anche tre volte; che se poi non si emenda, dee differirsegli l' assoluzione sino che in effetto si scorga aver egli tolta l' occasione. Nell' altre occasioni poi di prima sorta, che *sono in essere*,

Digitized by Google

dice il Santo che il penitente non dee assolversi, se prima non ha tolta affatto l' occasione; e non basta che la prometta. E questa sentenza io ho tenuta, e tengo per certa, ordinariamente parlando; e credo di averlo chiaramente provata nell' Opera (1). La ragione si è, perchè un tal penitente è inteuto e indisposto per l' assoluzione se vuol egli riceverla prima di toglier l' occasione; poichè così facendo si mette nel pericolo prossimo di rompere il proposito fatto di rimoverla, e di non adempire all' obbligo stretto che ha di toglier l' occasione. È certo che pecca mortalmente chi sta nell' occasione prossima volontaria di peccato mortale, e non la toglie: or essendo quest' opera di toglier l' occasione una cosa molto difficile, che non si eseguisce se non per mezzo d' una gran violenza, questa violenza difficilmente se la farà chi già ha ricevuta l' assoluzione; mentre, tolto il timore di non esser assoluto, facilmente si lusingherà di poter resistere alla tentazione, senza rimover l' occasione: e così restando in quella, certamente tornerà a cadere: come si vede tutto giorno colla sperienza di tanti miserabili, ch' essendo assoluti da' Confessori poco accorti, non tolgono poi l' occasione, e ricadono peggio di prima. Ond' è per ragione del suddetto pericolo di rompere il proposito, che pecca gravemente quel penitente che riceve l' assoluzione prima di rimover l' occasione, e maggiormente pecca il Confessore che gliela dà.

5. Ho detto *ordinariamente parlando*, poichè n' eccettuano per prima i DD. (2) il caso in cui dimostrasse il penitente tali segni straordinarj di

(1) *Tom. 7. lib. 6. num. 454.*
(2) *Ibid. eod. num. 454. v. Dixi tamen.*

Digitized by Google

dolore, per cui potesse giudicarsi prudentemente non esser più in lui prossimo il pericolo di rompere il proposito di togliere l'occasione; mentre allora quelli segni indicano che il penitente ha ricevuta una grazia più abbondante, colla quale può sperarsi che sarà costante in rimover l'occasione. Con tutto ciò sempre che l'assoluzione potesse comodamente differirsi, io ancora in tal caso ce la differirei, sino che in fatti tolga l'occasione. Se n'eccettua per 2. il caso in cui il penitente non possa più tornare, o pure se non dopo molto tempo; allora ben può assolversi, se si vede ben disposto col proposito di toglier subito l'occasione; perchè in tal caso il pericolo di rompere il proposito si reputa rimoto, per ragione del gran peso che dovrebbe soffrire il penitente partendo senza l'assoluzione, e di ripetere la sua confessione ad altro Sacerdote, o pure di star tanto tempo senza la grazia del Sagramento; sicchè stando egli allora in una moral necessità di ricever l'assoluzione prima di toglier l'occasione, ha ragione ad esser subito assoluto (1); poichè non potendo costui toglier l'occasione prima dell'assoluzione, si reputa come stesse in occasione necessaria. Ma ciò neppure dee ammettersi, se il penitente è stato già da altro Confessore ammonito a levar l'occasione, e non l'ha fatto, perchè allora si ha come recidivo; e perciò non può essere assoluto; se non apportasse segni straordinarj di dolore, come diremo nel §. seguente al *n.* 12.

6. Ciò è in quanto all'occasione prossima volontaria. Ma se l'occasione è necessaria, o *fisicamente*, come se alcuno stesse in carcere, o pure in punto di morte, in cui non avesse tem-

(1) *Ibid. v. Excip.* 2,

po e modo di discacciare l'amica: o *moralmente*, cioè se l'occasione non potesse torsi senza scandalo, o grave suo danno, di vita, di fama, o beni di fortuna, come comunemente ingnano i DD. (1); in tal caso ben può essere assoluto il penitente, senza togliere l'occasione perchè allora non è obbligato a rimoverla, purchè prometta di eseguire i mezzi necessarj a far che l'occasione da prossima diventi rimota, come sono specialmente nell'occasione di peccato turpe il fuggire la familiarità, ed anche l'aspetto quanto si può del complice; il frequentare i sagramenti, e lo spesso raccomandarsi a Dio, con rinnovare ogni giorno (precisamente la mattina) innanzi l'immagine del Crocifisso la promessa di non più peccare, e di evitare l'occasione quanto è possibile. La ragione si è, perchè l'occasione di peccare non è propriamente peccato in se stessa, nè induce necessità di peccare; onde ben può consistere coll'occasione un vero penitente, e proposito di non ricadere. E sebbene ognuno è tenuto a togliersi dal prossimo pericolo di peccare, ciò s'intende quando egli spontaneamente vuole tal pericolo; ma quando l'occasione è moralmente necessaria, allora il pericolo per mezzo de'rimedj opportuni diventa rimoto, e Dio allora non manca di assistere colla sua grazia a chi veramente è risoluto di non più offenderlo. Non dice la Scrittura che perirà chi stà nel pericolo, ma chi ama il pericolo; però non può dirsi che ami il pericolo, chi a questo soggiace contra sua voglia; onde disse San Basilio (2): *Qui urgenti aliqua causa, et necessitate se periculo objicit, vel permit-*

(1) *Ibid. num.* 455.
(2) *In Const. Mon. c.* 4.

Digitized by Google

tit se esse illo, cum tamen alias nollet, non tam dicitur amare periculum, quam invitus subire, et ideo magis providebit Deus, ne in illo pecoet.

7. E da ciò dicono i DD. che ben son capaci d' assoluzione quelli che non vogliono lasciare qualche officio, negozio, o casa, in cui han soluto peccare, perchè non possono lasciarla senza grave danno, semprecchè son veramente risoluti d' emendarsi, e di prendere i mezzi per l' emenda: tali sono per esempio i cerusici, che in medicar le donne, o i Parrochi che in sentir le loro confessioni son caduti in peccati, se lasciando quest' impieghi non potessero vivere secondo il loro stato (1). Ma tutti convengono essere spediente in questi e simili casi il differir l' assoluzione, affinchè il penitente stia almeno più attento a praticare i rimedj prescritti. Ma io stimo che il Confessore non solo può, ma è tenuto a far ciò, semprecchè può farlo comodamente, specialmente quando si tratta di materia turpe, poichè egli è obbligato come medico dell' Anime ad applicare loro i rimedj opportuni; e tengono non esservi rimedio più atto a chi sta nell' occasione prossima, che differirgli l' assoluzione, essendo troppo nota l' esperienza di tanti che dopo l' assoluzione trascurano i mezzi assegnati, e così facilmente ricadono. Dove all' incontro, quando ad alcuno vien differita l' assoluzione, egli sarà più vigilante ad eseguire i mezzi, ed a resistere alle tentazioni, per lo timore d' esser mandato di nuovo senza assoluzione, per quando tornerà al Confessore. Forse in ciò alcuno mi stimerà troppo rigido, ma io sempre ho così praticato, e seguirò a prati-

(1) *Tom. 7. lib. 6. dict. n. 455. in fin.*

care con coloro che stanno in occasione prossima, benchè necessaria, e benchè avessero segni straordinarj di dolore, semprecchè non avessin special obbligo di subito assolverli; e così stimo di molto più giovare alla salute de' penitenti. Oh volesse Dio, che da tutti si praticasse così, quanti meno peccati si commetterebbero, e quante più Anime si salverebbero! Io torno a dire, che dove si tratta di liberare i penitenti dal peccato formale, dee il Confessore avvalersi delle opinioni più benigne, per quanto concede la cristiana prudenza; ma dove le opinioni benigne fan più vicino il pericolo del peccato formale, come appunto avviene in questa materia delle occasioni prossime, dico esser onninamente espediente, e per lo più necessario, che il Confessore si avvalga delle sentenze più rigide; poichè queste più giovano allora alla salute delle Anime. Che se poi alcuno, stando nell' occasione necessaria, sempre ricadesse dello stesso modo, con tutt' i rimedj eseguiti, e con poca speranza d' emenda; dico allora doversi a costui in ogni conto negar l' assoluzione, se non toglie prima l' occasione (1). E quì giudico ch' entri già il precetto del Vangelo: *Si oculus tuus scandalizat te, ejice eum* (2). Eccettochè se il penitente dimostrasse segni di tal dolore straordinario, che facesse apparire prudente speranza d' emenda (3).

---

(1) *Tom. 7. lib. 6. n. 457.*
(2) *Marc. 19.*
(3) *Tom. 7. l. 6. n. 457. in. fin.*

Digitized by Google

§. II.

Come debba portarsi il Confessore cogli abituati, e recidivi.

8. Bisogna distinguere gli abituati da' recidivi. Gli *abituati* son quelli che han contratto l'abito in qualche vizio, del quale non ancora si son confessati. Or questi, come dicono i Dottori (1), ben possono assolversi la prima volta che si confessano del mal'abito, o pure quando se ne confessano dopo averlo ritrattato, purchè sian disposti con un vero dolore, e con un proposito risoluto di prendere i mezzi efficaci per emendarsi. Ma quando l'abito fosse molto radicato, può benanche il Confessore differire l'assoluzione, per fare esperienza come si porta il penitente nel praticare i mezzi assegnati, ed acciocchè prenda egli più orrore al suo vizio. Avvertasi che cinque volte il mese può già costituire il mal abito in qualche vizio di peccati esterni, purchè tra loro vi sia qualche intervallo. Ed in materia di fornicazioni, sodomie, e bestialità molto minor numero può costituire l'abito: chi per esempio fornicasse una volta il mese per un anno ben questo dee dirsi abituato.

9. I *recidivi* all'incontro sono quelli che dopo la confessione son ricaduti nella stessa, o quasi stessa maniera senza emenda. Questi, come comunemente s'insegna (2), non possono essere assoluti con i segni ordinarj, cioè col solo con-

(1) *Ibid. num.* 458.
(2) *Ibid. num.* 458. *v. Redicivus.*

fessarsi, e dire che si pentono, e propongono, come si ha dalla Proposizione 60. dannata da Innocenzo XI., poichè l' abito fatto, e le ricadute passate senza alcuna emenda danno gran sospetto che il dolore e il proposito che il penitente asserisce avere, non sian veri. Onde a costoro deesi differir l' assoluzione per qualche tempo, sino che si scorga alcun prudente segno d' emenda. Ed in questo punto è cosa da piangere il vedere la gran ruina che cagionnano tanti mali Confessori nell' assolvere indistintamente questi redicivi, i quali, vedendosi così sempre facilmente assoluti, perdono l' orrore al peccato, e seguitano a marcire ne' mali abiti sino alla morte. Alcuni Dottori (1) ammettono che il recidivo ben può assolversi con i segni ordinarj sino alla terza e quarta volta; ma a questa opinione io non ho potuto mai accordarmi, mentre l' abituato ch' è ricaduto dopo una sola confessione senza emenda, già è vero recidivo, e dà sospetto fondato della sua indisposizione. È notisi quì che questa regola corre anche per li peccati veniali, poichè sebbene comunemente si ammette che più facilmente possono assolversi quei che ricadono negli stessi peccati veniali, per esservene l' occasioni più frequenti; nulladimeno, essendo comune la sentenza (2) che sia peccato grave e sacrilegio il confessarsi di colpe leggiere senza vero dolore e proposito, come si disse al *Cap. XVI. n.* 23. dee facilmente temersi che tali confessioni sieno sacrileghe, o almeno invalide. Onde avverta il Confessore a non assolvere indistintamente tali penitenti, mentre allora, ancorchè quelli stiano in buona fede, egli nulla-

(1) *Ibid, p. Dicunt.*
(2) *Ibid, num.* 449. *Dub.* 1.

Digitized by Google

dimeno non sarà scusato dal sacrilegio, dando l' assoluzione a chi non è disposto. Procuri pertanto, se vuole assolverlo; o di disporre il penitente a dolersi specialmente di qualche colpa veniale, a cui tenga più orrore; o pure di fargli dire qualche peccato della vita passata contra alcuna virtù (basta che lo dica in generale) per aver la materia certa, su cui possa appoggiare l' assoluzione; altrimenti anche a costui bisogna differir l' assoluzione per qualche tempo.

10. Dico *per qualche tempo*, poichè tanto a' recidivi di colpe leggiere, quanto di colpe gravi non è necessaria la dilazione di anni, o di mesi, come troppo rigidamente vuole il Giovenino (1); ma basterà regolarmente, se il peccato, nasce da fragilità intrinseca, il tempo di otto o dieci giorni, come dice il dotto Autore dell' Istruzione per li novelli Confessori (2) stampata in Roma; e lo stesso scrive l' Autore dell' Istruzione per li Confessori di terre e villaggi (3); dove cita per questa dottrina Lodovico Habert (4). E soggiungono i suddetti Autori essere eccessiva e pericolosa la dilazione d' un mese, perchè dopo tanto tempo è difficile che tornino tali penitenti. Ed a questo sentimento favorisce Benedetto XIV. (5). Il quale, parlando de' Confessori che giustamente differiscono l' assoluzione a' penitenti, così poi loro esorta: *Illos quantocius ut revertantur invitent, ut ad sacra-*

(1) *Ibid. num.* 463.
(2) *Part.* 2. *c.* 9. *n.* 215.
(3) *Cap.* 1. §. 4.
(4) *In Praxi Poen. tr.* 4. *pag.* 417.
(5) *Bulla Apostolica in Bull. tom.* 3. *pag.* 143. §. 22.

Digitized by Google

mentale forum regressi absolutionis beneficio donentur. Al sommo (io dico) può differirsi a costoro l' assoluzione per quindeci, o venti giorni. Ma bisogna eccettuarne coloro che si confessano in tempo del Precetto Pasquale, mentre a costoro bisogna l' esperienza di maggior tempo che di 8. e 10. giorni, potendosi giustamente sospettare, che questi si astengano dal ricadere più per rispetto di non incorrere nella censura, che per vera risoluzione di mutar vita. Bisogna anche eccettuarne coloro che cadono per occasione prossima estrinseca, poichè questi abbisognano di maggior esperienza, essendo l' occasione (come s' è detto nel Paragrafo precedente) un incentivo più forte al peccato. Non però sempre basterà l' esperienza d' un mese: ma il Confessore non dica al penitente, che si trattenga un mese a ritornare, perchè questi si spaventerà a sentir tanta dilazione: dica che torni fra otto, o al più fra quindeci giorni, e così con bel modo lo trasporterà a ricever l' assoluzione in fine del mese.

11. Sicchè per assolvere i recidivi, non bastano i segni ordinarj, ma vi bisognano gli straordinarj di dolore e di proposito: i quali segni all' incontro secondo la comune (1) son certamente sufficienti a dar l' assoluzione; poichè il segno straordinario (purchè sia solido e fondato) toglie il sospetto dell' indisposizione cagionato dalle ricadute. Ben dissero i Vescovi della Fiandra congregati nell' anno 1607. in un Decreto fatto per la direzione de' Confessori delle loro Diocesi, parlando di questo punto: *Deum in conversione peccatoris non tam considerare mensuram temporis, quam doloris* (2). Onde proi-

(1) *Tom. 1. l. 6. n. 459. v. Recidivus.*
(2) *Apud Croix l. 6. p. 2. n. 282.*

Digitized by Google

birono a' Confessori l'esigere per legge stabile da' penitenti anche recidivi, l'esperienza di tempo notabile, prima di dar loro l'assoluzione. E con ragione, poichè non è l'unico segno della volontà mutata la sola pruova del tempo, mentre la volontà del peccatore si muta per virtù della grazia Divina, la quale non ricerca tempo, ma opera alle volte in un istante; perlochè la mutazione della volontà ben può conoscersi per altri segni, senza l'esperienza del tempo. Anzi gli altri segni della disposizione attuale del penitente tal volta manifestano la mutazione della sua volontà, molto meglio che la pruova del tempo: poichè tali segni dimostrano direttamente la disposizione, dove che l'esperienza la dimostra solo indirettamente, accadendo non di rado, che alcuno siasi per lungo tempo astenuto dal peccare, e con tutto ciò sia ancora indisposto. Onde dice l'autore mentovato dell'Istruzione per li novelli Confessori (1): *Se la ricaduta nasce dalla propria fragilità, senza altra causa estrinseca volontaria; è quasi temerità il dire, che ogni ricaduto sia indisposto.* Ed altrove (2) dice che il ricaduto per forza del mal abito dee assolversi, semprecchè dimostra ferma volontà di usare i mezzi per emendarsi, aggiungendo: *E giudichiamo che il fare altrimenti sia troppo rigore, e che il Confessore facendolo si allontanerebbe dallo spirito della Chiesa, e del Signore, e dalla natura del Sagramento, il quale non solamente è giudizio, ma è medicina salutare.*

12. Diversi poi sono questi segni, come insegnano i Dottori (3). I. Maggior dolore manife-

(1) *Part.* 1. c. 15. n. 356.
(2) *Part.* 1. *cap.* 9. *n.* 313.
(3) *Tom.* 7. *l.* 6. *n.* 460.

stato per lagrime (purchè sieno di vera compunzione), o per parole ch' escano dal cuore, le quali alle volte ben possono essere segni più certi, che le lagrime. II. Il numero diminuito de' peccati (s' intende quando il penitente si è trovato nelle stesse occasioni, e tentazioni di peccare); o pure se il penitente dopo l' ultima confessione si è mantenuto in grazia molto tempo, per esempio 20. in 30. giorni, dove prima solea cadere più volte la settimana; o pure se fosse caduto dopo un gran contrasto colla tentazione; o pure se prima di venire a confessarsi, per lungo tempo si fosse astenuto dal peccato mortale abituato. III. La diligenza usata per l' emenda, come sarebbe se il penitente ha fuggita l' occasione, se ha adempiuti i mezzi prescritti dal Confessore, ovvero ha fatti digiuni, limosine, orazioni, ha fatto dir Messe per farsi una buona confessione. IV. Se egli cerca allora rimedj, o nuovi mezzi per emendarsi: o se promette di adempire i mezzi, che allora gli dà il Confessore, massimamente se non è stato mai avvertito dagli altri a prenderli: ma a queste promesse di rado può aversi tanta fede, che basti, se non vi è qualche altro segno, mentre i penitenti per aver l' assoluzione facilmente promettono, ma difficilmente poi l' attendono. V. La confessione spontanea, cioè se il penitente viene, non già a soddisfare al Precetto Pasquale, nè per certo pio uso di confessarsi in alcune feste, come di Natale, della Beata Vergine, e simili; nè viene spinto da' genitori, o dal padrone, o dal maestro, ma viene affatto volontariamente, e veramente inspirato da lume divino a solo fine di ricevere la divina grazia; specialmente se per confessarsi ha fatto un lungo viaggio, o si è astenuto da un lucro notabi-

Digitized by Google

le, o ha sopportato un grande incomodo, o ha superato un gran contrasto interno o esterno. VI. Se è venuto spinto da qualche straordinario impulso, come per aver udita la predica, o la morte di qualche paesano, o per timore di qualche flagello imminente, terremoto, peste ec. VII. Se si confessa di peccati gravi lasciati per vergogna nelle altre confessioni. VIII. Se per l'ammonizione del Confessore manifesta di avere presa una nuova cognizione ed orrore del suo peccato, o del pericolo di sua dannazione. IX. Se il penitente prima di confessarsi avesse restituita la roba o fama tolta. Altri soggiungono altri segni, come se il penitente accetta volentieri una gran penitenza, se asserisce essersi subito pentito dopo aver fatto il peccato, se si protesta di voler morire più presto che peccare. Ma questi segni non so se possono bastare soli; più presto dico che potrebbero servire ad ajutare altri segni, i quali soli non basterebbero.

13. In somma, sempreché v'è qualche segno, per cui possa prudentemente giudicarsi, che la volontà del penitente siasi mutata, ben può essere assoluto; poichè sebbene il Confessore per assolverlo dee essere moralmente certo della sua disposizione, nulladimanco si ha da avvertire, che negli altri Sagramenti, dove la materia è fisica, tale deve essere ancora la certezza; ma in questo Sagramento della Penitenza, essendo la materia morale, come sono gli atti del penitente, basta la certezza morale o sia rispettiva, come si è provato (1); cioè basta che il Confessore abbia una prudente probabilità della disposizione del penitente, senza alcun prudente

(1) *Tom. 6. l. 6. n. 57., et tom. 7. num. 461.*

sospetto in contrario, altrimenti difficilmente mai potrebbesi alcun peccatore assolvere, poichè tutti i segni de' penitenti altro non fondano che una probabilità della loro disposizione: *Non ricercasi altro* (dice l'Autore dell'Istruz. per gli Nov. Conf.) *per amministrare la penitenza, che un giudizio prudente e probabile della disposizione del penitente; onde se le circostanze non fondano un dubbio prudente ch'egli non sia sufficientemente disposto, non dee il Confessore inquietare se stesso, nè il penitente, per averne l'evidenza che non è possibile* (1); si veda al *Capo XVI. n. 117. in fin.* Si avverta circa il mal abito, che più facilmente possono assolversi i recidivi nelle bestemmie, che negli altri peccati di odj, disonestà, e furti, a' quali l'abito più radicalmente si attacca per ragione della maggior concupiscenza che v'interviene.

14. S'è detto che il Confessore può dar l'assoluzione all'abituato, o recidivo, quando è disposto col segno straordinario, ma non si dice che sia obbligato, perchè può ancora differircela, quando lo stima espediente; come comunemente s'insegna (2). Poichè, sebbene il penitente ha jus all'assoluzione dopo la confessione fatta de' suoi peccati, nulladimanco non ha jus di esser subito assoluto, mentre il Confessore come medico ben può, anzi alle volte è tenuto a differire l'assoluzione, quando giudica esser tal rimedio necessariamente utile alla salute del suo penitente. Se poi sia espediente di usare ordinariamente questo rimedio, o no, senza il consenso del penitente è certo che no, quando la dilazione può apportare più danno, che profit-

(1) *P. 1. c. 15. n. 360.*
(2) *Vide Op. nostr. tom. 7. lib. 6. n. 462.*

Digitized by Google

to; e lo stesso dicesi da' Dottori, quando dalla dilazione il penitente avesse a patirne qualche noia, o pericolo d'infamia (1). Fuori poi di questi casi, alcuni vogliono esser meglio di differir l'assoluzione di tali recidivi; altri più comunemente; che ciò di rado sia espediente; e di tal sentimento è stato ancora il gran Missionario de' nostri tempi il P. Leonardo da Porto Maurizio nel suo bel *Discorso mistico*, e *morale*, dato alle stampe in Roma. Meglio nulladimeno è il dire, che in tal punto non può stabilirsi regola certa, ma il Confessore dee regolarsi secondo le circostanze occorrenti. Egli si raccomandi a Dio, e secondo si sente ispirato, così faccia. Il mio sentimento è questo; Dico colla sentenza comunissima de' DD. (2) che se il penitente è ricaduto per fragilità intrinseca (come accade ne' peccati d'ira, d'odio, di bestemmie, di pollazione, o dilettazioni morose) stimo che di rado giovi il differir l'assoluzione al recidivo, quando è disposto; poichè dee sperarsi che più giovi a costui la grazia del Sagramento, che la dilazione dell'assoluzione.

15. Dico *per fragilità intrinseca*, poichè altrimenti deesi praticare con chi è ricaduto per occasione estrinseca, benchè necessaria; essendochè l'occasione eccita pensieri assai più vivaci, e la presenza dell'oggetto commuove molto più i sensi e rende più intenso l'affetto al peccato, che non fa il mal abito intrinseco; e perciò il penitente ha da farsi una gran forza non solo per vincer la tentazione, ma ancora per allontanarsi dalla familiarità e presenza dell'oggetto, acciocchè il pericolo da prossimo

(1) *Ibid.* n. 463.
(2) *Ibid. v. Ut autem.*

Digitized by Google

rendasi rimoto. E, tanto più corre se l' occasione è volontaria, e dee affatto togliersi, perchè allora chi riceve l' assoluzione prima di toglier l' occasione, come abbiam dimostrato nel paragrafo precedente al *num.* 4. sta in gran pericolo di rompere il proposito di rimoverla. Nell' abituato all' incontro per cagione intrinseca è più rimoto il pericolo di violare il proposito, mentre da una parte non v' è l' oggetto, che si violentemente lo spinga al peccato, e dall' altra a lui non è volontario il ritenere il suo mal' abito com' è volontario il non toglier l' occasione; onde al mal abituato in tal bisogno Dio maggiormente soccorre, e perciò più che dal differirgli l' assoluzione, può sperarsi l' emenda dalla grazia del Sagramento, che lo renderà più forte, e renderà più efficaci i mezzi ch' egli adoprerà per estirpare il mal abito. E perchè mai, dicono giustamente i *Salmaticesi* (1), si dee maggiormente sperare che ad un peccatore, il quale non ha la grazia, giovi la dilazione dell' assoluzione, che non giovi ad un amico di Dio l' assoluzione, per cui riceve la grazia? E il Cardinal Toledo (2) parlando precisamente del peccato di mollizie, stima egli che per tal vizio non vi è rimedio più efficace, che lo spesso fortificarsi col Sagramento della Penitenza: e soggiunge, che questo Sagramento è il freno più grande a chi commette tal peccato: e chi non l' usa, dice, che non si prometta l' emenda se non per miracolo. E in fatti San Filippo Neri, come si legge nella sua Vita (3), massimamente di questo mezzo della frequente con-

(1) *De Poen. c. 5. n. 67. in fin.*
(2) *Tol. c. 6. n. 2.*
(3) *Cap. 6. n. 2.*

Digitized by Google

fessione servivasi a pro de' recidivi in tal vizio. A ciò ben anche conferisce quel che dice il Rituale Romano trattando della penitenza, *in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut saepe confiteantur; et si expediat, communicent.* E decidendo *facile recidentibus*, intende certamente parlare di coloro che non ancora hanno estirpato l'abito. Alcuni Autori, che per la sola via del rigore par che vogliano salvare l'Anime, dicono che tutt'i recidivi si fanno peggiori, allorchè sono assoluti prima di emendarsi. Ma io vorrei sapere da questi miei maestri, se tutti i recidivi, quando son licenziati senza l'assoluzione, privi della grazia del Sagramento, tutti diventano più forti, e tutti si emendano? Quanti io ne ho conosciuti nel corso delle Missioni, ch'essendo loro stata negata l'assoluzione, si sono abbandonati alla mala vita, ed alla disperazione, e per molti anni non si sono più confessati! Del resto, torno a dire, ognuno dee guidarsi in ciò secondo il lume che il Signor gli concede. Questo è certo, che in tal materia tanto errano quelli che più del giusto son facili, quanto quelli che più del giusto son difficili ad assolvere. Molti per la troppa facilità son cagione che tante Anime si perdano; e non può negarsi che questi siano in maggior numero, e facciano maggior danno, poichè a costoro si accostano in maggior numero i mali abituati. Ma altri per lo troppo rigore sono di gran danno. E non so se un Confessore si debba fare solamente scrupolo, quando assolve gl'indisposti; e non ancora, quando licenzia i disposti senza assolverli. Conchiudo quì col dire il mio sentimento in tal punto. Dico in primo luogo, e non nego, che qualche volta ben più giovare anche al recidivo dispo-

Digitized by Google

sto il differirgli l'assoluzione. Dico in secondo, che sempre giovera che il Confessore l'atterrisca, col fargli mostro, come non potersi assolverlo. Dico per ultimo, che ordinariamente parlando a' recidivi per fragilità intrinseca, e disposti per qualche segno straordinario, più gioverà il beneficio dell'assoluzione che la dilazione. Volesse Dio, che i Confessori assolvessero i recidivi, solamente allora che portano segni straordinarj! Il male è che la maggior parte, per non dire la maggiore, de' Confessori universalmente assolvono i recidivi senza distinzione, senza segno straordinario, senza ammonirli, e senza dar loro almeno qualche rimedio per emendarsi; da ciò veramente nascerà (non già da assolvere i disposti) la ruina universale di tante Anime.

16. Ciò non però che si è detto parlando comunemente, per gli abituati e recidivi, non corre già per gli Ordinandi abituati in qualche vizio (specialmente nel peccato d'impurità), che vogliono ascendere a qualche Ordine Sacro, poichè per costoro corre altra ragione. Il secolare abituato può esser assoluto, sempre ch'è disposto per ricevere il Sagramento della Penitenza; ma l'Ordinando abituato, s'egli vuole prender l'Ordine sacro, non basta che sia disposto per lo Sagramento della Penitenza, ma bisogna che ancora sia disposto per ricevere il Sagramento dell'Ordine, altrimenti non sarà disposto nè per l'uno, nè per l'altro, mentre essendo indegno di salir sull'Altare colui che per appena esce dallo stato di peccato, se non ha la bontà positiva necessaria all'altezza dello stato in cui vuol porsi, egli pecca, se senza questa vuol prender l'Ordine sagro, ancorchè si metta in grazia. Onde allora il Confessore

non può assolverlo, se non promette di astenersi dal prender l'Ordine, al quale non potrà ascendere se non dopo la pruova di molto tempo, almeno di più mesi. Ciò sta pienamente provato nella Dissertazione posta nel libro (1) colla comune sentenza de' DD. (2) ivi riferiti, i quali dicono che per ascendere agli Ordini sacri non basta la bontà comune, cioè l'essere semplicemente esente da peccato grave; ma vi bisogna una bontà speciale, per cui sia soggetto depurato da' mali abiti, come insegna S. Tommaso: *Ordines sacri præcerunt sanctitatem, unde pondus Ordinum imponendum partibus jam per sanctitatem desiccatis, idest ab humore vitiorum* (3). E la ragione si è, perchè se l'Ordinando non ha questa bontà speciale, è indegno d'esser costituito sopra la plebe ad esercitare gli altissimi ministerj dell'Altare: *Sicut illi* (parla lo stesso santo Dottore) *qui Ordinem sustipiant, super plebem constituuntur, gradu Ordinis, ita et superiores sint merito sanctitatis* (4). Ed in altro luogo (5) più espressamente assegna la suddetta ragione: *Quia per sacrum Ordinem aliquis deputatur ad dignissima ministeria, quibus ipsi Christo servitur in Sacramento Altaris, ad quod requiritur major sanctitas interior, quam requirat etiam Religionis status.* Vedasi al *Capo VII.* dal *num.* 44., dove si è parlato più a lungo di questo punto.

17. Non per tanto se n'eccettua il caso, quando il Signore desse a taluno una compun-

(1) *Tom.* 6. *lib.* 6. *ex num.* 63.
(2) *Ibid. num.* 68.
(3) 2. 2. *q.* 186. *a.* 1. *ad* 3.
(4) *Supp. q.* 15. *a.* 2. *ad* 3.
(5) 2. 2. *q.* 184. *a.* 8.

Digitized by Google

zione sì straordinaria, che lo guarisse dalla sua primiera debolezza; poichè, come dice il medesimo Angelico: *Quandoque tanta compunctione convertit* (Deus) *cor hominis, ut subito perfecta consequatur sanctitatem spiritualem* (1). E vero che tali conversioni son rare, e specialmente negli Ordinandi, ancorchè vengono a far gli Esercizj chiusi in qualche Casa Religiosa, perchè questi per lo più vengono a forza: ma allorchè veramente alcuno ricevesse una tal grazia da Dio (le cui misericordie sono ammirabili), che lo rendesse talmente mutato, che sebbene sentisse ancora qualche moto pravo ne' sensi, nulladimeno si trovasse con un grande orrore al peccato, e si sentisse già notabilmente diminuito l'ardore della concupiscenza, sì che avvalorato dalla grazia facilmente già resistesse alle tentazioni; ed all'incontro stesse fermamente risoluto per l'avvenire non solo di fuggire i peccati, e le occasioni, ma ancora di prendere i mezzi più opportuni per vivere da buon Sacerdote; e già avesse cominciato ad ajutarsi con pregare istantemente il Signore per la perseveranza, con una grande, e tal confidenza in Dio, che lo rendesse moralmente sicuro d'una gran mutazione di vita; in tal caso ben potrebbe assolverlo il Confessore, ancorchè volesse prender l'Ordine sagro subito dopo la confessione. Con tutto ciò ben anche in tal caso che il penitente sia molto compunto, il Confessore dee far quanto può per indurlo a differire la sua Ordinazione affinchè così meglio si purghi del suo male abito, e meglio eseguisca i propositi fatti. Anzi a questo effetto, se egli non vuol differire di ordinarsi, può anche il Confessore

(1) 3. *p. q.* 8. *a.* 5. *ad* 1.

Digitized by Google

come medico, per maggior profitto di esso, differirgli l' assoluzione, acciocchè il penitente differisca d' ordinarsi; purchè da una tal dilazione non vi fosse pericolo di patirne infamia, perchè allora (come si è notato *ab num.* 5.) il penitente ha jus d' esser subito assoluto. Del resto, debbono i Confessori esser restii quanto più si può in assolvere tal sorta d' Ordinandi, che ordinariamente poi fanno pessima riuscita, e sono la ruina de' Popoli e della Chiesa (1). Tutto questo mio discorso io lo ritrovo commendato dal Pontefice Benedetto XIV. nella sua celebre Opera *de Synodo*, dell' ultima edizione (2).

§. III.

Di alcune speciali interrogazioni che dee fare il Confessore a' Penitenti di trascurata coscienza.

I. *Delle domande da farsi a' Rozzi.*

18. Già dicemmo al *Capo XVI. num.* 102. che sebbene l' obbligo di esaminare la coscienza è proprio del penitente, nondimeno quando il Confessore ha motivo da credere che il penitente non siasi esaminato abbastanza, è tenuto egli ad interrogarlo. E parlando de' rozzi, ivi insieme si disse *num.* 203. essere errore il licenziarli con mandarli a meglio esaminarsi, ma che dee il Confessore esaminarli, interrogandoli secondo l' ordine de' Precetti del Decalogo,

(1) *Tom. 6. l. 6. ex n.* 69.

(2) *Ben. XIV. de Syn. l. 8. c. 2. n. 17. c. 18.*

Digitized by Google

non già di tutti i peccati che quelli abbian potuto commettere, ma solamente de' più usuali che sogliono farsi da tali persone specialmente se sono vetturali, cocchieri, soldati, sbirri, servitori, taverne, e simili.

Circa il *I. Precetto* dimanderà al penitente per ordine tutte le cose della Fede, secondo quel che si disse al *Capo IV. n. 3.* Ma qui ben avverte il dotto di sopra mentovato Missionario, il P. Leonardo da Porto Maurizio nel suo *Discorso Mistico e Morale num. 16.* esser obbligo del Confessore l'istruire i penitenti rozzi de' Misterj della Fede, almeno de' quattro principali, e poi soggiunge così: *Non è buon consiglio mandare a dietro simili ignoranti, acciò da altri sieno istruiti, perchè non se ne cava altro frutto che restare ignoranti; e però è spediente insegnar loro brevemente i suddetti Misterj principali, con far loro un atto di Fede, di Speranza, d' Amor di Dio, e di Contrizione, obbligandoli a farsi poi istruire più compiutamente degli altri Misterj necessarj a saversi di necessitate Praecepti.* E per le persone civili trascurate, che hanno a rossore esser interrogate sopra tali cose, dice il medesimo Scrittore esser bene che il Confessore lor dica così: *Ora facciamo insieme gli Atti Cristiani.* E facendo l' atto di Fede, soggiunga: *Dio mio, perchè Voi siete Verità infallibile, e Voi avete rivelato alla S. Chiesa, credo quanto la S. Chiesa m' insegna a credere; credo specialmente che siete tre Persone, ma un solo Dio: credo che il Figliuolo si fece uomo, morì per noi in Croce, risuscitò, e salì al Cielo, donde ha da venire a giudicare tutti, per dare il Paradiso a' buoni, e l' Inferno a' cattivi in eterno.* Si noti qui molto che Bened. XIV. nella Costit. 42. *de Doctrina Chri-*

stiana §. 12. (Vedi nel Bullario al tomo primo) dice che dee negarsi l'assoluzione a chi ha trascurato con sua colpa d' imparare le cose necessarie a sapersi così di necessità di mezzo, come di precetto. Ma in quanto alle cose di precetto, disse che può assolversi, se il penitente di cuore promette di porsi di proposito a saperle, con queste parole: *Eò quandoque casu poenitens absolvi potest, quo se invincibilis hujus ignorantiae reum se agnoscit, et promittit operam se impense daturum addiscere necessaria necessitate praecepti.* Per 2. dimandi se ha fatte, o insegnate cose di superstizioni, e se in quelle si è servito d' altre persone, facendole cooperare al suo peccato. Nel che bisogna spiegare a' rozzi, che le superstizioni sempre sono illecite, benchè si facciano per carità, e benchè in caso di necessità. Quali azioni poi sieno o no superstiziose, vedi nell' Opera. Per 3. se mai per lo passato ha lasciato qualche peccato per vergogna; e questa dimanda si procuri di farla per lo più a' rozzi, ed alle donne che poco frequentano i Sagramenti, dicendo loro: *Avessi qualche scrupolo della vita passata? fatti mo una buona confessione; dì liberamente ogni cosa, non aver paura; levati tutti gli scrupoli.* Con questa domanda diceva un buon Operario aver salvate molte Anime dalle confessioni sagrilegge. Se poi trova già tali sacrilegj fatti, dimandi (per prendere il loro numero) quante volte si è confessato, e comunicato fra questo tempo in cui ha lasciati i peccati; e se ogni volta che si confessava, o comunicava, avvertiva al sacrilegio; poichè ad alcuni avviene il fare qualche confessione sacrilega, specialmente in tempo di fanciullezza, e poi scordarsene; questi non sono obbligati a ripetere le confessioni fatte in tempo della dimenticanza. Di più

dimandi, se sapeva che con una tal confessione, o comunione sacrilega trasgrediva ancora il precetto Pasquale. Questa dimanda de' sacrilegj è bene di farla a principio della confessione, acciocchè, se si fa dopo, ó si trova il sacrilegio fatta, non abbia di nuovo a rifarsi la confessione con più esattezza della vita passata. Ed a coloro che si trovano aver lasciati i peccati, bisogna far conoscere qual gravissimo eccesso è questo, di porsi il Sangue di Gesù Cristo sotto i piedi. Per 4. dimandi se ha soddisfatta la penitenza; domandando in ciò, se l'ha dimenticata, o pure ha voluto lasciarla, o differirla per adempirla appresso o per farsela commutare; e se in tal dilazione stimava di peccare. Per 5. circa gli scandali dimandi, se ha cercato d'indurre altri a peccare, se in ciò si è servito d'altre persone, e se ha cooperato al peccato d'altri. A' tavernaj, se han dato vino a chi era solito d'ubbriacarsi. A donne, se con parole poco modeste, o con burla, risa, occhiate fisse, gonna alzata, o petto scoperto han provocati gli uomini a mali pensieri; se han ricevuti regali dati da costoro a mal fine.

19. Circa il *II. Precetto* dimandi per 1. se ha trasgredito qualche voto. Per 2. Se ha giurato colla bugia; e per chi ha giurato, se per qualche Santo o cosa santa, o per l'Anima, per la coscienza, o per la fede. Per 3. Se ha bestemmiato; e come ha detto, se *maniaggia*, *atta*, o *potta*: E che cosa ha bestemmiato, se li Santi, o i giorni, e le cose sante; e se vi ha soggiunto, *se l'ho fatto io?* Inoltre se ha bestemmiato avant' a' figli, o garzoni, perchè allora vi sarà di più il peccato dello scandalo: si osservi circa la bestemmia ciò che si disse al *Capo V. num.* 11 *e seg.* Ma quì bisogna av-

vertire coll' *Istruttore de' Confessori Novelli*, non essere scusati i bestemmiatori da peccato grave, a cagion che la forza del male abito o di qualche veemente passione d' ira non l' abbia fatto avvertire, e conoscere quel che dicevano; perchè questi mali abituati, benchè abbiano una cognizione meno vivace degli altri, che non sono usati a bestemmiare, tuttavia sempre hanno la cognizione attuale sufficiente a far che l'atto sia deliberato, e mortale. Essendo ch' essi fan poco conto del peccato, perciò nello spirito loro non si fa quella sensibile impressione, che sentirebbe un altro di coscienza men guasta, e di quì nasce che nella loro memoria non rimane vestigio dell' attuale cognizione che ben' ebbero del peccato, o pure il vestigio è sì leggiero, che interrogati facilmente rispondono che non vi hanno avvertito; ma un Confessore accorto non dee lor credere; e neppure a questi bisogna dimandare, se vi hanno avvertito o no, bisogna pigliare tutte per vere bestemmie attuali, semprecchè costoro le sapeano per tali (1).

20. Circa il *III. Precetto* dimanda per 1. se ha perduta qualche volta la Messa in giorno di festa, o se ha avvertito che la perdeva; o pure ne ha dubitato in tempo che potea sentirla, poichè molte volte il penitente riducendosi al tardi, benchè a caso, avrà trovata poi la Messa, e l'avrà intesa, nulladimeno già si sarà posto senza giusta causa in pericolo di perderla, e di ciò il rozzo non se ne accuserà. Per 2. dimandi, se ha faticato in giorno di festa; o per quanto tempo, e che sorta di fatica ha fatta, se grave, o leggiera. Se poi il penitente dicesse in confuso, che alle volte ha faticato più, alle volte

(1) *Vide tom. 6. lib. 6. num. 123.*

meno, se gli dimandi, quante volte in circa ha creduto di faticare in materia grave? E bisogna a questi rozzi dichiarare che la fatica in giorno di festa, benchè sia occulta, e senza paga; anche è illecita. Di più se gli dimandi, per qual causa ha faticato, se costretto dalla necessità, o dal padre, o dal marito, o dal padrone.

21. Circa il *IV. Precetto*, se si confessano i figli, dimandi loro se han perduto il rispetto a' genitori con fatti, o con parole d' ingiurie, o d' imprecazioni; se han portato loro odio; se han loro disubbidito in cosa grave. Si noti che i figli, avendo perduto il rispetto a' genitori, sono poi obbligati a restituir loro l' onore dovuto con cercare loro perdono, ed anche in presenza d'altre persone, avanti a cui i figli han peccato. Alcuni Confessori poco accorti impongono in tal caso per penitenza a' figli, che giunti alla casa bacino i piedi a' lor genitori, e così l'assolvono; ma quelli poi non ne fanno niente, e fanno nuovo peccato. Meglio è procurare che prima dell' assoluzione cerchino il perdono. Ma senza imporre loro che bacino i piedi, o la mano, perchè quelli figli che non sono usati a ciò fare, difficilissimamente l' adempiscono. Se poi non si potesse comodamente esigere quest'atto di cercar perdono prima dell'assoluzione, non s'imponga per obbligo grave, ma più presto loro si esorti come consiglio, mentre si presume certamente, almeno per lo più, che i genitori rimettano a' loro figli quest' obbligo, per non vederli di nuovo in disgrazia di Dio. Se si confessano all' incontro i genitori, si dimandi loro per 1. se mancano nell'educazione de' figli, trascurando che sappiano la Dottrina Cristiana, che sentano la Messa, che frequentino i Sagramenti, che fuggano i mali compagni, o le persone di

divero sesso. Di più si dimandi, se han dato loro qualche scandalo con bestemmiare avanti di essi ec.; se non l'han corretti ne' loro peccati, specialmente ne' furti che han fatti, se han permesso che gli sposi delle loro figlie entrassero in casa; singolarmente se han tenuti i figli nel letto, o a dormire insieme maschi e femmine. Si dimandi ancora a' Padroni, se han corretti i loro garzoni che bestemmiavano, o non adempivano il Precetto Pasquale, o non sentivano la Messa, o parlavano disonesto, specialmente in tempo di vendemmia; poichè i Padroni son tenuti ad impedire, potendo, gli scandali che allora si commettono. Si dimandi ancora a' mariti, se hanno alimentata la famiglia: Alle mogli, se han provocati i mariti a bestemmiare; e se han renduto il debito conjugale. Per lo più si dimandi ciò alle mogli, perchè molte si dannano per questo capo, e son cagione che si dannino anche i mariti, i quali vedendosi negato il debito, fanno mille scelleraggini. Nulladimeno in dimandare ciò, s'usino i termini più modesti, per esempio: *Sei ubbidiente a tuo marito, anche nel matrimonio?* O pure: *Hai niuno scrupolo circa il matrimonio?* Ma questa dimanda si lasci con quelle mogli che fanno vita spirituale.

22. Circa il *V. Precetto*, si dimandi per 1. se si è compiaciuto del male del prossimo, o gli ha desiderato male con mandargli imprecazioni. E qui è la confusione de' poveri Confessori, in far giudizio, se le imprecazioni (che sogliono essere usuali in questi rozzi) sieno peccati mortali, o veniali. In ciò bisogna dimandare in primo luogo al penitente, se ha desiderato deliberatamente in quell'atto di vederle adempite. Ma ciò non basta a far certo giudizio, onde bisogna in secondo luogo dimandare, se l'ha

Digitized by Google

mandate ad estranei, o a congiunti, perchè a' congiunti (specialmente a' figli, conjugi, o genitori) di rado vi è l' animo pravo. In terzo luogo bisogna dimandar la cagione per cui l'ha mandate, giacchè essendovi cagione grave, ed una grand' ira, è facile allora che vi sia ancora il pravo desiderio. Del resto non basta a scusare queste imprecazioni (come avverte il *Gaet.*) il dire che solo in quell' atto si voleano vedere, ma non appresso, perchè ciò basta già per essersi commessa in quell' atto la colpa grave; onde il Confessore allora ne prenda il numero, e le giudichi almeno come sono davanti a Dio; e chi trova recidivo in tal vizio, non l'assolva, se non vede prima l' emenda, o segno straordinario di dolore. Per 2. s' interroghi, se ha fatte, o dette ingiurie gravi al prossimo; e se innanzi ad altri; perchè allora è obbligato avanti alle stesse persone a restituirgli l' onore con cercargli perdono, o con altri segni di stima; purchè non si presumesse prudentemente la remissione dall' ingiuriato, o ch' egli ricusasse quella pubblica soddisfazione, per non rinnovarsi appresso di se il rossore, ed appresso degli altri la memoria dell' ingiuria ricevuta; o pure se non si temesse che con quell' atto di soddisfazione si svegliasse di nuovo l' odio. Se poi l' ingiuria è stata in segreto, è obbligato a cercar perdono, secondo la vera sentenza. Avvertasi quì non però che l' ingiurie, che si dicono scambievolmente tra loro questi rozzi, benchè in se sarebbero gravi, nulladimeno non sono sempre gravi, rispetto loro (come quando si chiamano ladri, streghe, meretrici) perchè essi stessi non ne fan molto caso, nè chi sente le crede, eccettocchè se si nominassero i fatti, e le persone complici in particolare. Si dimandi per 3. se avesse fo-

mentate discordie, con riferire, quel che ha inteso da una parte all' altra. Inoltre, se sa già il Confessore che il penitente ha ricevuto qualche aggravio, gli dimandi se ha fatta la remissione cercata dall' offensore. Si osservi quel che si è detto su ciò al *Capo IV. num.* 17. Avvertendo quì quel che dice *Tournely* (1), cioè che l' offeso ben può pretendere in giudizio la soddisfazione dell' ingiuria se altrimenti restasse infamata la sua famiglia. Di più s' avverta quel che dice *S. Tommaso* (2), che giustamente può pretendersi il castigo dell' offensore, o per frenare la di lui insolenza, o per ottenere la quiete degli altri: *Si vero* (dice il Santo) *intentio vindicantis feratur principaliter ad aliquod bonum per poenam peccantis* (*puta ad emendationem vel ad cohibitionem ejus, et quietem aliorum, et ad justitiae conservationem*) *potest esse vindicatio licita.* Ma, circa il punto della conservazione della giustizia (che per lo più affaccian gli offesi) bisogna che il Confessore stia molto accorto, perchè praticamente, come dicemmo nel luogo citato, facilmente in quel desiderio della giustizia si nasconde il desiderio della propria vendetta. Si dimanda di più circa questo V. Precetto a tali rozzi, se si sono ubbriacati sino a perdere i sensi; e se prevedevano già col seguitare a bere, che sarebbero giunti a perdere l' uso della ragione. Si osservi su ciò quel che si disse al *Capo VIII. num.* 4.

23. Circa *VI. Praeceptum.* I. Interrogentur de cogitationibus, num desideraverint, aut morose delectati fuerint de rebus inhonestis; et an plene ad eas adverterint, et consenserint. Dein-

(1) *Tourn. tom.* 5. *pag.* 269.
(2) 2. 2. *q.* 108. *ar.* 11.

de num concupierint puellas, aut viduas, aut nuptas; et quid mali cum illis se acturos intenderint. In quo advertendum, quod rustici; communiter loquendo, existimant majus peccatum stuprum, quam simplicem fornicationem. E contrario ignorant malitiam adulterii; ideo cum iis, qui hujus vitii consuetudinem habent, non expedit eos monere de adulterii malitia, cum praevidetur monitio parum profutura. De his autem cogitationibus, quibus assentiti sunt, numerus certus, si haberi potest; sin autem, exquiratur quoties in die, vel hebdomada, vel in mense cogitationibus consenserint. Sed si nec etiam id explicare possint, interrogentur, num concupierint singulas foeminas, quae sibi occurrerint, vel in mentem venerint; aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, nunquam pravis consensibus resistendo; et an semper illam concupierint, vel an tantum quando ipsam aspiciebant. Demum interrogentur etiam, num media apposuerint ad malas cogitationes exequendas: nam (ut diximus *Capite III. num.* 48. *in fin.*) tunc illa media, etsi indifferentia, a malitia interna informantur, et ideo explicanda ut peccata externa, sive opera incoepta.

24. II. Circa verba obscoena, interrogentur 1. coram quibus, et quoties ita locuti sint, ratione scandali, an coram viris, aut foeminis; conjugatis, aut non; pueris, vel adultis: facilius enim scandalizantur puellae, et pueri; quam adulti, praesertim qui in hoc vitio sunt habituati. 2. Quae dixerint verba, an v. gr. nominarint pudenda sexûs a suo diversi; hoc enim difficulter excusatur a mortali. 3. Num verba protulerint ex ira, vel joco; nam ex ira, difficilius aderit complacentia, et scandalum. (Ca-

Digitized by Google

veat Confessarius ab absolvendis hujusmodi recidivis in colloquiis turpibus, quamvis dicant ea protulisse ex joco, nisi prius emendentur, vel signum extraordinarium doloris afferant). 4. Num jactaverint se de aliquo peccato: tunc etiam tria peccata frequenter concurrunt, scilicet ingens scandalum audientium, jactantia de malo commisso, et complacentia de peccato narrato; ideoque interrogandi sunt, de quo peccato in specie se jactarint. Interrogentur etiam, an delectati sint audiendo alios inhoneste loquentes; et an tunc adverterint ad correctionis praeceptum, putantes eam profuturam.

25. III. Circa opera, interrogentur, cum qua rem habuerint; num alias cum eadem peccarint; ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones removendas); quoties peccatum fuerit consummatum, et quot actus interrupti adfuerint, seorsim a peccato; num peccato multum ante consenserint: nam tunc actus interni interrumpuntur, juxta dicta *Capite III. num.* 46. Et tunc expedit formare judicium, toties multiplicata esse peccata, quot morulae somni, distractionis, etc. interfuerint, prout sunt coram Deo, tantum interrogando de temporis duratione in peccato. Secus si malum propositum fuerit conceptum per duos vel tres dies ante consummationem peccati, et intra illud tempus non fuerit retractatum; vide dicta *ibid.* Se polluentes interrogentur etiam de tactibus impudicis, separatis a pollutionibus, et moneantur eos esse mortales. Item interrogentur, an in actu pollutionis concupierint, vel an delectati fuerint de copula cogitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris; tunc enim tot peccata distincta committunt. Circa autem peccata conjugum respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo Confessa-

Digitized by Google

rius non tenetur, nec decet interrogare nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta an fuerint obedientes viris in omnibus. De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit. Quae autem liceant, et quae non inter conjuges circa debitum conjugale, vide quae dicta sunt in *Capite XVIII. ex num.* 39.

26. Circa il *VII. Precetto* dimandi, se ha pigliate robe d'altri; se in una, o in più volte; se da uno, o da più padroni; e se i padroni erano ricchi, o poveri; per discernere se la materia è stata grave, o leggiera.

27. Circa l' *VIII. Precetto* dimandi, se ha detto male del prossimo in materia grave; e se di cosa falsa, o vera; ed essendo il fatto vero, se era segreto, o pubblico, ed essendo segreto, se l' ha detto a chi non lo sapea, ed a quante persone l'ha detto. Di più, se l' ha detto come certo, o pure come inteso dagli altri che mormoravano; e se avanti ad altre persone; o almeno se si è compiaciuto di sentir togliere la fama al prossimo. Di più dimandi, se ha detto qualche male d'infamia del prossimo in presenza di lui; perchè allora vi è anche la contumelia, ch' è peccato distinto dalla mormorazione. Come poi abbia a regolarsi il Confessore circa la restituzione della fama, o dell'onore, si osservi quel che si disse al *Capo XI. ai num.* 3. 4. 18. *e seg.* Circa quest' ottavo Precetto non è poi necessario dimandare al penitente, se ha fatti giudizj temerarj; perchè tali giudizj che comunemente si fanno, difficilmente giungono a colpa grave; mentre per lo più non sono giudizj, ma sospetti; e quando si fa qualche giudizio avviene o perchè la persona ha bastante motivo di così giudicare, o perchè almeno crede che il motivo sia bastante a far tale giudizio. Anzi

Digitized by Google

alle volte bisogna disingannare alcuni rozzi, che si fanno scrupolo di sospettare, dove son tenuti a sospettare, per riparare al male che possono impedire: per esempio in alcune madri, quando le figlie praticano cogli sposi, o co' parenti in segreto, o con troppa confidenza, così ancora alcuni mariti, quando le mogli praticano troppo familiarmente con altri uomini; questi alle volte si confessano di aver fatti giudizj, o sospetti temerarj: il Confessore dee avvertire a costoro, che non si facciano scrupolo di ciò; anzi ch' essi sono obbligati in tali casi a sospettare di qualche male che può esservi, e perciò son tenuti a togliere le occasioni, ed a proibire tali confidenze.

28. Circa i Precetti poi della Chiesa non occorre altro dimandare a tali penitenti, se non che se hanno digiunato nella Quaresima, e nelle vigilie, se son persone che si suppongono a ciò obbligate; e se in detti tempi, o ne' Venerdì e Sabbati si son cibati di cibi proibiti?

II. *Delle domande da farsi a persone di diversi stati, o condizioni, che sono di coscienza trascurata.*

29. Quì s' avverte, che circa le obbligazioni del proprio stato o impiego, non sempre basta che il Confessore dimandi solo al penitente, se ha adempito al suo obbligo. Quando si vede che la persona è di coscienza trascurata; o pure altronde ha ragionevol sospetto il Confessore, che quella manchi a' suoi obblighi; allora bisogna che le faccia le dimande in particolare, almeno circa gli obblighi più principali: e siasi la persona di qualunque riguardo.

Digitized by Google

E I. S' è Sacerdote quegli che si confessa, se gli dimandi, se ha soddisfatto all' Officio, ed obblighi di Messe, o se queste l' ha differite per notabil tempo; (oh quanti Sacerdoti si dannano per questo peccato!) se fa negozj; se giuoca a giuochi proibiti, se dice la Messa in fretta; nel che si osservi ciò che si disse al *Capo XV. num.* 84. 85. *ed* 86. . Se poi questo Sacerdote è beneficiato, l'interroghi de' frutti del Beneficio, come l' ha impiegati? Se è Confessore, gli dimandi specialmente, se ha assoluti quei che stavano in occasione prossima prima di toglierla, o i recidivi senza segno straordinario. Se è Parroco, bisogna interrogarlo degli obblighi speciali del suo officio, secondo ciò che si è detto al *Capo VII.* dal *num.* 14. Ma specialmente s' è Parroco, non si tralasci di dimandargli per 1. se ha atteso a far le dovute correzioni a' suoi sudditi che teneano odj o male pratiche, o entravano nelle case delle spose. Per 2. se ha invigilato a far loro adempire il Precetto Pasquale, con esigerne le cartelle, o altra notizia certa, senza eccezion di persone. Temo anche che molti Parrochi si dannino per la trascuraggine su quest' obbligo. Per 3. come ha atteso a predicare nelle Domeniche, e ad insegnare la Dottrina Cristiana; e ad amministrare i Sagramenti, precisamente a' moribondi. Per 4. singolarmente l' interroghi, se ha fatto sedi agli Ordinandi de' buoni costumi, o della frequenza de' Sagramenti, senza esserne certo. Se finalmente tal Sacerdote fosse Vescovo, e si sapesse che è di trascurata coscienza, il Confessore non dee lasciare d' interrogarlo su gli obblighi di lui speciali, di cui parlammo nel medesimo *Capo VII.* dal *num.* 47. E specialmente gli dimandi, se usa la dovuta diligenza in accertarsi della

Digitized by Google

scienza sufficiente, o della bontà positiva degli Ordinandi (secondo ciò che si disse nel citato *Capo VII.* dal *num.* 47. e 52. (senza contentarsi delle sole fedi de' Parrochi, le quali per lo più o sono false, o sospette di esser false come fatte per rispetti umani. Di più se ha data la confessione a' Sacerdoti bene sperimentati nella dottrina e ne' costumi; altrimenti essi faranno più danno che utile. Di più, se s'informa degli scandali che vi sono nella Diocesi, ec. Di più, come attende a far la visita.

30. II. Se la Penitente è Monaca di Clausura, la interroghi sul voto della povertà, come si porta; su l'obbligo dell' Officio divino; se conserva qualche rancore verso alcuna sorella. Ma specialmente le dimandi, se tiene qualche corrispondenza pericolosa: e se colei non vuol lasciarla, sia forte il Confessore in non assolverla; poichè in tali corrispondenze, se non v'è fine gravemente cattivo, almeno vi è il pericolo che possa farsi cattivo; almeno vi può esser lo scandalo del corrispondente, e dell' altre Religiose, che con tal mal esempio possono similmente prendere qualche attacco. Se poi quella Monaca è rotaja, le dimandi se porta lettere: ambasciate sospette di amicizia non buona: se è dispensiera, se le dimandi come attende alle robe del Monastero; e se è superiora, specialmente l'interroghi se sta attenta all' ingresso e dimora degli uomini nel Monastero; e se attende singolarmente a non permettere conversazioni pericolose alle grate, e ad impedire che non s'introducano abusi nuovi, i quali ancorchè leggieri potranno essere a lei imputati a colpa grave, quando ne succedesse danno comune all' osservanza.

31. III. Se viene un Giudice, gli dimandi

Digitized by Google

se ha sbrigate le cause ; se ha giudicato per passione , o senza studio. IV. Se viene uno Scrivano , gli dimandi come s'è portato nel prendere le informazioni : se ha fatte dimande suggestive ; se ha diminuite , o alterate le deposizioni ; e se ha esatto ciò che non gli toccava. V. Se viene un Medico , se gli dimandi. 1. Se ha lo studio , e pratica sufficiente per lo passato ; o se s' applica a studiare ne' casi più difficili , quando occorrono com'è obbligato. Per 2. Se ha data licenza di mangiare carne , o di lasciar l' Officio , o la Messa per rispetti umani , senza necessità , o almeno senza il dubbio che il soddisfare all' obbligo potesse cagionar grave danno , o pur recare notabile incomodo. Per 3. Se ha applicato qualche rimedio pericoloso all'infermo non ancor disperato della vita. Per 4. Se ha mandate le ricette alla bottega di qualche speziale non fedele , o poco pratico , o che suol tenere rimedj poco buoni , per solo rispetto che quegli era suo amico. Per 5. Se ha atteso alla cura de' poveri , essendo salariato : o se no , stando i poveri in estrema , o grave necessità. Per 6. Gli dimandi con cura molto speciale , se ha procurato che i suoi infermi si confessassero a tempo opportuno , secondo il precetto de' Pontefici. Di tal punto già ne ho parlato in più luoghi della Morale (1) , dove si è detto che Innocenzo III. ordinò che i medici non prendessero la cura d' alcun infermo , se prima quegli non si fosse confessato ; e San Pio V. confermando tal precetto aggiunse , che il medico sia tenuto a lasciare di visitarlo dopo il terzo giorno , se non sa che siasi già confessato ;

(1) *Vide tom.* 3. *l.* 3. *n.* 182. *et melius tom.* 7. *l.* 6. *n.* 664.

Digitized by Google

e di più che tutti i medici avanti di assumere il grado del Dottorato giurino di osservare questo precetto, e ciò sta ordinato a tutti i Collegj. Ma il dubbio sta, come s' intenda tal precetto, e giuramento. Molti Dottori han tenuto che ciò s' intende, quando l' infermità è pericolosa, o almeno quando v' è dubbio che sia pericolosa: ed in questo senso dicono esser stata ricevuta la Bolla di San Pio V. Ma la sentenza più comune vuole che tal precetto, benchè non obblighi in ogni morbo leggiero, tuttavia non debba intendersi solamente per li morbi attualmente pericolosi, ma ancora quando prudentemente si giudica che il morbo possa in appresso diventar mortale. E la ragione si è, perchè Innocenzo ordina che il medico imponga la confessione all' infermo, prima che ne prenda la cura, acciocchè (dice il detto Pontefice) l' infermo coll' avviso della confessione, mettendosi in attenzione, non incorra più facilmente il pericolo della morte. Dunque intende che facciasi confessare l' infermo prima che il morbo divenga mortale. Questa sentenza a me pare che sia la vera; nulladimeno, so che universalmente la pratica de' medici è in contrario, almeno nel nostro Regno, e stimo che lo stesso sia da per tutto; e parlo anche de' medici timorati di coscienza, i quali non sogliono avvertire i loro infermi a confessarsi, se non quando l' infermità già probabilmente è fatta pericolosa. Nè in ciò pensano di peccare contra del giuramento, dato secondo la Bolla di San Pio V., appoggiati a quel che dicono *Navarro*, *Layman*, *Vega*, *Gruffis*, *Rodriquez*, *Ciera* ec. (1) che il detto giuramento non obbliga se

(1) *Dict. num.* 664. *v. Notant., infra ad n. V.*

Digitized by Google

non per quella parte, nella quale è stato dalla consuetudine ricevuto. Del resto è certo appresso tutti, che peccano mortalmente almeno quei medici che avvisano gl' infermi a confessarsi, quando l'infermità è grave, o si dubita che sia grave. Che miseria è il vedere tanti infermi (e specialmente quando son persone di riguardo) ridursi ad aggiustare i conti per la morte, quando son già quasi cadaveri, che poco possono parlare, poco sentire, e poco concepire lo stato della loro coscienza, e il dolore de' loro peccati! e tutto succede per colpa di tali medici, che per non disgustare gl'infermi, o i loro parenti, non gli avvisano del loro pericolo, anzi li lusingano che non vi è timore, sino che non sono affatto disperati. Attenda dunque il Confessore, quando viene un medico di coscienza trascurata, ad interrogarlo su tal punto, e ad inculcargli, non di passaggio, ma con fortezza e calore l'obbligo di ordinare la confessione, almeno quando scorge che il morbo sia grave, o dubbiamente grave. Con fortezza, dico, poichè da questo punto dipende la salute spirituale, non sòlo del medico penitente, ma di tutti coloro che staranno sotto la sua cura.

32. VI. Se poi è Cerusico, o Speziale, se gli dimandi se ha dati rimedj a donne gravide per farle abortire, se ha dato un medicamento per un altro; ed a maggior prezzo di quel che la roba valeva. Si aggiunga qui che Gregorio XIII. nella Constit. 29. *Officii nostri*, proibì ogni società de' speziali co' medici e chirurghi. VII. Se viene un Negoziante, se gli dimandi, se ha mancato nel peso, o misura. Se ha venduto più del prezzo supremo, specialmente nel dar la roba a credenza, quando le persone erano sicure, e non v'era suo danno? Se si pos-

Digitized by Google

sa avanzarsi il prezzo nel vendere a credenza, per ragione che tale è il prezzo corrente delle vendite in credenza, secondo la comune estimazione; e se le robe a minuto possono vendersi a maggior prezzo; si osservino le dottrine notate nel *Capo X. n.* 174. *e* 178. con *Less. Lugo, i Salm. ec.* comunemente. VIII. Se viene un sartore, se gli dimandi se ha faticato per tempo notabile nella festa per finire le vesti, e portarle a' padroni, senza qualche causa straordinaria; se ha fatti i digiuni comandati dalla Chiesa, poichè il sartore non è scusato per la fatica di cucire; Se ha alterato il prezzo, dicendo che il mercante gli ha dati i panni per minor prezzo a riguardo suo. Quando per altro fosse vero che quella parte del prezzo fosse stata a lui donata a suo solo riguardo, allora può ritenerla; purchè abbia fatta una moral diligenza, e sappia per certo che gli altri mercanti non danno quella roba a prezzo minore; ma ciò ha da essere più che certo, altrimenti non potrà esigere niente più del prezzo pagato; si veda al *Capo X. n.* 189. Di più, se ha ritenuti i ritagli delle vesti; poichè non può certamente ritenerseli, se non quando vi fosse la volontà de' padroni, o quando essi gli pagassero la fattura meno dell'infimo prezzo secondo la comune estimazione. Di più, se forse gli è occasione prossima di peccare il prender la misura alle donne: come avviene non di rado ai giovani di mala coscienza.

33. IX. Se viene un sensale, o una venditrice (intendesi di coloro che prendono le robe a vendere da' padroni), se gli dimandi, se si ha ritenuto niente dal prezzo esatto dalla vendita; poichè noi abbiam tenuto (vedasi ciò che si è detto al *Capo X. num.* 189.) contra l'opi-

Digitized by Google

nione d' altri , ch' egli non può ritenersi il di più , ancorchè il padrone avesse determinato il prezzo che ne volea : perchè la determinazione si fa acciò la roba non vendasi meno ; non acciocchè l' avanzo se lo ritenga il sensale ; e ciò corre , ancorchè dal padrone siasi assegnato il luogo dove vender la roba , e il sensale fatta ivi la diligenza l' avesse poi venduta più in altro luogo molto distante : mentre anche allora noi diciamo ch' egli non può ritenersi tutto l' avanzo , ma solo ciò che gli può spettare per quella fatica straordinaria , poichè la roba sempre fruttifica al suo padrone. In quali casi poi il sensale possa ritenersi il di più , si osservi ciò che si è detto nel luogo citato. Lo stesso dicesi poi , se alcuno avesse commesso al sensale di comprargli qualche roba a tal prezzo , e quegli l' avesse comprata meno ; allora il sensale non può esigerne più , se non fosse per una fatica straordinaria , che ci avesse usata per lo risparmio , o pure se il sensale avesse comprata la roba a nome suo , assumendone in se il pericolo. Ciò nonperò s' intende dopo ch' egli avesse fatta già una moral diligenza , e non avesse trovato a comprarla a prezzo minore.

34. X. Se viene un barbiere , o parrucchiere , se gli dimandi , se rade le barbe nella festa , dove non vi sia tal consuetudine ; mentre all' incontro ciò non gli è illecito , dove la consuetudine già è introdotta , o pure , se ivi le persone abbian necessità di farsi la barba nella festa , come sono quei che vivono colla fatica. Di più gli dimandi , se fa la testa alle donne ; secondo l' uso maledetto oggidì introdotto dal Demonio. Io tengo che (comunemente parlando) ciò sia a' giovani occasione prossima di peccare mortalmente con compiacenze sensuali ,

Digitized by Google

o almeno con cattivi desiderj ; onde dico non potersi permettere ad alcuno che non ne avesse una lunga esperienza in contrario. Che se mai alcuno avesse sperimentato per qualche tempo notabile di non esservi caduto , questi non può condannarsi di peccato mortale : ma con tutto ciò procuri il Confessore di rimoverlo quanto può da un tal mestiere , che in se certamente è pericoloso. Non entro quì poi a discifrare il punto , se le donne che si fanno far la testa dagli uomini , possano stare o no in buona coscienza. Sento che molte ordinariamente così praticano , e si confessano , e si comunicano : *videant ipsae , et ipsarum Confessarii.* Almeno il mio Lettore loro imponga , che facciano diligenza di trovarsi qualche donna che sappia fare lo stesso officio : e non trovandola , almeno non si servano de' giovani , e specialmente di taluno del quale siansi avvedute da' portamenti che non operi con semplicità. Del resto certamente credo che le donne di più delicata coscienza non si serviranno degli uomini per adornarsi la testa , ma si contenteranno delle donne al miglior modo che la sanno fare.

§. IV.

Come debba portarsi il Confessore co' Fanciulli , Giovani , e Zitelle.

35. Con li Fanciulli bisogna usare tutta la carità , ed i modi più dolci che sian possibili. Prima bisogna domandare loro , se sanno le cose della Fede ; e se non le sanno , bisogna con pazienza istruirli per allora , se v'è tempo , o mandarli ad alcuno a farli istruire , al-

Digitized by Google

meno circa le cose necessarie alla salute. Quindi venendo alla confessione bisogna al principio far loro dire i peccati, che si ricordano da loro stessi, e poi potranno farsi loro le seguenti dimande. 1. Se han taciuto qualche peccato per vergogna. 2. Se han bestemmiato i Santi, o i giorni santi; e se giurato colla bugia. 3. Se hanno lasciato la Messa, o se dentro quella han ciarlato; e se han faticato la festa. 4. Se hanno disubbidito a' genitori, o perduto loro il rispetto con alzar le mani, o detta loro qualche ingiuria in presenza, o han mandate imprecazioni con farcele sentire, o fatte loro beffe. E notisi più ciocchè si è detto al *num.* 21. del come si ha da imporre a' fanciulli il cercar perdono a' genitori. 5. Se han commessa qualche oscenità. Ma in ciò il Confessore sia molto cautelato nelle dimande. Cominci interrogando con raggiri e parole generali. E prima se han dette male parole; se han fatte burle con altri figliuoli, o figliuole, e se quelle burle le han fatte di nascosto, e con toccarsi l' un l' altro. Indi dimandi, se han fatte cose brutte, o *male parole?* (così chiamano i fanciulli i fatti osceni). Molte volte, ancorchè essi negano, giova il far loro dimande suggestive: *E bene, quante volte hai fatte queste cose? dieci? quindici volte?* Dimandi loro con chi dormono, e se nel letto hanno burlato colle mani. Alle zitelle, se han fatto all'amore, e se ci son stati mali pensieri, parole, o atti. E dalle risposte s' innoltri alle dimande; *sed abstineat ab exquirendo a puellis, vel a pueris, an adfuerit seminis effusio.* In somma con questi è meglio che si manchi nell' integrità materiale della confessione, che si faccia loro apprendere quel che non sanno, o che si pongano in curiosità di saperlo. Si di-

Digitized by Google

mandi ancora a' fanciulli, se han portate ambasciate, o regali di uomini a donne. Ed alle zitelle, se han presi doni da persone sospette, e specialmente dagli ammogliati, ecclesiastici, o religiosi. Per 6. dimandi, se han rubato, o fatto danno alle robe d' altri cogli animali, o d' altro modo. Per 7. se hanno detto male di qualcheduno. Per ultimo circa i Precetti della Chiesa, si dimandi, se si son confessati, e comunicati la Pasqua; se han mangiato carne ne' giorni proibiti, Vigilie, Venerdì, ec.

36. Circa poi l' assoluzione da darsi a questi fanciulli, vi bisogna molta attenzione. Quando costa che abbiano già il sufficiente uso della ragione, come se si confessano con distinzione, o pure rispondano adequatamente alle dimande, e si vede che ben comprendono, che col peccato hanno offeso Dio, e si han meritato l' Inferno; allora, se sono disposti, si assolvano; ma se fossero recidivi ne' peccati mortali, debbono trattarsi come gli adulti; onde se non danno segni straordinarj di dolore, si dee lor differire l' assoluzione. Se poi si dubita del perfetto uso della ragione, come quando essi nell' atto di confessarsi non istessero composti, ma andassero girando gli occhi, burlando colle mani, frapponendo cose impertinenti; allora, se stanno in pericolo di morte, o in tempo di adempire il Precetto Pasquale, debbonsi assolvere sotto condizione, come insegna la sentenza comunissima con *Lessio*, *Lugo*, *ec.* (1). E tanto più se si son confessati di qualche peccato mortale dubbio; poichè ben può allora, anche fuori del tempo dell' obbligo dell' annua

(1) *Vide Opus nostr. tom. 7. lib. 6. n. 432. circa fin.*

confessione (come dicono *Layman* , *Sporer* , e *Mazzotta*) , loro amministrarsi il Sagramento sotto condizione , essendovi giusta causa di liberarli dallo stato di dannazione , se mai vi sono incorsi. E così dee farsi , ancorchè il figliuolo sia recidivo ; mentre in tanto dee differirsi l' assoluzione a coloro che hanno il perfetto discernimento , in quanto con tal dilazione v' è speranza che ritornino disposti ; ma questa speranza difficilmente si ha cogli altri , che non hanno il perfetto uso della ragione. E probabilmente dicono *Gobato* , *Sporer* , *Schilder* , *Diana* , e *Mazzot.* (1) , che questi figliuoli dubbiamente disposti possono assolversi (almeno ogni due o tre mesi) sotto condizione , ancorchè portassero solo peccati veniali , affinchè non restino privi della grazia sagramentale , e forse anche della grazia santificante , se mai avessero qualche colpa grave loro occulta. Bisogna poi far fare a questi figliuoli l' atto di dolore nel modo più proprio per essi ; per esempio : *Vuoi bene a Dio , ch' è un Signor così grande , così buono che t' ha creato , ed è morto per te , ec. ? Ora questo Dio tu l' hai offeso. Esso ti vuole perdonare ; e tu spera che per lo Sangue di Gesù Cristo ti perdoni. Ma bisogna , che te ne penti : che dici ? ti penti mo di averlo offeso , ec. ? E con queste offese , che hai fatte a Dio , t' hai meritato l' Inferno : ti dispiace che l' hai fatte ? Mai più , ec.* La penitenza poi a' figliuoli bisogna che sia leggiera quanto più si può , e si faccia da essi adempire quanto più presto , altrimenti o se ne scordano , o non la fanno. Procurisi specialmente d' insinuare loro la divozione a Maria SS. con dire il Rosario , e quel-

(1) *Ibid.*

Digitized by Google

le tre *Ave Maria* la mattina e la sera, sempre colla preghiera: *Mamma mia, liberateni oggi e sempre da peccato mortale.*

37. Circa poi lo stato, che debba eleggersi alcun giovane, non dee porsi il Confessore egli a determinarcelo, ma solamente dee regolarsi da' segni della sua vocazione a consigliargli quello stato, a cui prudentemente può stimare che Dio lo chiami. Per coloro che voglion farsi Religiosi, procuri il Confessore prima di tutto vedere in qual Religione vuole il giovane entrare; perchè se mai la Religione è rilasciata, generalmente parlando, meglio sarà che resti nel secolo; poichè andando colà egli farà come fanno gli altri, e lascerà quel poco di bene che prima faceva, com'è avvenuto a molti. Onde si faccia molto scrupolo il Confessore, specialmente se lo fa ad insinuazione de' parenti, di consigliare ch' entrino in tali sorte di Comunità. Se poi la Religione è osservante, provi bene il Confessore la vocazione del suo penitente, con vedere se per quella ha qualche impedimento di salute, di poco talento, di povertà dei parenti; precisamente esamini il fine s'è retto, come di stringersi più con Dio, o di correggere i trascorsi della vita passata, e sfuggire i pericoli del secolo. Che se il fine primario fosse mondano, di star più comodo, o di liberarsi da' congiunti di mala condizione, o di compiacere a' genitori che l' importunano, non ce lo permetta; perchè in tal caso quella non è vera vocazione, e senza vocazione farà mala riuscita. Se poi il fine è buono, e non v'è impedimento, non dee, nè può il Confessore (nè altri, come dice *S. Tommaso*) senza colpa grave impedirgli la vocazione. Benchè sarà prudenza alle volte differirgli l' esecuzione, per

Digitized by Google

meglio esperimentare s' è ferma ; specialmente quando sapesse , che il giovane è volubile , o pure se la risoluzione fosse stata fatta in tempo di Missione , o d'Esercizj Spirituali : mentre in tali occasioni si fanno certe risoluzioni , che passando poi quel primo fervore , vengono meno ; e venendo poi meno , con uscirne dalla Religione , facilmente poi (diffidato per l'uscita fatta) lascerà anche quel poco di bene che facea prima.

38. Se alcun giovane volesse farsi Prete secolare , non sia facile il Confessore ad accordarcelo senza un lungo e provato esperimento di coscienza , o almeno capacità sufficiente , e di retto fine. I Sacerdoti secolari han certamente lo stesso , anzi maggior obbligo de' Religiosi ; ed all' incontro restano negli stessi pericoli del secolo ; onde per riuscire alcun buon Sacerdote nel secolo (in cui rari se ne trovano , per non dire rarissimi) , bisogna che prima abbia fatta precedere una vita molto regolata , lontana dai giuochi , dall' ozio , da' mali compagni , e data all' orazione , ed alla frequenza de' Sagramenti ; (ma *quis est hic ? et laudabimus eum.*) altrimenti si metterà in uno stato quasi certo di dannazione , specialmente se lo fa per secondare il fine de' parenti , ch' è d' ajutar la casa. Già poi s' è detto di sopra al *Cap. VIII. n.* 5. il gravissimo peccato , che commettono quei genitori , i quali forzano i figli a farsi Preti , o Religiosi contra loro voglia.

39. Per le zitelle poi , che vogliono consecrare la loro verginità a Gesù Cristo , non permetta loro di far voto perpetuo di castità , se non vede che alcuna è ben radicata nelle virtù , e nella vita spirituale , e specialmente nell' orazione. A principio può permetterle di farlo so-

Digitized by Google

lamente per qualche tempo, come da una solennità all'altra. Per quelli giovani in fine, che vogliono, e debbono ammogliarsi (dico *debbono*, parlando di coloro che fossero incontinenti, e non volessero servirsi degli altri mezzi opportuni per contenersi), conforme peccherebbero i genitori, che senza giusta causa impedissero loro un matrimonio onesto; così all'incontro peccherebbero i figli (e perciò il Confessore dee impedircelo), che volessero casarsi con disonore della famiglia; o se quantunque il matrimonio non fosse indecoroso, volessero non però farlo con disgusto, e scandalo de' parenti, senz'avere essi figli alcun giusto motivo che li scusasse; vedasi come ciò sta detto al *Cap. XVIII. n.* 16.

§. V.

Come debba portarsi colle Persone divote.

40. Alle persone divote, che frequentano la Comunione, regolarmente parlando, dee insinuarsi, che almeno ogni settimana ricevano l'assoluzione. Queste, allorchè si confessano sole imperfezioni, che non sieno colpe veniali certe, dice il P. *Bonacina*, che possono assolversi sotto condizione. Ma io ciò non l'ammetterei, se non di rado, e quando elleno non potessero assegnar materia certa della vita passata, o non senza gran molestia. Del resto dico, che quando il Penitente non dà materia certa; non è tenuto il Confessore ad inquietarsi in andarla indagando per dargli l'assoluzione, ed in caso che fosse andato indagandola, e non l'avesse trovata, non è obbligato a dar l'assoluzione con-

Digitized by Google

dizionata. Queste è quando il Penitente si confessa imperfezioni, di cui si dubita se giungono a peccati veniali: ma se si confessa peccati veniali certi, che sono usuali, come impazienze, intemperanze, distrazione dell'Offizio, e simili, per assolverlo bisogna vedere, se egli s'è ajutato alle volte, ed ha superata la passione; perchè allora può giudicarsi, che le sue mancanze più presto sian provenute da umana fragilità, che dal non avere dolore, e proposito. Ma all'incontro, se egli cadesse frequentemente in tali colpe, e senza resistenza, allora dee trattarsi come recidivo, siccome si è detto al *n.* 9.

41. Si guardi il Confessore di proibire a queste persone divote, specialmente alle donne, di andare ad altro Confessore, ma andandoci, ne dimostri gradimento; anzi loro imponga, che qualche volta vadano da altri, acciocchè se fosse qualche Anima molta scrupolosa, di cui si temesse, che andando ad altro, il quale non sa la sua coscienza, si avesse notabilmente ad inquietare. Il Confessore non dimostri impegno a qualche Anima di volerla guidare. Non dica mai male degli altri Confessori, ma procuri con prudenza di scusare qualche abbaglio da loro preso. Non prenda la guida di chi cerca lasciare il suo Direttore, senza urgente cagione, come dicono San Filippo Neri, S. Francesco di Sales, e San Carlo Borromeo; mentre da ciò ne nascono poi dissipamenti di spirito, disturbi, ed alle volte anche scandali. Nè basta per mutar Confessore, che il Penitente senta un certo abbominio verso di lui, e che non trovi più confidenza ne' suoi detti, perchè spesso questa è tentazione del Demonio: come dice S. Teresa. Onde insegna S. Francesco di Sales: *Non bisogna mutar Confessore senza gran ragione; ma*

Digitized by Google

(dice all' incontro) *non si dee neppure essere invariabile sopravvenendo cagione legittima di mutazione.* Del resto scrive S. Teresa, che può essere causa giusta di mutare il Confessore la mancanza di bontà: *Se il Confessore* (dice la Santa) *va inclinato ad alcune vanità, si muti; essendo egli vano, farà vane le altre.* Di più può essere causa giusta di mutarlo la mancanza di dottrina: di ciò nondimeno bisogna che vi sia certa presunzione. Per altro, dice S. Teresa, che ne' dubbj ben può il Penitente, anzi alle volte è spediente, che si consigli con altro dotto Direttore. di più sfugga il Confessore di dimostrar parzialità. Alcuni si attaccano con qualche Anima, con lei è tutto l' impegno, il tempo, e la cura. È vero che alcun' Anima avrà maggior bisogno d' assistenza d' un' altra; ma altro è l' assistenza, altro è l' attacco, che fa avere poca cura dell' altre; perciò sarà bene che il Confessore a quella persona più bisognosa l' assegni qualche giorno, o tempo a parte, senza che l' altre ne riportino incomodo. Non alzi troppo la voce nel confessare queste persone divote, ancorchè non parli di peccati, perchè gli altri possono spaventarsi di confessare i loro peccati, per tal timore che il Confessore parli forte. Non sia facile a dar licenza alle zitelle divote di tagliarsi i capelli, e porsi sopra qualche abito religioso; ma procuri ch' elleno prima sian fermate per molto tempo nella vita spirituale, e nelle virtù. Per questa facilità dei Confessori quante se ne vedono poi, che si spogliano, e si maritano con iscandalo del paese, e con mal esempio per le altre! A queste tali non permetta il Confessore, che si facciano insegnar di leggere, e tanto meno di scrivere dagli uomini. Quante zitelle semplici coll' imparar

Digitized by Google

a leggere vi han perduta l' Anima ! Questa se non è occasione prossima di peccato, almeno è non poco pericolosa. Si facciano insegnare da qualche donna, o da qualche fratello piccolo (o pure con cautela); altrimenti non l'assolva, e non assolva neppur le madri, che ciò permettono. Nè anche permetta alle giovani, che vadano vagando, visitando Chiese, e che stiano in Chiesa più lungo tempo di quanto è necessario con disturbo de' parenti; ma l'esorti che attendano ad ubbidire loro, con abbracciare le fatiche della casa che occorrono. Del come, e quanto il Confessore debba guardarsi alla familiarità colle sue penitenti, se ne parlerà al §. *ult.* Della guida poi delle Anime spirituali se ne parlerà in tutta l' *Appendice I.*

§. VI.

Come debba portarsi co' Muti, e Sordi.

42. Quando il muto fosse ancora sordo come avviene ordinariamente, per confessarlo bisogna ritirarlo in qualche luogo segreto, per ricavarne qualche segno de' suoi peccati, e del dolore, al miglior modo che si può. Ma procuri il Confessore prima d' informarsi da coloro che ci praticano, di qualche vizio, che di lui sappiano, e del modo che dee tenere per farsi intendere da esso, e per intenderlo: e quando arriva a percepire qualche di lui peccato in particolare col segno di pentimento, dee assolverlo; ma io sempre l'assolverei sotto condizione, se non avessi qualche moral certezza della sua disposizione.

43. Il muto, se mai sapesse scrivere, secon-

Digitized by Google

do la nostra sentenza (vedi *Cap. XVI. numer.* 36.), è obbligato a confessarsi per iscrittura, mentre chi è tenuto al fine, è tenuto a' mezzi ordinarj. Dico *ordinarj*, perchè non sarebbe mezzo ordinario la scrittura al muto, quando avesse a porci una gran fatica per farsi la sua confessione, o vi potesse esser pericolo di manifestazione. Se poi avvenisse il caso che si confessasse una donna, e il Confessore si accorgesse dalle dimande, ch'ella è sorda, poichè non risponde a proposito, vedasi ciò che si disse al *Cap. XVI. num.* 155.

§. VII.

Come debba portarsi co' Moribondi.

44. Nel confessare i moribondi non dee andare il Confessore con tanta esattezza circa il numero, e le circostanze, specialmente se fosse già arrivato il Sacerdote col Viatico, ed il medico facesse premura che si prenda presto; poichè allora è meglio attendere alla disposizione, che all' integrità, imponendo al moribondo che faccia poi la confessione intera, quando sarà guarito; e la penitenza sia leggierissima, con dargliela proporzionata poi quando starà bene, o pure con imporgli che allora torni da lui. I feriti, e le partorienti, che d' ordinario non possono essere abbandonate dagli assistenti, basta che si facciano accusare in generale de' loro peccati, ed in particolare di qualche colpa leggiera, come dell' impazienze, o bugie, col proposito di confessarsi interamente se guariscono. Avverta il Confessore, che se il moribondo è obbligato a far qualche restituzione, che può allo-

Digitized by Google

ra adempirla, dee imporgli che la faccia subito; e non basta che ne lasci il peso agli eredi; altrimenti non l'assolva.

45. Se mai poi il Confessore vede, che il moribondo stesse in istato di ricevere l'Estrema Unzione, e la ricusasse, gli rappresenti i grandi effetti di tal Sagramento, cioè di dare all'Anima una gran forza per resistere alle tentazioni dell'Inferno nell'ultima battaglia, e di scioglierla dalle colpe veniali, ed ancora mortali, se sono occulte; ed inoltre di conferire anche la sanità al corpo, quando fosse spediente alla salute dell'Anima; ma questa sanità non la conferisce, quando il moribondo è giunto e tale stato, che non possa più guarire se non per miracolo, mentre il Sagramento opera per via ordinaria coadjuvando le cause naturali. Se mai con tutto ciò l'infermo non s'acchetasse, è molto probabile che quegli pecchi mortalmente, almeno contra la carità verso se stesso, privandosi d'un ajuto così grande in sì grande bisogno; vedasi al *Cap. XVII. num.* 12. Se poi l'infermo avesse a ricevere una grande afflizione d'animo in sentire che si comunica per Viatico, è probabile che il Parroco possa dargli la Comunione, tacendo le parole: *Accipe Viaticum etc.*, e dicendo le altre della Comunione ordinaria: *Corpus Domini nostri Jesu-Christi custodiat etc.* Si osservi ciò che si dirà nell'*Appendice II.* al §. *IV.*

Digitized by Google

§. VIII.

Come debba portarsi co' Condannati a morte.

46. Procuri il Confessore con taluno di questi poveri afflitti di trattarlo con tutta la carità e pazienza. Nella prima visita cominci a dargli ad intendere, che quella morte è grazia che Dio gli fa, perchè lo vuol salvo. Gli dica, che tutti abbiamo da morire, e tra breve andare all' eternità che non finisce mai. Quindi gli parli della vita felice de' Beati, e dell' infelice de' dannati; e poi l' esorti a ringraziare il Signore, che l' ha aspettato fino a quel punto, e non l' ha fatto morire quando stava in peccato. L' induca in fine ad accettare la morte, unendola colla morte che Gesù Cristo patì per suo amore; e l' animi con dirgli, che se accetta la morte, è salvo, e salvo con gran suo merito, onde ne avrà un gran premio in Paradiso. Quindi poi l' induca a confessarsi, e dire liberamente tutti i suoi peccati. Gli dimandi specialmente, se tiene odio con alcuno. Se conserva sopra di se Particole consecrate, o Olio santo, o scritti di superstizione. Gli dimandi ancora, se tiene qualche patto col Demonio ec. Dopo averlo assoluto procuri di farlo comunicare più volte, con dirgli che spesso si raccomandi a Maria SS. che l'ajuti a fare una buona morte. In uscire colla Giustizia, gli dica: *Orsù figlio mio va appresso a Gesù Cristo, ch' è andato già al Calvario a morire per te.* Arrivando al luogo del supplicio di nuovo lo riconcilii, e l' assolva, e gli faccia prendere qualche Indulgen-

za; e poi gli dica: *Allegramente N. stai in grazia di Dio; già stanno aperte le porte del Paradiso; là t' aspettano Gesù Cristo, e Maria Vergine. Unisci la tua morte con quella di Gesù Cristo, che morì dissanguato, e svergognato per amor tuo. Gli vuoi bene? Dì con me: Signore io t' amo sopra ogni cosa, voglio morire per fare la tua volontà. Accetto la morte per li peccati miei. Spero che tu mi abbi perdonato; io di nuovo mi pento dell' offese che ti ho fatte. Desidero di venire presto a baciarti i piedi in Paradiso, per amarti in eterno.* Quando viene bendato, e sale la scala, gli dica: *Figlio mio, chiama la Madonna che ti assista. Accetta la morte per li peccati tuoi, ed offeriscila a Dio colla morte di Gesù Cristo. Protestati di non volere acconsentire a niuna tentazione del Demonio.* Salito sulla scala, stando già per eseguirsi la giustizia; *Ecco Gesù Cristo colle braccia aperte, che sta per abbracciarti. Dì: Signore io t' ho offeso, me ne pento; ora t' amo con tutto il cuore. Dio dell' Anima mia, Tu mi chiami, ecco già vengo. Maria SS. ajutami. Gesù mio ti dono il cuore e l' Anima mia.*

47. Se poi il condannato stesse ostinato a non volersi confessare. Per 1. il Confessore cerchi d' ajutarlo coll' orazione; e lo faccia raccomandare anche dagli altri, e specialmente dalle Comunità Religiose, acciò l' ajutino con Messe, Litanie, ec. Per 2. dica al condannato, che o si confessi o non si confessi, la giustizia si eseguirà. Per 3. gli dimandi se mai sta disperato per aver dato l' Anima al Demonio; perchè allora dee persuadergli, che tal patto non tiene, mentre l' Anima è di Dio, e quando egli rivoca la mala volontà, Dio gli perdona tutti i peccati. Per 3. gli dimandi, se tiene odio con

alcuno, che sia causa della sua ostinazione? Di più avverta a non importunarlo le prime volte a confessarsi, perchè forse sarà peggio; meglio sarà che gli discorra della Misericordia di Dio, de' gaudj del Paradiso, e delle pene dell' Inferno, e della morte a cui tutti abbiam da soggiacere; gli narri qualche esempio di peccatori morti impenitenti, o di condannati morti da santi, come di quello che moriva innocente, e dicendogli una persona, perchè non si era ajutato a dimostrare la sua innocenza, rispose: *E come? io ho pregato tanti anni Dio, che mi facesse morire svergognato, come morì Gesù Cristo mio per me, ed ora che vi sono arrivato, voglio perdermi questa bella fortuna?* E così allegramente andò a morire. Indi lo lasci a riflettere, e poi torni a vedere, se mai siasi mutato, e gli dica: *Figlio, s' avvicina la morte: che vuoi fare? sta a te scegliere il Paradiso, o l' Inferno. Pensa, che se mori ostinato, te ne pentirai per tutta una eternità, ma non ci potrai più rimediare.* Vedendolo ancora duro, faccia dire da' circostanti per lui una Litania alla Madonna, e poi se gl' inginocchi avanti pregandolo che non si voglia perdere. Se neppure profitta parlando a lui, si volti a parlare al Crocifisso. Se finalmente il reo è arrivato già al luogo del supplicio, preghi il popolo che s' inginocchino tutti ad orar per quell' ostinato. Può ancora giovare spaventarlo con dirgli: *Va maledetto all' Inferno giacchè ti vuoi dannare. Sappi che la tua maggior pena nell' Inferno sarà questo tempo, che Dio ti dona per convertirti, e tu non te ne vuoi servire.* Ma poi ripigli le parole dolci. Se mai il condannato giunto sulla scala cercasse confessione preghi i ministri di Giustizia, che egli permettano lo scendere, men-

Digitized by Google

tre allora sono obbligati a dargli tempo che si confessi. Parlo per colui che non si fosse confessato ancora; perchè se il reo si fosse già confessato, allora il Confessore gli faccia fare un atto di dolore, con dire che si confessi di tutti i suoi peccati, e specialmente di quelli a lui prima detti; e così l' assolva.

§. IX.

Come debba portarsi cogl' Infestati da' Demonj.

48. Alcuni sono vessati dagli spiriti maligni con fantasmi di terrore, e con afflizioni corporali di percosse, dolori, ec. Con questi è facile la cura; s' insinui loro l' orazione, la pazienza e sopra tutto la ressegnazione alla divina volontà. Non sia talmente incredulo il Confessore, che creda tutte queste invasioni, o infestazioni de' Demonj essere fantasie, o infermità corporali; perchè non può negarsi esservi i veri ossessi anche tra' Cristiani, poichè Gesù Cristo diè per segno de' veri Fedeli il discacciare i Demonj in suo nome: *Signa autem eos qui crediderint haec sequentur: in nomine meo Daemonia ejicient, etc.* Mar. 16. 17. Di più la Chiesa contra queste invasioni ha istituiti tanti Esorcismi, l' esercizio de' quali ci attesta il Sagro Conc. di Trento *Sess.* 23. *cap.* 2., essere stato sempre in essere nella Chiesa. Oltrecchè, se non vi fossero ossessi, sarebbe stato inutilmente istituito l' Ordine dell' Esorcistato, per cui nella sua Forma si dà la potestà sopra gli Energumeni, e Catecumeni, e quest' Ordine è certamente uno de' sette, che sempre sono stati

Digitized by Google

nella Chiesa di Dio, come ha dichiarato lo stesso S. Concilio nel luogo citato. Del resto è prudenza sospettar sempre di tali invasioni, poichè la maggior parte di loro non può negarsi che sieno o imposture, o fantasie, o infermità, specialmente nelle donne.

49. Qui tamen magis solent Confessariorum mentem gravioribus difficultatibus implicare, sunt ii qui turpibus visionibus, motibus, ac etiam tactibus vexantur a Daemone, qui non solum fomitem sensualem excitat, sed aliquando etiam cum eis carnale commercium sub forma viri aut mulieris habet, quapropter *Succubus*, vel *Incubus* appellatur. Quidam hos Daemones incubos, vel succubos dari negarunt; sed communiter id affirmant Auctores, ut *Martinus Delrio in opere Disquis. Magic. P. Hieron. Menghi lib.* 1. *cap.* 15 *Cardinalis Petrucci Epist. part.* 2. *lib.* 2. *opus.* 5. *cap* 15. *n.* 5. *et Sixtus Senensis lib.* 5. *Bibl. Sacr. An. not.* 77. *ex S. Cyp. S. Just. Tertull. etc.* Et maxime hoc confirmat *S. Augustinus lib.* 15. *de Civitate Dei cap.* 33., ubi sic scribit: *Apparuisse hominibus Angelos in talibus corporibus, ut non solum videri, verum etiam tangi possent, verissima scriptura testatur; ut multos (quos vulgo Incubus vocant) improbos saepe extitisse mulieribus, et earum appetiisse, ac peregisse concubitum. Quosdam Daemones hanc assidue immunditiam, et tentare, et efficere, plures talesque viri asseverant, ut hoc negare imprudentia videatur.* Equidem possunt Daemones ad hunc improbum usum defunctorum corpora assumere, vel de novo sibi assumere ex aere, et aliis elementis ad carnis similitudinem, ac palpabilium, et calidorum corporum humanorum species effingere; et sic ea corpora ad coi-

Digitized by Google

tum aptare. Imo tenet praefatus *Delrio*, citans *D. Thomam*, *D. Bonac. Scotum*, *Abulens.* aliosque plures, quod Daemon potest etiam verum semen afferre aliunde acceptum, naturalemque ejus emissionem imitari, et quod ex hujusmodi concubitu vera proles possit nasci, cum valeat Daemon semen illud accipere, puta a viro in somno pollutionem patiente, et prolificum calorem conservando, illico in matricem infundere; quo casu proles illa non erit quidem filia Daemonis, sed illius cujus est semen, ut ait *D. Thomas* apud citatum Auctorem. An autem, inspectis legibus a Divina Providentia constitutis pro propagatione generis humani, haec aliquando evenisse aut evenire posse credendum sit, Sapientiorum judicio remittimus. Hic autem fit dubium, an possit Daemon permittente Deo, absque hominis culpa manus illius admovere ad se tactibus polluendum? Affirmat P. Gravina Dominicanus, et quidem probabiliter; si enim valet Daemon totum corpus alicujus movere, ut narratur de Simone Mago, ope Daemonis in aerem sublato, cur non poterit et manum? Praeterea, si Daemon potest alicujus commovere linguam, ut invitus proferat obscoena verba, aut blasphemias contra Deum, quidni manus ut turpia patretur? Idem sentit *Card. Petrucci l. c. n.* 8., ubi sic inquit: *Non semel compertum fuisse, quod Daemon aliquam partem in humano corpore coeperit quodammodo possidere, puta oculos, linguam, vel etiam verenda. Hinc fit linguam abscoenissima verba proferre, licet mens talia tunc non advertet. Hinc impetus, et affectus quandoque se turpiter denudandi proveniunt: hinc foediora, quae me conscribere pudet.*

5o. Sed maxime prædicta confirmantur a S.

Digitized by Google

Thoma (1) qui sic ait: *Respondeo dicendum, quod Diabolus propria virtute, nisi refraenetur a Deo, potest aliquem inducere ex neeessitate ad faciendum aliquem actum, qui de suo genere peccatum est, non autem potest inducere necessitatem peccandi: quod patet ex hoc, quod modo motivo ad peccandum non resistit nisi per rationem, cujus usum totaliter impedire potest, movendo imaginationem, et appetitum sensitivum, sicut in arreptitiis patet: sed tunc ratione sic illigata, quidquid homo agat, non imputatur ei ad peccatum. Sed si ratio non sit totaliter ligata, ex ea parte quae est libera, potest resistere peccato, sicut supra dictum est; unde manifestum est; quod Diabolus nullo modo potest necessitatem inducere homini ad peccandum.* Juxta igitur S. Thomam bene potest Daemon (permittente Deo) omnem libertatem ad resistendum homini auferre, sicut aufert obsessis, eumque inducere ad faciendum aliquem actum de se peccaminosum, sine hominis peccato formali.

51. Se mai dunque viene alcuno infestato dal nemico con tale sorta di tentazione (chiamata *Spirito di fornicazione*, da cui la Santa Chiesa ci fa pregare specialmente il Signore a liberarcene), dee il Confessore star molto attento a premunire il penitente in sì tremenda battaglia; poichè dice il Cardinale Petrucci (*num.* 7. e 9.), che tali persone stanno in gran pericolo, se non si avvalgono di rimedj molto forti; ed anche straordinarj, alle volte, se bisogna; essendocchè richiedendosi per resistere un ajuto grande per parte di Dio, ed una gran violenza per parte del paziente difficilmente uscirà vittorioso

(1) *S. Thom.* 2. 2. *q.* 80. *art.* 5. *in corp.*

Digitized by Google

da tali conflitti, chi non userà perseverantemente una gran mortificazione, e sovra tutto una grande orazione, con raccomandarsi cento e mille volte a' piedi del Crocifisso, e di Maria SS. piangendo, gridando, e cercando pietà. Altrimenti, se l'Anima si raffredda, e manca nel mortificarsi, e nel pregare, dice il Card. Petrucci, ch' ella starà in sommo pericolo di cadere in qualche segreta compiacenza di quelle turpi dilettazioni, almeno indiretta. Sicchè, per venire a' rimedj, se il Confessore può giudicare non esservi affatto alcuna colpa per parte del penitente, l' esorti in primo luogo, che si aiuti colla preghiera, invocando spesso i nomi SS. di Gesù, e di Maria. Di più gl' insinui, che si alieni quanto può da' piaceri sensibili: che frequenti la Comunione: che spesso si protesti di non voler mai acconsentire a qualsisia suggestione, o dilettazione che gli facesse sentire il Demonio: che s' avvalga spesso del segno della Croce (portandola anche sopra), e dell' acqua santa, con aspergerne il letto, e la stanza: porti seco qualche Reliquia di Santo, e l' Evangelio di S. Giovanni; che s' aiuti ancora con esorcismi privati, facendoseli seco stesso con dire; *Brutta Bestia in nome di Gesù Cristo ti precetto a partirti da me, e non tormentarmi più.* L' esorti di più, che spesso si umilii, e si eserciti in atti di umiltà; mentre il Signore alle volte per togliere dall' Anima qualche interna superbia, suol permettere tal fatta di tentazioni.

52. Ma la maggior difficoltà è poi di curare taluno, che a tali atti v' acconsente o pure da se gli va cercando. Questi tali difficilissimamente si convertono di cuore, poichè da una parte il Demonio ha acquistato un certo dominio sovra la loro volontà, e dall' altra essi rimangono

Digitized by Google

troppo deboli per resistere: avrebbon bisogno d' una grazia divina straordinaria, ma questa difficilmente si concede da Dio a tali scellerati. Tuttavia il Confessore, venendo alcuno di costoro, non si sconfidi; procuri d' usargli una somma carità, e gli faccia animo, dicendo che dove non v' è volontà, non v' è peccato; onde semprecchè egli resiste colla volontà, non vi pecca. Prima di tutto il Confessore faccia contra il Demonio l' Esorcismo almeno privato, il che certamente è lecito, in questo modo: *Ego ut Minister Dei praecipio tibi, aut vobis, Spiritus immundi, ut recedatis ab hac creatura Dei.* Indi interroghi il penitente, se mai ha invocato il Nemico, e vi ha fatto alcun patto; Se ha negata mai la Fede, o ha fatto qualche atto contra di essa. Dimandi in qual forma gli comparisce il Demonio, se in forma di uomo, di donna, di bestia, o in altra; poichè allora, oltre il peccato contra la castità, e contra la Religione, vi sarà ancora il peccato di fornicazione, o di sodomia, o d' incesto, o adulterio, o sacrilegio affettivo. Dimandi di più in qual luogo, ed in qual tempo ha tenuto il detto commercio. Gli dimostri poi la gravezza del suo peccato, e cerchi d' indurlo ad una vera conversione, e ad una confessione intera, perchè questi tali facilmente lasciano i peccati. Gli assegni, in fine gli stessi rimedj notati di sopra, cioè che spesso ricorra a Dio, ed alla SS. Vergine: nomini spesso il nome di Gesù, e di Maria; usi l' acqua santa, ed il segno della Croce; porti sopra qualche Reliquia, e l' Evangelio di S. Giovanni: usi anche spesso l' Esorcismo privato, come s' è detto di sopra. Ciò fatto gli differisca l' assoluzione, ma lo faccia spesso tornare a lui per vedere come si porti nel resistere

Digitized by Google

agli assalti del nemico, e nel praticare i rimedj: e non l'assolva se non dopo una lunga esperienza, poichè di tali conversioni, come si è detto, rare son quelle che son vere, e rarissime quelle che sono perseveranti.

§. X.

Come debba portarsi colle Donne.

53. È necessaria molta cautela al Confessore nel sentir le confessioni delle donne. Per 1. si noti che secondo il Decreto della S. C. dei Vescovi del 1620. a' 21. Gennaro sta detto: *Confessarii, sine necessitate audire non debent mulierum confessiones post crepusculum vespertinum, et ante auroram.* Parlando poi della prudenza del Confessore, egli nel confessionario regolarmente colle giovani sia più austero, che avvenente; non permetta ch' esse vengano a parlargli d' avanti; e tanto meno a baciargli la mano. Quando si confessano, non dimostri di conoscerle, poichè alcune tali, che fanno le divote, alle volte in sapere, che il Confessore le conosce, lasciano di accusarsi interamente. Non è prudenza guardare le penitenti, ed accompagnarle cogli occhi, quando si partono dal confessionario. Fuori poi del confessionario non si fermi con esse a parlare in Chiesa: sfugga ogni familiarità: si astenga da prender da esse regali, e maggiormente di andare nelle loro case, fuorchè quando fosse chiamato per occasione di grave infermità; ed allora usi tutta la cautela nel confessarle: tenga la porta aperta, ed a vista della gente di fuori, e procuri di tener la faccia rivolta altrove. E ciò specialmente se sono

Digitized by Google

persone spirituali, con cui v' è pericolo di maggior attacco. Diceva il Ven. P. Sertorio Caputo, che il Demonio per attaccare insieme le persone spirituali, a principio si serve del pretesto della virtù; acciò fatto l' attacco passi poi l' affetto dalla virtù nelle persone. Avverte perciò S. Agostino (1): *Sermo brevis, et regidus cum his mulieribus habendus est; nec tamen quia sanctiores sunt, ideo minus cavendae; quo enim sanctiores fuerint, eo magis alliciunt.* E l' Angelico Dottore aggiunge (1): *Licet carnalis affectio sit omnibus periculosa, ipsis tamen magis perniciosa, quando conversantur cum persona, quae spiritualis videtur; nam quamvis principium videatur purum, tamen frequens familiaritas domesticum est periculum; quae quidem familiaritas quanto plus crescit, tanto plus infirmatur principale motivum, et puritas maculatur.* E soggiunge, che tali persone di ciò non se ne accorgono subito, perchè il Demonio al principio non manda saette apertamente avvelenate, ma solo quelle che alquanto feriscono, ed accrescono l' affetto; ma in breve tali persone giungono a segno, che non più trattano insieme come Angeli, conforme han cominciato, ma come vestiti di carne: vicendevolmente si guardano, e si feriscono le menti con parole blande, che sembrano ancor procedere dalla prima divozione. Quindi l' uno comincia ad appetire la presenza dell' altro; *Sicque* (conclude) *spiritualis devotio convertitur in carnalem.* Ed in fatti oh quanti Sacerdoti, che prima erano buoni, per simili attacchi cominciati collo spirito, han perduto poi lo spirito, e Dio!

---

(1) *S. August. to.* 8. *in. Ps.* 50.
(2) *S. Th. Opusc.* 64. *tit De Peric. famil. etc.*

Digitized by Google

54. Per 2. Inoltre non sia il Confessore così addetto talmente a confessar le donne, che ricusi di confessare gli uomini, quando vengono. Quale miseria è il vedere tanti Confessori spendere tutta la mattina a sentire bizzoche, e divotelle, e se poi si accostano poveri uomini, o maritate che sono pieni di travagli, e che a stento han lasciate le case, ed i loro impieghi, le licenziano con dire: *Ho che fare, andate da altri.* E questi poi, per non trovar chi li confessi, vivono i mesi e gli anni senza Sagramenti, e senza Dio. Ma ciò non è confessare per Dio, ma per genio, onde non so quanto merito abbiano a sperarne tali Confessori, esercitando il lor ministero in tal modo. In non dico, come dicono alcuni, essere tempo perduto, anzi dico esser opera molto grata al Signore, il guidare l' Anime alla perfezione: Ma i buoni Confessori, che confessano solamente per Dio (come faceva un S. Filippo Neri, un S. Giovan Francesco Regis, un S. Pietro d' Alcantara), quando viene qualche Anima bisognosa, la preferiscono alle divote, per le quali non mancherà poi tempo di sentirle, ed ajutarle, quando si vuole.

Digitized by Google

PROPOSITIONES DAMNATÆ

AB ALEXANDRO PAPA VII.

Feria 4. die 24. Septembris 1665.

In Congregatione Generali Sanctae Romanae, et universalis Inquisitionis, coram SS. D. N. Alexandro Papa VII. mature discussis infrascriptis Propositionibus.

» 1. Homo nullo unquam vitae suae tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, et Caritatis ex vi praeceptorum Divinorum ad eas virtutes pertinentium.

» 2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.

» 3. Sententia asserens, Bullam *Coenae* solum prohibere absolutionem haeresis, et aliorum criminum, quando publica sunt, et id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629. 18. Julii in Concistorio Sacrae Congreg. Eminentiss. Card. visa, et tolerata est.

» 4. Praelati Regulares possunt in foro conscientiae absolvere quoscumque saeculares ab haeresi occulta, et ab excommunicatione propter eam incursa.

» 5. Quamvis evidenter tibi constet, Petrum esse haereticum, non teneris denunciare, si probare non possis.

» 6. Confessarius, qui in Sacramentali Confessione tribuit Poenitenti chartam postea legendam, in qua ad Venerem incitat, non censetur sollicitasse in Confessione, ac proinde non est denunciandus.

Digitized by Google

» 7. Modus evitandi obligationem denun-
» ciandae sollicitationis est, si sollicitatus confi-
» teatur cum sollicitante, hic potest ipsum ab-
» solvere absque onere denunciandi.

» 8. Duplicatum stipendium potest Sacerdos
» pro eadem Missa licite accipere, applicando
» petenti partem etiam specialissimam fructus
» ipsimet Celebranti correspondentem, idque
» post Decretum Urbani VIII.

» 9. Post Decretum Urbani potest Sacerdos,
» cui Missae celebrandae traduntur, per alium
» satisfacere, collato illi minori stipendio, alia
» parte stipendii sibi retenta.

» 10. Non est contra justitiam pro pluribus
» sacrificiis stipendium accipere, et sacrificium
» unum offerre: Neque enim est contra fideli-
» tatem; etiamsi promittam promissione etiam
» juramento firmato danti stipendium, quod
» pro nullo alio offeram.

» 11. Peccata in Confessione omissa, seu
» oblita, ob instans periculum vitae, aut ob
» aliam causam, non tenetur in sequenti Con-
» fessione exprimere.

» 12. Mendicantes possunt absolvere a casi-
» bus Episcopis reservatis; non obtenta ad id
» Episcoporum facultate.

» 13. Satisfacit praecepto annuae Confessio-
» nis, qui confitetur Regulari, Episcopo prae-
» sentato, sed ab eo injuste reprobato.

» 14. Qui facit Confessionem voluntarie nul-
» lam, satisfacit praecepto Ecclesiae.

» 15. Poenitens propria auctoritate substituere
» sibi alium potest, qui loco ipsius poenitен-
» tiam adimpleat.

» 16. Qui beneficium curatum habent, pos-
» sunt sibi eligere in Confessarium semplicem
» Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.

Digitized by Google

» 17. Est licitum Religioso, vel Clerico ca-
» lumniatorem gravia crimina de se, vel de
» sua Religione spargere minantem occidere,
» quando alius modus defendendi non suppetit;
» uti suppetere non videtur, si calumniator sit
» paratus vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni
» publice, et coram gravissimis viris praedicta
» impingere, nisi occidatur.

» 18. Licet interficere falsum accusatorem,
» falsos Testes, ac etiam Judicem, a quo ini-
» qua certo imminet sententia, si alia via non
» potest innocens damnum evitare.

» 19. Non peccat maritus occidens propria
» auctoritate uxorem in adulterio deprehensam.

» 20. Restitutio a Pio V. imposita Beneficia-
» tis non recitantibus, non debetur in conscien-
» tia ante sententiam declaratoriam Judicis, eo
» quod sit poena.

» 21. Habens Cappellaniam collativam, aut
» quodvis aliud Beneficium Ecclesiasticum, si
» studio litterarum vacet, satisfacit suae obliga-
» tioni, si Officium per alium recitet.

» 22. Non est contra justitiam Beneficia Ec-
» clesiastica non conferre gratis, quia collator
» confenens illa Beneficia Ecclesiastica, pecu-
» nia interveniente, non exigit illam pro col-
» latione Beneficii, sed veluti pro emolumen-
» to temporali, quod tibi conferre non tene-
» batur.

» 23. Frangens jejunium Ecclesiae ad quod
» tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex con-
» temptu, vel inobedientia hoc faciat, puta quia
» non vult se subjicere praecepto.

» 24. Mollities, sodomia, et bestialitas sunt
» peccata ejusdem speciei infimae, ideoque suf-
» ficit dicere in Confessione se procurasse pol-
» lutionem.

Digitized by Google

» 25. Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit Confessionis praecepto, dicens, commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam.

» 26. Quando litigantes habent pro se opiniones aeque probabiles, potest Judex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius prae alio.

» 27. Si liber sit alicujus junioris, et moderni debet opinio censeri probabilis, dum non constet rejectam esse a Sede Apostolica tanquam improbabilem.

» 28. Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam.

» Quibus peractis, dum similium Propositionum examini cura, et studium impenderetur, interea idem Sanctissimus, re mature considerata, statuit, et decrevit, praedictas Propositiones, et unamquamque ipsarum, ut minimum tanquam scandalosas esse damnandas, et prohibendas, sicut eas damnat, ac prohibet; ita ut quicunque illas aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputative, publice, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (praeterquam in articulo mortis) ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente Romano Pontifice absolvi.

» Insuper districte in virtute sanctae obedientiae, et sub interminatione Divini Judicii prohibet omnibus Christi fidelibus cujuscumque conditionis, dignitatis, ac status, etiam specialis, et specialissima nota dignis, ne praedictas opiniones, aut aliquam ipsarum ad praxim deducant.

Digitized by Google

Feria 5. *die* 18. *Martii* 1666.

» Prop. 29. In die jejunii, qui saepius modicum quid comedit, non frangit jejunium.

» 30. Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii, nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejunio.

» 31. Excusantur absolute a praecepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant, etiamsi iter necessarium non sit et etiamsi iter unius diei conficiant.

» 32. Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova, et lacticinia in Quadragesima obliget.

» 33. Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascunque eleemosynas, quas antea Beneficiarius de fructibus sui Beneficii fecerit.

» 34. In die Palmarum recitans Officium Paschale satisfacit praecepto.

» 35. Unico Officio potest quis satisfacere duplici praecepto pro die praesenti, et crastino.

» 36. Regulares possunt in foro conscientiae uti privilegiis suis, quae sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum.

» 37. Indulgentiae concessae Regularibus, et revocatae a Paulo Quinto, hodie sunt revalidatae.

» 38. Mandatum Tridentini factum Sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum est consilium, non praeceptum.

» 39. Illa particula *quamprimum*, intelligitur, cum Sacerdos suo tempore confitebitur.

Digitized by Google

» 40. Est probabilis opinio, quae dicit, esse » tantum veniale osculum habitum ob delecta- » tionem carnalem, et sensibilem, quae ex » osculo oritur, secluso pericolo consensus ul- » terioris, et pollutionis.

» 41. Non est obligandus concubinarius ad » ejiciendam concubinam, si haec nimis utilis » esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo » *regalo*, dum, deficiente illa, nimis aegre » ageret vitam et aliae epulae taedio magno » concubinarium afficerent; et alia famula ni- » mis difficile inveniretur.

» 42. Licitum est mutuanti aliquid ultra sor- » tem exigere, si se obliget ad non repetendam » sortem usque ad certum tempus.

» 43. Annuum legatum pro Anima relictum » non durat plus quam per decem annos.

» 44. Quoad forum conscientiae Reo correcto, » ejusque contumacia cessante, cessant censurae.

» 45. Libri prohibiti, donec expurgentur, » possunt retineri, usquedum adibita diligentia » corrigantur.

Digitized by Google

PROPOSITIONES DAMNATÆ

A SS. INNOCENTIO PAPA XI.

Feria 5. *die* 2. *Martii* 1679.

» 1. Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.

» 2. Probabiliter existimo, Judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem.

» 3. Generatim, dum probabilitate sive intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.

» 4. Ab infidelitate excusabitur infidelis non credens ductus opinione minus probabili.

» 5. An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus.

» 6. Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare praeceptum Caritatis erga Deum.

» 7. Tunc solum obligat, quando tenemur justificari, et non habemus aliam viam, qua justificari possumus.

» 8. Comedere, et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem, non est peccatum, modo non obsit valetudini, quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui.

Digitized by Google

» 9. Opus conjugii ob solam voluptatem exer-
» citum, omni penitus caret culpa, ac defe-
» ctu veniali.

» 10. Non tenemur proximum diligere actu
» interno, et formali.

» 11. Praecepto proximum diligendi satisfa-
» cere possumus per solos actus externos.

» 12. Vix in saecularibus invenies, etiam in
» Regibus, superfluum statui. Et ita vix aliquis
» tenetur ad eleemosynam, quando tenetur tan-
» tum ex superfluo statui.

» 13. Si cum debita moderatione facias, pot-
» es absque peccato mortali de vita alicujus
» tristari, et de illius morte naturali gaudere,
» illam inefficaci affectu petere, et desiderare,
» non quidem ex displicentia personae, sed ob
» aliquod temporale emolumentum.

» 14. Licitum est absoluto desiderio cupere
» mortem Patris, non quidem ut malum Pa-
» tris, sed bonum cupientis, quia nimirum ei
» obventura est pinguis haereditas.

» 15. Licitum est filio gaudere de parricidio
» parentis a se in ebrietate perpetrato, propter
» ingentes divitias inde ex haereditate con-
» secutas.

» 16. Fides non censetur cadere sub praece-
» ptum speciale, et secundum se.

» 17. Satis est actum Fidei semel in vita
» elicere.

» 18. Si a potestate pubblica quis interroge-
» tur, Fidem ingenue confiteri, ut Deo, et
» Fidei gloriosum consulo; tacere ut peccami-
» nosum per se non damno.

» 19. Voluntas non potest efficere, ut assen-
« sus Fidei in seipso sit magis firmus; quam
» mereatur pondus rationum ad assensum im-
» pellentium.

Digitized by Google

» 20. Hinc potest quis prudenter repudiare » assensum, quem habebat supernaturalem.

» 21. Assensus Fidei supernaturalis, et utilis » ad salutem stat cum notitia solum probabili » revelationis: immo cum formidine, qua quis » formidet, ne non sit locutus Deus.

» 22. Nonnisi Fides unius Dei necessaria » videtur necessitate medii, non autem explici- » ta Remuneratoris.

» 23. Fides late dicta ex testimonio creatu- » rarum, similive motivo ad justificationem » sufficit.

» 24. Vocare Deum in testem mendacii levis » non est tanta irreverentia, propter quam ve- » lit, aut possit damnare hominem.

» 25. Cum causa licitum est jurare sine ani- » mo jurandi, sive res sit levis, sive gravis.

» 26. Si quis vel solus, vel coram aliis, » sive interrogatus, sive propria sponte, sive » recreationis causa, sive quocumque alio fine » juret, se non fecisse aliquid, aliquid revera » fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, » quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in » qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, » revera non mentitur, nec est perjurus.

» 27. Causa justa utendi his amphibologiis, » est quoties id necessarium, aut utile est ad » salutem corporis, honorem, res familiares » tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis » actum, ita ut veritatis occultatio censeatur » tunc expediens, et studiosa.

» 28. Qui mediante commendatione, vel mu- » nere ad magistratum, vel officium publicum » promotus est, poterit cum restrictione menta- » li praestare juramentum, quod de mandato » Regis, a similibus solet exigi, non habito » respectu ad intentionem exigentis, quia non » tenetur fateri crimen occultum.

Digitized by Google

» 29. Urgens metus gravis est causa justa » Sacramentorum administrationem simulandi.

» 30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter » haec ignominia vitari nequit : idem quoque « dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste pecutiat, et post impactam alapam vel » ictum fustis fugiat.

» 31. Regulariter occidere possum furem pro » conservatione unius aurei.

» 32. Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quae actu possidemus, sed » etiam ad quae jus inchoatum habemus, et » quae nos possessuros speramus.

» 33. Licitum est tam haeredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel haereditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere : sicut et jus habenti in Cathedram, vel Praebendam contra earum possessionem injuste impedientem.

» 34. Licet procurare abortum ante animationem foetus, ne puella deprehensa gravida » occidatur, aut infametur.

» 35. Videtur probabile omnem foetum, » quandiu in utero est, carere Anima rationali, et tunc primum incipere eandem habere, » cum paritur ; ac consequenter dicendum erit, » in nullo abortu homicidium committi.

» 36. Permissum est furari, non solum in » extrema necessitate, sed etiam in gravi.

» 37. Famuli et Famulae domesticae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario quod recipiunt.

» 38. Non tenetur quis sub poena peccati » mortalis restituere quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa » totalis.

Digitized by Google

» 39. Qui alium movet, aut inducit ad in-
» ferendum grave damnum tertio, non tenetur
» ad restitutionem istius damni illati.

» 40. Contractus Mohatra licitus est, etiam
» respectu ejusdem personae, et cum contractu
» retrovenditionis praevie inito cum intentio-
» ne lucri.

» 41. Cum numerata pecunia pretiosior sit
» numeranda, et nullus sit qui non majoris
» faciat pecuniam praesentem, quam futuram,
» potest creditor aliquid ultra sortem a mutua-
» tario exigere, et eo titolo ab usura excusari.

» 42. Usura non est, dum ultra sortem aliquid
» exigitur, tanquam ex benevolentia, et grati-
» tudine debitum, sed solum si exigatur tan-
» quam ex justitia debitum.

» 43. Quidnn non nisi veniale sit, detrahen-
» tis auctoritatem magnam sibi noxiam falso cri-
» mine elidere.

» 44. Probabile est non peccare mortaliter,
» qui imponit falsum crimen alicui, ut suam
» justitiam, et honorem defendat. Et si hoc non
» sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis
» in Theologia.

» 45. Dare temporale pro spirituali non est
» simonia, quando temporale non datur tanquam
» pretium, sed dumtaxat tamquam motivum
» conferendi, vel efficiendi spirituale, vel etiam
» quando temporale sit solum gratuita compen-
» satio pro spirituali, aut e contra.

» 46. Et id quoque locum habet, etiamsi
» temporale sit principale motivum dandi spiri-
» tuale, immo etiamsi sit finis ipsius rei spiritua-
» lis, sic ut illud pluris aestimetur, quam res
» spiritualis.

» 47. Cum dixit Concilium Tridentinum eos
» alienis peccatis communicantes mortaliter pec-

Digitized by Google

» care, qui nisi quos digniores, et Ecclesiae ma-
» gis utiles ipsi judicaverint, ad Ecclesias pro-
» movent, Concilium vel primo videtur per hoc
» *digniores* non aliud significare velle, nisi di-
» gnitatem eligendorum; sumpto comparativo pro
» positivo; vel secundo locutione minus propria
» *digniores*, ut excludat indignos, non vero di-
» gnos; vel tandem loquitur tertio, quando fit
» concursus.

» 48. Tam clarum videtur, fornicationem se-
» cundum se nullam involvere malitiam, et so-
» lum esse malam, quia interdicta, ut contra-
» rium omnino rationi dissonum videatur.

» 49. Mollities jure naturae prohibita non est.
» Unde si Deus eam non interdixisset, saepe
» esset bona, et aliquando obligatoria sub
» mortali.

» 50. Copula cum conjugata, consentiente
» marito, non est adulterium, adeoque sufficit
» in confessione dicere, se esse fornicatum.

» 51. Famulus, qui submissis humeris scien-
» ter adjuvat herum suum ascendere per fene-
» stras ad stuprandam virginem, et multoties
» eidem subservit, deferendo scalam, aperien-
» do januam, aut quid simile cooperando, non
» peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis
» detrimenti, puta ne a Domino male tractetur,
» ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expel-
» latur.

» 52. Praeceptum servandi festa non obligat
» sub mortali, seposito scandalo, si absit con-
» temptus.

» 53. Satifacit praecepto Ecclesiae de audien-
» do sacro, qui duas ejus partes immo quatuor
» simul a diversis celebrantibus audit.

» 54. Qui non potest recitare Matutinum, et
» Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil

Digitized by Google

» tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.
» 55. Praecepto Communionis annuae satisfacit
» per sacrilegam Domini manducationem.
» 56. Frequens confessio, et Communio,
» etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota
» praedestinationis.
» 57. Probabile est, sufficere attritionem na-
» turalem, modo honestam.
» 58. Non tenemur Confessario interroganti
» fateri peccati alicujus consuetudinem.
» 59. Licet sacramentaliter absolvere dimidia-
» te tantum confessos, ratione magni concursus
» poenitentium, qualis v. gr. potest contingere
» in die magnae alicujus Festivitatis, aut In-
» dulgentiae.
» 60. Poenitenti habenti consuetudinem pec-
» candi contra legem Dei, Naturae, aut Ec-
» clesiae, etsi emendationis spes nulla appareat,
» nec est neganda, nec differenda absolutio,
» dummodo ore proferat, se dolere, et propo-
» nere emendationem.
» 61. Potest aliquando absolvi, qui in proxi-
» ma occasione peccandi versatur, quam pot-
» est non vult omittere, quin immo directe,
» et ex proposito quaeret, aut ei se ingerit.
» 62. Proxima occasio peccandi non est fu-
» gienda, quando causa aliqua utilis, aut hone-
» sta non fugiendi occurrit.
» 63. Licitum est quaerere directe occasionem
» proximam peccandi pro bono spirituali, vel
» temporali nostro, vel proximi.
» 64. Absolutionis capax est homo, quan-
» tumvis laboret ignorantia Mysteriorum Fidei,
» et etiamsi per negligentiam etiam culpabilem
» nesciat Mysterium Sanctissimae Trinitatis: et
» Incarnationis Domini nostri Jesu Christi.
» 65. Sufficit illa Mysteria semel credidisse.

Fine del Tomo IV.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

Del Tomo IV.

CAPO XIX. *Avvertenze sul trattato delle Censure, e della Irregolarità.* Pag. 3
PUNTO I. *Delle Censure in genere.* ivi
§. I *Della imposizione delle censure.* ivi
§. II. *Dell' assolazione delle Censure.* 15
PUNTO II. *Delle Censure in specie.* 21
§. I. *Delle Scomuniche maggiori.* ivi
§. II. *Della Scomunica minore, e suoi effetti.* 32
§. III. *Delle Scomuniche in particolare.* 43
§. IV. *Della Sospensione, Degradazione, o Deposizione dell' Interdetto, e Cessazione* a Divinis. 86
PUNTO III. *Delle Irregolarità.* 94
§. I. *Che cosa sia l' Irregolarità, e di quante maniere.* ivi
§. II. *Effetti della Irregolarità.* 95
§. III. *Come s'incorre l' Irregolarità.* 98
§. IV. *Quali sono l' Irregolarità per Delitto.* 106
§. V. *Delle Irregolarità per Difetto.* 122
Delle Facoltà della S. Penitenzieria. 142
CAPO XX. *De' Privilegj.* 146
PUNTO I. *De' Privilegj in comune.* ivi
PUNTO II. *De' Privilegj degli Ecclesiastici.* 161

Digitized by Google

PUNTO III. *De' Privilegj de' Vescovi.* 168.
PUNTO IV. *De' Privilegj de' Regolari.* 202
§. I. *De' Privilegj, che spettano a tutti i Regolari in comune.* ivi
§. II. *De' Privilegj de' Regolari in particolare.* 224
CAPO XXI. *Punto unico. Della carità, e prudenza del Confessore.* 250
CAPO Ultimo. *Come dee portarsi il Confessore con diversi generi di Penitenti.* 256
§. I. *Di coloro, che stanno in occasione prossima.* 257
§. II. *Degli abituati, e Recidivi.* 267
§. III. *Delle domande da farsi ai Penitenti di trascurata coscienza.* 281
§. IV. *De' Fanciulli, e Zitelle.* 301
§. V. *Delle Persone Divote.* 307
§. VI. *De' Muti, e Sordi.* 310
§. VII. *De' Moribondi.* 311
§. VIII. *De' Condannati a morte.* 313
§. IX. *Degl' Infestati da' Demonj.* 316
§. X. *Delle Donne.* 322
Propositiones damnatae ab Alexandro VII. 325
Propositiones damnatae ab Innocentio XI. 331

FINE DELL' INDICE.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA DE MONTSERRAT
13020100027064

BIBLIOTECA
DE
MONTSERRAT

Armario XVIII
Estante 120
Numero 1